



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 agosto 2006

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno ferial successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 944.

L. 266/1997, art. 16, comma 1 - Adozione programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche. Fondi 2001 e 2002.

pag. 14

2 0 0 6

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 18

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le modalità' di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. f), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5 bis, della L.R. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, lo studio e la qualità del lavoro). Approvazione.

pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0238/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto : “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”. Approvazione.

pag. 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0242/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 6 della L.R. 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale. Approvazione.

pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

L.R. 23/2002 art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 1329/1965”. Approvazione modifiche ed integrazioni.

pag. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0245/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di auto-servizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell’articolo 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) come integrata dall’articolo 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Approvazione.

pag. 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0248/Pres.

L.R. 2/2006, articolo 6, comma 118. Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga. Approvazione.

pag. 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0249/Pres.

Regolamento per l’attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0170/Pres. Approvazione modifica.

pag. 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). Approvazione.

pag. 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

pag. 189

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 21 giugno 2006, n. 49/REF.

L.R. 7/1999, art. 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 di euro 1.330.442,88 dal capitolo 4003 al capitolo 296.

pag. 194

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 30 giugno 2006, n. 50/REF.

L.R. 7/99 art. 26 c, 1bis. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006 in attuazione delle deliberazioni giuntali n. 993 del 12 maggio 2006 e n. 1348 del 15 giugno 2006 - Autorizzazione all'Assessore alle risorse economiche e finanziarie a disporre le variazioni alle Rubriche, Servizi, Unità previsionali di base e capitoli conseguenti all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, relativamente alla definizione delle competenze amministrative delle strutture.

pag. 195

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 4 luglio 2006, n. 51/REF.

L.R. 7/1999, art. 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per complessivi euro 150.000,00 per l'anno 2006.

pag. 222

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 6 luglio 2006, n. 52/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, art. 24, comma 1 - prelevamenti dal Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

pag. 222

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 11 luglio 2006, n. 53/REF

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1 - Reiscrizione di residuo perento reclamato dal creditore sull'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 con riferimento al capitolo 2503 per euro 12.911,42 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9691, fondi vincolati - spese in conto capitale.

pag. 225

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 19 luglio 2006, n. 54/REF.

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1 - Reiscrizione di residui perenti reclamati dai creditori sulle varie unità previsionali di base con riferimento a vari capitoli della spesa per complessivi euro 993.254,12 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9690.

pag. 227

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 19 luglio 2006, n. 55/REF.

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1- Reiscrizione di residuo perento reclamato dal creditore sull'unità previsionale di base 4.3.340.2.173 con riferimento al capitolo 2668 per euro 284.051,29 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9691, fondi vincolati - spese in conto capitale.

pag. 234

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 20 luglio 2006, n. 56/REF.

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1- Reiscrizione di residui perenti reclamati dai creditori sulle unità previsionali di base 11.6.330.1.731 e 9.1.320.1.332, rispettivamente con riferimento ai capitoli 3151 e 5807, per complessivi euro 497.529,49 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

pag. 236

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 20 luglio 2006, n. 57/REF.

L.R. 7/1999, art. 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per euro 270.000,00 per l'anno 2006.

pag. 242

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 20 luglio 2006, n. 58/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, art. 46, comma 3 ed art. 6, comma 82, L.R. 2/2006 - Iscrizione su unità previsionali di base/capitoli della spesa delle Direzioni provinciali lavori pubblici di Udine e Pordenone.

ne di fondi per interventi di sistemazione idrauliche alle stesse destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597/capitolo 2502.

pag. 242

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 26 luglio 2006, n. 59/REF.

Istituzione "per memoria" dell'unità previsionale di base 3.5.507/capitolo 1200 per l'acquisizione di fondi per proventi delle sanzioni amministrative contestate ai sensi dell'articolo 316-ter Codice penale come aggiunto dall'articolo 4, legge 300/2000.

pag. 243

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 14 agosto 2006, n. RAF/2/4385.

Approvazione di ulteriori prescrizioni tecnico produttive a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale.

pag. 244

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 14 agosto 2006, n. 1399/LAVFOR.

Avviso per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 per la ristrutturazione degli enti di formazione - Approvazione.

pag. 248

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 11 agosto 2006, n. 379/SPS/SAN.

D.Lgs. 230/1995, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione al Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (PN) all'impiego di un acceleratore lineare Hi Art della ditta Tomotherapy Inc. Madison a scopo terapeutico presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica del Centro medesimo, con energia massima in RX di 6 MV.

pag. 252

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2006, n. 1774.

L.R. 19/2000, art. 4 e art. 5 - Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2007-2009. Approvazione definitiva.

pag. 256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2006, n. 1810.

L.R. 18/2005, art. 37, comma 1, lettera a) - Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

pag. 292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2006, n. 1811.

L.R. 18/2005, art. 37, comma 1, lett. e) - Modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Approvazione definitiva.

pag. 297

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Udine

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), articolo 17 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura): adozione delle graduatorie dei progetti ammissibili ed elenco dei progetti non ammissibili.

pag. 299

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Nimis. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 304

Comune di Taipana. Approvazione variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 304

Comune di Tramonti di Sotto. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 304

DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - I pubblicazione per l'anno 2006.

pag. 305

Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale - I pubblicazione per l'anno 2006.

pag. 314

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2006 - Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 7 luglio 2006, n. ALP. 11/1375/VIA/256. Procedura di VIA. Progetto P.R.P.C. di iniziativa privata "Sacca dei Moreri - Comparto B" - Opere di urbanizzazione primaria in Comune di Grado. Proponente: Consorzio Lido Moreri. Provvedimento di individuazione delle autorità.

pag. 323

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca - Trieste:

Bando a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. Ob. 3 2000/2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. 323

Bando a procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo allo sviluppo della cultura, della formazione e della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, asse D, misura D.

pag. 325

Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Trieste:

Avviso d'aste pubbliche per la vendita di beni immobili.

pag. 327

Comune di Bagnaria Arsa (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag. 328

Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 329

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "Arenile di Lignano Pineta".

pag. 329

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "Parco del Mare".

pag. 330

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale vigente - "Interventi connessi al PUT, nodi Largo Marcelliana, C.Cosulich - Cipressi - O.Cosulich ed allargamento ex strada provinciale n. 19 Monfalcone-Grado dal Km. 0.00 al Km. 1.410. Approvazione progetto preliminare".

pag. 331

Comune di Pasian di Prato (Udine):

Espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari ai lavori di realizzazione del tratto di pista ciclabile nella zona di interesse paesaggistico di "Madonna dei Roveri".

pag. 331

Comune di Romans D'Isonzo (Gorizia):

Deliberazione consiliare n. 31 dd. 03/07/2006, di approvazione, ai sensi della L.R. n. 28/2004, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag. 332

Comune di Savogna D'Isonzo (Gorizia):

Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag. 332

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana (Udine):

Deliberazione 8 agosto 2006, n. 209. Progetto n. 357 dd. 25/10/2000, aggiornato in data 24/09/2004. D.R. n. 1870 dd. 11/12/2000. "Ristrutturazione del sistema scolante minore di Marignane Basse (Aquileia), Rotta Primero (Grado), Viola (Aquileia)". Definizione delle operazioni di esproprio con deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità provvisorie a favore della Ditta Azienda Agricola Tenuta Primero.

pag. 333

Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna - Pordenone:

Progetto consorziale n. 622 -Potenziamento di impianti irrigui esistenti nei Comuni di Aviano, Roveredo in Piano, San Martino al Tagliamento e Valvasone. Avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

pag. 334

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale dei lavori pubblici - Gorizia:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

pag. 335

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale dei lavori pubblici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Comune di Fontanafredda.

pag. 336

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Ponte Rosso Recycling S.r.l.

pag. 336

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta "Lavaggio Autoveicoli di Ramon Nardino & C. s.a.s."

pag. 337

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

pag. 337

Provincia di Gorizia:

Decreto del Dirigente territorio e ambiente n. 11559 dd. 12 aprile 2006. (Estratto). Proroga fino al 10 aprile 2007, a favore della Ditta Sager S.r.l. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Staranzano, sito in località Bistrigna.

pag. 347

Decreto del Dirigente territorio e ambiente n. 20602 dd. 2 agosto 2006. (Estratto). Autorizzazione all'esercizio del secondo lotto dell'ampliamento della discarica denominata "Pecol dei Lupi", sita nel territorio del Comune di Cormons. in aumento di 15.000 tonn. fino al 31.12.2006.

pag. 347

Provincia di Trieste - Funzione Comunità Montana

Graduatoria delle domande di concessione dei contributi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per l'anno 2004. (Allegato alla determinazione dirigenziale n. 12/CM/06 dd. 11 aprile 2006)

pag. 348

Graduatoria delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2005. (Allegato alla determinazione dirigenziale n. 14/CM/06 dd. 23.5.2006).

pag. 349

Azienda Ospedaliero-Universitaria - Udine:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica (con destinazione Azienda Policlinico Universitario a gestione diretta di Udine).

pag. 350

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone:

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di Dirigente medico.

pag. 350

Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistemi Informativi

Avviso al pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell'articolo 42

della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato della durata di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di n. 2 unità nella qualifica di redattore ordinario, per le esigenze dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale, con sede a Trieste.

pag. 351

Avviso al pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato della durata di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di n. 1 unità nella qualifica di redattore ordinario, per le esigenze dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, con sede a Udine.

pag. 352

Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario - Erdisu - Trieste:

Graduatoria contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea per l'A.A. 2005/2006

pag. 354

Graduatoria contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea per l'A.A. 2005/2006

pag. 354

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 4

C06
06_35_1_DGR 944-2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 944.

L. 266/1997, art. 16, comma 1 - Adozione programma attuativo per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche. Fondi 2001 e 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ha istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo;

RICORDATO che con deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, n. 100 (pubblicata sulla G.U. n. 269 del 17.11.1998) sono stati riconosciuti come strategici i progetti che abbiano ad oggetto la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane;

RICORDATO, altresì, che in attuazione della richiamata delibera CIPE, sono stati adottati (con deliberazioni della Giunta regionale n. 1121 dd. 16.04.1999, modificata ed integrata con quella n. 3029 dd. 4.10.1999, e con quella n. 3647 dd.21.10.2001) e successivamente approvati dall'allora Ministero dell'industria, commercio e artigianato i Programmi attuativi della Regione Friuli Venezia Giulia relativi alle risorse assegnate per gli anni 1999 e 2000;

RILEVATO che il Ministero delle attività produttive ha successivamente provveduto a ripartire le seguenti ulteriori risorse:

- 398.316,24 € per l'anno 2001;
- 318.046,53 € per l'anno 2002 senza vincolo di destinazione;
- 477.062,63 € per l'anno 2002 destinati a favore dei Comuni per programmi di qualificazione rete commerciale;

CONSIDERATO che in particolare per le risorse dell'anno 2001 è stata chiesta e ottenuta dal Ministero una proroga al 31 ottobre 2003 per la predisposizione del Programma attuativo, motivata dalle incertezze interpretative manifestatesi sia sul Programma precedente sia sulla delibera CIPE (relativamente alla quota di cofinanziamento a carico delle Regioni);

TENUTO CONTO che per il raggiungimento delle finalità indicate dalla citata legge n. 266/97 appare opportuno proseguire nell'attività di coinvolgimento dei C.A.T. operanti nella regione (iniziata con il finanziamento dei servizi reali prestati nell'ambito di un programma di riqualificazione di gruppi di imprese) attraverso il finanziamento di progetti - concernenti la rivitalizzazione del sistema distributivo e turistico nei centri storici, in aree rurali e montane scarsamente popolate - che assicurino la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione per in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché della tutela e miglioramento ambientale come indicato dalla succitata deliberazione CIPE n. 100/1998;

CONSIDERATO, altresì, che per un più efficace utilizzo dei fondi assegnati risulta opportuno mettere a disposizione di un bando riservato ai C.A.T. ed un altro destinato ai Comuni, gli stanziamenti statali di entrambi gli anni 2001 e 2002 e le rispettive quote di cofinanziamento regionale;

ATTESO che in tal modo si consegnerà un'economia di provvedimenti ed una più rapida attuazione dei progetti;

TENUTO CONTO, inoltre, che nell'ottica di una strategia complessiva il bando/invito riservato ai Comuni dovrà prevedere quale criterio di priorità l'integrazione dei programmi dei Comuni stessi con i progetti dei C.A.T.;

RICORDATO che la Regione, con l'articolo 6, comma 31, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, ha provveduto a stanziare - come previsto al punto 5 della richiamata delibera CIPE del 5 agosto 1998, modificata con delibera del 14 giugno 2002 - la quota regionale complessiva di cofinanziamento pari ad € 127.000,00 elevata ad € 132.638,00 mediante impinguamento del capitolo 9313 del bilancio regionale per l'anno 2003;

RITENUTO di ripartire formalmente detto stanziamento secondo la seguente suddivisione:

- € 45.000,00 quale cofinanziamento fondi statali 2001;
- € 34.600,00 quale cofinanziamento fondi statali 2002 (per bando C.A.T.);
- € 53.038,00 quale cofinanziamento fondi statali 2002 (per bando Comuni);

ATTESO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 3344 del 31 ottobre 2003, ha adottato il programma per l'attuazione degli interventi di cui trattasi e che lo stesso è stato eccepito dal Ministero delle Attività Produttive con le osservazioni espresse con la nota prot.Regione 406/ PROD/C dd. 11/12/2004;

RITENUTO necessario provvedere a conformare il succitato programma alle indicazioni pervenute e rispettare il termine stabilito dal Ministero per non pregiudicare l'assegnazione dei fondi statali;

RITENUTO, pertanto, di adottare l'allegato Programma attuativo - in sostituzione di quello allegato alla citata propria deliberazione n. 3344 del 31 ottobre 2003 - relativo agli interventi da realizzarsi con i fondi assegnati per gli anni 2001 e 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività Produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare il Programma attuativo degli interventi previsti al punto 3 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100, e succ. mod., relativo ai fondi assegnati per gli anni 2001 e 2002, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

2. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ad avvenuta approvazione del Programma da parte del Ministero delle attività produttive.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

C06
06_35_1_DGR 944-2004 ALL1

Legge n. 266/97 - Art. 16, comma 1. Fondi assegnati per gli anni 2001 e 2002

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PREMESSA

Con il primo Programma attuativo la Regione Friuli Venezia Giulia aveva individuato il quadro complessivo della programmazione regionale ed il contesto socio-economico entro i quali andavano inseriti gli inter-

venti degli operatori dei settori del commercio e del turismo da finanziare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge n. 266/97 e dalla relativa delibera di attuazione CIPE 5 agosto 1998, n. 100.

In considerazione dell'ingente numero di interventi proposti nel bando emanato in esecuzione del Programma predetto e dell'opportunità di attivare investimenti immediatamente cantierabili, con il successivo Programma (fondi 2000) metà delle risorse disponibili è stata destinata per l'accoglimento delle domande utilmente inserite nella precedente graduatoria (e non finanziate).

Da un'analisi comparata delle iniziative proposte è comunque emerso che i progetti dei singoli operatori, seppur coerenti con le finalità della legge n. 266/97, non possedevano quel grado di integrazione che ora viene ritenuto necessario per riqualificare gli ambiti oggetto degli interventi mediante azioni di analisi e progettazioni sistematiche e tra loro complementari atte a riequilibrare il territorio e diversificare l'offerta del settore turistico-commerciale.

Partendo quindi dalle specifiche finalità indicate nel secondo Programma regionale per l'attivazione da parte dei Centri di Assistenza Tecnica C.A.T. di programmi di servizi integrati a favore di gruppi di imprese finalizzati ad una riqualificazione dell'offerta nei settori del commercio e del turismo - per i quali era stata destinata l'altra metà delle risorse assegnate nell'anno 2000 - risulta opportuno proseguire nel coinvolgimento dei Centri di Assistenza Tecnica per il raggiungimento delle finalità indicate in particolare dalla richiamata delibera CIPE n. 100/98.

CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

I fondi messi a disposizione dal Ministero delle attività produttive sono i seguenti:

- 398.316,24 € per l'anno 2001;
- 318.046,53 € per l'anno 2002 senza vincolo di destinazione;
- 477.062,63 € per l'anno 2002 destinati a favore dei Comuni per programmi di qualificazione rete commerciale.

Per le motivazioni indicate in premessa, risulta necessario da una parte utilizzare i fondi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (anche in considerazione che i finanziamenti per gli investimenti materiali delle imprese sono assicurati da specifiche e differenziate forme di intervento regionale), dall'altra mettere a disposizione di unico bando riservato ai predetti C.A.T. gli stanziamenti di entrambi gli anni 2001 e 2002, e le rispettive quote di cofinanziamento regionale.

La necessità di questo percorso deriva dall'esigenza di un più efficace utilizzo dei fondi assegnati per la realizzazione di progetti unitari concernenti la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani e storici, il recupero e la riconversione di comprensori turistici in crisi, e per il miglioramento dell'offerta commerciale in particolari contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate. Le azioni dovranno prevedere iniziative da realizzarsi in conformità alle norme vigenti in materia di impatto e tutela ambientale sanitaria e di sicurezza. La Regione provvederà a verificare i punti menzionati attraverso il controllo degli appositi certificati. Saranno inoltre ritenuti prioritari gli interventi comprensivi di innovazione tecnologica, incremento occupazionale e superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre, per assicurare la complementarietà degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma regionale, nell'altro bando/invito riservato ai Comuni sarà previsto quale criterio di priorità l'integrazione dei programmi di riqualificazione dei Comuni stessi con i progetti dei C.A.T., al fine di poter realizzare quella serie di interventi di iniziativa pubblica individuati nei progetti e negli studi proposti dai Centri di Assistenza Tecnica.

Per quanto concerne la copertura finanziaria regionale, con l'articolo 6, comma 31, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, è stata stanziata - come previsto al punto 5 della richiamata delibera CIPE del 5 agosto 1998, modificata con delibera del 14 giugno 2002 - la quota regionale complessiva di cofinanziamento pari ad € 132.638,00 mediante impinguamento del capitolo 9313 del bilancio regionale per l'anno 2003.

Tenuto conto della diversa provenienza e destinazione dei fondi statali, lo stanziamento di 132.638,00 € viene formalmente così suddiviso:

- € 45.000,00 quale cofinanziamento fondi statali 2001;
- € 34.600,00 quale cofinanziamento fondi statali 2002 (per bando C.A.T.);
- € 53.038,00 quale cofinanziamento fondi statali 2002 (per bando Comuni).

BANDI/INVITI

Il presente Programma regionale attuativo si concretterà in due bandi/inviti:

- a) il primo riservato ai Centri di Assistenza Tecnica riconosciuti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 8/1999, contenente gli elementi indicati nella bozza di cui al punto successivo. Secondo quanto precisato in precedenza, le risorse complessive messe a disposizione ammonteranno a 795.962,77 €, di cui 79.600,00 € a titolo di cofinanziamento, i contributi/finanziamenti potranno coprire l'intero costo dei progetti, che riguarderanno la riqualificazione, il recupero ed il miglioramento dell'offerta commerciale e turistica negli ambiti indicati dal bando stesso. I contributi saranno concessi secondo la regola "de minimis"; Quale priorità verranno indicati gli interventi comprensivi di innovazione tecnologica, incremento occupazionale e superamento delle barriere architettoniche.
- b) il secondo, riservato ai Comuni, prevederà il finanziamento di programmi per la qualificazione della rete commerciale, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici. La tipologia degli interventi ammissibili che verrà prevista dall'apposito bando concernerà investimenti per la riqualificazione delle aree nei centri storici, la creazione di parcheggi, l'adozione di particolare segnaletica, sistemi d'illuminazione, interventi d'abbellimento sulle vetrine di determinate zone, sistemi di sicurezza, etc.

Le risorse complessive messe a disposizione ammonteranno a 530.100,63 €, di cui 53.038,00 € a titolo di cofinanziamento. I Comuni potranno finanziare l'intero costo dei programmi.

I Comuni stessi dovranno assicurare, in proprio, la copertura finanziaria minima del 21% a fronte dei singoli progetti.

Quale priorità verranno indicate l'innovazione tecnologica, incremento occupazionale e superamento delle barriere architettoniche nonché il grado di integrazione dei programmi ai progetti presentati dai C.A.T. nel bando di cui alla precedente lettera a).

C06
06_35_1_DGR 944-2004 ALL2

BOZZA

BANDO INVITO

Lettera a) del programma

Interventi per la realizzazione di progetti per la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani

Art. 1

(Obiettivi e soggetti beneficiari)

1. La Direzione Centrale delle Attività Produttive (Direzione) provvede ad assegnare ai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2000 n. 0188/Pres., contributi per la realizzazione di progetti finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani.

Art. 2

(Attività finanziabili)

1. Sono finanziabili i progetti concernenti:

- la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani;
- la riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici;
- il recupero e la riconversione di comprensori turistici in crisi;
- il miglioramento dell’offerta commerciale in particolari contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.

Art. 3

(Ammontare del contributo e spese ammissibili)

1. Il contributo regionale potrà coprire l’intero costo del progetto, comprese le eventuali spese di diffusione dei risultati.

2. Qualora alla realizzazione dell’iniziativa concorrano altre risorse pubbliche, il contributo cumulato non potrà comunque superare l’importo totale della spesa ammissibile.

3. Sono ammissibili progetti di entità complessiva non inferiore a 50.000,00 Euro.

4. I contributi non potranno eccedere l’importo di 100.000,00 Euro per ciascun progetto; resta ferma la soglia massima d’aiuto “de minimis” concedibile ad ogni CAT (100.000,00 Euro su un periodo di tre anni).

5. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per progetti che hanno avuto inizio a partire dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo dovranno essere inoltrate alla Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo appreso indicato, entro e non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia mediante consegna a mano o a mezzo plico raccomandato A.R., nel qual caso farà fede la data del timbro postale accettante.

2. Le domande di contributo, corredate della documentazione prescritta in duplice copia di cui una originale, dovranno essere indirizzate a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale delle Attività Produttive, Viale Miramare, 19, 34100 Trieste.

Art. 5

(Documentazione richiesta)

1. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto del CAT; relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; relazione sulla capacità organizzativa del CAT contenente l’indicazione delle sedi e degli sportelli attivi sul territorio; dichiarazione del numero degli iscritti all’associazione di riferimento; dichiarazione del numero di dipendenti iscritti a libro paga;
- b) presentazione del progetto, comprensiva delle finalità, risultati attesi, tempistica di realizzazione;
- c) preventivi dettagliati di spesa e relativo piano finanziario;

- d) relazione illustrativa del progetto da realizzare, la giustificazione dell'interesse generale che l'iniziativa riveste e le modalità previste di diffusione dei risultati;
- e) tutti i dati e le informazioni che, a giudizio del C.A.T. richiedente il contributo, vengano ritenuti necessari ad integrazione di quelli su esposti;
- f) dichiarazione che il progetto risponda alle norme vigenti in materia di impatto e tutela ambientale, con l'indicazione delle procedure che si intendono adottare in ordine al rispetto di tali disposizioni.

Art. 6

(Disponibilità di fondi)

1. Con il presente bando/invito, la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione risorse pari a 795.962,77 Euro, di cui 79.600,00 Euro a titolo di cofinanziamento con fondi regionali.

Art. 7

(Criteri di selezione e priorità)

1. Le domande verranno esaminate da una Commissione giudicatrice, sotto il profilo dell'ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità del bando/invito, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione allegata) e dell'idoneità tecnica e funzionale del progetto.

2. Al fine di formulare la graduatoria tra le domande presentate vengono considerati i criteri prioritari e i punteggi sottoindicati:

- a) progetto che presenta soluzioni innovative anche tecnologiche, tenuto anche conto della creazione di un sistema di sviluppo economico locale per il coinvolgimento dei soggetti economici presenti: fino a punti 5;
- b) incremento occupazionale o mantenimento del livello occupazionale preesistente, con particolare riferimento all'occupazione femminile, a quella giovanile e alle categorie svantaggiate: fino a punti 3;
- c) validità delle soluzioni proposte per la concreta realizzazione del progetto: fino a punti 2;
- d) validità delle metodologie di diffusione dei dati e relativa tempistica: fino a punti 3.
- e) progetto che includa l'adozione di misure atte al superamento delle barriere architettoniche o comunque teso ad offrire pari opportunità al disabile di visita ed uso dei luoghi e delle strutture interessate: fino a punti 2.

3. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili, che verrà pubblicata sul B.U.R.

Art. 8

(Adempimenti richiesti per la erogazione del contributo)

1. A seguito della concessione del contributo, il CAT si impegna a:

- utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per spese inserite nel programma approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento del progetto;
- consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare il progetto;
- rispettare i tempi di realizzazione del programma.

2. Il contributo concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo alla dimostrazione di avvio del progetto;
- 20% del contributo alla dimostrazione di avvio dell'attività di divulgazione dei risultati del progetto;
- 30% del contributo a conclusione del progetto, con la presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'art 41 della L.r. 20 marzo 2000, n.7.

Art. 10

(Revoca del contributo e disposizioni finali)

1. Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:

- mancata realizzazione del programma entro i tempi e le finalità indicati nel progetto presentato e/o in caso di non ottemperanza con quanto stabilito nel decreto di concessione;
- mancata presentazione di adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori del progetto;
- diniego alle ispezioni richieste dalla Regione, per esaminare documenti e visionare il progetto.

2. Il contributo erogato da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi calcolati alle condizioni di legge.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto previsto dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in particolare la L.R. 7/2000 e successive modifiche.

C06
06_35_1_DGR 944-2004 ALL3

BANDO

Lettera b) del programma

Interventi per la realizzazione di studi e progettazione per i centri storici effettuati dai Comuni con l'assistenza dei CAT regionali.

CARATTERISTICHE DEL BANDO

Il sistema agevolativo sarà applicato attraverso un bando da pubblicare sul BUR della Regione.

Elementi caratteristici del bando saranno:

- Obiettivi
- Soggetti Beneficiari
- Tipologia degli interventi ammessi a contributo
- Ammontare del contributo e spese ammissibili
- Termini e modalità di presentazione delle domande
- Documentazione richiesta

- Criteri per la ammissibilità dei progetti e priorità
- Termini e modalità di erogazione del contributo
- Adempimenti richiesti per la erogazione del contributo
- Revoca del contributo e disposizioni generali

Articolo 1 - Obiettivi

Le finalità da perseguire con il presente bando trova attuazione attraverso l'offerta di consulenza e servizi forniti dai C.A.T. a favore dei comuni della Regione autonoma FVG, in merito all'attività di studi, ricerca e progettazione nel settore del commercio o del turismo finalizzata alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici.

In particolare la finalità dello studio o ricerca dovrà mirare a:

- riqualificare e rivitalizzare il sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani;
- riqualificare le attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici;
- mirare al recupero e alla riconversione di comprensori, turistici in crisi;
- migliorare l'offerta commerciale in particolari contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

Sono beneficiari degli interventi i comuni della Regione autonoma FVG che richiedano l'assistenza tecnico economica ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT).

Nel caso di partecipazione di più comuni la richiesta potrà essere effettuata da un Comune capofila che si incaricherà di coordinare il progetto e gestire il progetto.

L'incarico al C.A.T. deve essere conferito a seguito di una procedura di evidenza pubblica e il compenso dove o essere predeterminato e risultare tra gli elementi del bando di gara, oppure costituire uno dei criteri di aggiudicazione.

In questo caso, evidentemente, non si realizza l'ipotesi di aiuto di Stato: il compenso pagato dall'amministrazione comunale non è altro, infatti, che il corrispettivo dovuto per la prestazione di un servizio. Il Comune potrà corrispondere ai CAT l'intero costo effettivo dei singoli progetti.

Al fine di definire le spese, i Comuni devono produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 6.

Il CAT dovrà, successivamente, presentare le fatture di spesa al Comune, il quale renderà alla Regione nei modi previsti al successivo articolo 8.

Articolo 3 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Sono ammissibili alle agevolazioni le attività di studi, ricerca e progettazione nel settore del commercio, rivolte a porzioni determinate del territorio regionale e/o ad una pluralità indeterminata di imprese, a condizione che rivestano un interesse generale e sia garantita una adeguata diffusione dei risultati.

L'attività di studi, ricerca e progettazione nel settore del commercio o del turismo dovrà essere finalizzata alla rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici.

I programmi presentati dai Comuni dovranno espressamente indicare l'osservanza dei singoli progetti alle norme vigenti in materia di impatto e tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

Articolo 4 - Ammontare del contributo e spese ammissibili

La Regione corrisponde il contributo al Comune, che deve garantire la propria partecipazione finanziaria per almeno il 21% della spesa effettiva.

Sono ammesse anche le eventuali spese di diffusione dei risultati.

Qualora alla realizzazione dell'iniziativa concorrano altre risorse pubbliche, il contributo cumulato non potrà comunque superare l'importo totale della spesa ammissibile.

Sono ammissibili programmi di entità complessiva non inferiore a 50.000 Euro; i contributi non potranno eccedere l'importo di 100.000 Euro per ciascun progetto.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per progetti che hanno avuto inizio a partire dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Il presente bando entrerà in vigore alla data di pubblicazione nel B.U.R..

Le domande di contributo dovranno essere inoltrate alla Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo appreso indicato, entro e non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia mediante consegna a mano o a mezzo plico raccomandato AR., nel qual caso farà fede la data del timbro postale accettante.

Le domande di contributo, corredate della documentazione prescritta all'art 6 in duplice copia di cui una originale, dovranno essere indirizzate a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale delle Attività Produttive - Viale Miramare, 19 Trieste

Articolo 6 - Documentazione richiesta

- Dati del o dei Comuni richiedenti; dati socio economici del comune ed iniziative intraprese nel settore del commercio e turismo nel 2003 e nel 2002.
- Presentazione del progetto: finalità, risultati attesi, tempistica di realizzazione.
- Documentazione di spesa: prospetto dei costi, preventivi dettagliati di spesa.
- Documentazione relativa alle attività da realizzare, la giustificazione dell'interesse generale che l'iniziativa riveste, le modalità previste di diffusione dei risultati, nonché le altre eventuali fonti di sostegno pubblico ed i relativi importi.
- Documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste al successivo articolo 7.
- Tutti i dati e le informazioni di assegnazione dell'incarico al C.A.T. prescelto, e tutti i dati necessari all'integrazione di quelli suesposti.

Articolo 7 - Criteri per la ammissibilità dei progetti

Le domande saranno esaminate dalla Regione per la verifica delle condizioni di ammissibilità. Costituiscono condizioni di ammissibilità:

- a) rispondenza ai requisiti di cui agli articoli 2 , 3, 4, 5;
- b) presenza della documentazione di cui all'art. 6, al fine di valutare l'ammissibilità del progetto/programma presentato.

Priorità

- | | |
|---|---------|
| 1) progetti presentati per favorire l'innovazione o lo sviluppo tecnologico | punti 2 |
| 2) progetti che prevedono il superamento delle barriere architettoniche | punti 2 |
| 3) progetti che prevedono un incremento occupazionale | punti 3 |
| 4) progetti che si integrano con quelli effettuati direttamente dai CAT | punti 3 |

La Regione predisporrà una graduatoria, da pubblicarsi sul BUR Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in relazione al punteggio conseguito da ogni iniziativa in funzione delle priorità individuate.

Articolo 8 - Adempimenti richiesti per la erogazione del contributo

A seguito della concessione del contributo, il Comune o i Comuni beneficiari si impegnano a:

- utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per spese inserite nel programma approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- presentare adeguate situazioni tecniche in relazione agli stati di avanzamento dell'attività;
- consentire le ispezioni, per esaminare lo stadio dell'iniziativa, di funzionari regionali, o tecnici incaricati per i controlli della realizzazione della misura;
- rispettare i tempi di realizzazione del programma.

Il contributo concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 70% del contributo alla presentazione da parte dei Comuni dello studio o ricerca e progettazione.
- Il saldo è subordinato alla comunicazione di avvenuto avvio dell'attività di divulgazione ed alla presentazione della documentazione prevista dall'art 42, 1° comma della L.R. 20 marzo 2000, n.7 nei termini ed eventuali condizioni imposte nel decreto di concessione.

Articolo 9 - Disponibilità di fondi e ripartizione

Per il presente bando, la Regione dispone ed eroga contributi a fondo perduto per un importo di 530,1000,63 €.

I contributi saranno erogati sulla base delle disponibilità esistenti fino ad esaurimento fondi.

Articolo 10 - Revoca del contributo e disposizioni generali

Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:

- di mancata realizzazione del programma entro i tempi e le finalità indicati nel progetto presentato e o in caso di non ottemperanza con quanto stabilito nel decreto di concessione.
- di mancata o chiara insufficienza di dimostrazioni cartacee sullo stato dell'arte, richieste dalla Regione;
- di diniego alle ispezioni richieste dalla Regione, per esaminare documenti e visionare il progetto.

Il contributo erogato da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi calcolati alle condizioni di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto previsto dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in particolare la L.R. 7/2000 e successive modifiche.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

2 0 0 6

S07_A04_P03_A06_F04_C01_M02_P06
06_35_1_LRE 17

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23/2001)

1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, è inserito il seguente:

«10 ter. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 10 ter, della legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente interventi in zone montane)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), dopo le parole: «e degli altri soggetti di gestione associata» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.»

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.»

3. L'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 18/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

- a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
- b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove è ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.

3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002, e sono assegnate con le modalità e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale 33/2002.

4. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

5. Tra le priorità disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell'ordine, le seguenti:

- a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano servizio;
- b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di primo grado;
- c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado;
- d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.».

4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/1996 concernente edifici destinati all'agriturismo)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne

derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.».

Art. 4

(Aiuti «de minimis» nei settori dell'agricoltura e della pesca)

1. La Giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 80/1982 concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo)

1. Alla lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: «della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13» le parole: «, entro i limiti di spesa di 300.000 euro» sono soppresse.

Art. 6

(Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine)

1. Ai beneficiari della legge regionale 80/1982, che estinguono anticipatamente i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima legge regionale 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito residuo dei prestiti e mutui estinti.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 7

(Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose)

1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernente i prodotti biologici nelle mense pubbliche)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: «tutelare la salute dei cittadini» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 è inserito il seguente:

«1 bis. Per ottenere i contributi previsti dall'articolo 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella regione Friuli Venezia Giulia.».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

4. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» sono soppresse.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 9

(Organizzazioni dei produttori)

1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale vigente.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca dello stesso.

3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo di produttori aderenti nonché al volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.

4. E' istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna l'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresì iscritte le associazioni dei produttori tutt'ora riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni), e in attesa della loro trasformazione in una delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale vigente. Al suddetto elenco sono altresì iscritte, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.

5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell'elenco.

Art. 10

(Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori)

1. La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

2. I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 sono concessi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere da quello successivo a quello di riconoscimento e comunque per un periodo non oltre l'arco di un settennio. La misura massima del contributo può raggiungere il 100 per cento dei costi sostenuti nel primo anno di esercizio, l'80 per cento nel secondo anno, il 60 per cento nel terzo anno, il 40 per cento nel quarto anno e il 20 per cento nel quinto anno.

3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attività finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, può concedere contributi, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione può altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non può superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci ed è concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.

4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonché le priorità nella concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento è subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione «Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea per la costituzione e l'avviamento e per lo svolgimento di attività finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.

7. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 11

(Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

2. Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:

- a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;
- b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.

Art. 12

(Prosecuzione delle attività di tutela delle produzioni agricole)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni agricole, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), per l'esercizio delle competenze previste dall'articolo 3 della medesima legge regionale 8/2004 è autorizzata la spesa di 176.612,52 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. All'onere di 176.612,52 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6876 storno di 42.000 euro per l'anno 2006;

UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6878 storno di 26.198,94 euro per l'anno 2006;

UPB 11.6.330.2.973 capitolo 2837 storno di 108.413,58 euro per l'anno 2006.

Art. 13

(Controlli amministrativi in materia di avversità atmosferiche)

1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrizzazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

Art. 14

(Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), già convenzionati con la Regione, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) nei procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi del decreto legislativo 102/2004, relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all'accertamento definitivo dei danni conseguenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.

4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano l'entità percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.

5. Nel caso di successiva erogazione alle aziende agricole della regione del contributo statale previsto dal Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale contributo è decurtata dell'importo pari al contributo regionale straordinario precedentemente erogato ai sensi del comma 3.

6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento finanziario.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole: «degli Enti gestori dei parchi» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le associazioni dei tartufai».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999 è aggiunto il seguente:

«1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.».

3. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.».

4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: «secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione» sono aggiunte le seguenti: «ai residenti nel territorio regionale».

5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999 le parole: «a privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni dei tartufai».

6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: «gli istituti universitari,» sono inserite le seguenti: «le associazioni dei tartufai,».

7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 12/2000 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;
- b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei

corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

- c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
- e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
- f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
- g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;
- h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;
- i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;
- j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);
- k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
- l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
- m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
- n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;
- o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
- p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni

del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall'Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

- q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);
- r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.».

2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 è abrogato.

3. Al comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 le parole: «, la cui durata non può essere superiore a sei ore,» sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12/2000 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi raccolto. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*B. edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* e *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).

3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 0436/Pres. del 2000, diverse da quelle sanzionate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75 euro.

4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

5. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con l'osservanza della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

5. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui l'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge regionale 12/2000, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000, come inserito dal comma 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno

2006, è istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.114, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione "Proventi derivanti da sanzioni amministrative" con riferimento al capitolo 41 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di raccolta di funghi".

Art. 17

(Norme in materia di pesca)

1. L'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici, anche comunicanti con acque pubbliche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai titolari ovvero ai conduttori degli impianti medesimi che ne fanno richiesta.

3. Dagli impianti di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasporto di materiale ittico prelevato dal titolare o dal conduttore, direttamente o indirettamente, per il ripopolamento di impianti analoghi.

4. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 sono stabiliti:

- a) la superficie dei bacini;
- b) la durata dell'attività;
- c) il rifornimento idrico;
- d) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
- e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino idrografico all'impianto in cui ha luogo la pesca e viceversa;
- f) le specie ittiche oggetto di immissione;
- g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato.

5. Negli impianti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nel calendario di pesca sportiva e nel regolamento gare annualmente approvati dall'Ente Tutela Pesca.

6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'Ente Tutela Pesca applica le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per i titolari e i conduttori degli impianti che consentono l'esercizio della pesca di cui al comma 1 privi dell'autorizzazione di cui al comma 2;
- b) sanzione pecuniaria amministrativa da 300 euro a 800 euro per la violazione del divieto di cui al comma 3;
- c) sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.000 euro e sospensione dell'autorizzazione, da un mese a due anni, per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
- d) sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro per l'inosservanza della condizione specificata nell'autorizzazione di cui al comma 4, lettera g).

Art. 18

*(Modifiche alla legge regionale 13/2000 e alla legge regionale 31/1996
concernente il personale dell'Ente Tutela Pesca)*

1. All'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16 bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.»

2. L'articolo 53 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 16 bis, della legge regionale 13/2000, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.1235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 19

*(Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)*

1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile.

Art. 20

*(Modalità di attuazione dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 2/2006
concernente l'attività di spandimento degli effluenti di allevamento)*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), trovano applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), in sostituzione di disposizioni amministrative regionali emanate nelle more dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 18, lettera b), della legge regionale 2/2006.

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: «l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Organo gestore provvede».

2. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: «In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,» sono soppresse.

3. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

«Art. 43 bis

(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)

1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.».
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 22

(Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità)

1. Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia, nel SIC IT 3310009 "Magredi del Cellina" è vietato:

- a) il transito con veicoli a motore su percorsi diversi da strade statali, provinciali e comunali, con le medesime eccezioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), fermo restando il divieto assoluto per tutte le manifestazioni motoristiche;
- b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
- c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
- d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre, fatta salva l'attività venatoria autorizzata.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione Speciale "Magredi di Pordenone" alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.

4. L'Amministrazione regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la programmazione comunitaria 2007 - 2013 le modalità di attuazione della misura «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE» prevista all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

Art. 23

(Sanzioni)

1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 22 si applicano le seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell'habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b);
- c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera c);
- d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all'articolo 22, comma 1, lettera d);
- e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera e);
- f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il direttore della struttura territoriale forestale competente secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

4. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione "Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali" con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale".

Art. 24

(Monitoraggio delle specie e degli habitat)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), avvalendosi di soggetti dotati della necessaria professionalità, anche mediante collaborazioni con gli Enti locali, con le Università e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.

2. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base

11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 25

(Demanio idrico regionale)

1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e mantenimento della biodiversità, nonché per le iniziative riguardanti la fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica, le porzioni di demanio idrico regionale che presentano caratteri di naturalità particolarmente significativi, in particolare per quanto riguarda la presenza di specie e habitat di interesse comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o minacciate, sono attribuite alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna mediante deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità.

Art. 26

(Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.

2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.

3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 1/1984 è escluso il pagamento in misura ridotta.

5. Per le finalità previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.5.115 è istituito «per memoria» il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà della Regione".

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 34/1981)

1. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse finanziarie nell'area montana, al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), dopo la parola: «riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nell'anno successivo,».

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 10/2003 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

1. Per assicurare una regolare applicazione delle normative europee in materia di biodiversità, il capo I (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, è abrogato.

Art. 29

(Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.

Art. 30

(Norma in materia di espropriazione per pubblica utilità)

1. I Consorzi di bonifica, in qualità di autorità espropriante, possono procedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione e pubblica utilità (Testo A)), per le fasi procedurali non ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilità sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.

2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale, possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per l'acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento complessivamente assentito.

Art. 31

(Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria)

1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai Consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei Comuni interessati.

2. I progetti preliminari, oltre ai contenuti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), devono contenere anche i seguenti elaborati:

- a) planimetrie del riassetto delle proprietà in scala 1: 2000;
- b) progetto del riassetto dell'eventuale nuova viabilità.

3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.

4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilità.

5. I Consorzi, valutate ed eventualmente recepite le osservazioni, sottopongono i progetti preliminari per l'esame alla conferenza di servizi, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilità, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.

Art. 32

(Fasce di rispetto cimiteriale nei Comuni montani)

1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche nell'area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora ricorrano le necessità di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere favorevole della struttura dell'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.

Art. 33

(Norme di semplificazione delle procedure per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione)

1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:

«Art. 32 ter

(Varianti per opere pubbliche di bonifica e irrigazione)

1. Al fine di valorizzare il territorio agricolo per le opere pubbliche di bonifica e irrigazione che ricadano interamente in zona omogenea E e non interessino aree e località sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o cose immobili soggette alla parte seconda del decreto medesimo, il recepimento del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale o del diverso organo previsto dallo statuto comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale del Comune, per la parte in cui la variante medesima assoggetta il sedime delle opere al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)), o alla servitù di attraversamento; copia del progetto viene allegata al PRGC per costituirne parte integrante senza ulteriore necessità di individuazione planimetrica dei vincoli, così introdotti, nella tavola di zonizzazione del piano.

2. La variante al PRGC costituita dal progetto definitivo di cui al comma 1 segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 45.

3. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 siano realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché siano compatibili con gli obiettivi e le strategie del PRGC e interessino esclusivamente beni immobili per i quali gli interessati abbiano preventivamente dato il proprio assenso all'esecuzione delle opere medesime, l'approvazione della variante avviene contestualmente al recepimento del progetto definitivo delle opere e la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del progetto definitivo delle opere è inviata all'Amministrazione regionale.».

Art. 34

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 52/1991 concernente la decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì consentite le varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, comma 2, anche per le finalità delle espropriazioni per scopi di pubblica utilità, nonché le varianti determinate a seguito delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.».

Art. 35

(Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane)

1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attività agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 52/1991, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.

Art. 36

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 26/2004
relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali)*

1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.

Art. 37

*(Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare
all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado)*

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale organica per il settore ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, è stabilita con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della competente Commissione consiliare. Detto regolamento comunque:

- a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);
- b) deve prevedere che l'attività di pesca del novellame sia esercitata nel periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;
- c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla presumibile disponibilità del novellame e per il ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli del Friuli Venezia Giulia;
- d) può prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell'esercizio e delle modalità della pesca del novellame.

2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresì in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 38

*(Disposizioni ulteriori concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi
nella laguna di Marano - Grado)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;

d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;

d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 agosto 2006

ILLY

Allegato 1 (riferito all'articolo 21, comma 3)

ALLEGATO 3 bis (riferito all'art. 43 bis)

Riserva naturale della

VAL ALBA

Scala 1: 50.000



NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5*(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)*

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è istituito nel bilancio regionale il «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena», cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di seguito denominata 'minoranza, mediante la concessione dei seguenti benefici:

- a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti, organismi e istituzioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza;
- b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza;
- c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza;
- d) interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con istituzioni e associazioni della minoranza stessa.

3. Il fondo di cui al comma 1 è annualmente ripartito fra le categorie d'intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell'ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 46/1991, si provvede inoltre all'individuazione degli enti e istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 46/1991, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per la concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.

7. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 16, comma 2, della legge 38/2001, lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002; per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con la legge regionale finanziaria in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 42 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 «Fondo per interventi a tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 5571 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena».

9. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al Titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.446 «Assegnazioni vincolate alla tutela della minoranza slovena» con lo stan-

ziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 71 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi a tutela della minoranza slovena».

10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

10 bis. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i Comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.

10 ter. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

11. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.14.2.1920 «Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 - spese d'investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 (2.1.233.5.12.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Finanziamento del «Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

12. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritta l'assegnazione di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.900, di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo II - categoria 2.3. - con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, con riferimento al capitolo 70 (2.3.1) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Acquisizione di fondi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le annualità relative agli anni successivi affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

13. La legge regionale 46/1991 e successive modifiche e integrazioni è abrogata, a esclusione dell'articolo 8.

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicata con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

– Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), come sostituito dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 50/1993, è il seguente:

Art. 25

1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l'attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.

2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:

- a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
- b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l'organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e

di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane appositi finanziamenti, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

Note all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi agro-silvo-pastorali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e per l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, *ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci*, nella misura massima del 90 per cento della spesa sostenuta con le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 36/1991 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 10/1997.

2. La rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari avviene nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 33/2002, come modificato dall'articolo 6, comma 76, della legge regionale 1/2005, è il seguente:

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.

3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:

- a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;
- b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.

5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.

6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002 è il seguente:

Art. 19

(Programmazione per lo sviluppo montano)

1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato «piano regionale», con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.

2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziarie stanziare dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.

3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.

4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.

5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.

6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.

7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.

8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota non superiore al 20 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).

9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.

10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, nel testo vigente prima della sostituzione effettuata dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

- a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
- b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.

3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Edifici destinati all'agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali e utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola.

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristiche di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

5. La destinazione agrituristiche dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristiche, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 21 della legge regionale 23/2002, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi ai conduttori di aziende agricole ed a tutte le cooperative agricole e forestali:

- a) prestiti integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, a favore di coloro che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare della provvidenza prevista dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) prestiti per lo sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione ed in particolare per gli scopi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58;

- c) prestiti o mutui per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento da parte di cooperative agricole, di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e precisamente per le realizzazioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) prestiti o mutui per la trasformazione - per l'intero importo risultante a debito - di passività onerose di aziende agricole singole od associate e di cooperative e loro consorzi - intendendo per esse quelle non assistite da agevolazioni creditizie - in essere alla data del 31 dicembre 1991 e sussistenti alla data di presentazione della domanda anche se derivanti da rinnovi di finanziamenti;
- e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
- f) prestiti per la concessione di anticipazioni, della durata massima di 12 mesi, ai Consorzi di difesa a fronte di contributi statali presumibilmente spettanti ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590;
- g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;
- h) prestiti per la conduzione aziendale e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi;
- i) prestiti o mutui per l'esecuzione di piantagioni e/o trasformazioni colturali;
- l) prestiti e/o mutui per la costruzione e/o l'acquisto di strutture, impianti fissi e mobili, attrezzature e pertinenze per coltivazioni ortofloricole e vitivivaistiche;
- m) prestiti per l'acquisto delle scorte vive o morte da parte del concessionario nei casi di conversione dei contratti di mezzadria, come previsto dall'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
- n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti.

Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

Note all'articolo 8

– Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati «mense».

3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione può erogare contributi ai Comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché alle Aziende per i servizi sanitari e alle Aziende ospedaliere.

Art. 2

(Forniture e loro aggiudicazione)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

1 bis. Per ottenere i contributi previsti dall'articolo 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavoro

razioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999.

4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a ciò abilitati, o agli altri regimi di certificazione e controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicità.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 61 della legge regionale 15/2005, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Contributi)

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata a erogare contributi:

- a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 50 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 90 per cento.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterranea mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste dall'articolo 1, comma 2.

4. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio dello sviluppo agricolo.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, è il seguente:

Art. 1

(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ERSA costituisce la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale istituita con la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), di seguito denominata già ERSA.

3. L'ERSA è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attività dei soggetti operanti nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualità della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonché di favorire l'ammodernamento delle imprese e migliorare la qualità dei prodotti.

4. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5/2006, è il seguente:

Art. 3

(Competenze dell'ERSA)

1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.

2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.

3. In particolare l'ERSA:

- a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento

- al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;
- b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;
 - c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;
 - d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
 - e) svolge attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;
 - f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
 - g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;
 - h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;
 - i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;
 - j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;
 - k) cura la statistica agraria;
 - l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;
 - m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
 - n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.

Nota all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è il seguente:

Art. 5

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

- a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

- b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
 - 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
- d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Ambiti di libera raccolta)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai.
3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Costituzione di consorzi)

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'articolo 4 della legge 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.

1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Idoneità per la raccolta)

1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 12, la Direzione regionale dell'agricoltura rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione ai residenti nel territorio regionale.

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Iniziativa finanziarie)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA). A tal fine, sulla base di piani annuali predisposti dall'ERSA può finanziare, mediante contributi:

- a) attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazioni anche per scopi scientifici e assistenza tecnica anche in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 752/1985;
- b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali, in materia di tartuficoltura;
- c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai gestiti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione può inoltre concedere contributi ad associazioni micologiche e *alle associazioni dei tartufai* che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani, qualora dette iniziative vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'ERSA di cui al comma 1.

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Raccolta a fini didattici e scientifici)

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, dal Direttore regionale dell'agricoltura, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

Note all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale)

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi

della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;
- b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;
- c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
- e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
- f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
- g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;
- h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;
- i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;
- j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);
- k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
- l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
- m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
- n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;
- o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
- p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall'Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di

durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

- r) *la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.*

2 bis. **ABROGATO**

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.

3 bis. Per la realizzazione di mostre, convegni, attività divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi sono concessi, alle associazioni micologiche regionali, contributi pari al 90 per cento della spesa preventivata e comunque fino all'importo massimo annuale di 4.000 euro.

3 ter. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 3 bis è presentata alla Direzione regionale delle foreste - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta.

- Il decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, reca: "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

Art. 3

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), è il seguente:

Art. 1

(Ispettorati micologici. Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352)

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

- Il testo dell'articolo 9 del Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, approvato con decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è il seguente:

Art. 9

(Divieti di raccolta)

1. È vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*B. edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* ed *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.

3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 42/1996. In tali siti, i detentori di permessi speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 possono richiedere all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali apposita deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 7.

4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dà immediata notizia alla Provincia competente.

5. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste possono altresì essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è il seguente:

Art. 4

Per esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, i pescatori di mestiere ed i pescatori dilettanti debbono essere in possesso:

- 1) della licenza di pesca secondo le leggi dello Stato, salvo che da queste ultime sia diversamente disposto;
- 2) di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente Tutela Pesca, di cui all'articolo 6.

L'autorizzazione, di cui al punto 2) del precedente comma, deve contenere l'indicazione del periodo in cui la pesca può essere esercitata, nonché la menzione della qualità, misura e quantità di pesce che è consentito di pescare.

Per i pescatori provenienti da altre Regioni la suddetta autorizzazione dovrà contenere anche l'indicazione delle zone dove la pesca può essere esercitata.

Il rilascio dell'autorizzazione dev'essere preceduto dal pagamento di un canone commisurato allo specifico oggetto dell'autorizzazione medesima.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, le modalità di esercizio della pesca autorizzata, la tabella dei canoni variabili di cui al precedente comma, e le modalità di pagamento dei medesimi saranno determinate con norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Le disposizioni, di cui al primo comma, punto 2), al secondo, al terzo ed al quarto comma del presente articolo, hanno effetto dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle emanande norme regolamentari.

La licenza di categoria « A » è rilasciata anche ai pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa. Con il regolamento di esecuzione verranno indicati i corsi d'acqua o quella parte degli stessi dove è consentito l'uso di tale attrezzo.

Per i pescatori di cui al precedente comma non vi è obbligo dell'iscrizione nell'elenco dei pescatori di mestiere.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne)

- omissis -

16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle vigenti norme di settore il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento delle acque interne. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia i fondi per le spese relative, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale.

16 bis. *L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.*

- La legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, reca: "Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali".

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 175, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 152/2006, è il seguente:

Art. 19

(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorità di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisi al momento della precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un

anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto nelle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.

7. Le regioni provvedono, inoltre, a:

- a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
- b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
- c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.

8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonché degli interventi di formazione e informazione.

9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica agricola è di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 6, commi dal 18 al 22, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, è il seguente:

Art. 6

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

- omissis -

18. Nelle more dell'emanazione delle norme tecniche nazionali di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), l'Amministrazione regionale provvede:

- a) ad effettuare, per il tramite dell'ARPA, controlli a campione sulle attività di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza;
- b) a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni da parte dei legali rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso.

19. Per le finalità di cui al comma 18, lettera b), la Giunta regionale con proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

- a) i limiti temporali entro i quali le comunicazioni devono essere effettuate;
- b) il contenuto specifico delle singole comunicazioni;
- c) la documentazione eventualmente da produrre a corredo della comunicazione anche differenziata in relazione all'entità dell'allevamento.

20. Per le finalità di cui al comma 18, lettera a) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata comunicazione comporta l'irrogazione da parte dell'Amministrazione comunale di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2500 euro.

- omissis -

Note all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17*(Procedure di formazione del PCS)*

1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, l'*Organo gestore provvede* alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.

4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 39/1992, e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10/2003, è il seguente:

Art. 3

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:

- a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
- b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
- c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere;
- d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;
- d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:

- a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
- b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
- c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;

- d) (ABROGATA);
- e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;
- f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;
- g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall'Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d'armata competente per territorio;
- h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
- i) i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per:

- a) « Funzioni pubbliche » quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;
- b) « servizi pubblici » quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell'esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.

7. L'inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l'esecuzione d'ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell'importo è effettuata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.

– Il testo dell'articolo 29 del Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., è il seguente:

Art. 29

(Terreni pascolati)

1. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 28.

2. Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'arco dell'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

3. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'Ispettorato forestale competente può prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.

4. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietra-

mento e successivo interrimento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilità di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.

5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e comunque il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui al Capo VIII.

6. Nei terreni a prato abbandonato e nella landa carsica ed in tutte le zone nelle quali potenzialmente l'abbandono accresce il rischio di incendi, l'Amministrazione regionale può disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi come previsto e con le modalità di cui all'articolo 26 comma 5.

7. Il pascolo transumante, qualora effettuato con più di trecento capi, è soggetto a preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, nella quale devono essere specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun Comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'Ispettorato entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione può impartire prescrizioni per disciplinare il carico del bestiame, nonché le modalità ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

8. Sui terreni catastalmente individuati a pascolo il proprietario o l'avente titolo può effettuare, con le modalità di cui agli articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva preesistente mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, purché l'area oggetto di intervento non sia interessata direttamente da fenomeni valanghivi, censiti dallo specifico Catasto delle valanghe.

– Il testo dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, è il seguente:

Art. 38

(Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE)

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Note all'articolo 24

– Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:

Art. 7

(Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.

– Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 93/2001, è il seguente:

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è il seguente:

Art. 7

(Pagamento in misura ridotta)

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editta, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'Ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa al contenuto della presente legge sulla fauna minore e sulla flora, vengono finanziate da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia iniziative per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo con azioni dirette o con contributi a favore di Province, Comuni e altri enti pubblici nella misura del 100 per cento, nonché a favore di associazioni culturali nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle foreste e della caccia - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento, *ovvero nell'anno successivo*, e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata ed in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta.

Nota all'articolo 28

- La legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, reca: "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia".

Note all'articolo 31

- Il capo IV del titolo II (Delle bonifiche) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, reca: "Della ricomposizione delle proprietà frammentate".
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 8

(Progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione precedente.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.

9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato, entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.

Nota all'articolo 32

– Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 15/2004, è il seguente:

Art. 32 bis

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

- a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;
- b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;
- c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;
- d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);
- e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 45.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 45, comma 2, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dal titolo I del decreto legislativo 490/1999, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

Note all'articolo 33

- La parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: "Beni paesaggistici".
- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 45

(Adozione, pubblicazione ed approvazione)

1. Il PRPC è adottato dal Consiglio comunale.

2. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al PRPC. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il PRPC modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

5. Copia del PRPC di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 48, approvato e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5 bis. La deliberazione di approvazione del PRPC di iniziativa privata, di cui all'articolo 49, divenuta esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del piano è inviata all'Amministrazione regionale.

6. Il PRPC, nel quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, o cose immobili soggette al titolo I del decreto legislativo 490/1999, è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, rispettivamente del Comitato tecnico regionale e del Ministero per i beni culturali ed ambientali; i predetti pareri hanno effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, nonché a quelle riguardanti i beni soggetti al titolo I del decreto legislativo 490/1999.

6 bis. Il PRPC, di cui all'articolo 49, predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dal PRGC, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, nè interessi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, o cose immobili soggette al titolo I del decreto legislativo 490/1999, è approvato dal Consiglio comunale salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto delle procedure di cui al comma 5 bis.

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9/2006, è il seguente:

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;

- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) (SOPPRESSA);
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di dele-

gazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali)

1. Antecedentemente all'approvazione delle varianti di revisione dello strumento urbanistico vigente di cui all'articolo 36, comma 2, è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che comportino modifiche alle zone agricole, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, ivi compresa l'introduzione della zona omogenea Hc, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, e comunque di varianti che non comportino la modifica della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici o un incremento delle aree residenziali di espansione.

2. Sono altresì consentite le varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, comma 2, anche per le finalità delle espropriazioni per scopi di pubblica utilità, nonché le varianti determinate a seguito delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 1/2000, è il seguente:

Art. 127

(Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici)

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme regionali.

2. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme regionali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di variante agli strumenti stessi e vengono approvate con le modalità previste dall'articolo 32 bis.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, i progetti preliminari, oltre alle caratteristiche e agli elementi di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, contengono, su base catastale, l'esatta individuazione dell'area, nonché la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.

4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il progetto non rispetti le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e a eventuali vincoli procedurali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:

Art. 19

(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

– Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 20

(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.

3. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.

Nota all'articolo 35

– Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 81

(Autorizzazione edilizia in precario)

1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improbabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

2. All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.

3. La facoltà prevista al comma 1 si esercita tenuto presente l'assetto territoriale interessato dall'intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

4. L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.

5. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101.

5. bis (ABROGATO)

5 ter. È altresì corrispondente al periodo di validità degli atti abilitativi alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche, il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare.

5 quater. L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attività ovvero di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nota all'articolo 36

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), è il seguente:

Art. 3

(Opere non suscettibili di sanatoria)

1. Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 32, comma 27, del decreto legge 269/2003, non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive:

- a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico;
- b) realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati nel decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000, n. 95;
- c) consistenti in nuovi edifici o nuovi manufatti, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera c);
- d) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;
- e) consistenti in ristrutturazioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l'aumento del numero delle stesse;
- f) consistenti in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile;
- g) ultimate dopo il 31 marzo 2003; a tal fine si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Modalità di rilascio delle concessioni)

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

- a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
- b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
- c) onerosità delle concessioni;
- d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni;
- d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;*
- d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;*
- d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;*
- d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.*

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 175

- d’iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 22 dicembre 2005;
- assegnato alla II Commissione permanente il 17 gennaio 2006, con parere della IV Commissione permanente;
- espresso parere favorevole, a maggioranza, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 16 maggio 2006;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 9 marzo 2006, 16 marzo 2006 e 13 giugno 2006 e, in quest’ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, dei consiglieri Galasso e Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2006 e nella seduta antimeridiana del 26 luglio 2006, e in quest’ultima approvato a maggioranza, con modifiche.
- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5614 del 10 agosto 2006.

B02
06_35_1_LRE_18

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2006, n. 18

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l’identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un’intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e locale per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l’iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 2

(Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia)

1. La Regione costituisce una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata «Fondazione Aquileja», in cui possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di gestione, in qualità di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.

Art. 3

(Elementi statutari)

1. Lo statuto della Fondazione dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

- a) la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attività di ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), avuto riguardo, con priorità, per aree di proprietà pubblica e per le aree rese disponibili volontariamente dai proprietari;
- b) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con eventuale riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
- c) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
- d) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, nonché alla predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.

2. La Fondazione può costituire società a prevalente partecipazione pubblica, nonché acquistare e gestire partecipazioni a società che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area aquileiese.

Art. 4

(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione in conformità ai rispettivi ordinamenti mediante:

- a) conferimenti finanziari per la dotazione patrimoniale, nonché finanziamenti annui a titolo di concorso alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- b) conferimento di diritti d'uso su beni immobili di proprietà;
- c) dotazione di personale e di risorse tecniche, organizzative e strumentali definiti sulla base di apposite convenzioni.

Art. 5

(Accordi di programma e procedure accelerate)

1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 3 che richiedono l'intervento coordinato di più enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, il Presidente della Fondazione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. Alla realizzazione delle opere, finanziate o progettate ai sensi dell'articolo 3, si applicano le disposizioni speciali di cui al Capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001.

Art. 6

(Contributi regionali)

1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico - culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale, sentita la Fondazione, è autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi pluriennali per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 3.

5. L'Amministrazione regionale, sentita la Fondazione, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 7

(Approvazione preliminare)

1. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche);
- b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia);

c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileja è autorizzata la spesa complessiva di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione "Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia" e con lo stanziamento complessivo di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione Aquileja è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione "Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia" e con lo stanziamento complessivo di 160.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione "Finanziamenti all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali" e con lo stanziamento complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

4. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l'anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione "Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi" e con lo stanziamento complessivo di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l'anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

5. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione "Contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche" e con lo stanziamento complessivo di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5 si provvede mediante pre-

levamento di complessivi 2.700.000 euro suddivisi in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 agosto 2006

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5

– Il capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001, reca: "Disposizioni speciali per l'attuazione di lavori pubblici".

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, è il seguente:

Art. 9

(Agenzia per lo sviluppo del turismo)

È istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo Friuli Venezia Giulia», in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

- a) promozione dell'immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;
- b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;
- c) definizione di strategie volte all'incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all'ampliamento dell'offerta turistica;
- d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Manin di Passariano, Comune di Codroipo, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG. La responsabilità di ciascuna di tali sedi operative è affidata a un responsabile territoriale.

LAVORI PREPARATORI

Proposte di legge**n. 132**

- d’iniziativa dei consiglieri Bolzan, Travanut M., Tonutti, Fortuna Drossi, Franzil e Colussi presentata al Consiglio regionale l’1 giugno 2005 e assegnata alla III Commissione permanente l’8 giugno 2005 e riassegnata, ai sensi del nuovo Regolamento interno, alla VI Commissione permanente il 14 febbraio 2006;

n. 166

- d’iniziativa dei consiglieri Venier Romano e Valenti presentata al Consiglio regionale il 9 novembre 2005 e assegnata alla III Commissione permanente il 15 novembre 2005 e riassegnata, ai sensi del nuovo Regolamento interno, alla VI Commissione permanente il 14 febbraio 2006;

n. 171

- d’iniziativa dei consiglieri Guerra, Follegot, Franz e Violino presentata al Consiglio regionale il 18 novembre 2005 e assegnata alla III Commissione permanente il 18 novembre 2005 e riassegnata, ai sensi del nuovo Regolamento interno, alla VI Commissione permanente il 14 febbraio 2006;
- iniziato l’esame dalla VI Commissione permanente nella seduta del 16 marzo 2006;
- espresso parere favorevole all’unanimità da parte della IV Commissione permanente il 28 marzo 2006 sulle proposte di legge 132, 166 e 171;
- costituito in data 11 maggio 2006 un Comitato ristretto composto dai consiglieri: Franzil, Camber, Colussi, Guerra, Tonutti, Travanut, Venier Romano e Zorzini, che riunitosi nelle sedute del 24 maggio 2006 e del 27 giugno 2006, ha elaborato un testo unificato;
- espresso parere favorevole a maggioranza da parte della II Commissione permanente il 6 luglio 2006 sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto;
- esaminato il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto da parte della VI Commissione permanente nelle sedute del 27 giugno 2006 e del 7 luglio 2006 e, in quest’ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Travanut e Guerra e di minoranza del consigliere Camber;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2006.
- trasmesse al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5671-06 del 10 agosto 2006.

L02
06_35_1_DPR_236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le modalità’ di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell’art. 25, comma 5 bis, della L.R. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”, ed in particolare l’articolo 25, comma 5 bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all’apposizione del visto e all’approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall’articolo 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale;

VISTO il predetto articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998, nonché l’articolo 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

RITENUTO di disciplinare le modalità di approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento di lavoratori stranieri extracomunitari derivanti da un provvedimento di trasferimento temporaneo o distacco, di cui all’articolo 40, comma 9, lettera b), del d.P.R. 394/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1645, con la quale è stato approvato in via preliminare il “Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell’articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”;

SENTITA, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 5/2006, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 26 luglio 2006 ha esaminato il sopra citato Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1812 del 28 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il “Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell’articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), come inserito dall'articolo 58 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le modalità relative all'approvazione da parte della Regione dei progetti formativi finalizzati all'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari che, per finalità formativa, svolgono presso organizzazioni presenti in Regione attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono, come previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e dall'articolo 40, comma 9, lettera b) e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) come sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione).

Art. 2

(Presentazione delle domande e contenuto dei progetti)

1. L'organizzazione presso la quale si svolge l'attività lavorativa a finalità formativa presenta, a mano o a mezzo del servizio postale, domanda di approvazione del progetto, redatta secondo lo schema di cui al comma 5, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, di seguito denominata Ufficio competente.

2. Alla domanda è allegata la proposta di progetto formativo, redatta secondo lo schema di cui al comma 5 e contenente, in particolare:

- a) la durata del progetto, comunque non superiore a ventiquattro mesi;
- b) gli obiettivi, i fabbisogni formativi, le modalità di svolgimento del progetto e le modalità di verifica del raggiungimento delle finalità previste;
- c) la descrizione dell'attività teorica e pratica prevista, tenendo conto che l'attività teorica non può avere durata inferiore al 30 per cento della durata del progetto;
- d) il nominativo, ruolo e qualifica del tutor.

3. Il progetto di cui al comma 2 deve altresì prevedere:

- a) in ogni caso almeno un modulo formativo concernente i temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- b) nel caso siano indispensabili per l'acquisizione di competenze specifiche connesse alle mansioni cui è adibito il lavoratore, moduli formativi richiesti dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali, con particolare riferimento a quelli connessi alla prevenzione dei rischi igienico sanitari;
- c) una formazione linguistica di base nella lingua italiana ovvero l'indicazione delle ragioni per cui si ritiene di prescindere da tale formazione.

4. Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione resa dal datore di lavoro estero che attesta

la sussistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario e ne autorizza il distacco o il trasferimento. La dichiarazione deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero asseverata da un interprete iscritto nell'apposito albo del Tribunale.

5. Lo schema di domanda di approvazione del progetto e lo schema di progetto formativo ad essa allegato sono approvati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Esame e approvazione dei progetti formativi)

1. Il Direttore del Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, approva il progetto, sentito un nucleo di valutazione dei progetti formativi costituito con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

2. Il nucleo di valutazione dei progetti formativi esamina i progetti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) coerenza e qualità del progetto formativo, in termini di soggetti coinvolti, fasi, tempi, attività e obiettivi previsti;
- b) rispetto delle procedure, della durata massima e dei contenuti minimi obbligatori previsti dall'articolo 2.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato la domanda è archiviata.

4. L'avvenuta approvazione o il diniego dell'approvazione del progetto sono comunicati all'organizzazione richiedente e all'Ufficio provinciale competente al rilascio del nulla osta al lavoro.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

L02
06_35_1_DPR_237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'art. 48 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, lo studio e la qualità del lavoro). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere, sulla base del Programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

VISTO l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale;

RITENUTO pertanto di disciplinare con regolamento l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 26 giugno e del 6 luglio 2006 hanno esaminato il testo regolamentare all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2006, n. 1602, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta dell'11 luglio 2006 ha esaminato il "Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;

SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 26 luglio 2006 ha esaminato il "Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", esprimendo sul medesimo parere favorevole;

RITENUTO opportuno, in accoglimento di alcune osservazioni, specificare meglio le ipotesi in cui è consentita la revoca parziale del contributo, aggiungendo le opportune integrazioni all'articolo 17, comma 1, del predetto Regolamento;

RITENUTO altresì di apportare al testo del Regolamento alcuni aggiustamenti conseguenti a meri errori materiali, come di seguito specificato:

- all'art. 8, comma 3, le parole "commi 1 e 2" sono sostituite con le parole "comma 2";
- all'articolo 16, comma 4, le parole "articoli 13, commi 4 e 5, 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 13, commi 4 e 5 o 14, commi 3, 4 e 5, o 15, comma 2";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 28 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

L02
06_35_1_DPR_237_ALL

Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

CAPO I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina l'attuazione da parte delle Province dei seguenti interventi, previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione.

2. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, lett. d), della legge regionale 18/2005 disciplina inoltre misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 2

(Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i seguenti soggetti:

- a) le imprese e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- b) le cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

- c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;
- e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- f) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento;
- g) se cooperative, rispettare, negli inserimenti lavorativi, i contratti collettivi nazionali di lavoro;
- h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) le imprese costituite da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.

4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono per lavoratori disoccupati esclusivamente i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro:
 - 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991;
 - 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
 - 3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di inserimento ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
 - 4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.
- b) avere acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli eventi di cui al comma 5, lettera a), assumono rilievo anche se intervenuti anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si siano verificati successivamente all'1 gennaio 2005 e siano stati successivamente ricondotti in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

7. Ai fini del presente regolamento si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso ad ammortizzatori sociali anche concessi in deroga alla vigente normativa, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro. La sospensione assume rilievo anche se intervenuta anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si sia verificata successivamente all'1 gennaio 2005 e sia stata successivamente ricondotta in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro. In tale ultimo caso la sospensione deve permanere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione di cui ai commi 3 e 4 devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 3

(Incentivi per l'assunzione)

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i soggetti da assumere devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, salvo che le assunzioni stesse avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
- c) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

3. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa.

4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati, ai sensi del comma 3, ad assunzioni a tempo indeterminato, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
- b) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

5. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

6. Possono altresì beneficiare dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che provvedono a stabilizzare, assumendoli con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle seguenti tipologie contrattuali:
 - 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;
 - 2) contratto di lavoro intermittente;
 - 3) contratto di inserimento;

- 4) contratto di lavoro a progetto;
 - 5) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato dal soggetto richiedente con un somministratore autorizzato ai sensi della vigente normativa.
- b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8;
- c) la stabilizzazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Nel caso in cui dalla stabilizzazione ai sensi del comma 6 derivi un rapporto a tempo parziale, trova applicazione il comma 5.

Art. 4

(Incentivi per la creazione di nuove imprese)

1. Per beneficiare dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione e devono:

- a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), c), e), g) e h);
- b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfano tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g) e h).

5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:

- a) macchinari e attrezzature;
- b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
- c) macchine per ufficio e programmi informatici;
- d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
- e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;

f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:

- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 6

(Casi di esclusione dall'ammissibilità)

1. Le spese di cui all'articolo 5 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

- a) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
 - 1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
 - 2) un socio dell'impresa richiedente;
 - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
 - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- b) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;
- c) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 7

(Incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione)

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) i requisiti di cui all'articolo 2, commi 4 e 8 devono essere posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.

2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo, devono:

- a) essere realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente;
- b) prevedere, alternativamente:
 - 1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;
 - 2) il conseguimento di una qualifica.

Art. 8

(Misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico)

1. In via sperimentale, sono concessi incentivi ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, i quali assumano lavoratori disoccupati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- a) essere esclusi dalla percezione dei benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;
- b) mancare di non più di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

3. Le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati alle assunzioni a tempo indeterminato devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) che i lavoratori disoccupati da assumere soddisfino il requisito di cui al comma 1, lett. a);
- b) che ai soggetti da assumere manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;
- c) che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, sia non inferiore ad un anno e corrisponda ad almeno la metà del periodo di contribuzione necessario al soggetto assunto per maturare il diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

6. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato instaurato ai sensi del presente articolo sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 9

(Ammontare dei benefici)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato, l'inserimento o la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

- a) donne;
- b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 6.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato, l'inserimento o la stabilizzazione sia esclusa dall'applicazione dei benefici e delle agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991.

4. L'importo di cui al comma 1 è elevato ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato,

l'inserimento o la stabilizzazione, esclusa dall'applicazione dei benefici e delle agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

- a) donne;
- b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 10.000 euro;

6. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) è pari:

- a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma compresa fra euro 200 ed euro 500 per ogni mese di effettiva partecipazione ai corsi, fino ad un massimo di euro 2.000;
- b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma compresa fra euro 100 ed euro 250 per ogni mese di effettiva partecipazione ai corsi, fino ad un massimo di euro 1.000. In tale ipotesi, il contributo è concesso a condizione che i beneficiari partecipino a percorsi di ricollocazione o riqualificazione previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

7. Le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni.

8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 6, lettera a) e dal comma 7.

9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.

10. L'incentivo di cui all'articolo 8 è pari ad euro 3.000 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

Art. 10

(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e b), e 8 hanno natura di aiuti de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 11

(Cumulabilità dei benefici)

1. Gli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e 8 non sono cumulabili relativamente alla medesima assunzione.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 12

(Provincia competente per la presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:

- a) in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e all'articolo 8 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
- b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;
- c) in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) la Provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.

Art. 13

(Incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e di cui all'articolo 8)

1. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e deve essere corredata da:

- a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
- b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
- c) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni;
- d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente alla stabilizzazione e deve essere corredata da:

- a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per la stabilizzazione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
- b) la documentazione attestante la sussistenza, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) in base ad una delle tipologie contrattuali di cui all'articolo 3, comma 6, lett. a), n. 1, 2, 3 o 4 ovvero attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, del soggetto di cui alla lettera a);

- c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, comma 6, lett. c). I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
- d) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni;
- e) per ogni soggetto da stabilizzare, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui alla lett. a) e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 6, lett. b).

3. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 8, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, all'inserimento lavorativo o all'assunzione a tempo determinato e deve essere corredata da:

- a) i dati del lavoratore;
- b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
- c) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni;
- d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 o 5.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e all'articolo 8, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia competente, nel termine di tre mesi dalla stipulazione, copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato.

5. Le Province richiedono altresì al beneficiario, ai fini dell'erogazione del contributo, una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data della concessione, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 14

(Incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b)

1. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) essere presentata entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- 1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 - 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 - 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative;
- b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, essere presentata anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;
- c) essere corredata da:
- 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
 - 2) una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, sostenute con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa;
 - 4) una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:

- a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8;
- b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g) e h);
- c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relative a queste ultime in originale ed una copia.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Le Province richiedono altresì al beneficiario, ai fini dell'erogazione del contributo, una specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nel triennio antece-

dente la data della concessione, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15

(Incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)

1. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), la domanda di contributo a pena di inammissibilità deve essere presentata entro un mese dall'inizio del corso di riqualificazione e deve essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali, l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione e, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 6, lett. b), la partecipazione ad un percorso di ricollocazione o riqualificazione previsto da un Piano di gestione di una situazione di grave difficoltà occupazionale.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) i soggetti beneficiari devono presentare, entro un mese dalla conclusione del corso di riqualificazione, una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che ha erogato la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista.

Art. 16

(Disposizioni procedurali comuni)

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Le Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) e di cui all'articolo 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive integrazioni e modificazioni.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 13, commi 4 e 5 o 14, commi 3, 4 e 5, o 15, comma 2.

5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17

(Revoca del contributo)

1. Comportano la revoca parziale dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), nella misura di cui al comma 2, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi dell'articolo 3:

- a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;
- b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;
- c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.

2. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

- a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;
- b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;
- c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.

3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche in relazione all'incentivo di cui all'articolo 8, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.

4. Comporta la revoca parziale, nella misura del 50 per cento del suo ammontare, dell'incentivo di cui all'articolo 8, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, uno degli eventi di cui al comma 1, se verificatosi dopo l'erogazione e prima che sia trascorso un anno dall'assunzione.

5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) la cessazione dell'impresa entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, fossero lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (articoli 2,6 e 10)

Settori esclusi

01	“Agricoltura, caccia e relativi servizi” (tutta la divisione)
02	“Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi” (tutta la divisione)
05	“Pesca, piscicoltura e servizi connessi” (tutta la divisione)
10	Estrazione di carbon fossile, lignite e torba” (tutta la divisione)
13	“Estrazione di minerali metalliferi” (tutta la divisione)
15.11.0	“Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione” (tutta la categoria)
15.12.0	“Produzione di carne di volatili, conigli e di prodotti della macellazione” (tutta la categoria)
15.13	“Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne” (tutta la classe)
15.13	“Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce” (tutta la classe)
15.20	“Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” (tutto il gruppo)
15.20	“Produzione di oli e grassi vegetali e animali” (tutto il gruppo)
15.3	“Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte” (tutta la classe)
15.4	“Molitura del frumento” (tutta la categoria)
15.4	“Molitura di altri cereali” (tutta la categoria)
15.51	“Lavorazione del risone” (tutta la categoria)
15.51	“Altre lavorazioni di semi e granaglie” (tutta la categoria)
15.61.1	“Produzione di prodotti amidacei” (tutta la classe)
15.61.2	“Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali” (tutto il gruppo)
15.61.3	“Produzione di zucchero” (tutta la classe)
15.61.4	“Produzione di condimenti e spezie” (tutta la classe)
15.62	“Produzione di altri prodotti alimentari” (tutta la classe)
15.7	“Produzione di alcol etilico di fermentazione” (tutta la classe)
15.83	“Produzione di vini di uva (da uve non di produzione propria)” (tutta la classe)
15.87	“Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta” (tutta la classe)
15.89	“Produzione di altre bevande fermentate non distillate” (tutta la classe)
15.92	“Produzione di malto” (tutta la classe)
15.93	-----
15.94	“Industria del tabacco” (tutta la divisione)
15.95	-----
15.97	“Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali” (tutto il gruppo)
16	“Siderurgia” (tutta la classe)
-----	“Fabbricazione di tubi di acciaio” (tutta la classe)
24.7	-----
-----	“Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi “ (tutta la divisione)
27.10	-----
27.22	“Cantieri navali per costruzioni metalliche” (tutta la categoria)
-----	“Cantieri di riparazioni navali” (tutta la categoria)
34	-----
-----	“Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte” (tutta la divisione)
35.11.1	-----
35.11.3	“Trasporti marittimi e per vie d'acqua” (tutta la divisione)
-----	-----
60	“Trasporti aerei” (tutta la divisione)
-----	-----
61	“Movimentazione merci e magazzinaggio” (tutto il gruppo)
-----	“Altre attività connesse ai trasporti” (tutto il gruppo)
62	“Attività delle altre agenzie di trasporto” (tutto il gruppo)
-----	-----
63.1	-----
63.2	-----
63.4	-----
-----	-----

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

F05
06_35_1_DPR_238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0238/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto : “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”, così come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 “Ordinamento regionale in materia di formazione professionale”;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005, modificato con D.P.Reg. n. 019/Pres. dd. 27 gennaio 2006, avente per oggetto “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”;

CONSIDERATO che, tenendo conto delle osservazioni formulate dai destinatari del Regolamento e degli elementi di criticità rilevati dalla Direzione centrale competente, si ritiene opportuno introdurre alcune modifiche nel Regolamento di cui si tratta;

PRESO ATTO che la Commissione regionale per la formazione professionale, nella seduta del 9 maggio 2006, ha espresso parere favorevole in ordine alle linee guida per la modifica del Regolamento;

RITENUTO pertanto di approvare nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto il Regolamento di modifica del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e modificato con D.P.Reg. n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, avente per oggetto “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”;

VISTO l’art. 42 dello Statuto di autonomia;

su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1809 del 28 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il Regolamento di modifica del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e modificato con D.P.Reg. n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, avente per oggetto “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

F05
06_35_1_DPR_238_ALL

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto: "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche".

Art. 1

(Modifica all'art. 2bis del D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005)

1. Il comma 8 dell'articolo 2bis del Decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), è sostituito dal seguente:

"8. Lo svolgimento di attività formative ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) può avvenire esclusivamente presso sedi didattiche accreditate per dette macrotipologie. Dette sedi devono essere possedute in via esclusiva dall'ente titolare dell'iniziativa formativa ovvero da altro ente accreditato nella Regione".

Art. 2

(Modifica all'art. 6 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituita dalla seguente:

"e) affidabilità economico-finanziaria e patrimonio non negativo valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi; i bilanci devono essere redatti secondo lo schema UE, supportati da un sistema di contabilità ordinaria. I bilanci devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato. Nel caso entrambi i bilanci, ovvero il bilancio più recente, presentino un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento è rigettata. Gli enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche ed impossibilitati a redigere i bilanci secondo lo schema UE, devono presentare per ciascuno degli ultimi due esercizi il conto consuntivo approvato, composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente."

Art. 3

(Modifiche all'art. 8 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 8 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituita dalla seguente:

"c) deve avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attività che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducibile alle categorie "direzionale", "opere pubbliche" o "opere di interesse pubblico" di cui rispettivamente alle lettere d), p) e q) dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. La sede didattica può avere anche una diversa destinazione d'uso, purchè essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l'attività di formazione professionale che l'ente intende ivi erogare."

2. Il comma 12 dell'articolo 8 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

"12. Qualora venga chiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive."

Art. 4

(Modifica all'art. 12 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 sono inseriti i seguenti:

“3bis Il requisito di efficacia si considera complessivamente raggiunto se tre indicatori su quattro risultano assolti.”

“3ter Il requisito di efficienza si considera complessivamente raggiunto se due indicatori su tre risultano assolti.”

Art. 5

(Modifica all'art. 15 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Il comma 8 bis dell'articolo 15 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

“8bis Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso di cui all'articolo 8, commi 8, lettera c) e 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o più delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, può essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l'ente dimostri che è stata presentata al Comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d'uso.”

Art. 6

(Modifica all'art. 18 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:

“3bis La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti degli enti che ottengono l'accredito definitivo in almeno una macrotipologia.”

Art. 7

(Modifica all'art. 19 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, dopo la parola “accreditati” è inserita la seguente: “solo”.

Art. 8

(Modifiche all'art. 20 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:

“5bis In luogo di quanto previsto al comma 5, lettera b), punto 1), gli enti pubblici impossibilitati a presentare i bilanci redatti secondo lo schema UE, presentano l'ultimo conto consuntivo approvato composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.”

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:

“7bis Nel caso il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) o il conto consuntivo presentato ai sensi del comma 5bis evidenzi un patrimonio negativo, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente. In tal caso, l'accredito concesso all'ente è mantenuto a condizione che il primo bilancio, ovvero, il primo conto consuntivo successivo esponga un patrimonio positivo. Ove la condizione non si avveri, l'ente decade dall'accredito a far data dal provvedimento con cui la Direzione competente accerta il mancato verificarsi della condizione e può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.”

Art. 9

(Modifiche all'art. 23 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:

“6bis Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di cui al comma 6, l'accreditamento ottenuto ai sensi del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 207/Pres./2002, è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi del presente Regolamento.”

2. Il comma 12 bis dell'articolo 23 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

“12bis In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), qualora uno o entrambi i bilanci depositati ai sensi del citato articolo 6 presentino un patrimonio negativo, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, ove sussistano gli ulteriori requisiti richiesti, possono ottenere un accreditamento condizionato alla presentazione di due bilanci approvati, consecutivi, in cui il patrimonio esposto risulti positivo. A tale fine, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente.”

3. Dopo il comma 12bis dell'articolo 23 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, sono inseriti i seguenti:

“12ter La condizione di cui al comma 12bis deve verificarsi entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'accreditamento. In caso contrario l'ente decade dall'accreditamento dalla data del provvedimento che accerta il mancato verificarsi della condizione. In caso di decadenza dall'accreditamento condizionato, l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.”

“12quater In sede di prima applicazione, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, titolari di sedi per le quali è in corso di realizzazione un progetto di adeguamento approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, possono chiedere la sospensione della procedura istruttoria per un massimo di un anno, al fine di acquisire e produrre la documentazione di cui all'allegato D, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti logistici.”

Art. 10

(Sostituzione degli allegati A, C, D, E, F, G ed I del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Gli allegati A, C, D, E, F, G ed I del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, sono sostituiti dagli allegati A, C, D, E, F, G ed I del presente Regolamento.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

Articolo 3, comma 2

CATEGORIE SVANTAGGIATE

- a) soggetti disabili fisici e sensoriali e soggetti disabili psichici;
- b) persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà;
- c) cittadine e cittadini stranieri immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- d) nomadi;
- e) soggetti appartenenti a minoranza etnica;
- f) soggetti affetti da dipendenze da sostanze legali e non;
- g) soggetti che sono stati affetti da dipendenze da sostanze legali e non;
- h) detenuti;
- i) ex detenuti;
- j) giovani fuorusciti da un percorso educativo, senza aver acquisito una certificazione formale.

Allegato C

(Articolo 6, comma 2)

ELENCO DOCUMENTI

- 1) atto costitutivo e statuto;
- 2) bilanci degli ultimi due esercizi chiusi (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazioni dell'Organo di controllo, ove esistente), ovvero, per gli enti pubblici impossibilitati a redigere bilanci in forma UE, conti consuntivi degli ultimi due esercizi (conto finanziario, conto del patrimonio, elenco dei residui attivi e passivi, situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione; la relazione del Collegio dei Revisori). I bilanci, ovvero, per gli enti pubblici impossibilitati a redigere i bilanci in forma UE, i conti consuntivi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto competente e devono riportare gli estremi di approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato;
- 3) visura camerale con dicitura antimafia ovvero documentazione da cui risulti la nomina del legale rappresentante e dei componenti l'esecutivo;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante, concernente:
 - a) i requisiti di cui all'articolo 6, lettere e) ed f), con riferimento al CCNL relativo alle macrotipologie A ed As;
 - b) la fedele riproduzione dei documenti presentati in fotocopia
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da ciascuno degli interessati (legale rappresentante e componenti l'organo esecutivo) con riferimento alla situazione personale di cui all'articolo 6, lettera g);
- 6) dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali e assistenziali;
- 7) certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ovvero, per gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 7, dichiarazione relativa al possesso di un Sistema di Gestione della Qualità applicato ed autocertificato da un Manuale della Qualità conforme alle prescrizioni del Regolamento.

Allegato D

(Articolo 8 - Strutture, arredi e attrezzature)

CARATTERISTICHE DELLE SEDI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

A) ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

1) *Sede amministrativa.*

Per gli spazi amministrativi (uffici) si deve far riferimento alla normativa vigente (attualmente al D.P.R. del 19 marzo 1956 n.303, e successive modifiche, e al D.Lgs 19 settembre 1994 n.626, e successive modifiche), in particolare per quanto riguarda le altezze minime.

2) *Sede didattica.*

Premesso che il numero minimo di allievi non può essere inferiore a 12 (dodici) e che, nel caso di iniziative formative riservate a soggetti svantaggiati tale numero minimo è ridotto a 8 (otto), si riassumono di seguito le disposizioni riguardanti le sedi didattiche.

- a) *Le aule:* devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,0 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un'aula con altezza inferiore a 3,0 mt, ma comunque superiore a 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 2,0 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.
- b) *I laboratori:* devono avere un'altezza minima di 3,0 mt, una cubatura per persona di non meno di 10 mc ed una superficie minima di 2,0 mq/persona. Qualora l'altezza sia inferiore a quella indicata è necessario presentare un documento rilasciato dall'organo di vigilanza competente (A.S.S.) che attesti il nulla osta allo svolgimento dell'attività; inoltre, devono essere adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
- c) *I laboratori informatici:* devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto: analogamente a quanto sopra, sono invece necessari 2,5 mq/persona in caso l'altezza sia tra i 2,7 mt ed i 3,0 mt oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, ma sono sufficienti 2,2 mq/persona oltre ai 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, per ambienti in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.
- d) *Gli ambienti bivalenti:* devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 4,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un ambiente con altezza inferiore ai 3,0 mt, ma comunque superiore ai 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 4,7 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 4,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria. In entrambi gli spazi didattici generati dovrà essere specificato il numero degli allievi, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) o, nel caso di iniziative formative riservate esclusivamente a soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale, a 8 (otto) allievi.
- e) *I servizi igienici:* ogni piano deve essere dotato di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici devono inoltre:

- 1) essere dotati di antibagno;
 - 2) garantire l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti);
 - 3) essere dotati di una finestra di almeno 0,5 mq apribile sull'esterno, o, in alternativa, di un estrattore meccanico adeguato e certificato.
- f) *Le strutture*: devono essere adeguate per il superamento delle barriere architettoniche; gli eventuali ascensori devono essere in regola con le normative vigenti (vedi anche elenco documentazione da produrre). In particolare:
- 1) in caso di attività rivolta esclusivamente a soggetti disabili fisici e/o sensoriali, gli ascensori devono essere conformi alle disposizioni vigenti (attualmente D.M. n. 236 del 14 giugno 1989);
 - 2) in caso di presenza casuale di disabili (cioè per iniziative formative non riservate esclusivamente a disabili), deve essere assicurata al disabile in carrozzina la possibilità di accedere autonomamente all'ascensore; ove ciò non fosse possibile, l'accessibilità può essere assicurata con l'ausilio di un tutor, che deve essere nominato in via preventiva e del quale deve essere garantita la presenza in sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale.
- g) *Le scale* devono avere le seguenti caratteristiche:
- 1) quando la larghezza della scala è inferiore a 2 mt deve essere presente almeno un corrimano;
 - 2) quando la larghezza della scala è superiore ai 2 mt deve essere presente un corrimano su ogni lato;
 - 3) quando la larghezza della scala è superiore ai 4 mt deve essere presente anche un ulteriore corrimano intermedio;
 - 4) il corrimano deve avere un'altezza compresa tra 0,90 mt e 1,10 mt.;
 - 5) l'eventuale parapetto deve avere un'altezza non inferiore a 1,0 mt;
 - 6) ove necessario va applicato il battipiede.
- h) *Le porte*, intese come uscita di emergenza, devono avere un'altezza minima di 2,0 mt, e devono garantire il criterio di "esodo ordinato" in tutte le applicazioni. Il numero e la larghezza delle porte delle aule, dei corridoi e delle uscite d'emergenza devono rispettare le disposizioni del D.Lgs 19 settembre 1994 n.626, e successive modifiche. A titolo esemplificativo viene, qui di seguito, riportata la:

Tabella n. 1

Presenza totale persone (flusso possibile)	Numero e larghezza (cm) porte	Senso apertura
25	1 x 80	"preferibilmente" secondo la via di esodo
50	1 x 120 o 2 x 80	secondo la via di esodo, con maniglione antipanico per zone compartimentate e uscite d'emergenza
100	1 x 120 + 1 x 80 minimo	secondo la via di esodo, con maniglione antipanico per zone compartimentate e uscite d'emergenza

B) MISURE DI SICUREZZA

- a) L'ente deve disporre di un documento di valutazione dei rischi e di un piano delle emergenze che devono risultare dedicati ad ogni singola sede e non generici; il piano di emergenza deve essere

conforme alle disposizioni vigenti (attualmente D.M. del 10 marzo 1998 recante “ Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”). Nel piano di emergenza deve risultare evidente l'organizzazione per la gestione dei disabili con presenza anche casuale, con particolare attenzione alle situazioni di esodo.

- b) Per gli adempimenti in fatto di organico e misure di sicurezza, l'ente richiedente l'accreditamento può affidarsi all'organizzazione dell'eventuale affittuario o affidarsi ad un'organizzazione esterna già presente nella sede con compiti nell'ambito della sicurezza: nell'accordo stipulato devono risultare evidenti i rapporti tra le due parti, con la precisazione che il soggetto richiedente l'accreditamento deve dichiarare di aver valutato ed approvato la struttura fornita e le procedure seguite da detta organizzazione, dandone descrizione e garanzia, e che il l'ente medesimo è consapevole che resta comunque responsabile della sicurezza dei suoi utenti e dipendenti.
- c) Per ogni sede devono essere individuate le seguenti figure:
- 1) R.S.P.P (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che può essere anche un collaboratore esterno, purchè qualificato;
 - 2) Medico competente, ove previsto (attualmente vedasi D.Lgs 626/94 artt.16, 17);
 - 3) Addetto/i al pronto soccorso che devono essere presenti nella struttura durante gli orari di lezione;
 - 4) Addetto/i alle emergenze ed antincendio che possono coincidere con gli addetti al pronto soccorso.
- d) Per ogni sede operativa e didattica è necessario avere almeno 1 addetto al pronto soccorso, emergenza ed antincendio ogni 80 persone su non più di due piani contigui (cioè 3° e 4°, ma non 1° e 3°: in quest'ultimo caso gli addetti dovranno essere uno per piano). Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.
- e) In caso di utenza con disabilità fisica e/o sensoriale si devono nominare degli ulteriori addetti al pronto soccorso, emergenza ed antincendio (tutor dedicato al disabile) in numero congruo alla presenza di soggetti con la disabilità suddetta. Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.
- f) Per la segnaletica di emergenza si fa riferimento alle disposizioni vigenti (attualmente D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996). In particolare:
- 1) di fronte all'uscita di ogni aula deve essere ben visibile un segnale con il senso di esodo, in conformità al piano di emergenza;
 - 2) la planimetria dei locali con il piano di esodo (vie e uscite) deve essere ben visibile vicino alla porta di uscita o sull'anta fissa della stessa;
 - 3) le uscite di emergenza devono essere dotate di illuminazione di emergenza.

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER OGNI SEDE

Nota n.1: la normativa citata è quella attualmente vigente; eventuali modifiche e integrazioni disposte dagli organi competenti trovano applicazione indipendentemente dalla modifica del presente documento riassuntivo di sintesi.

Nota n.2: l'ente che chiede l'accreditamento di una sede didattica composta da spazi, posseduti in via non esclusiva, esattamente coincidenti con aule, laboratori, laboratori informatici o ambienti bivalenti già accreditati a titolarità di un altro ente che a sua volta li possiede in via non esclusiva, può essere esonerato dalla presentazione dei documenti contrassegnati con l'asterisco (*). A tale scopo l'ente richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, in cui si attesti che tali documenti sono ancora validi ed applicabili agli spazi oggetto della domanda.

1) DOCUMENTI GENERALI:

- a) titoli attestanti la disponibilità delle strutture (contratto di compravendita, di locazione, di comodato o convenzione d'uso, ecc.). Nel caso di locazione, comodato o convenzione d'uso, il titolo deve riportare la data di stipula e di scadenza e deve contenere una chiara descrizione dei locali, l'indicazione dell'esclusività del possesso o la disponibilità temporale in caso di possesso non esclusivo. Detti titoli di disponibilità devono essere debitamente registrati a norma del Testo Unico in materia di Imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. ed integraz.;
- b) certificato di agibilità della struttura con destinazione d'uso appropriata* (T.U.LL.SS n. 1265/1934, L.R. 19/11/1991 n.52 e successive modifiche ed integrazioni) o perizia tecnica giurata sullo stato dell'immobile firmata da un tecnico abilitato* e nulla osta tecnico sanitario per la rispondenza dei locali ad uso direzionale/didattico* qualora l'edificio risalga a data anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo del certificato di agibilità e non siano intervenute successive modifiche che ne abbiano comportato la richiesta. Nel caso l'ente, alla data di presentazione della domanda, non disponga ancora del certificato di agibilità, può essere prodotta copia della domanda presentata all'Amministrazione comunale competente a rilasciare il certificato medesimo, con l'attestazione comunale dell'avvenuta presentazione della domanda di agibilità*. In tal caso la suddetta copia deve essere prodotta unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, in cui si specifica che l'agibilità si intende attestata ai sensi dell'articolo 86, comma 6bis della L.R. n. 52/1991 (silenzio dell'Amministrazione comunale);
- c) planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato, con l'indicazione, per ogni locale:
 - 1) del numero identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
 - 2) del tipo di utilizzo (aula, laboratorio informatico o di altro genere, ufficio, biblioteca, etc.);
 - 3) della superficie;
 - 4) dell'altezza;
 - 5) della capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dal presente regolamento);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro sul numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nella sede.

2) DOCUMENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA:

- a) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)*, con accettazione e attestazione dell'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'A.S.S. di competenza* (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 23/06/03 n.195, D.M. 15/07/03, n. 388);
- b) nomina, con accettazione, di eventuali altri componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), del medico competente (ove necessario), degli addetti pronto soccorso e degli addetti all'antincendio e all'emergenza, (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 23/06/03 n.195, D.M. 15/07/03, n. 388);
- c) attestazione delle competenze (corsi specifici, curricula vitae, qualifica professionale o altro) acquisite dai soggetti sub a) e b);

- d) registro infortuni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento (D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni);
- e) documento di valutazione dei rischi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento con l'indicazione della data della prima emissione e quella dell'ultima revisione (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni); in caso di sedi possedute a titolo non esclusivo, è altresì richiesta una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la presa visione e l'approvazione di tutte le procedure osservate ed imposte dal soggetto ospitante e la dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi relativi alla sede;
- f) piano delle emergenze o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il documento è stato elaborato ed è custodito in originale presso la sede di riferimento (d.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazione, D.M. 10/03/98);
- g) planimetria indicante le vie di esodo, punti di raccolta, segnaletica di sicurezza, ubicazione, tipo e numero delle attrezzature ed impianti di estinzione, numeri telefonici utili e reperibilità dei responsabili*;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare effettuazione dei controlli, verifiche e manutenzioni periodiche sugli impianti e attrezzature antincendio; la documentazione relativa alla conformità, alla verifica ed alla manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio deve essere disponibile presso la sede dell'ente;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta valutazione del rumore nelle sedi oggetto di accreditamento (livello di esposizione dei lavoratori/alunni) e dell'eventuale inquinamento acustico verso l'esterno (D.Lgs 15/08/91, n. 277. L. 447/95). Se il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA l'ente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante che il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA;
- j) certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si dichiara di svolgere attività che non rientrano nel D.M. 16 febbraio 1982. In attesa del CPI è valida anche l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - ex art. 3, comma 5, D.P.R. 12/01/98, n. 37-. (Legge 26/7/65 n. 966 e successive modificazioni, D.M. 16/2/82, D.P.R. 29/7/82 n. 577 e successive modificazioni, Legge 7/12/84 n. 818 e successive modificazioni, D.M. 08/3/85, D.M. 26/8/92, D.M. 09/04/94, D.P.R 12/1/98 n.37 e successive modificazioni, D.M. 10/3/98).

3) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI ELETTRICI:

- a) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta installatrice* (Legge 1/3/68 n. 186, Legge 5/3/90 n. 46, D.P.R. 447/91, D.Lgs 25/11/96 n.626 e successive modifiche); l'elenco dei materiali usati e il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice deve essere disponibile in sede;
- b) denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto a terra* (D.P.R. 27/4/55 n. 547, D.P.R. 26/5/59 n. 689, Legge 1/3/68 n. 186, D.M. 18/12/75, Legge 5/3/90 n. 46, D.P.R. 447/91, L. 12/8/82 n.597, D.I. 23/12/1982, D.P.R. 22/10/2001 n.462). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede;
- c) denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche* o relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato da cui risulti che le strutture sono "autoprotette"* (D.P.R. 27/4/55 n. 547, D.P.R. 26/5/59 n. 689, Legge 1/3/68 n. 186, D.M. 18/12/75, Legge 5/3/90 n. 46, D.P.R. 447/91, L. 12/8/82 n.597, D.I. 23/12/1982, D.P.R. 22/10/2001 n.462, Norme CEI). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

4) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO ASCENSORI E MONTACARICHI:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità del libretto di impianto con le manutenzioni e verifiche aggiornate e della dichiarazione di conformità (L.24/10/42 n.1415, D.P.R. 24/12/51 n.1767, D.P.R. 29/5/63 n.1497, Legge 5/3/90 n. 46 D. Lgs 30/6/93 n.268, DPR 18/4/94 n.441, DPR 24/7/96 n.459, DPR 30/4/1999 n.162). Tutti i documenti dichiarati devono essere disponibili in sede.

5) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI IGIENICI:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'adeguatezza dei servizi igienici secondo i parametri definiti dal presente Regolamento.

6) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dei seguenti documenti a seconda del tipo di impianto e della potenzialità nominale: (D.M. 1/12/75, Legge 5/3/90 n. 46, Legge 9/1/91 n. 10, D.P.R. 26/8/93, n. 412, D.P.R. 551/99, D.M. 17/03/03).
- 1) Impianto di riscaldamento:
 - a) potenza nominale < 35 kw : libretto aggiornato di impianto e di registrazione delle manutenzioni, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;
 - b) potenza nominale da 35 kw a 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPESL o libretto matricolare ISPESL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;
 - c) potenza nominale > 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPESL o libretto matricolare ISPESL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice, CPI.
 - 2) Impianto di climatizzazione:
 - a) dichiarazione di conformità della ditta installatrice.

I libretti, le denunce, le dichiarazioni di conformità con il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

7) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE ATTREZZATURE:

- a) descrizione del tipo di attrezzatura didattica utilizzata e della funzione con riferimento a ciascuna sede operativa e didattica;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si attesta che tutte le attrezzature sono conformi al marchio CE (ove applicabile per tipo e data d'acquisto) o ai requisiti minimi di sicurezza (D.P.R. 24/7/96 n. 459, D.P.R. 27/04/1955 n. 547).

8) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI SPAZI RICREATIVI (SOLO PER LE MACROTIPOLOGIE A E As):

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità di aree ricreative al coperto e all'aperto oppure di strutture sportive, o in alternativa riabilitative (se l'utenza è esclusivamente composta da soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale) proprie o di terzi, adeguate per ubicazione ed ampiezza al numero di allievi cui si presume di rivolgere l'attività formativa; la dichiarazione va accompagnata da una breve descrizione degli spazi.

9) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE MENSE

(QUALORA PRESENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO):

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dell'autorizzazione sanitaria per la preparazione e la somministrazione di pasti (Legge 30/4/1962 n. 283 e suo regolamento d'esecuzione, D.P.R. 26/3/1980 n. 327).

10) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE:

- a) descrizione da parte del legale rappresentante delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche anche in funzione della statistica di frequenza di soggetti disabili.
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta individuazione di un tutor per consentire, in caso di presenza casuale di disabili, il superamento delle barriere architettoniche non diversamente ovviabili, la cui presenza è garantita presso la sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale (Legge 30/7/71 n.118, D.P.R. 27/4/78 n.384, Legge 9/1/89 n.13, Legge 5/12/92 n.104, D.M. 14/6/89 n.236, D.Lgs 19/9/94 n.626, D.Lgs 19/3/96 n. 242, D.P.R. 24/7/96 n.° 503).

11) ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE

Allegato E

(Articolo 9 - Risorse umane)

A) Processo di direzione, amministrazione e gestione della sede operativa:

A1) Direzione della sede operativa

Volume di attività formativa annua	Risorse umane e tempo dedicato
Fino a 5.000 ore complessive	1 risorsa a tempo pieno o a tempo parziale con 36 mesi di esperienza
Oltre le 5.000 ore complessive	1 risorsa a tempo pieno con 36 mesi di esperienza

- a) Posizione organizzativa: presenza di un direttore della sede operativa responsabile del processo in oggetto, dotato di significative referenze in materia di pianificazione strategica, gestione e sviluppo organizzativo, gestione delle risorse umane, definizione e governo di politiche ed interventi per lo sviluppo della qualità.
- b) Competenze complessivamente possedute dal direttore della sede operativa: il curriculum vitae (CV) del responsabile di direzione deve presentare referenze significative relativamente a:
 - 1) attività di pianificazione strategica;
 - 2) attività di gestione e sviluppo organizzativo;
 - 3) attività di gestione operativa di risorse umane;
 - 4) attività di rilevazione, assicurazione e sviluppo qualità dei servizi.
- c) Il direttore della sede operativa deve avere almeno 36 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di direzione, nel campo della formazione o dei servizi alle imprese. L'esperienza di almeno 36 mesi deve essere stata maturata nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.
- d) L'esperienza specifica di cui alla lettera c) e le competenze complessivamente possedute di cui alla lettera b), possono essere state acquisite dalla risorsa candidata anche in affiancamento, ovvero, in sostituzione di altro direttore di ente formativo o che eroga servizi alle imprese, a prescindere dall'inquadramento contrattuale riservato alla risorsa indicata.
- e) Il direttore della sede operativa deve avere un contratto nelle forme consentite dalla legge, in essere al momento della presentazione della domanda, che dimostri un impegno a tempo pieno. Se il volume di attività formativa della sede operativa è previsto fino ad un massimo di 5.000 ore/anno, l'impegno può essere a tempo parziale, comunque non inferiore alle 800 ore/anno.
- f) In alternativa a quanto previsto al punto e), con riferimento al direttore della sede operativa può essere presentata documentazione atta a dimostrare l'impegno delle parti ad attivare un rapporto nei termini di cui alla medesima lettera e), in caso di esito positivo della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento; detta documentazione deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.

- g) Nel caso delle Istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, il direttore della sede operativa può coincidere con il Dirigente scolastico. Oltre le 5.000 ore/anno di attività formativa, deve essere individuata una risorsa umana specifica, a tempo pieno, in qualità di direttore della sede operativa.

A2) Servizio amministrativo

Volume di attività formativa annua	Risorse umane e tempo dedicato
Fino a 2.500 ore complessive	1 risorsa a tempo parziale con 24 mesi di esperienza, in qualità di responsabile
Da 2.501 a 5.000 ore complessive	1 risorsa a tempo pieno con 24 mesi di esperienza, in qualità di responsabile, oppure due risorse a tempo parziale di cui una con 24 mesi di esperienza, in qualità di responsabile e l'altra quale addetto per le attività amministrative e contabili
Per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	in aggiunta alle risorse richieste per lo scaglione immediatamente precedente, una ulteriore risorsa a tempo pieno, oppure due risorse a tempo parziale, quali addetti per le attività amministrative e contabili

- a) Posizione organizzativa: presenza nella sede operativa di un responsabile delle attività amministrative e contabili, dotato di significative referenze in materia di gestione delle attività contabili e degli adempimenti amministrativi.
- b) Competenze complessivamente possedute dal responsabile delle attività amministrative e contabili: il curriculum vitae (CV) del responsabile deve presentare referenze significative relativamente a:
- 1) organizzazione ed esercizio del controllo di gestione;
 - 2) gestione delle attività contabili e degli adempimenti amministrativi e fiscali;
 - 3) gestione della rendicontazione delle spese;
 - 4) gestione delle relazioni economiche con clienti e fornitori.
- c) Il responsabile delle attività amministrative e contabili deve avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di amministrazione nel campo della formazione o dei servizi alle imprese. L'esperienza specifica di almeno 24 mesi deve essere stata maturata nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.
- d) Il responsabile delle attività amministrative e contabili della sede operativa deve avere un contratto nelle forme consentite dalla legge, in essere al momento della presentazione della domanda, che dimostri un impegno a tempo pieno, ovvero, a tempo parziale, comunque non inferiore alle 800 ore/anno.
- e) In alternativa a quanto previsto al punto d), con riferimento al responsabile delle attività amministrative e contabili della sede operativa può essere presentata documentazione atta a dimostrare l'impegno delle parti ad attivare un rapporto nei termini di cui alla medesima lettera d), in caso di esito positivo della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento; detta documentazione deve

essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.

- f) Ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di direzione della sede operativa e di responsabile delle attività amministrative e contabili della medesima sede possono essere ricoperte dalla stessa persona, con un impegno a tempo pieno.
- g) Gli addetti per le attività amministrative e contabili della sede operativa devono avere un contratto nelle forme consentite dalla legge, in essere al momento della presentazione della domanda, che dimostri un impegno almeno a tempo parziale, comunque non inferiore alle 800 ore/anno.
- h) In alternativa a quanto previsto al punto g), con riferimento agli addetti per le attività amministrative e contabili della sede operativa può essere presentata documentazione atta a dimostrare l'impegno delle parti ad attivare un rapporto nei termini di cui alla medesima lettera g), in caso di esito positivo della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento; detta documentazione deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.

A3) Servizio di segreteria

Volume di attività formativa annua	Risorse umane e tempo dedicato
Fino a 2.500 ore complessive	1 risorsa a tempo parziale in qualità di responsabile
Da 2.501 a 5.000 ore complessive	1 risorsa a tempo pieno in qualità di responsabile, oppure due risorse a tempo parziale di cui una in qualità di responsabile e l'altra quale addetto per le attività di segreteria
Per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	in aggiunta alle risorse richieste per lo scaglione immediatamente precedente, una ulteriore risorsa a tempo pieno, oppure due risorse a tempo parziale, quali addetti per le attività di segreteria

- a) Posizione organizzativa: presenza di un responsabile delle attività di segreteria, nell'ambito del processo di direzione, amministrazione e gestione della sede operativa e del processo di produzione ed erogazione dei servizi formativi.
- b) Competenze complessivamente possedute dal responsabile delle attività di segreteria: il curriculum vitae (CV) del responsabile di segreteria deve dimostrare l'esistenza di una esperienza specifica o di una formazione per svolgere attività di segreteria sia sul versante interno (supporto alla direzione, all'amministrazione, alla realizzazione degli interventi formativi, ecc.) sia sul versante esterno (rapporti con il pubblico, con i fornitori, ecc.).
- c) Il responsabile di segreteria deve avere un contratto di rapporto di lavoro dipendente in essere con l'ente titolare della sede operativa al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.
- d) Se il volume di attività formativa della sede operativa è previsto fino ad un massimo di 2500 ore/anno, il responsabile delle attività di segreteria può possedere un contratto a tempo parziale, comunque non inferiore alle 800 ore/anno.

- e) Ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di responsabile per le attività amministrative e contabili e di responsabile delle attività di segreteria possono essere ricoperte dalla stessa persona, con un impegno a tempo pieno.
- f) Gli addetti per le attività di segreteria della sede operativa devono avere un contratto nelle forme consentite dalla legge, in essere al momento della presentazione della domanda. L'impegno può essere a tempo parziale, ma, comunque, non inferiore alle 800 ore/anno.
- g) In alternativa a quanto previsto al punto f), con riferimento agli addetti per le attività di segreteria della sede operativa può essere presentata documentazione atta a dimostrare l'impegno delle parti ad attivare un rapporto nei termini di cui alla medesima lettera f), in caso di esito positivo della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento; detta documentazione deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.

B) Processo di erogazione del servizio formativo

B1) Coordinamento

Volume di attività formativa annua	Risorse umane e tempo dedicato
Fino a 2.500 ore complessive	1 risorsa a tempo parziale per ciascuna macrotipologia, in qualità di referente
Da 2.501 a 5.000 ore complessive	1 risorsa a tempo pieno per ciascuna macrotipologia in qualità di referente, oppure due risorse a tempo parziale per ciascuna macrotipologia, di cui una in qualità di referente
Per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	in aggiunta alle risorse richieste per lo scaglione immediatamente precedente, una ulteriore risorsa a tempo pieno, oppure due risorse a tempo parziale, indipendentemente dal numero di macrotipologie

- a) Posizione organizzativa: presenza di uno o più coordinatori per ciascuna macrotipologia (a seconda del volume di attività formativa annua), per la preparazione, la programmazione e la gestione delle azioni, in collaborazione con le risorse umane destinate alle attività amministrative e contabili e, se necessario, per svolgere eventuali docenze in un contesto di aula o di laboratorio o in situazione.
- b) Competenze complessivamente possedute dai coordinatori: il curriculum vitae (CV) del coordinatore, relativamente a ciascuna macrotipologia per cui viene candidato dall'ente, deve presentare referenze relative alle attività di organizzazione e gestione delle risorse umane e organizzative per la preparazione, la programmazione e la realizzazione delle azioni formative.
- c) Il coordinatore deve avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di coordinamento, per ciascuna macrotipologia per cui viene candidato dall'ente. L'esperienza specifica di almeno 24 mesi deve essere stata maturata nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento. Il coordinatore referente per una determinata macrotipologia deve aver maturato la prevista esperienza di almeno 24 mesi rispetto alla specifica macrotipologia per cui viene candidato; i

coordinatori aggiuntivi devono aver maturato la suddetta esperienza di almeno 24 mesi in una o più delle specifiche macrotipologie per cui l'ente richiede l'accreditamento.

- d) Il coordinatore deve avere un contratto nelle forme consentite dalla legge in essere al momento della presentazione della domanda, che dimostri un impegno almeno a tempo parziale, comunque non inferiore alle 800 ore/anno.
- e) In alternativa a quanto previsto al punto d), con riferimento al coordinatore può essere presentata documentazione atta a dimostrare l'impegno delle parti ad attivare un rapporto nei termini di cui alla medesima lettera d), in caso di esito positivo della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento; detta documentazione deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.
- f) Nel caso di sedi operative con un volume di attività formativa annua sino a 2.500 ore, ove ne ricorrano le condizioni, il coordinatore può rivestire anche la funzione di tutor, con un impegno a tempo pieno.

B2) Tutoraggio

Volume di attività formativa annua	Risorse umane e tempo dedicato
Fino a 2.500 ore complessive	1 risorsa a tempo parziale per ciascuna macrotipologia in qualità di referente
Da 2.501 a 5.000 ore complessive	1 risorsa a tempo pieno per ciascuna macrotipologia in qualità di referente, oppure due risorse a tempo parziale per ciascuna macrotipologia, di cui una in qualità di referente
Per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	in aggiunta alle risorse richieste per lo scaglione immediatamente precedente, una ulteriore risorsa a tempo pieno, oppure due risorse a tempo parziale, indipendentemente dal numero di macrotipologie

- a) Posizione organizzativa: presenza di uno o più tutor (a seconda del volume di attività formativa annua) per ciascuna macrotipologia, con compiti di animazione e facilitazione dei processi di apprendimento.
- b) Competenze complessivamente possedute dai tutor: il curriculum vitae (CV) del tutor deve presentare referenze relative a:
 - 1) l'attività di supporto al processo di apprendimento, individuale o di gruppo;
 - 2) l'attività a supporto all'ingresso e all'uscita dal percorso formativo;
 - 3) la gestione delle attività di stage e di tirocinio.
- c) Per la formazione nelle macrotipologie As, Bs e Cs: oltre alle competenze previste alla lettera b), è richiesta una esperienza specifica documentata, coerente con le problematiche presentate dalle diverse tipologie di utenza e di svantaggio per cui ciascun tutor è candidato.
- d) Il tutor deve avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di tutoraggio, per ciascuna macrotipologia per cui viene candidato dall'ente. L'esperienza specifica di almeno 24 mesi deve essere stata maturata nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento. Il tutor referente per una determinata macrotipologia deve aver maturato la prevista esperienza di

almeno 24 mesi rispetto alla specifica macrotipologia per cui viene candidato; i tutor aggiuntivi devono aver maturato la suddetta esperienza di almeno 24 mesi in una o più delle specifiche macrotipologie per cui l'ente richiede l'accreditamento.

- e) Il tutor deve avere un contratto nelle forme consentite dalla legge in essere al momento della presentazione della domanda, che dimostri un impegno almeno a tempo parziale, comunque non inferiore alle 800 ore/anno.
- f) In alternativa a quanto previsto al punto e), con riferimento al tutor, può essere presentata documentazione atta a dimostrare l'impegno delle parti ad attivare un rapporto nei termini di cui alla medesima lettera e), in caso di esito positivo della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento; detta documentazione deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento..
- g) Nel caso di sedi operative con un volume di attività formativa annua sino a 2.500 ore, ove ne ricorrano le condizioni, il tutor può rivestire anche la funzione di coordinatore, con un impegno a tempo pieno.

C) Documenti da allegare

- 1) L'ente deve presentare il curriculum vitae (CV) delle sole risorse umane che compongono il nucleo di cui all'articolo 9.
- 2) Il curriculum vitae (CV), redatto in lingua italiana, deve essere conforme allo standard europeo, aggiornato, datato e sottoscritto in originale dalla risorsa umana cui si riferisce. Esso deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.
- 3) Nel caso di cui alla lettera A) Processo di direzione, amministrazione e gestione della sede operativa, punto 1) Direzione della sede operativa, lettera d), al curriculum vitae (CV) del direttore dell'ente, deve essere allegata documentazione atta a dimostrare che la risorsa indicata ha maturato l'esperienza specifica richiesta in affiancamento, ovvero, in sostituzione di altro direttore di ente formativo o che eroga servizi alle imprese.
- 4) L'ente deve presentare, altresì, la scheda integrativa del curriculum vitae (CV) delle sole risorse professionali individuate ai sensi dell'articolo 9 come referenti dei processi di cui all'articolo 11. La scheda integrativa, redatta in lingua italiana, deve essere aggiornata, datata e sottoscritta in originale dalla risorsa umana cui si riferisce. Essa deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento. Nella compilazione della scheda integrativa, di cui si allega lo schema a pagina 12, la risorsa umana deve indicare il processo, ovvero i processi, di cui all'articolo 11, allegato H, nei quali ha maturato, nel corso della vita e della carriera, significative competenze ed abilità professionali. Le significative competenze ed abilità professionali devono essere state maturate nell'arco degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento. La scheda integrativa mette in relazione le esperienze biografiche significative con i processi previsti dall'articolo 11, allegato H. La compilazione deve essere pertinente e deve fornire informazioni aggiuntive e diverse rispetto a quelle già desumibili dal curriculum vitae (CV).
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, in cui il legale rappresentante dell'ente attesta l'impegno temporale annuo dedicato alla formazione professionale ed il rapporto di lavoro di ciascuna risorsa professionale di cui si invia il curriculum vitae (CV).

- 6) Se il curriculum vitae (CV) e la scheda integrativa sono redatti in una lingua straniera, a detti documenti deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, asseverata.

Scheda integrativa del curriculum vitae

Nella scheda integrativa del curriculum vitae (CV) vanno indicate le capacità e competenze professionali, più significative, maturate nel corso della vita e della carriera relativamente ad uno o più dei processi organizzativi e gestionali sotto riportati. Le competenze vanno descritte, avendo cura di integrare e meglio dettagliare le informazioni già presenti nel curriculum vitae (CV) e va indicato in quali processi sono state acquisite (iniziare dalle informazioni più recenti ed elencare processo per processo gli impieghi pertinenti ricoperti).

La scheda mette in relazione le esperienze biografiche significative con i singoli processi (le colonne della matrice sotto proposta che integra lo standard documentale del curriculum vitae) e la sua compilazione deve tener conto delle seguenti indicazioni:

- la lunghezza massima del testo è indicativamente fissata in 120 caratteri per ogni cella;
- nel caso di attività di formazione/aggiornamento, il testo va redatto indicando sinteticamente i contenuti del corso/percorso di studi ritenuti coerenti con ogni processo.

Referenze biografiche significative/ Competenze acquisite	Processi gestionali e organizzativi			
	Gestione sistema informativo	Analisi dei fabbisogni	Progettazione degli interventi	Monitoraggio e valutazione

Allegato F

(Articolo 10, comma 1 – Sistema di relazioni)

**RELAZIONI CON IL SISTEMA ISTITUZIONALE, ECONOMICO
E SOCIALE DEL TERRITORIO**Oggetto del requisito

Disponibilità di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economica.

A) Requisito comune alle macrotipologie formative

Presenza di un protocollo o di un accordo di relazione con i soggetti di rappresentanza istituzionale, economica o sociale avente quali caratteristiche vincolanti l'indicazione esplicita di:

- 1) obiettivi della relazione istituita;
- 2) modalità della conduzione della relazione;
- 3) impegni assunti;
- 4) durata della relazione.

B) Ulteriori requisiti specifici per singola macrotipologia formativaB1) Per la macrotipologia A (Obbligo formativo):

- a) Presenza di un documento che attesti la relazione con le famiglie degli allievi.

B2) Per le macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali):

- a) Presenza di un protocollo o di un accordo di relazione con un soggetto dei servizi socio-assistenziali o sanitari presenti sul territorio, avente quali caratteristiche vincolanti l'indicazione esplicita di:

- 1) obiettivi della relazione istituita;
- 2) modalità della conduzione della relazione;
- 3) impegni assunti;
- 4) durata della relazione.

B3) Per la macrotipologia C (Formazione continua e permanente):

- a) Presenza di un protocollo o di un accordo che dimostri le relazioni con il sistema produttivo;
- b) Presenza di un archivio o di un data base delle imprese.

Documenti da allegare

Per ciascuno dei requisiti richiesti e per ciascuna macrotipologia:

- documentazione sottoscritta da tutti i partner atta a dimostrare la sussistenza, al momento della domanda, delle relazioni.

Per la macrotipologia C:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza, presso la sede operativa, di un archivio o di un data base delle aziende.

Allegato G

(Articolo 10, comma 2 – Sistema di relazioni)

RELAZIONI INTEGRATE TRA I SISTEMI DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
(solo per le macrotipologie A e B)

Oggetto del requisito

Disponibilità di relazioni integrate tra i sistemi dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dell'Università.

Requisito comune alle macrotipologie formative

A (Obbligo formativo) e B (Formazione superiore)

Presenza di un protocollo o di un accordo di relazione con uno o più soggetti appartenenti ad un sistema educativo complementare a quello a cui appartiene il soggetto che chiede l'accreditamento o la proroga dell'accreditamento, avente quali caratteristiche vincolanti l'indicazione esplicita di:

- 1) obiettivi della relazione istituita;
- 2) modalità della conduzione della relazione;
- 3) impegni assunti;
- 4) durata della relazione.

Documenti da allegare

Protocollo o accordo sottoscritto in originale dai partner in essere al momento della presentazione della documentazione.

Casi specifici e note interpretative

I protocolli o gli accordi sono ritenuti conformi quando comprendono almeno due soggetti appartenenti a due sistemi educativi complementari (ad es. Formazione Professionale ed Istruzione, Formazione Professionale ed Università).

Allegato I

Articolo 12 – Requisiti di risultato

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICACIA (anno di riferimento)	A) LIVELLO DI PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE	Rapporto tra ore corso effettuate e ore corso previste Per ciascuna MACROTIPOLOGIA scostamento non superiore al 20%

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICACIA (anno di riferimento)	B) LIVELLO DI COPERTURA COMPLESSIVA	Rapporto tra numero allievi iscritti e numero allievi previsti Per ciascuna MACROTIPOLOGIA scostamento non superiore al 30%

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICACIA (anno di riferimento)	C) LIVELLO DI ABBANDONO	Rapporto tra numero allievi che hanno frequentato almeno il 70% dell'azione formativa e numero allievi iscritti. Per ciascuna MACROTIPOLOGIA scostamento non superiore al 30%

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICACIA (anno di riferimento)	D) LIVELLO DI SUCCESSO	D1) Rapporto tra numero allievi qualificati e numero allievi iscritti

	FORMATIVO	<p>(per corsi che prevedono il rilascio di un attestato di qualifica)</p> <p>D2) Rapporto tra numero allievi ammessi all'esame e numero allievi iscritti (per corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza)</p> <p>MACROTIPOLOGIA A) scostamento non superiore al 30%</p> <p>MACROTIPOLOGIE B) e C) scostamento non superiore al 20%</p>
--	-----------	--

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICIENZA (anno di riferimento)	A) LIVELLO DI SPESA	<p>Scostamento percentuale tra il costo complessivo ammesso a rendiconto ed il costo complessivo approvato a preventivo</p> <p>MACROTIPOLOGIE B) e C) scostamento non superiore al 10%</p>

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICIENZA (anno di riferimento)	B) COSTO ALLIEVO	<p>Scostamento percentuale tra il rapporto tra il costo complessivo ammesso a rendiconto e allievi iscritti e l'analogo rapporto relativo alle medesime voci esposte a preventivo.</p> <p>MACROTIPOLOGIE B) e C) scostamento non superiore al 10%</p>

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
EFFICIENZA (anno di riferimento)	C) COSTO ALLIEVO FORMATO	<p>Scostamento percentuale tra il rapporto tra il costo complessivo ammesso a rendiconto e allievi formati e l'analogo rapporto relativo alle medesime voci esposte a preventivo.</p> <p>C1) Allievi formati = allievi qualificati (per i corsi che prevedono il rilascio di un attestato di qualifica)</p> <p>C2) Allievi formati = allievi ammessi all'esame (per i corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza)</p> <p>MACROTIPOLOGIE B) e C) scostamento non superiore al 20%</p>

REQUISITO	INDICATORE	REQUISITI MINIMI
GRADIMENTO (anno di riferimento)	A) LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA (a)	<p>Rapporto tra allievi soddisfatti (b) e allievi che hanno terminato il corso</p> <p>Per ciascuna MACROTIPOLOGIA Livello di soddisfazione non inferiore al 70%</p>

- (a) Si intende la soddisfazione complessiva espressa dagli allievi rispetto al percorso formativo portato a termine
- (b) Si ritiene soddisfatto l'allievo che abbia dato una valutazione complessiva almeno sufficiente

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

T02
06_35_1_DPR_242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0242/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della L.R. 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), come modificata da ultimo dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25);

VISTO l'art. 6 della citata legge regionale 25/2004, che prevede la possibilità di assegnare interventi contributivi a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 3, della suddetta legge regionale 25/2004, in cui si stabilisce che i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, previsti dalla legge stessa, sono definiti con apposito regolamento;

VISTA la legge regionale n. 12 dd. 21 luglio 2006 "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", che all'art. 57 prevede che, nelle more di approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'art. 2, della legge regionale 25/2004, le risorse allocate in bilancio, previste dall'art. 6, comma 1 della stessa, potranno essere utilizzate per le tipologie di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale;

CONSIDERATO che il medesimo articolo della sopra citata legge regionale 12/2006 dispone che con apposito regolamento vengono definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi;

RITENUTO pertanto di adottare il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n 1872 del 28 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2006

ILLY

T02
06_35_1_DPR_242_ALL

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi in materia di sicurezza stradale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Gli incentivi possono essere concessi a favore delle Province, di Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operano per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti, o comunque coerenti, con il Piano regionale della sicurezza stradale, riferiti ai seguenti campi di intervento:

- a) azioni di tipo infrastrutturale e di gestione della mobilità in ambito urbano;
- b) azioni di tipo strategico.

Art. 4

(Criteri di priorità)

1. Tra gli interventi di cui all'articolo 3, sono individuati come prioritari quelli compresi tra le azioni prioritarie previste dal Piano regionale della sicurezza stradale.

Art. 5

(Presentazione delle domande e documentazione)

1. Le domande di incentivo, sottoscritte dal richiedente, devono essere presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro il 1 marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. L'incentivo può essere richiesto per un intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso a risolvere complessivamente una determinata criticità.

3. Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti sia costituito da opere, il progetto deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la loro inammissibilità:

- a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione;

- b) rapporto sull'incidentalità relativa al sito di intervento o al territorio di competenza della proposta, che contribuisca a determinare l'eventuale priorità della stessa, e comunque che indichi le criticità sulle quali la proposta interviene;
- c) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo;
- d) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per il medesimo intervento;
- e) individuazione all'interno della struttura proponente di un soggetto incaricato dell'attività di monitoraggio, secondo quanto indicato all'articolo 10;
- f) indicazione del soggetto capofila e referente unico per le proposte di intervento presentate da più soggetti.
- g) la documentazione dovrà comunque contenere l'indicazione di:
 - 1) costo sociale medio per incidentalità stradale: costo medio ottenuto attribuendo a ogni decesso e a ogni ferito, causati da incidenti stradali, i più aggiornati valori di danno indicati nei Piani di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con riferimento all'ultimo decennio di dati ISTAT disponibili;
 - 2) rischio sociale medio per incidentalità stradale: costo sociale medio pro capite, assumendo come valore di riferimento della popolazione quello dell'ultimo dato ISTAT disponibile;
 - 3) pericolosità del sito per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): numero medio degli incidenti occorsi in un periodo temporale di almeno tre anni, in corrispondenza dell'area di interesse dell'intervento;
 - 4) rilevanza dell'intervento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b): numero di persone coinvolte dall'intervento.

5. Nel caso in cui il richiedente sia un'associazione o un'istituzione senza fini di lucro, oltre alla documentazione di cui al comma 4, la domanda deve contenere copia dello statuto e curriculum dell'attività svolta per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 6

(Ripartizione dei finanziamenti)

1. I fondi disponibili vengono ripartiti in misura del 70% per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in misura del 30% per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Qualora gli interventi relativi ad una delle tipologie previste nel comma 1 non esauriscano i fondi disponibili, le rimanenze saranno destinate all'altra tipologia di intervento.

Art. 7

(Criteri di ammissibilità e di finanziamento)

1. Gli interventi sono ammessi a finanziamento nei limiti della spesa ammissibile, secondo le finalità di legge, in base alla graduatoria formulata considerando i seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) priorità, ai sensi dell'articolo 4, valutata con punteggio di 30 punti;
- b) costo sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 20 punti;
- c) rischio sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 20 punti;

- d) pericolosità del sito, valutata con punteggio massimo di 30 punti;
- e) rilevanza dell'intervento, valutata con punteggio massimo di 30 punti.

2. Nel caso la proposta di intervento interessi più territori comunali, si fa riferimento alla media dei valori di costo e di rischio sociale per incidentalità stradale riscontrata negli stessi.

3. I punteggi di cui al comma 1, lettere da b) a e), vengono attribuiti, per ciascuno dei criteri, in misura massima alla proposta che presenta il valore più alto, e proporzionalmente alle altre.

4. Gli incentivi sono concessi negli importi massimi e nelle quote riportati nella tabella A).

5. Nel caso di proposte presentate da raggruppamenti di Province e Comuni, il massimale e la quota di incentivo cui fare riferimento sono quelli relativi all'amministrazione con popolazione maggiore, sia essa provincia o comune.

6. Le proposte sono finanziate seguendo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 8

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti)

1. Con l'atto di concessione dell'incentivo viene fissato un termine per la rendicontazione ed è erogata la totalità del contributo, nel rispetto del patto di stabilità.

2. Per gli interventi costituiti da opere il contributo è erogato in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

3. La rendicontazione avviene in conformità con quanto previsto agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. La documentazione di rendicontazione deve contenere anche i dati relativi all'attività di monitoraggio secondo le scadenze per esso previste.

Art. 9

(Cumulabilità)

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.

2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa ammissibile.

Art. 10

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio svolto dal soggetto incaricato, individuato secondo l'articolo 5 comma 4, lettera e), consiste nelle seguenti attività:

- a) per gli interventi individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), al termine della progettazione, fornire gli schemi grafici del progetto, in formato informatico e georeferenziato sul sistema della Carta Tecnica Regionale Numerica, indicando le date di inizio e fine dei lavori;
- b) fornire, per i tre anni successivi alla realizzazione dell'intervento, dati sui flussi di traffico relativi all'area oggetto dell'intervento secondo i seguenti requisiti minimi:

1) quattro rilievi, uno per stagione, in una giornata ferial tipo;

- 2) articolazione del rilievo in almeno tre categorie: motoveicoli e velocipedi, veicoli leggeri, veicoli pesanti;
 - 3) durata minima dei rilievi: per ciascuna giornata, un'ora in corrispondenza delle ore di punta mattutina e serale;
- c) controllare il flusso dei dati inerenti l'incidentalità nell'area interessata dall'intervento in particolare assicurando la raccolta e la trasmissione degli stessi, con cadenza annuale, agli uffici competenti della Regione.

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, sono ammessi a finanziamento gli interventi che, tenuto conto del "Programma Annuale di Attuazione 2002" del Piano nazionale della sicurezza stradale, sono finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali così come riportati nell'elenco seguente:

- a) interventi per la messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base di analisi svolte dalle amministrazioni responsabili;
- b) manutenzione programmata della rete stradale extraurbana finalizzata a migliorare in modo sistematico la sicurezza delle strade;
- c) moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per miglioramento della sicurezza stradale in area urbana, attraverso interventi quali:
 - 1) la creazione di rotonde;
 - 2) creazione di reti continue di percorsi pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata agli auto-veicoli;
 - 3) la creazione di zone a 30 Km/h;
 - 4) la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale;
 - 5) la creazione di reti di piste ciclabili protette, a supporto della mobilità quotidiana;
 - 6) il miglioramento della fruibilità dell'area per pedoni e ciclisti, con particolare riferimento alla popolazione giovane e anziana;
 - 7) altri interventi di analoghe finalità e caratteristiche;
- d) rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dell'azione di informazione e delle campagne di sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale;
- e) rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e agli adulti;
- f) misure per il miglioramento della sicurezza stradale nei tragitti casa-lavoro;
- g) sostegno al trasporto collettivo (TPL) al fine di rafforzarne il contributo alla sicurezza stradale;
- h) rafforzamento del contributo del sistema assicurativo al miglioramento della sicurezza stradale;
- i) creazione di centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale che possano:
 - 1) contribuire al miglioramento della completezza e dell'accuratezza della rilevazione degli incidenti stradali;

- 2) localizzare gli incidenti in modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
 - 3) collaborare all'analisi dei fattori di rischio e alla definizione di soluzioni atte a rimuoverli o a ridurne significativamente la portata;
 - 4) definire e attuare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;
- j) rafforzamento e creazione di uffici di polizia locale dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale che siano chiaramente orientati a sviluppare non solo un'azione di prevenzione, controllo e repressione ma anche un'azione di:
- 1) individuazione dei fattori di rischio strutturali;
 - 2) individuazione delle linee di azione che possono contrastare o rimuovere tali fattori;
 - 3) collaborazione con altri uffici per evitare che scelte riguardanti il territorio, l'urbanistica, il sistema infrastrutturale possano avere delle implicazioni negative sui livelli di sicurezza;
- k) interventi integrati su situazioni, tipi di mobilità o tipi di utenti caratterizzati da condizioni di rischio che determinano un elevato danno sociale. Per interventi integrati si intendono interventi che operino simultaneamente su:
- 1) regolamentazione del traffico;
 - 2) rafforzamento del contributo del trasporto collettivo (TPL) alla sicurezza stradale;
 - 3) rafforzamento e coordinamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione delle forze di polizia dedicate alla sicurezza stradale;
 - 4) realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione specifiche;
 - 5) eventuali altre misure a supporto della sicurezza stradale;
- l) progetti pilota per la definizione di piani o programmi integrati per il miglioramento della sicurezza stradale su tutta una circoscrizione amministrativa, comunale o provinciale, o su più circoscrizioni, comunali o provinciali;
- m) sviluppo di intese e convenzioni tipo con amministrazioni pubbliche e categorie di imprese per favorire accordi di partenariato pubblico - privato finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale nonché incentivazione alla realizzazione di accordi prototipali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fino all'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, si considerano interventi infrastrutturali e di gestione della mobilità in ambito urbano, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e k) punti 1) e 2), si considerano interventi strategici i rimanenti.

3. Fino all'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale, sono individuati come prioritari gli interventi che risolvono le seguenti criticità:

- a) messa in sicurezza degli ambiti urbani, con particolare riferimento alle traverse urbane, ossia agli attraversamenti in ambito urbano di strade provinciali e statali, e alle utenze deboli, quali i bambini, gli anziani, i disabili, i pedoni e i ciclisti;
- b) incidenti in itinere;
- c) incidenti nel fine settimana.

4. In sede di prima applicazione le domande di contributo devono pervenire all'ufficio protocollo della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, entro il 6 ottobre 2006.

5. In sede di prima applicazione, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, il progetto preliminare può essere sostituito da una relazione tecnico illustrativa dell'opera a corredo della domanda e ai soli fini della formulazione della graduatoria.

6. Nel caso di cui al comma 5 il progetto preliminare deve pervenire entro il termine perentorio del 30 ottobre 2006.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A)

(riferito all'art. 7, comma 4 (Criteri di ammissibilità e di finanziamento))

MASSIMALI E QUOTE DI CONTRIBUTO

INTERVENTI DI TIPO INFRASTRUTTURALE E DI GESTIONE DELLA MOBILITÀ IN AMBITO URBANO misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
Province, Comuni capoluogo di provincia	150	40%
Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	100	45%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti	80	50%
Altri soggetti di cui all'articolo 2	150	40%
INTERVENTI DI TIPO STRATEGICO misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
Province, Comuni capoluogo di provincia	80	50%
Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	60	55%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti	40	60%
Altri soggetti di cui all'articolo 2	40	60%

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A04
06_35_1_DPR_244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

L.R. 23/2002 art. 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 1329/1965". Approvazione modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 23 agosto 2002, n. 23, riguardante "Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7";

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

VISTO altresì il comma 49 del medesimo articolo 6, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

VISTO il proprio decreto del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato approvato il Regolamento "L.R. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329";

VISTO altresì il proprio decreto del 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., con il quale sono state approvate le modifiche al suddetto Regolamento in conformità al testo allegato allo stesso provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità, per ampliare la gamma degli interventi agevolativi nel sistema produttivo locale, evitando sovrapposizioni con altri strumenti, di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative al fine di corrispondere alle esigenze del settore agricolo e per uniformare la normativa a quanto già applicato dalle altre Regioni in ordine alla formula "decambializzata" nonché al fine di prevedere la necessaria flessibilità dello strumento a seconda della scelta operata dai potenziali beneficiari;

RITENUTO di conseguenza necessario procedere alla sostituzione sia dell'articolo 2 del predetto Regolamento, recante "Criteri e modalità" per l'accesso alle agevolazioni di che trattasi, sia della scheda tecnica allegata al Regolamento stesso;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1697 di data 21 luglio 2006;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al Regolamento concernente "L.R. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2006

ILLY

A04
06_35_1_DPR_244_ALL

Modifiche e integrazioni al “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329” emanato con D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche.

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 2 del D.P.Reg. 0205/2004)

1. L’articolo 2 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres (Legge regionale n. 23/2002, articolo 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Criteri e modalità)

1. Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell’agevolazione, modalità di intervento e di presentazione delle istanze sono contenute negli allegati A e B che formano parte integrante del presente regolamento, che si applicano alternativamente tra di loro in relazione alle scelte operate dai potenziali beneficiari.”

Art. 2

(Sostituzione della scheda tecnica allegata al D.P.Reg. 0205/Pres.)

1. La scheda tecnica allegata al regolamento adottato con D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e successive modifiche è sostituita dai seguenti allegati, denominati rispettivamente A e B:

<<Allegato A (riferito all'articolo 2)

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE.

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.
- Legge 17 maggio 1999, n.144, art.15.
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25.02.2004 pubblicato sulla G.U.C.E. L 63 del 28.02.2004
- Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L1 del 03.01.2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Soggetti beneficiari:

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

⁷ "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato I del Trattato CE, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000,00 Euro nell'arco di 3 anni).

La presente normativa non si applica:

- a) al settore dei trasporti;
- b) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all'estero, di costo complessivo superiore a 1.000,00 Euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.

Ambito territoriale

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi comunitarie, nazionali e regionali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell'8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, nazionale, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri della U.E.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo dell'operazione agevolabile

L'importo complessivo agevolabile è costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
- b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

-
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Per le operazioni relative a tutti i settori ammessi, ad eccezione dei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Limitatamente alle operazioni relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

L'importo massimo complessivo per operazione agevolabile è pari a 1.600.000,00 Euro. Fermo restando tale limite, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Operazione agevolabile:

Operazione finanziaria assistita da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC.

Modalità d'intervento:

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive di cui all'art. 2, comma. 2, del D.Lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione, trasformazione (con l'esclusione degli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nello stesso) e commercializzazione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
- per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

Inoltre per detto settore:

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999. La valutazione della redditività economica viene effettuata sulla base della Tabella dei Redditi Lordi Standard per ettaro di superficie e per capo allevato.

Non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base a quanto stabilito dall'allegato 8 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi da applicare alle operazioni agevolabili è quello del mese nel quale avviene l'effettiva dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione finanziaria.

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (data di emissione degli effetti) dovrà risultare non anteriore alla data di autentica notarile della sottoscrizione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65 da parte dell'impresa, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC.

Tassi da applicare alle operazioni agevolabili:

Per le operazioni relative a tutti i settori ammessi, ad eccezione dei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

A) Tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

Zero (nessun onere per interessi), ottenuto dall'abbattimento totale del tasso di riferimento nei limiti di intensità di aiuto massime consentite dalle normative dell'Unione Europea.

N.B. Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche si applica la regola «de minimis» come in precedenza definita (vedi «Soggetti beneficiari»).

Limitatamente alle operazioni relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

A) Tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

- 1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 c) del Trattato C.E.;
- 2) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio.

B) Tasso di sconto

- 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente al tasso di cui alla precedente lettera A), determinato in via semestrale anticipata;
- 2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Importo del contributo:

Il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

Richiesta d'intervento:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte su apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia⁸.

MCC S.p.A. assegna alle richieste pervenute dalle banche un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail), entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie inviate a MCC dalle Banche ovvero alle Prefetture dallo stesso MCC, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.A.; la documentazione che perviene dopo le ore

⁸ Le Banche ammesse ad operare con MCC S.p.A. possono acquisire, per conto del MCC S.p.A., le informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia.

Nei casi in cui il richiedente sia un soggetto diverso dalle Banche o le stesse non intendano fornire direttamente le informazioni, deve essere trasmessa al MCC S.p.A., unitamente alla richiesta di intervento agevolativo, la documentazione, indicata nella apposita circolare del MCC S.p.A.. Le informazioni devono pervenire al MCC S.p.A. dalle Banche ovvero direttamente dalle Prefetture prima dell'esame delle richieste delle agevolazioni.

E' improcedibile la richiesta di intervento alle agevolazioni qualora dalle informazioni risulti l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati.

Nei casi in cui pervenga al MCC S.p.A. l'avviso del Prefetto della necessità di ulteriori accertamenti, l'istruttoria è sospesa fino all'arrivo della definitiva informazione prefettizia.

17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo. Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato Regionale. Qualora MCC S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.A. stesso.

MCC S.p.A. comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail) ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare in carenza di fondi la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle Banche, o queste ultime abbiano comunicato a MCC S.p.A. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente Regolamento.

Il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Nei casi di effetti emessi a favore di imprese venditrici/locatrici:

- a) qualora alla dilazione di pagamento sia stata applicato un tasso agevolato e all'operazione di sconto un tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.
- b) qualora sia alla dilazione di pagamento che all'operazione di sconto sia stata applicato un tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca o l'Intermediario finanziario proponenti.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario finanziario proponenti.

L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari finanziari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Variazioni:

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

Cessazione e revoca dell'agevolazione

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa acquirente.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi

medesimi e quella di effettivo accreditato a MCC S.p.A., tenuto presente quanto disposto dall'art. 49 della L.R. 20 marzo 2000 n.7 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di conferimento, cessioni di azienda, di ramo d'azienda, affitto, donazione, ecc.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti, tenuto presente quanto disposto dall'art. 49 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca o di cessazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

In relazione al procedimento di revoca, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Il procedimento di cessazione, ove ricorra uno dei casi indicati al paragrafo precedente, opera di diritto e non necessita di apposita delibera del Comitato.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 9, co. 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Ispezioni e controlli:

MCC S.p.A., oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché della presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

Allegato B (riferito all'articolo 2)**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE.****Riferimenti normativi:**

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11
- Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 15.
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25.02.2004 pubblicato sulla G.U.C.E. L 63 del 28.02.2004.
- Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L 1 del 03.01.2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Soggetti beneficiari:

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- siderurgia (13.10⁹, 13.20¹⁰, 27.10¹¹, 27.22.1¹², 27.22.2¹³);
- costruzioni navali (35.11.1¹⁴, 35.11.3¹⁵);
- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione, trasformazione (con l'esclusione degli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nello stesso) e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
- per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

⁹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

¹⁰ "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

¹¹ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

¹² "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

¹³ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

¹⁴ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

¹⁵ "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Inoltre per detto settore l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999. La valutazione della redditività economica viene effettuata sulla base della Tabella dei Redditi Lordi Standard per ettaro di superficie e per capo allevato.

Non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base a quanto stabilito dal vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000,00 Euro nell'arco di 3 anni).

La presente normativa non si applica:

- a) al settore dei trasporti;
- b) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a euro 1.000,00.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per, alberghi, ristoranti, ecc.

Le macchine devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione alle Banche o Intermediari Finanziari.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione e comunque non antecedente alla suddetta domanda di agevolazione.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.

Ambito territoriale:

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Operazione agevolabile:

Finanziamento concesso da Banche o Intermediari Finanziari¹⁶, ivi compresa la locazione finanziaria, a favore delle imprese beneficiarie.

¹⁶ sono considerati Intermediari Finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (di seguito TUB) nonché nell'elenco di cui all'art 106 del medesimo TUB, comprensivo dei soggetti iscritti alle sezioni speciali di cui agli artt 113 e 155.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo del finanziamento:

fino al 100% dell'investimento e comunque nel limite di euro 360.000,00 per le imprese industriali e di euro 90.000,00 per le imprese artigiane, detti ultimi due limiti non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria.

Condizioni per il finanziamento:

la Banca o Intermediario Finanziario che eroga il finanziamento sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

- se variabile: EURIBOR maggiorato del 2,00% al netto delle imposte;
- se fisso: EURIRS Interest Rate Swap maggiorato del 2,00% al netto delle imposte.

Durata del finanziamento:

Fino a 7 anni, di cui al massimo 2 anni di preammortamento.

Importo dell'operazione agevolabile:

L'intervento è concesso sul finanziamento a fronte delle spese relative all'acquisizione della macchina. Tali spese, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione, possono comprendere – nel limite complessivo del 15% del totale – quelle sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. E' in ogni caso escluso l'ammontare relativo all'IVA e, nel caso di leasing, alla quota di riscatto.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di spesa, relativa a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Tasso di contribuzione da applicare alle operazioni agevolabili:

Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98 vigente alla data di arrivo della domanda a MCC S.p.A..

Cumulo:

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, trasmesse da Banche o da Intermediari Finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente su richiesta ed a sue spese.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia¹⁷.

MCC S.p.A. assegna alle richieste pervenute dalle banche un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail), entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle

¹⁷ Le Banche ammesse ad operare con MCC S.p.A. possono acquisire, per conto del MCC S.p.A., le informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia.

Nei casi in cui il richiedente sia un soggetto diverso dalle Banche o le stesse non intendano fornire direttamente le informazioni, deve essere trasmessa al MCC S.p.A., unitamente alla richiesta di intervento agevolativo, la documentazione, indicata nella apposita circolare del MCC S.p.A.. Le informazioni devono pervenire al MCC S.p.A. dalle Banche ovvero direttamente dalle Prefetture prima dell'esame delle richieste delle agevolazioni.

E' improcedibile la richiesta di intervento alle agevolazioni qualora dalle informazioni risulti l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati.

Nei casi in cui pervenga al MCC S.p.A. l'avviso del Prefetto della necessità di ulteriori accertamenti, l'istruttoria è sospesa fino all'arrivo della definitiva informazione prefettizia.

richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie inviate a MCC dalle Banche ovvero alle Prefetture dallo stesso MCC, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.A.; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo. Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato Regionale. Qualora MCC S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.A. stesso.

MCC S.p.A. comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail) ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare in carenza di fondi la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle Banche, o queste ultime abbiano comunicato a MCC S.p.A. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente Regolamento.

Il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

Modalità d'intervento ed erogazione del contributo:

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari, devono essere presentate in unica soluzione e redatte sul modulo previsto o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. La richiesta di erogazione del contributo deve pervenire a MCC S.p.A. entro 12 mesi dalla concessione dell'agevolazione.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, purché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati al netto della quota di riscatto.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese. In caso di arrotondamento (al massimo di 29 giorni) è ammesso il superamento della durata consentita e tale periodo viene considerato di preammortamento;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza.
- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non

vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

Il contributo in conto interessi è erogato all'impresa, per il tramite delle Banche o degli Intermediari Finanziari, in un'unica soluzione in via attualizzata relativamente alle spese sostenute.

Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

Variazioni:

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

Revoca dell'agevolazione.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) venir meno dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) alienazione, cessione, distrazione e perdita di possesso dei beni oggetto delle agevolazioni nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione, anche per donazione, d'azienda o di ramo d'azienda a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei requisiti di ammissibilità.
- e) rapporti da parte di organi di polizia giudiziaria, relativi a comprovate circostanze, connesse all'ottenimento dell'intervento, che comunque costituiscano ipotesi di reato non colposo.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito

Procedimento di revoca:

Ricevuta notizia di circostanze che per la normativa vigente sono cause di revoca dell'agevolazione concessa MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

In relazione al procedimento di revoca, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, l'Organo competente qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora l'Organo competente ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca, totale o parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, dei contributi e, nei casi di comprovata colpa grave o dolo del beneficiario, le eventuali somme dovute a titolo di sanzione nella misura prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L.vo n. 123/1998; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo esattoriale degli importi corrispondenti, degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento dell'erogazione dell'agevolazione, maggiorato, nei casi di revoca imputabili all'impresa e non sanabili, di 5 punti percentuali e delle eventuali sanzioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Ispezioni e controlli:

MCC S.p.A., oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché della presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.>>

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

T02
06_35_1_DPR_245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0245/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'articolo 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) come integrata dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia;

VISTO l'articolo 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) che per lo svolgimento dei citati autoservizi dispone che "in fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2006";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), la quale all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Servizio trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e 3, del Regolamento (CEE) n. 684/92 del 16 marzo 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus) "in caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un Paese terzo e viceversa", qualora non siano intervenuti accordi tra la Comunità ed i Paesi terzi interessati, restano impregiudicate "le disposizioni relative ai trasporti che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e questi Paesi terzi";
- tra la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana in data 27 luglio 1960 a Belgrado è stato stipulato un accordo sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci;
- sulla base dell'accordo succitato sono state stabilite, attraverso riunioni bilaterali tra la delegazione del Ministero dei Trasporti della Repubblica di Croazia ed la delegazione del Ministero dei Trasporti della Repubblica italiana, le condizioni di esercizio per il regolare svolgimento dei servizi internazionali di trasporto sia di merci che di viaggiatori tra i due Paesi attraverso il rilascio di apposite concessioni;
- il Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, il quale stabilisce all'articolo 10, paragrafo 1, secondo capoverso, che l'ammontare della compensazione deve essere pari alla differenza tra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente;
- pertanto tali compensazioni determinate con le modalità di calcolo su evidenziate sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la comunità europea;

RITENUTO che il Regolamento come proposto consenta alle aziende residenti nel territorio regionale e concessionarie di linee internazionali con la Croazia il corretto svolgimento di tali autoservizi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1877;

DECRETA

È approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'articolo 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006) come integrata dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2006

ILLY

dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi per la compensazione degli obblighi di servizio imposti per lo svolgimento del servizio di trasporto di viaggiatori effettuato a mezzo di autobus tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Croazia a norma dell'articolo 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Finanziaria 2006) come integrata dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2

(Finalità e condizioni di ammissibilità)

1. I contributi sono concessi, salvaguardando la libera concorrenza e la libertà di prestazione dei servizi di trasporto, al fine di promuovere lo sviluppo dei trasporti di viaggiatori effettuato a mezzo di autobus per il collegamento tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Croazia e per compensare le situazioni di svantaggio economico dovuto al diverso peso dei costi di esercizio ed in particolare del costo del lavoro negli Stati interessati.

2. Possono beneficiare del contributo le imprese di trasporto aventi sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia in possesso delle concessioni all'esercizio di linee internazionali tra Italia e Croazia rilasciate dalle competenti autorità, in funzione di appositi accordi bilaterali tra i due Paesi e in base alle quali le aziende stesse operano in ottemperanza a precisi obblighi di servizio così imposti.

3. Gli obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di esercizio, di trasporto e tariffario, concordati nell'ambito dell'accordo fra la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sugli auto-transporti di viaggiatori e di merci firmato a Belgrado il 27 luglio 1960 e contenuti nella concessione di cui al comma 2 riguardano:

- a) l'itinerario della linea, con indicazione della relativa percorrenza chilometrica;
- b) la tariffa espressa per chilometro percorso;
- c) il programma di esercizio (fermate, frequenza ed orari).

4. È condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi da parte dell'impresa l'osservanza da parte della stessa degli obblighi di servizio.

5. I beneficiari devono garantire i requisiti in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti ed ai veicoli fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché le condizioni stabilite con riguardo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Art. 3

(Commisurazione del contributo)

1. La misura del contributo concedibile è corrispondente alla differenza fra i costi ammissibili e imputabili all'impresa sulla base degli obblighi di servizio pubblico, come determinati con riferimento ai parametri desunti dal Piano Regionale per il Trasporto pubblico locale (PRTPL) approvato con DGR n. 3377 dd. 20/11/1998, rivalutati con gli indici ISTAT per il settore dei trasporti, ed ai parametri definiti nella concessione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento, ed i proventi presunti del traffico delle linee esercite come indicati nell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il costo del personale conducente è calcolato considerando il numero di conducenti determinato secondo la formula contenuta nell'allegato A.

3. Non è ammesso il cumulo del presente contributo con altre misure analoghe, destinate a compensare direttamente o indirettamente il costo del servizio.

Art. 4

(Presentazione della domanda)

1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo devono presentare alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto pubblico locale - domanda entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.

2. La domanda, che deve contenere l'indicazione della percorrenza chilometrica presunta di ciascuna linea, determinata in base alla concessione con riferimento all'anno di esercizio, e dai ricavi presunti di traffico, va inoltre corredata:

- a) dalla concessione di cui all'articolo 2, comma 2, rilasciata dallo Stato italiano e dalla corrispondente documentazione rilasciata dalla Repubblica di Croazia contenente l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;
- b) dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, concernenti:
 1. la sede legale o la principale organizzazione aziendale, che deve trovarsi all'interno del territorio regionale;
 2. il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui al presente regolamento;
 3. il numero degli autobus da adibirsi al servizio internazionale con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo;
 4. l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di tali autobus;
 5. il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo;
 6. il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;
 7. l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di trasporto internazionale e altre attività ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 5

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo)

1. I contributi sono concessi sulla base della domanda e della relativa documentazione presentata e liquidi nell'anno successivo in base ai dati dichiarati a consuntivo.

2. La documentazione a consuntivo deve essere corredata:

- a. dal prospetto delle percorrenze debitamente vistato dall'Ufficio Provinciale di Trieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- b. dalla dichiarazione dei ricavi tariffari effettivamente percepiti per ogni singola linea;
- c. dalla documentazione giustificativa dei costi sostenuti per l'esercizio del servizio.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione per l'anno 2006 le domande sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sono ammessi a contribuzione gli oneri di cui all'articolo 3 sostenuti nell'intero esercizio 2006.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO

SCHEMA DI CALCOLO PER LINEA

LINEA DI ESERCIZIO :

Chilometri :

Numero dei conducenti determinato secondo la seguente formula:

PERCORRENZA ANNUA CHILOMETRICA PER LINEA

ORE MEDIE GIORNALIERE DI GUIDA X GIORNI ANNUI MEDI LAVORATI X VELOCITÀ COMMERCIALE

In cui:

- la percorrenza è data dal numero dei chilometri totali, afferenti ciascuna linea concessa, riferita all'anno di esercizio e dichiarata in via preventiva dall'impresa;
- le ore medie di guida giornaliera sono determinate in base agli orari definiti nella concessione nel rispetto delle disposizioni normative in materia;
- i giorni annui di lavoro, riferiti all'anno di competenza, sono desunti dal programma di esercizio come definito nella concessione;
- la velocità commerciale è data dal rapporto tra i chilometri da percorrere e il tempo impiegato desunto dagli orari come definiti all'interno delle concessioni.

COSTI AMMISSIBILI			TOTALE
CONDUCENTE	PERSONALE MANUTENZIONE	ADDETTI MOVIMENTO E SERVIZIO	
Costo medio annuo contrattuale	Pari al 15% del costo del conducente	Pari al 18 %del costo del conducente e degli addetti alla manutenzione	€

€	€	€	
CONSUMI *		2,8 l/km	€
MANUTENZIONE		COSTO €/Km	
Desumibile dal PRTPPL rivalutato indice ISTAT trasporti		€ 0,15	€
AMMORTAMENTO		COSTO MEDIO AUTOMEZZO	
Desumibile dal PRTPPL rivalutato all'indice ISTAT trasporti		€ 185.924,48	€
AMMORTAMENTO INFRASTRUTTURE		Pari al 6% ammortamento autobus	€
COSTO SPESE GENERALI E UTILE DI ESERCIZIO		Pari al 9% altri costi	€
TOTALE			€

- Il costo del gasolio è rapportato al dato vigente alla data di presentazione della domanda.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

O01
06_35_1_DPR_248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2006, n. 0248/Pres.

L.R. 2/2006, articolo 6, comma 118. Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 118, della L.R. del 18 gennaio 2006 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione" che prevede che l'Amministrazione regionale stabilisca con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga descritte nel comma 117 del medesimo articolo;

VISTO il successivo comma 119 del sopra citato articolo 6 che autorizza l'Amministrazione regionale ad affidare all'Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l'incarico per la definizione di tale regolamento;

VISTO il testo regolamentare all'uopo predisposto dall'Università di Udine e ritenuto di approvarlo;

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1595 di data 7 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga» di cui in premessa, previsto dal comma 118, dell'articolo 6 della LR 2/2006, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2006

ILLY

O01
06_35_1_DPR_248_ALL

Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga



***REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA TECNICA E LE
SPECIFICHE DELLE OPERE DESTINATE AD OSPITARE LE
RETI DI BANDA LARGA***

Art 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 118 della Legge Regionale 2/2006 e detta la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga secondo criteri di affidabilità e di economicità di posa e manutenzione.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano per tutti i soggetti di cui al art. 6, commi 116 e 120, della Legge Regionale 18 gennaio 2006 n. 2; non si applicano in presenza della deroga di cui al medesimo articolo, commi 117 e 120.

3. Il documento denominato "Disposizioni di carattere generale" e gli allegati dal numero 1 al numero 8 sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e costituiscono il riferimento per la realizzazione delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Disposizioni di carattere generale

Sviluppo e pianificazione delle infrastrutture TLC

La progettazione di una infrastruttura di accesso per telecomunicazioni in fibra ottica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è sviluppata secondo metodologie di pianificazione apposite.

La rete viene progettata in funzione di un suo utilizzo da parte di operatori terzi, e di una condivisione tra questi, oltre che per un uso interno. Inoltre la progettazione della rete può essere effettuata alla pari delle altre opere di urbanizzazione. Tra la posa di una particolare tratta ed il suo utilizzo ci può anche essere un intervallo di tempo maggiore rispetto a quello che un operatore di telecomunicazioni riterrebbe utile, perché se la posa viene effettuata contestualmente alla realizzazione o manutenzione di altre opere il costo è assai ridotto.

Oltre a provvedere alla progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione della rete di accesso cablata, è utile anche prevedere che gli edifici siano predisposti alla posa delle fibre di accesso dal suolo pubblico al punto di terminazione interno, tenendo conto della particolarità della posa di fibra e delle differenze con la posa di cavi in rame per telecomunicazioni. Tale predisposizione, insieme a quella per tecnologie wireless, dovrebbe essere inserita nel **regolamento edilizio comunale**.

Tecniche di posa

Le reti costituite in fibra ottica necessitano di una corretta allocazione dei relativi cavi, che si ottiene utilizzando diversi sistemi di posa in maniera sinergica per ottenere il risultato voluto, secondo le seguenti prescrizioni:

a) Scavo tradizionale

1) Lo scavo tradizionale viene effettuato con scavatrici meccaniche, o anche manualmente, a diverse profondità e larghezze. Lo scavo di questo tipo è costoso anche perché richiede un estensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Lo scavo deve prevedere la possibilità di utilizzazione per la posa di più infrastrutture contemporaneamente, qualora le stesse siano pianificate o programmate.

2) Gli **attraversamenti sotterranei** della sede stradale devono, ove possibile, essere effettuati nel rispetto delle norme contenute negli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

3) La **posa longitudinale sotterranea** in sede stradale di monotubi e tritubi deve di norma essere collocata il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina o nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dal limite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente dalle eventuali piantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione. Si ricorre alla posa di monotubi e tritubi in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri servizi, fabbricati o impossibilità comprovata alla posa fuori piano viabile bitumato. La profondità di posa (piano d'appoggio) dei monotubi e tritubi sotterranei longitudinali alla carreggiata stradale, compreso banchine pavimentate, deve essere rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 - n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16.12.1992 - n. 495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile). Qualora la posa dei monotubi e tritubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori della carreggiata stradale, le relative profondità minime devono di norma essere le seguenti:

- m. 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi;
- m. 0,50 quando gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali quali fosso di guardia, terreni o relitti e/o reliquati, scarpate stradali sia in rilevato che in scavo;

- m. 0,50 quando il terreno di scavo della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi sia costituito da roccia;
- m. 1,50 nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza con profilato metallico di rinvio i cui montanti abbiano una profondità di infissione pari a m 1,20.

Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essere ubicati a profondità inferiori a quelle suddette. In particolare il nastro di segnalazione sarà ubicato a circa m 0,30 al di sotto del piano viabile.

In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posare detti impianti direttamente interrati nel piano di campagna, questi devono essere collocati esternamente a manufatti e fissati direttamente al di sotto di esso mediante grappe, piccole mensole e canalette in modo da non arrecare pregiudizio all'opera stradale ed alla viabilità.

b) *Mini trincea*

1) La tecnica della mini trincea viene utilizzata per realizzare infrastrutture per telecomunicazioni ricorrendo ad una soluzione che prevede le fasi di scavo di una minitrincea di dimensioni ridotte (larghezza da 6 a 10 centimetri e profondità da 25 a 40 centimetri circa), la posa dell'infrastruttura ed il riempimento dello scavo integrate in una unica operazione. Tale tecnica è finalizzata a:

- Eliminazione dei tempi di attesa tra scavo, posa dei cavi (o dei tubi) e riempimento della trincea;
- Minima invasività dello scavo nella struttura del sottofondo stradale esistente che viene intaccata in misura minima senza comunque minarne le caratteristiche di durata e resistenza nel tempo come invece avviene ricorrendo a scavi tradizionali;
- Ridotto impatto sociale del cantiere di lavoro che risulta di dimensioni ridotte, con avanzamenti giornalieri di alcune centinaia di metri al giorno (fino a 3-400 in quartieri periferici o fuori dai centri abitati) e con disagi minimi alla circolazione stradale;
- Ridotto impatto ambientale in quanto produce quantità estremamente ridotte di materiali di risulta (circa 1 metro cubo ogni 50 metri di scavo) da trasportare a discarica;

2) Nella mini trincea potranno trovare allocazione fino ad un massimo di 6 monotubi da 50 mm di diametro.

3) Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche di scavo, posa e riempimento è consigliabile l'utilizzo di macchine speciali tipo city trencher.

La tecnica utilizzata deve essere quella più vantaggiosa per il collegamento tra centri abitati in un'area di accesso, e talvolta anche in particolari aree, quali quelle produttive, tenendo conto di eventuali interferenze con gli altri sottoservizi ed evitando installazioni sovrastanti e parallele ad una di queste, al fine di consentire interventi di manutenzione senza rimozione del cavo per telecomunicazioni. Tale problema deve essere limitato in sede di progettazione in quanto i sottoservizi tradizionali vengono per norma realizzati ad almeno un metro dal bordo stradale, mentre la minitrincea viene realizzata a bordo strada. L'interferenza è quindi solitamente ortogonale.

Per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni stradali di cui al punti 7), 4) e 33) dell'art. 3 del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Specifiche di posa

La pianificazione in merito alle infrastrutture di telecomunicazioni di nuova generazione è alla base di quanto prescritto dall'art.6 della Legge Finanziaria 2006 del 18.01.06. Tale prescrizione trova le sue fondamenta nella considerazione che, nella realizzazione di una rete di accesso all'utenza realizzata in fibra ottica, circa l'80% dei costi sono dati dalla posa di infrastrutture atte ad alloggiare i cavi. Le

operazioni di scarifica e ricostituzione del manto stradale o, ancor peggio, di ripristino di una pavimentazione pregiata incidono pesantemente su questi costi.

Particolare attenzione andrà prestata alle interferenze tra canalizzazioni per telecomunicazioni e condotte di gas che, salvo diversa prescrizione degli Enti gestori, dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. del 24 novembre 1984 n.1 e D.P.R. del 29 marzo 1973 n.156 oltre che alle UNI 9165 o successive modifiche.

Tritubo per rete di dorsale

1 La posa di **tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6)** del tipo descritto in Allegato 1 al presente regolamento deve osservare le prescrizioni di posa di cui alle presenti disposizioni generali.

2 In alternativa alla posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) è possibile utilizzare un **fascio di tre monotubi lisci** del tipo descritto in Allegato 2 al presente regolamento oppure un **fascio di tre monotubi corrugati** del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti disposizioni generali.

3 Tale infrastruttura sarà prevista come collegamento delle sedi municipali tra loro in modo da formare una rete di dorsale magliata che vada ad interconnettere tutti i Comuni della Regione.

Monotubo per rete di accesso agli utenti

1 La predisposizione di infrastrutture di telecomunicazioni contestualmente alla realizzazione o in sede di manutenzione di opere stradali e di altre infrastrutture civili è finalizzata, nel medio/lungo periodo, a conseguire una significativa economia oltre ad accelerare il processo di penetrazione delle tecnologie ottiche nel territorio.

2 A tal fine deve essere **predisposta una rete distributiva ad hoc atta all'alloggiamento di cavi in fibra ottica che interessi tutte le opere stradali in aree urbanizzate**, costituita da **monotubi corrugati in PVC** del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento secondo le prescrizioni di posa secondo le prescrizioni delle presenti disposizioni generali.

3 Tale infrastruttura coinvolgerà capillarmente tutte le utenze con le comuni caratteristiche di un'infrastruttura a rete.

Caratteristiche delle infrastrutture di telecomunicazioni

Al fine di garantire la tenuta, velocizzare e semplificare le operazioni di giuntatura dei tubi e tritubi, si consiglia l'uso dei **giunti** descritti in Allegato 6 al presente regolamento.

La fruibilità di tubi e tritubi posti in opera deve essere altresì preservata nel tempo mediante il ricorso a **dispositivi di chiusura per tubi lisci, corrugati e tritubi** del tipo descritto in Allegato 7 al presente regolamento che limitino il flusso di acque reflue e materiali all'interno dei tubi stessi.

Per l'infrastruttura a rete si prescrive l'adozione dei pozzetti descritti in Allegato 4 al presente documento con relativi chiusini del tipo descritto in Allegato 5 al medesimo documento.

Almeno ogni 4-6 utenze deve essere previsto un **pozzetto 50x50 cm** con relativo **chiusino 45x45 cm** di classe opportuna (pozzetto di diramazione).

Ogni 350 metri o in prossimità degli incroci deve essere previsto un **pozzetto 90x70 cm** con relativo **chiusino 80x70 cm** di classe opportuna.

Ogni 1500 metri di tritubo o fascio di tre monotubi deve essere previsto un **pozzetto 125x80 cm** con relativo **chiusino 106x70 cm** di classe opportuna.

Al fine di minimizzare i disagi dovuti agli interventi di allacciamento delle singole utenze finali ai pozzetti predisposti, si consiglia il posizionamento dei suddetti pozzetti in prossimità dei muri perimetrici esterni agli edifici.

I raggi di curvatura per cavidotti per telecomunicazioni risponderanno a quanto previsto di seguito:

- Monotubo sul piano orizzontale: > 0,8 metri
- Monotubo sul piano verticale: > 0,8 metri

- Tritubo sul piano orizzontale: > 3 metri
- Tritubo sul piano verticale: > 0,8 metri

Predisposizione degli edifici

Si ritiene opportuno prevedere nel regolamento edilizio comunale che gli edifici di nuova realizzazione o ristrutturazione siano predisposti per l'impianto a larga banda.

Al fine di garantire l'accessibilità di tutti i nuovi edifici alle reti telematiche per la larga banda, si prevederà la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla predisposizione del collegamento tra il nodo più prossimo della rete presente sulla pubblica via e l'edificio nuovo o in fase di ristrutturazione e di seguito verso le singole unità immobiliari. In particolare, a partire dal pozzetto di diramazione, dovrà essere realizzata la connessione verso l'utente mediante posa in opera di **monotubi corrugati in PVC Ø50** mm. del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento, secondo le prescrizioni di posa descritte nelle presenti disposizioni generali ed eventualmente protetti contro lo schiacciamento.

Il tratto di linea a servizio di nuovi edifici dovrà essere localizzato preferibilmente sul terreno privato. Qualsiasi nuovo allacciamento, per quanto attiene le opere da eseguirsi su fondo pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti, cui dovrà essere trasmessa a fine lavori una planimetria di dettaglio (AS BUILT) in scala 1:1000 in formato elettronico che riporti l'esatta localizzazione planoaltimetrica della linea con l'individuazione di eventuali interferenze con altri sottoservizi o la presenza di punti singolari.

Il cavidotto non dovrà presentare in nessun punto raggi di curvatura inferiori a quelli previsti. Qualora ciò non fosse possibile, in corrispondenza delle curve a raggio inferiore dovranno essere posizionati dei pozzetti 50x50 cm con relativo chiusino 45x45 cm di classe opportuna.


Il punto di attestazione della rete a larga banda sarà previsto presso l'armadio terminale ubicato nel locale contatori primario. Di qui si svilupperà, per ciascun vano scale, una colonna montante di dimensioni idonee per la distribuzione e l'accesso alle varie unità immobiliari in modo stellare. In corrispondenza di ogni piano i cavidotti si dovranno attestare a delle cassette di derivazione unificate da cui si dipartiranno le diramazioni per le singole unità abitative/commerciali.

Il raggio di curvatura di eventuali pieghe lungo la colonna montante, a partire dal locale contatori fino in corrispondenza degli accessi alle singole unità, dovrà essere tale da consentire l'agevole infilaggio della fibra o della linea in rame.

Con riguardo alle opere di predisposizione interne a ciascuna unità abitativa/commerciale, dovrà essere prevista la posa in opera di una cassetta di derivazione da incasso di dimensioni almeno pari a 152x98x70 mm per la collocazione dell'eventuale collettore della rete a larga banda. La rete interna a ciascuna unità abitativa/commerciale potrà essere attuata mediante posa sottotraccia di un tubo in PVC corrugato esternamente ed internamente liscio di sezione adeguata che collegherà in modo stellare tutti i punti di utenza telematica costituiti da scatole portafrutti cieche. Tutte le tubazioni, cassette di derivazione e scatole portafrutti occorrenti per la realizzazione dell'impianto, dovranno essere destinati all'utilizzo esclusivo dell'impianto a larga banda.

Al fine di predisporre l'edificio per la trasmissione dati con sistemi Wireless dovrà essere altresì prevista la posa in opera di un tubo passacavi di sezione adeguata ed andamento regolare che collegherà (attraverso un vano scale in prossimità delle colonne montanti sopra descritte) il punto predisposto in copertura per l'installazione dell'antenna ricetrasmittente con l'armadio terminale collocato nel locale contatori primario.

Si riporta di seguito lo schema esemplificativo di predisposizione:



Allegato 1 - Tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6)

Si ritiene sufficiente impiegare, per la predisposizione delle dorsali di collegamento alla connettività offerta dagli operatori di telecomunicazioni, tritubo nero D 44/50 scanalato internamente rispondente alle specifiche di seguito descritte.

Generalità

Definiamo di seguito le caratteristiche tecniche e costruttive dei tritubi scanalati D 44/50 di colore nero, ottenuti per estrusione di polietilene ad alta densità, da utilizzare per la protezione dei cavi in fibra ottica.

Massa volumica

Il valore riscontrato di massa volumica deve essere maggiore o uguale a $0,94 \text{ g/cm}^3$. la prova deve essere eseguita secondo UNI 7092 su tre provini di opportune dimensioni utilizzando il metodo A (ad immersione).

Temperatura massima del picco di fusione


Il valore rilevato del picco di fusione deve essere maggiore o uguale a 128°C . la prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM D 3418.

Termofluidità

Il valore riscontrato deve essere compreso tra 0,4 e 1,3 g/10 minuti primi. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 5640 a 190°C con carico pari a 5 Kgf.

Dimensioni

Diametro esterno nominale	50 mm
Larghezza	156 mm
Tolleranza sulla larghezza	+4,3 / -2,8 mm
Diametro interno nominale	44 mm
Tolleranza sul diametro interno	+0,5 / -0 mm
Spessore nominale	3 mm
Tolleranza sullo spessore	$\pm 0,3$ mm
Peso	$\geq 1,2$ Kg/m
Lunghezza della bobina	350 m
Tolleranza sulla lunghezza della bobina	+6 / -0 m



Resistenza alla perforazione

La resistenza alla perforazione deve essere verificata tramite una prova effettuata a temperatura ambiente (23 ± 2 °C) su cinque provini di 150 mm. Quale perforatore deve essere utilizzato un cilindro metallico, sagomato ad una estremità a sfera ($R = 5$ mm) disposto verticalmente e lasciato cadere centralmente su ciascun provino da un'altezza di 0,5 m. Ogni provino dovrà assorbire senza deformarsi un'energia d'urto di 7,85 J.

Resistenza alla percussione

La resistenza alla percussione deve essere verificata tramite una prova effettuata a temperatura ambiente (23 ± 2 °C) su cinque provini di 150 mm. Quale percussore deve essere utilizzato un cilindro metallico lungo 100 mm di diametro 10 mm. Tale cilindro, lasciato cadere da un'altezza di 0,5 m, dovrà colpire ciascun provino. Ogni provino dovrà assorbire un'energia d'urto di 19,62 J. Al termine della prova la riduzione percentuale del diametro interno dovrà risultare minore del 50% del diametro iniziale.

Resistenza alla trazione

La prova di resistenza alla trazione deve essere eseguita secondo la norma UNI ISO 4437 su cinque provini di tipo 2. Al termine della prova per ciascun provino il valore del carico unitario di snervamento rilevato dovrà risultare maggiore o uguale a 15 MPa ed il valore dell'allungamento a rottura dovrà risultare maggiore o uguale a 350%.

Resistenza a compressione

La prova deve essere eseguita secondo quanto previsto dal Capitolato Telecom 1366 del 30/07/98. In particolare deve essere eseguita a temperatura ambiente (23 ± 2 °C) su cinque provini della lunghezza di 200 mm. Ogni provino posto tra due piastre metalliche rigide di una macchina dinamometrica non dovrà rilevare una riduzione del diametro interno maggiore del 5% quando è sottoposto d una compressione di 245 N (25 kg). La velocità di avvicinamento delle piastre metalliche dovrà essere regolata a 10 mm/minuto.

Allegato 2 - Monotubi lisci

Caratteristiche funzionali

I monotubi lisci di polietilene devono essere forniti in bobine di lunghezza standard, opportunamente reggiati ed identificati, in modo da rendere più agevole le operazioni di trasporto, di posa e le eventuali verifiche.

I monotubi lisci in oggetto sono utilizzati per la protezione dei cavi posti in trincea o utilizzati per sottoequipaggiare tubazioni esistenti.

	Diametro interno	Spessore tubo	Larghezza complessiva	Lunghezza bobina	Peso
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[Kg/m]
Monotubo Ø 18	15,6 + 0 - 0,8	1,2 + 0,4 - 0	18 + 0,3 - 0	500 + 0,6 - 0	0,060
Monotubo Ø 25	22 + 0 - 0,8	1,5 + 0,4 - 0	25 + 0,5 - 0	500 + 0,6 - 0	0,105
Monotubo Ø 50	44 + 0,5 - 0	3 ± 0,3	50 + 1,1 - 0,6	300 + 6 - 0	≥ 0,39

Tabella 1 - Caratteristiche funzionali monotubi lisci.

Le estremità dei tubi devono essere chiuse con tappi o con altro sistema idoneo a evitare l'ingresso di acqua o corpi estranei nei periodi di stoccaggio.

Caratteristiche dei materiali

I tubi devono risultare di polietilene ad alta densità, caricato con nerofumo di adatta granulometria e disperso uniformemente nella massa polimerica.

Tutte le caratteristiche devono risultare conformi alle specifiche elencate di seguito.

Prove	Riferimenti normativi
Costituzione	ASTM E 168/88A
Massa volumica	UNI 7092
Temperatura di rammollimento	UNI 5642
Temperatura max del picco di fusione	ASTM D 3418
Attività residua antiossidante (O.I.T.)	ASTM D 3895
Resistenza alla fessurazione	IEC 538
Termofluidità	UNI 5640
Contenuto di nerofumo	ASTM D 3850-84 e ASTM D 1603
Prova di trazione	UNI 5819

Resistenza all'urto senza intaglio	UNI 6062
Aspetto	ASTM D 2563-70

Prova sui materiali e sul prodotto finito

I provini per le prove sul polietilene saranno ricavati dalle 'bobine di monotubo o tritubo a partire da almeno un metro dall'estremità di ciascuna bobina.

I provini per le prove comparative (prima e dopo i condizionamenti) devono provenire dai medesimi campioni di tubi e tritubi.

Garanzie sulla materia prima

Il fabbricante garantisce che la materia prima sarà polietilene di prima qualità, rispondente ai più elevati standard internazionali per tubi soggetti a pressione e colorata nera dal fornitore.

Non verranno eseguite masterizzazioni in linea durante il processo di estrusione.

La materia prima rientrerà nelle caratteristiche definite dall'Istituto Italiano dei plastici per tubi in pressione.

Garanzie sul prodotto

Il fabbricante garantisce che i tubi avranno una resistenza chimica buona alle seguenti sostanze presenti normalmente o accidentalmente nel terreno (temperatura di riferimento 20 °C):

- acido carbonico concentrazione 90%
- acido solfidrico concentrazione 90%
- acqua di mare concentrazione 70%
- benzina concentrazione 85%
- nafta concentrazione 80%
- oli minerali concentrazione 80%
- petrolio concentrazione 95%
- detergenti concentrazione 90%
- fosfati concentrazione soluzioni acquose saturate a 20 °C.
- nitrato di sodio idem c.s.
- urea idem c.s.

Il fabbricante garantisce che i tubi non avranno nel tempo e nelle normali condizioni di impiego una riduzione delle caratteristiche meccaniche (carico di snervamento) superiore al 25% dopo 5 anni e 30% dopo 10 anni.

Allegato 3 - Monotubi corrugati

Per i monotubi corrugati in PVC sono stabilite le caratteristiche tecniche e costruttive ed i materiali che li compongono ed ai quali si deve dare corrispondenza al prodotto finito.

I corrugati in oggetto sono utilizzati per la protezione dei cavi posti in trincea.

I tubi corrugati di differenti diametri, con struttura a coestrusione con parete interna liscia, sono realizzati in riferimento alla Norma EN 50086 2-4 per estrusione con idoneo materiale plastico le cui caratteristiche ed i particolari sono riportati nei disegni costruttivi e nelle tabelle di seguito riportate.

Caratteristiche funzionali

I tubi devono essere realizzati per estrusione con materiale plastico. La struttura coestrusa è realizzata da un tubo esterno corrugato ed una guaina interna liscia, priva di irregolarità quali buchi e grumi non fusi. È ammessa una ondulazione il cui diametro massimo sia compreso entro il 3% del diametro nominale esterno del tubo.

Le dimensioni del prodotto e le relative tolleranze sono riportate di seguito. Gli spessori delle guaine interna ed esterna devono essere tali da garantire le prestazioni meccaniche e tecniche richieste. Eventuali variazioni di uniformità degli spessori delle singole guaine devono risultare inferiori al 20%.

All'interno dei tubi è posizionato un **cordino tira sonda** per facilitare l'inserimento di una fune tiracavo. Per l'installazione è previsto un apposito giunto descritto appendicela paragrafo 8.

Materiale costituente i tubi

I tubi devono essere realizzati in polietilene alta densità (HDPE) sia per la struttura esterna che interna, di colore blu RAL 5002. I materiali devono essere di composizione tale da soddisfare i requisiti di resistenza alle radiazioni U.V.

Deve essere dichiarato dal fornitore, per la realizzazione del prodotto descritto nella presente specifica tecnica, il tipo di processo produttivo ed i materiali impiegati corredati di sigle identificative secondo gli standard internazionali.

I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D. Legislativo 22/97 e successive modifiche. I componenti del prodotto possono essere realizzati con materiale riciclato in percentuali dichiarate, ma devono comunque risultare conformi alle caratteristiche riportate nella presente specifica tecnica.

Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere facilmente disassemblabile, ovvero non prevedere l'impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi.

Dimensioni e corrugazione

Sigla	Ø Interno [mm]	Ø Esterno [mm]	corrugazioni esterne per metro
DN 50	37	50	≥ 60
DN 63	47	63	≥ 60
DN 125	94	125	≥ 60

Tabella 2 - Dimensioni monotubi corrugati.

Raggio minimo di curvatura

Il fornitore deve dichiarare il raggio minimo di curvatura che il tubo può sopportare in modo permanente senza nessun degrado delle caratteristiche meccaniche.

Siglatura

Sui tubi devono essere riportate longitudinalmente (con inchiostro indelebile ogni 1 ÷ 3 metri):

- Sigla del fornitore.
- Data di costruzione (MM/AA).

Trasversalmente (marcatura in alto rilievo sul dosso del tubo) ogni 2 ÷ 3 metri:

- Sigla del fornitore.
- Ø Esterno.
- (Norma) EN 50086-2-4.
- Marchio IMQ o equivalente.

Per le materie plastiche si ricorra alla Norma ISO 11469 "Plastic generic identification and marking of plastic product". Tali indicazioni possono essere riportate su etichetta, purché inasportabile e stampata, con inchiostri e/o vernici non dilavabili ne contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D. Legislativo 22/97 e successive modifiche, o plastificate.

Confezionamento

Tubo - ø 50 mm. matasse da: 50 m ÷ 150 m

Tubo - ø 63 mm. matasse da: 50 m ÷ 150 m

Tubo - ø 125 mm. matasse da: 50 m

Su richiesta deve essere possibile la fornitura in barre da 6 metri per tutti i diametri di tubo.

Imballaggio e marcatura dei materiali

Tutti i materiali componenti l'imballaggio devono essere marcati al fine di garantire la loro identificazione. Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n° 129 del 28/01/1997 97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Vanno indicate le parti/componenti l'imballaggio che sono state realizzate con materiali riciclati, riportando la percentuale di riciclato utilizzato. Inoltre per ogni materiale costituente l'imballaggio occorre indicare se è riciclabile.

Vanno indicate le parti/componenti del prodotto per le quali si sono utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D. Lgs 22/97 e successive modifiche. L'utilizzo di questi elementi devono essere ridotti al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso.

Condizioni di accettazione

Il costruttore ed il distributore di tali materiali deve essere dotato di un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI EN ISO 9000. Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di mutuo riconoscimento col CISQ. Il Costruttore inoltre deve fornire al Committente le specifiche relative alla strumentazione impiegata per le prove di collaudo.

Prove sui materiali

I provini per le prove sul materiale costituente i tubi saranno ricavati da una o più lastre stampate con il medesimo materiale utilizzato per la produzione dei Tubi ed alle stesse condizioni di pressione ambientale e temperatura. La preparazione delle lastre stampate per la realizzazione delle provette deve essere effettuata in accordo con le Norme a cui di seguito si fa riferimento.

Prove sul prodotto finito

Tutte le prove devono essere eseguite in conformità alla Norma EN 50086-2-4.

Prove	Riferimenti normativi
Costituzione	ASTM E 1252 (UNI CEI EN 45014)
Ispezione Visiva	UNI ISO 4582
Verifica della siglatura	-
Verifica delle dimensioni	-
Verifica del confezionamento	-
Melt Flow Index	CEI 20.34/4-1
Densità	ASTM D 3895-94
Prova di compressione	CEI EN 50086-2-4
Prova di piegatura	CEI EN 50086-2-4
Prova d'urto	CEI EN 50086-2-4
Contenuto delle ceneri	ISO 3451/ASTM E 1131
Resistenza alle screpolature dovute a sollecitazioni ambientali	CEI 20-34/4-1

Tabella 3 - Prove sui monotubi corrugati.

Opzioni di fine vita

Devono essere individuate le opzioni di fine vita possibili per il prodotto considerato. A tale riguardo deve essere rispettato l'articolo 4 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche che individua in ordine decrescente di importanza:

- Riutilizzo
Devono essere individuate le modalità di riutilizzo del prodotto e, allo scopo di aumentare la vita utile del prodotto, deve essere valutata la disponibilità delle parti di ricambio.
- Riciclaggio di parti/materiali
Devono essere elencate le parti/materiali che possono essere sottoposte a processi di riciclaggio. Devono essere individuate le modalità per la separazione delle parti contenenti materiali miscelati e/o pericolosi dal resto del prodotto.
- Incenerimento con recupero energetico
Indicare il potere calorifico delle parti che potranno essere inviate all'incenerimento. Indicare se il prodotto è utilizzabile per la fabbricazione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del Dm 5/2/1988 GUSO n° 88 del 16/04/98.
- Smaltimento in discarica
Per le parti/componenti inviati in discarica bisogna definire la classificazione in base al codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) ai sensi dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche individuando la tipologia di discarica utilizzabile. Individuare le modalità per la riduzione del volume/peso del rifiuto generato dal prodotto dismesso.

Allegato 4 - Pozzetti

I pozzetti, dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati armati in calcestruzzo vibrocompresso in elementi sovrapposti per permettere di raggiungere varie profondità di posa.

I pozzetti dovranno avere pareti predisposte con diaframmi atti a consentire l'accesso del tubo su qualunque direttrice. La base dei pozzetti dovrà presentare un setto a frattura in modo da consentire l'eventuale drenaggio di acque.

L'utilizzo dei pozzetti nella costruzione dell'infrastruttura sotterranea è necessario allo scopo di:

- Assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o la diramazione dei cavi.
- Facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che prevedono raggi di curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi).
- Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.

È previsto l'utilizzo delle seguenti diverse tipologie di pozzetto:

- **Rompitratta:** In corrispondenza delle dorsali sarà prevista la posa di pozzetti che facilitino l'infilaggio del cavo ottico, con distanze dell'ordine di 150÷300m in ambito urbano, 250÷500m in ambito extra-urbano;
- **Cambio direzione:** In corrispondenza di ogni cambio di direzione, sarà prevista la posa di pozzetti per consentire l'alloggiamento di scorte e/o giunti e comunque per consentire un'agevole curvatura del cavo stesso;
- **Spillamento:** In corrispondenza delle derivazioni per i collegamenti d'utente sarà prevista la posa di un pozzetto per consentire l'alloggiamento del giunto da cui verranno "spillate" le fibre da dedicare alla sede in oggetto;
- **Connessione d'utente:** In corrispondenza dell'edificio sede dell'utente, a ridosso della parete esterna, sarà prevista la posa di un pozzetto di manovra.

I pozzetti devono rispondere alle presenti specifiche tecniche e devono essere posati secondo i criteri descritti nel seguito.

I pozzetti, se non diversamente richiesto, saranno utilizzati con i seguenti accorgimenti:

- **Pozzetti 125x80 cm.:** devono essere utilizzati di preferenza, le dimensioni sono quelle più idonee per alloggiare le scorte di cavo, i giunti e per la manovra del cavo; di contro gli ingombri richiedono idonei spazi di posa.
- **Pozzetti 90x70 cm.:** saranno utilizzati esclusivamente nell'esecuzione delle derivazioni di connessione all'utente ove le tipologie installative e lo spazio disponibile sono di difficile reperimento.
- **Pozzetti 50x50 cm.:** saranno utilizzati esclusivamente nell'esecuzione delle derivazioni di connessione all'utente ove le tipologie installative e lo spazio disponibile sono di difficile reperimento.


Pozzetto 125x80

Costituito da:

- Un elemento di base a pianta rettangolare e di forma parallelepipedica, con incorporata soletta di fondazione; ciascuna superficie laterale deve presentare due setti a frattura per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto deve presentare tre setti a frattura, di cui uno al centro ed i rimanenti posizionati negli angoli di uno dei lati più corti, in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi. Dopo la posa i setti di drenaggio devono sempre essere rimossi al fine di consentire il deflusso dei liquidi
- Uno o più elementi di sopralzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Onde coprire la più vasta casistica possibile nella profondità di interro sono

stati progettati in diverse altezze modulari (10, 20 o 40 cm). Tutti gli elementi presentano i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi;

- Un anello porta chiusino di forma anulare a foro centrale, con dimensioni interne di 1060x700 mm. Anche questo anello deve avere nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per consentire l'incastro dell'elemento sottostante;




Caratteristiche dei pozzetti 125x80.

Pozzetto 90x70

Costituito da:

- Un elemento di base a pianta rettangolare e di forma parallelepipedica, con incorporata soletta di fondazione; le superfici laterali devono presentare dei setti a frattura (due per ciascun lato lungo ed uno per ciascun lato corto) per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto deve presentare tre setti a frattura, di cui uno al centro ed i rimanenti posizionati negli angoli di uno dei lati più corti, in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi. Dopo la posa i setti di drenaggio devono sempre essere rimossi al fine di consentire il deflusso dei liquidi;
- Uno o più elementi di soprizzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Onde coprire la più vasta casistica possibile nella profondità di interro sono stati progettati in diverse altezze modulari (10 o 20 cm). Tutti gli elementi presentano i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi;
- Un anello porta chiusino di forma anulare a foro centrale, con dimensioni interne di 800x700 mm. Anche questo anello deve avere nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per consentire l'incastro dell'elemento sottostante;




Caratteristiche dei pozzetti 90x70.

Pozzetto 50x50

Costituito da:

- Un elemento di base a pianta quadrata e di forma parallelepipedica, con incorporata soletta di fondazione; le superfici laterali devono presentare dei setti a frattura per l'alloggiamento dei tubi; la base del pozzetto deve presentare un setto in modo da consentire il drenaggio di eventuali liquidi infiltrati. Il bordo superiore è sagomato ad incastro, di opportuno spessore, per consentire l'inserimento degli altri elementi.
- Uno o più elementi di sopralzo di forma anulare, di dimensioni tali da riportare il manufatto a quota stradale. Tutti gli elementi presentano i bordi, sia inferiori sia superiori, sagomati ad incastro, di opportuno spessore, per consentire la sovrapposizione dei diversi elementi;
- Un anello porta chiusino di forma anulare a foro centrale. Anche questo anello deve avere nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per consentire l'incastro dell'elemento sottostante;



Base e soprizzo dei pozzetti 50x50.

I pozzetti, per le caratteristiche non espressamente indicate, dovranno soddisfare nell'aspetto i rispettivi disegni costruttivi riportati nelle figure. Tutte le parti del pozzetto devono essere prive di bave e non devono presentare difetti di lavorazione. Non sono ammesse riparazioni.

Posa dei pozzetti

I pozzetti dovranno essere posizionati sull'asse rettilineo dello scavo, con fondo drenante, in modo da consentire un'ottimale accesso dei tubi in entrata e in uscita e dislocati in modo tale da tener conto anche dei futuri interventi di sviluppo e di manutenzione della rete.

Nel caso di posa su viabilità ordinaria la posizione dei pozzetti dovrà essere preferibilmente sul limitare delle carreggiate stradali urbane ed extraurbane, in modo da consentire l'accesso limitando al minimo sospensioni e/o intralci alla circolazione stradale.

L'allineamento al livello stradale e la giusta costipazione devono garantire stabilità e durata a qualsiasi passaggio automobilistico leggero e pesante.

La presenza di un foro sul fondo, tramite la predisposizione del fondo drenante, garantirà l'evacuazione di eventuali presenze di acqua, che condensando possono col tempo incidere sulla tenuta del materiale.

Prestazioni principali

- Adozione di mezzi e/o personale per regolare il traffico, assicurare la circolazione stradale, l'accesso ad abitazioni, negozi ed autorimesse;
- Adozione di idonea segnaletica stradale visiva e luminosa sia nelle ore diurne sia in quelle notturne (se richiesta);
- Disfacimento di pavimentazione di qualsiasi tipo per la larghezza necessaria alla posa del manufatto con esecuzione dello scavo, sistemazione del piano di appoggio con materiale drenante e trasporto a rifiuto del materiale di scavo in eccesso;

- Posa degli elementi necessari al raggiungimento dell'altezza prevista che costituiscono il corpo del manufatto con attestazione dei tubi nelle apposite finestre d'ingresso;
- Sigillatura delle finestre d'ingresso, taglio a 5cm delle tubazioni entranti/uscenti, rinterro e costipazione dello scavo con idoneo materiale.
- Manutenzione del rinterro fino all'esecuzione del ripristino definitivo riempiendo gli eventuali cedimenti del terreno affinché il tracciato sia messo in sicurezza.
- Spostamento o demolizione di trovanti, fognoli, tubi di scarico od altre strutture con eventuale ripristino delle stesse;

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

Allegato 5 - Chiusini

Per i dispositivi di chiusura sono stabilite le caratteristiche e i materiali che li compongono e ai quali si deve dare corrispondenza al prodotto finito.

Saranno costituiti da un telaio inserito nel torrino e da una parte mobile, costituita da semicoperchi incernierati di forma triangolare che si incastrano nel telaio con posizione obbligata di alloggio.


L'installazione dei chiusini è regolata dalla normativa **UNI EN 124** che raccomanda di classificare la posizione di posa del chiusino in funzione dell'utilizzo, del tipo di traffico, della zona di ubicazione e del carico in kN che deve sopportare.

La seguente tabella definisce i gruppi di aree e le caratteristiche di appartenenza.

Gruppo	Zone	Classe	Carico
Gruppo 1	Zone a esclusivo utilizzo da pedoni e ciclisti	A 15	15 kN
Gruppo 2	Marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio	B 125	125 kN
Gruppo 3	Banchine stradali, cunette laterali a carreggiate e marciapiedi; occupazione per 50 cm della carreggiata	C 250	250 kN
Gruppo 4	Vie di circolazione	D 400	400 kN
Gruppo 5	Vie di circolazione (anche private) sottoposte a carichi elevati	E 600	600 kN
Gruppo 6	Zone speciali come aeroporti ecc.	F 900	900 kN

Tabella 4 - Definizione dei chiusini secondo norma UNI EN 124.

Per i chiusini dovranno essere prodotte le dichiarazioni e attestazioni di conformità.



Definizione dei chiusini secondo norma UNI EN 124 [Fonte: Norinco Group].

I chiusini per la copertura di pozzetti saranno in ghisa sferoidale ISO 1083 e avranno misure interne pari a:

- **Chiusini doppi cm 106x70** per pozzetti cm 125x80.
- **Chiusini semplici cm 80x70** per pozzetti cm 90x70.
- **Chiusini semplici cm 45x45** per pozzetti cm 50x50.

L'alloggiamento dei coperchi nei telai deve garantire la perfetta complanarità e aderenza delle superfici. Non devono verificarsi basculamenti, dislivelli, luci tra coperchio e telaio, mentre la loro apertura deve essere tale da lasciare liberi due lati adiacenti.

La superficie del coperchio dovrà avere un aspetto granulato a rombi in rilievo, che deve essere compresa tra il 50 e il 70% della superficie totale, mentre l'articolazione sarà realizzata per fusione con ganci sul semicoperchio e con sede di rotazione sul telaio.

Il coperchio con serratura dovrà riportare il logo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni" come da figura.



Per i chiusini doppi dovranno essere previste asole per ciascun elemento del coperchio per permetterne il sollevamento, un semicoperchio dovrà essere dotato di serratura di sicurezza; in grado di bloccare gli altri semicoperchi provvisti di placca di bloccaggio.

L'apertura e la chiusura deve avvenire esclusivamente con apposita chiave unificata, con uno sforzo per l'operatore all'apertura non superiore a 30 kg (legge 626 1-3-1995).

La composizione chimica del materiale utilizzato e le caratteristiche meccaniche devono essere corrispondenti a quanto previsto nelle caratteristiche seguenti.

Chiusino cm 106x70

Chiusino per copertura di camerette telefoniche tipo Norinco o equivalente, in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe di pertinenza della norma EN 124: 1994 con carico di rottura maggiore di quello prescritto per la classe di pertinenza, interamente progettato e realizzato da azienda con ciclo di progettazione e produzione certificati ISO 9001:2000.

Chiusino composto da telaio monoblocco di fusione e quattro semicoperchi triangolari incernierati, ad appoggio tripode, con sistema di chiusura per accavallamento successivo e chiavistello di bloccaggio ad ¼ di giro, composto da elementi in acciaio inox, sul primo.

Il chiusino deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche funzionali:


- Ingombro esterno: 1255 mm. x 884 mm.
- Apertura libera minima: 1060 mm. x 700 mm.
- Articolazioni realizzate su ghisa esterne alla luce del telaio.
- Apertura massima dei semicoperchi: 110° circa.
- Blocco di sicurezza contro la chiusura accidentale dei semicoperchi in posizione aperti a 90°.
- Semicoperchi sfilabili dal telaio in posizione aperti a 90° senza necessità di smontare particolari delle articolazioni.
- Manovre di apertura e chiusura dei semicoperchi, in ottemperanza alle disposizioni della legge sulla sicurezza dei lavoratori (626), con sforzo dell'operatore < a 30 Kg.
- A semicoperchi aperti uno dei lati maggiori del telaio deve risultare sgombro da ostacoli per consentire le ispezioni senza necessità di sfilare dalla propria sede i semicoperchi medesimi.
- La chiave di sicurezza prevista per l'azionamento del chiavistello deve consentire anche la manovra dei successivi semicoperchi mediante apposito occhiello.
- Il rivestimento protettivo del chiusino deve essere realizzato con vernice idrosolubile senza solventi non tossica e non inquinante.

Su tutti gli elementi del chiusino devono essere riportate di fusione ed in modo leggibile le seguenti marcature:

- EN 124
- Classe di appartenenza secondo norma UNI EN 124.
- Nome o logo produttore e luogo di fabbricazione, quest'ultimo può essere in codice purché sia registrato presso l'organismo di certificazione qualità prodotto su lista liberamente consultabile.
- Data di fabbricazione.
- Codice identificativo di ciascun elemento.
- Marchio di qualità prodotto rilasciato da organismo indipendente abilitato e accreditato per certificazione qualità dei prodotti in ghisa.
- Numero della pratica di certificazione Qualità Prodotto.
- Logo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni", come da figura, sul coperchio con serratura.

Documenti da produrre per la qualificazione del materiale:

- Dichiarazione di conformità prodotto rilasciata dal produttore.
- Certificato ISO 9001:2000 del produttore, senza restrizioni.
- Dichiarazione dell'ubicazione del sito produttivo.
- Scheda controllo/montaggio del dispositivo, con identificazione dei codici di ciascun elemento.
- Copia dei rapporti delle prove meccaniche eseguite sul prodotto.
- Copia dei rapporti di prova sulla ghisa (trazione) e analisi chimiche.
- Dichiarazione di accreditamento, per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa, dell'organismo indipendente di certificazione qualità prodotto.
- Copia del rapporto delle prove stradali eseguite dal produttore in fase di qualificazione interna del prodotto.
- Scheda tecnica, scheda di sicurezza e analisi chimica rilasciata da laboratorio indipendente della vernice utilizzata per il rivestimento produttivo..



Chiusino cm 106x70.

Chiusino cm 80x70

Chiusino per copertura di camerette telefoniche, in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe di pertinenza della norma EN 124: 1994 con carico di rottura maggiore di quello prescritto per la classe di pertinenza, interamente progettato e realizzato da azienda con ciclo di progettazione e produzione certificati ISO 9001:2000.

Chiusino composto da telaio monoblocco di fusione e due semicoperchi triangolari incernierati, ad appoggio tripode, con sistema di chiusura per accavallamento successivo e chiavistello di bloccaggio ad $\frac{1}{4}$ di giro, composto da elementi in acciaio inox, sul primo.

Il chiusino deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche funzionali:

- Ingombro esterno: 945 mm. x 872 mm.
- Apertura libera minima: 800 mm. x 700 mm.
- Articolazioni realizzate su ghisa esterne alla luce del telaio.
- Apertura massima dei semicoperchi: 110° circa.
- Blocco di sicurezza contro la chiusura accidentale dei semicoperchi in posizione aperti a 90°.
- Semicoperchi sfilabili dal telaio in posizione aperti a 90° senza necessità di smontare particolari delle articolazioni.
- Manovre di apertura e chiusura dei semicoperchi, in ottemperanza alle disposizioni della legge sulla sicurezza dei lavoratori (626), con sforzo dell'operatore < a 30 Kg.
- A semicoperchi aperti due lati adiacenti del telaio devono risultare sgombri da ostacoli per consentire le ispezioni senza necessità di sfilare dalla propria sede i semicoperchi medesimi.


- La chiave di sicurezza prevista per l'azionamento del chiavistello deve consentire anche la manovra del secondo semicoperchio mediante apposito occhio.
- Il rivestimento protettivo del chiusino deve essere realizzato con vernice idrosolubile senza solventi non tossica e non inquinante.

Su tutti gli elementi del chiusino devono essere riportate di fusione ed in modo leggibile le seguenti marcature:

- EN 124
- Classe di appartenenza secondo norma UNI EN 124.
- Nome o logo produttore e luogo di fabbricazione, quest'ultimo può essere in codice purché sia registrato presso l'organismo di certificazione qualità prodotto su lista liberamente consultabile.
- Data di fabbricazione.
- Codice identificativo di ciascun elemento.
- Marchio di qualità prodotto rilasciato da organismo indipendente abilitato e accreditato per certificazione qualità dei prodotti in ghisa.
- Numero della pratica di certificazione Qualità Prodotto.
- Logo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni", come da figura, sul coperchio con serratura.

Documenti da produrre per la qualificazione del materiale:

- Dichiarazione di conformità prodotto rilasciata dal produttore.
- Certificato ISO 9001:2000 del produttore, senza restrizioni.
- Dichiarazione dell'ubicazione del sito produttivo.
- Scheda controllo/montaggio del dispositivo, con identificazione dei codici di ciascun elemento.
- Copia dei rapporti delle prove meccaniche eseguite sul prodotto.
- Copia dei rapporti di prova sulla ghisa (trazione) e analisi chimiche.
- Dichiarazione di accreditamento, per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa, dell'organismo indipendente di certificazione qualità prodotto.
- Copia del rapporto delle prove stradali eseguite dal produttore in fase di qualificazione interna del prodotto.
- Scheda tecnica, scheda di sicurezza e analisi chimica rilasciata da laboratorio indipendente della vernice utilizzata per il rivestimento produttivo..



Chiusino cm 80x70 D400.

Chiusino cm 45x45

Chiusino quadrato, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 1563, conforme alla classe di pertinenza della norma EN124:1994 con carico di rottura maggiore di quello prescritto per la classe di pertinenza, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla specifica BS 3416 realizzato in stabilimenti di proprietà con ciclo produttivo e di progettazione certificati ISO 9001: 2000.

Chiusino composto da coperchio quadrato 500 x 500 mm. con superficie a rilievi antisdrucchiolo, munito su un lato di due perni per bloccaggio al telaio e sul lato opposto di chiavistello ad $\frac{1}{4}$ di gito, composto da elementi in acciaio inox, per effettuare la chiusura. La manovra di apertura e chiusura deve essere realizzabile unicamente a mezzo della apposita chiave codificata che rimanendo solidale al coperchio, quando in posizione di apertura, ne consenta anche la movimentazione con uno sforzo dell'operatore non superiore a 30 kg. (legge 626). La profondità di incastro nel rispettivo telaio non deve essere inferiore a 45 mm.

Il chiusino deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche funzionali:

- Il coperchio deve presentare un apposito inserto che ne consenta, in fase di produzione, la possibilità di personalizzazione con il logo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni".
- Telaio a base quadrata con altezza minima di 52 mm., delle dimensioni di ingombro 550 x 550 mm e luce netta non inferiore a 450 x 450 mm., munito di aletta periferica sagomata per garantire l'ancoraggio nel calcestruzzo di muratura.

Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :

- Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124)
- Classe di appartenenza secondo norma UNI EN 124
- Nome o logo del produttore
- Luogo di fabbricazione (Può essere in codice purché identificabile)
- Marchio qualità prodotto, rilasciato da organismo di certificazione indipendente ed allo scopo accreditato.
- Logo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Telecomunicazioni", come da figura, sul coperchio con serratura.

Allegato 6 - Giunti per tubi lisci, corrugati e tritubi

La presente specifica stabilisce le caratteristiche tecnologiche e costruttive dei giunti per:

- monotubi lisci in PEHD con diametro esterno e spessore nominali rispettivamente di 50 mm e 3,5 mm.
- tritubi lisci in PEHD (assieme di tre tubi lisci ognuno dei quali con diametro esterno e spessore nominali rispettivamente di 50 mm e 3,5 mm)
- tubi corrugati con $\varnothing=50\text{mm}$, $\varnothing=63\text{mm}$ e $\varnothing=125\text{mm}$

I giunti oggetto di questa specifica sono riportati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	DIMENSIONI
Giunto autobloccante per tubo corrugato \varnothing 125 mm	145 x 145 x 185 mm
Giunto autobloccante per tubo corrugato \varnothing 63 mm	80 x 80x 120 mm
Giunto autobloccante per tubo corrugato \varnothing 50 mm	70 x 70x 120 mm
Giunto di bloccaggio tubo liscio \varnothing 50 mm	70 x 70x 90 mm
Giunto di bloccaggio tritubo \varnothing 50 mm	170 x 117 x 60 mm

Caratteristiche del materiale

Devono essere dichiarati dal fornitore i materiali impiegati e il tipo di processo produttivo adottato per la realizzazione dei prodotti descritti nella presente Specifica Tecnica.

I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche.

Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere facilmente disassemblabile, ovvero non prevedere l'impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi.

Il fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso di incendio.

Il fornitore deve presentare un "attestato di conformità" secondo le norme UNI EN 10204 e UNI 10021, relativo alle caratteristiche del materiale impiegato nella realizzazione del prodotto.

Caratteristiche funzionali e costruttive

Le diverse tipologie di giunti hanno lo scopo di connettere fra loro:

- due monotubi (siano essi di tipo liscio in PEHD con $\varnothing=50\text{mm}$ o di tipo corrugato nei tre diversi diametri precedentemente indicati)
- due tritubi (assieme di tre tubi lisci in PEHD)

ottenendo nel contempo (nel caso di giunzione di due tubi lisci in PEHD o di due tritubi in PEHD) una tenuta alle alte pressioni, in modo tale da garantire l'idoneità del sistema alla posa con acqua.

I tritubi (assieme di tre tubi lisci in PEHD) devono poter essere giuntati fra loro direttamente; più precisamente i tre singoli tubi costituenti il tritubo devono poter essere giuntati fra loro contemporaneamente senza che per tale operazione venga richiesto di separare preventivamente i tre singoli tubi lisci costituenti il tritubo. In nessun caso verranno accettati sistemi di giunzione dei tritubi che richiedano la preventiva separazione dei tre tubi lisci e/o che prevedano la giunzione separata di ogni singolo tubo.

Siglatura

Sulla superficie esterna di ogni dispositivo di giunzione devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Sigla del fornitore;
- Anno di costruzione (è ammesso indicarlo con le ultime due cifre).

Materiali

Il Fornitore deve produrre un attestato, secondo la Norme UNI EN 21, che certifichi la composizione dei materiali dichiarati dal costruttore per la realizzazione dei dispositivi di giunzione. I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche.

Imballaggi e marcatura dei materiali

Tutti i materiali componenti l'imballaggio devono essere marcati per assicurare la relativa identificazione. Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n° 129 del 28/01/1997 97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L'imballaggio del prodotto deve rispettare i requisiti del dell'allegato f del d lgs. 22/97 e successive modifiche

Aspetto superficiale

Devono essere controllati lo stato delle superfici e la finitura dei dispositivi di giunzione, le verifiche dello stato delle superfici e della finitura devono essere effettuate mediante esame a vista in conformità alle prescrizioni delle Norme UNI ISO 4582, paragrafi 3 e 4.

Verifica della siglatura

Sui campioni in esame deve essere verificata la siglatura.

Verifiche dimensionali

Su ciascun campione in esame deve essere verificato quanto riportato nei disegni costruttivi che fanno parte del certificato di conformità del prodotto.

Deve essere effettuata la verifica di un corretto funzionamento dei giunti assemblati con i tubi previsti nelle varie configurazioni su spezzoni di lunghezza adeguata.

Cicli termici

I giunti applicati su spezzoni di tubi di lunghezza adeguata, devono essere sottoposti a 10 cicli termici con temperature da -10 °C a + 60 °C, con permanenza di 2 ore alle temperature estreme del ciclo.

Al termine del condizionamento non si devono verificare lesioni, rotture o deformazioni che pregiudichino le prestazioni.

Resistenza allo sfilamento

Deve essere applicato il giunto su una coppia di spezzoni di relativo tubo lunghi 30 ± 1 cm. Le due estremità libere del tubo devono essere fissate opportunamente ai morsetti di un dinamometro. Ai morsetti del dinamometro deve essere impartita una velocità di allontanamento di 1 mm/min fino al raggiungimento di una forza ≥ 50 N che verrà mantenuta per un tempo di 60 s.

Dopo detto periodo di tempo non dovrà verificarsi lo sfilamento dei tubi dal dispositivo di giunzione.

Cicli di serraggio e di apertura

Il dispositivo di giunzione deve rimanere funzionalmente inalterato per un numero di cicli di apertura e chiusura ≥ 10 .

La prova deve essere eseguita operando sul dispositivo inserito su due spezzoni di tubo del diametro idoneo al dispositivo in esame. Le prove possono essere compiute con lo stesso giunto, ma anche con spezzoni di volta in volta diversi.

Prova di tenuta alla pressione (applicabile ai giunti per tubi lisci in PEHD o ai tritubi in PEHD)

La prova deve essere eseguita su una giunzione fra due spezzoni di 1 m di tubo da 50 mm. Applicando una pressione di 6 bar (aria) non devono essere rilevate perdite di pressione maggiori di 0,5 bar dopo un intervallo di 30 minuti.

La prova può in alternativa essere eseguita mediante acqua applicando una pressione di 18 bar per 60 minuti. Al termine della prova non devono essersi verificate perdite di pressione superiori a 1 bar.

Prove in ambienti aggressivi

La prova consiste nell'immergere per una durata di 120 ore, a temperatura ambiente, i dispositivi in cinque contenitori ognuno contenente uno dei cinque fluidi di seguito riportati:

- Soluzione salina (35g/l) di NaCl
- Soluzione in acqua al 3% di H₂SO₄ per peso.
- Soluzione in acqua al 3% di NaOH per peso.
- Benzina per autotrazione
- Olio combustibile (ASTM D396 n° 3)

Al termine della prova i dispositivi devono essere sottoposti ad ispezione visiva verificando l'integrità del prodotto e l'assenza di deformazioni o alterazioni tali da comprometterne le prestazioni.

Condizioni generali di accettazione

Nella presente specifica tecnica vengono elencati i tipi di prove da eseguire in fase di accettazione e di caratterizzazione del prodotto.

Il costruttore deve essere dotato di un Sistema Qualità previsto per la classe di appartenenza del prodotto.

Il distributore di tali componenti deve essere dotato di un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI-EN ISO 9000. Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di mutuo riconoscimento col CISQ.

Il Costruttore inoltre deve fornire al Committente le specifiche relative alla strumentazione impiegata per le prove di collaudo.

Il fornitore, qualora diverso dal costruttore, dovrà fornire da parte sua agli organi competenti, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, il certificato ISO, o la certificazione relativa alle prove di qualificazione e alle prove di controllo di conformità sui vari lotti di fornitura, eseguite presso il costruttore o presso laboratori accreditati.

Tutte le prove devono essere effettuate esclusivamente secondo le Norme di riferimento.

Opzione di fine vita

Devono essere individuate le opzioni di fine vita possibili per il prodotto considerato. A tale riguardo si ricorda che deve essere rispettato l'articolo 4 del D. Lgs. 22/97 che individua in ordine decrescente di importanza:

- Riutilizzo;

- Riciclaggio di parti/materiali;
- Incenerimento con recupero di energia;
- Smaltimento in discarica.

A seconda dell'opzione considerata, scelta tra quelle di seguito riportate, devono essere indicate, nella scheda di sicurezza e nella scheda di prodotto, le modalità di gestione di vita.

Riutilizzo

Devono essere individuate le modalità di riutilizzo del prodotto. Allo scopo di aumentare la vita utile del prodotto, devono essere valutate le disponibilità delle parti di ricambio.

Riciclaggio

Devono essere elencate le parti/materiali che possono essere sottoposte a processi di riciclaggio.

Devono essere individuate le modalità per la separazione delle parti contenenti materiali miscelati e/o pericolosi dal resto del prodotto.

Incenerimento con recupero energetico


Deve essere indicato il potere calorifico delle parti che potranno essere inviate all'incenerimento.

Deve essere indicato se il prodotto è utilizzabile per la fabbricazione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del DM 5/2/1998.

Smaltimento in discarica

Indicare la classificazione del rifiuto generato dal prodotto dimesso secondo codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) ai sensi dell'allegato B del D. Lgs. 22/97 individuando la tipologia di discarica utilizzabile.

Individuare le modalità per la riduzione del volume/peso del rifiuto generato dal prodotto dimesso.



1 Allegato 7 - Dispositivi di chiusura per tubi lisci corrugati e tritubi

Nella presente specifica si stabiliscono le caratteristiche tecniche, le prescrizioni di prova e le condizioni di accettazione dei tappi di chiusura utilizzati nella posa dei tubi lisci corrugati e dei tritubi.

Caratteristiche costruttive

I tappi hanno lo scopo di evitare che nei tubi vuoti, in cui non sono ancora stati posati i cavi, entrino materiali e corpi estranei. I tappi devono essere costruiti in tutte le tipologie necessarie per i diversi diametri e tipi di tubo.

I tappi devono essere di tipo fisso conico, di tipo espandibile e di tipo spaccato con e senza membrana. I tappi devono altresì essere progettati per adeguarsi ai diversi diametri dei tubi previsti nella posa.

Caratteristiche funzionali

Il sistema di installazione deve essere tale da non permettere disassemblaggi accidentali durante le fasi di posa e deve essere attivato per azione meccanica senza l'impiego di speciali attrezzature.

I tappi, una volta installati, non devono richiedere attività di manutenzione.

Costituzione

I tappi oggetto di questa specifica devono essere del tipo indicato di seguito.

Descrizione	Dimensioni
Tappo intero conico per tubo Ø102÷110 mm	110x110x120 mm
Tappo intero conico per tubo Ø125 mm	125x125x70 mm
Tappo intero conico per tubo Ø100 mm	100x100x55 mm
Tappo intero conico per tubo Ø75 mm	75x75x55 mm
Tappo intero conico per tubo Ø50 mm	50x50x55 mm

Descrizione	Dimensioni
Tappo intero espandibile per tubo Ø125 mm	125x125x85 mm
Tappo intero espandibile per tubo Ø63 mm	63x63x85 mm
Tappo intero espandibile per tubo Ø50 mm	50x50x85 mm
Tappo intero espandibile per tubo Ø40 mm	40x40x85 mm
Tappo intero espandibile per tubo Ø32 mm	32x32x85 mm
Tappo intero espandibile per tubo Ø26÷32 mm	26x26x85 mm
Tappo intero espandibile per tubo Ø18 mm	18x18x85 mm

Descrizione	Dimensioni
Tappo spaccato per tubo Ø63 mm	63x63x70 mm
Tappo spaccato per tubo Ø50 mm	50x50x70 mm
Tappo spaccato per tubo Ø40 mm	40x40x70 mm
Tappo spaccato per tubo Ø32 mm	32x32x70 mm

Descrizione	Dimensioni
Tappo spaccato con membrana per tubo Ø63 mm	63x63x70 mm
Tappo spaccato con membrana per tubo Ø50 mm	50x50x70 mm

Caratteristiche del materiale

Devono essere dichiarati dal fornitore i materiali impiegati ed il tipo di processo produttivo adottato per la realizzazione dei prodotti descritti nella presente specifica tecnica.

I materiali plastici componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere facilmente disassemblabile, ovvero non prevedere l'impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi.

Il fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso di incendio.

Dimensioni

Tolleranza ammessa su tutte le parti quotate $\pm 2\%$.

Lavorazione

Il fornitore deve presentare un attestato di conformità secondo le norme UNI EN 10204 e UNI 10021 relativo alle caratteristiche del materiale impiegato nella realizzazione del prodotto.

Siglatura

Su tutti i tappi devono essere riportate da stampo le seguenti indicazioni:

- Nome o sigla del fornitore.
- Anno di costruzione (è ammesso indicarlo con le ultime due cifre).

Requisiti ambientali

Su ogni singolo prodotto deve essere verificata la presenza di identificazione come indicato nel precedente paragrafo relativo alla siglatura.

Marcatura dei materiali

Tutti i materiali componenti il prodotto devono essere marcati al fine di garantire la loro identificazione. Per le materie plastiche si ricorra alla norma ISO 11469 "Plastic generic identification and marking of plastic product".

Riciclabilità dei materiali

Per ogni materiale costituente il prodotto occorre specificare se è riciclabile.

Utilizzo dei materiali riciclati

Vanno indicate le parti ed i componenti del prodotto che possono essere realizzati con materiali riciclati, indicandone la percentuale massima di utilizzo.

Presenza di materiali pericolosi

Vanno indicate le parti ed i componenti del prodotto contenenti i materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Il ricorso a tali materiali deve essere ridotto al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso.

Minimizzazione del numero di materiali e miscele di materiali differenti

Allo scopo di favorire la riciclabilità, il numero di materiali costituenti il prodotto deve essere ridotto al minimo indispensabile e comunque si deve evitare il ricorso a miscele di materiali differenti compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso.

Utilizzo di inchiostri e vernici pericolosi

Vanno indicate le parti ed i componenti del prodotto per le quali si sono utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche. Il ricorso a tali materiali deve essere ridotto al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto stesso.

Imballaggi e marcatura dei materiali

Tutti i materiali componenti l'imballaggio devono essere marcati per assicurare la relativa identificazione. Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n° 129 del 28/01/1997 97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L'imballaggio del prodotto deve rispettare i requisiti del dell'allegato f del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.

Imballaggi e utilizzo di materiali riciclati

Vanno indicate le parti ed i componenti l'imballaggio che sono state realizzate con materiali riciclati, riportando la percentuale di riciclato utilizzato. Inoltre per ogni materiale costituente l'imballaggio occorre indicare se è riciclabile.

Utilizzo di inchiostri eco-compatibili

Non vanno utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.

Prove e prescrizioni sul prodotto finito

Devono essere controllati lo stato delle superfici e la finitura dei prodotti. Le verifiche dello stato delle superfici e della finitura dei prodotti devono essere effettuate mediante esame a vista in conformità alle prescrizioni delle norme UNI ISO 4582.

Verifica della siglatura

Su ciascun pezzo deve essere verificato quanto riportato nel precedente paragrafo relativo alla siglatura.

Verifiche dimensionali

Deve essere verificata la rispondenza dimensionale dei prodotti ai disegni costruttivi.

Verifiche funzionali

Deve essere effettuata la verifica di un corretto funzionamento dei tappi assemblati con i tubi previsti nelle varie configurazioni su spezzoni di lunghezza adeguata.

Cicli termici

I tappi applicati su spezzoni di tubi di lunghezza adeguata, devono essere sottoposti a 10 cicli termici con temperature da -10°C a +60°C con permanenza di 2 ore alle temperature estreme del ciclo. Al termine del condizionamento non si devono verificare lesioni, rotture o deformazioni che pregiudichino le prestazioni.

Prove in ambienti aggressivi

I tappi applicati su spezzoni di tubi di lunghezza adeguata devono essere immersi, per una durata di 120 ore a temperatura ambiente, in cinque contenitori ognuno contenente rispettivamente:

- Benzina per autotrazione;
- Soluzione salina (35 g/l) di NaCl;
- Soluzione in acqua al 3% di H₂SO₄ per peso;
- Soluzione in acqua al 3% di HaOH per peso;
- Olio combustibile (ASTM D396 numero 3)

Al termine della prova i tappi devono essere sottoposti ad ispezione visiva verificando l'integrità del prodotto e l'assenza di deformazioni o alterazioni tali da comprometterne le prestazioni.

Collaudo e condizioni di accettazione

Nella presente specifica tecnica vengono elencati i tipi di prove da eseguire in fase di accettazione e di caratterizzazione del prodotto.

Il costruttore deve essere dotato di un Sistema Qualità previsto per la classe di appartenenza del prodotto.

Il distributore di tali componenti deve essere dotato di un Sistema Qualità conforme alle Norme UNI-EN ISO 9000. Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di mutuo riconoscimento col CISQ.

Il Costruttore inoltre deve fornire al Committente le specifiche relative alla strumentazione impiegata per le prove di collaudo.

Il fornitore, qualora diverso dal costruttore, dovrà fornire da parte sua agli organi competenti, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, il certificato ISO, o la certificazione relativa alle prove di qualificazione e alle prove di controllo di conformità sui vari lotti di fornitura, eseguite presso il costruttore o presso laboratori accreditati.

Tutte le prove devono essere effettuate esclusivamente secondo le Norme di riferimento.

Opzione di fine vita

Devono essere individuate le opzioni di fine vita possibili per il prodotto considerato. A tale riguardo si ricorda che deve essere rispettato l'articolo 4 del D. Lgs. 22/97 che individua in ordine decrescente di importanza:

- Riutilizzo;
- Riciclaggio di parti/materiali;
- Incenerimento con recupero di energia;
- Smaltimento in discarica.

A seconda dell'opzione considerata, scelta tra quelle di seguito riportate, devono essere indicate, nella scheda di sicurezza e nella scheda di prodotto, le modalità di gestione di vita.

Riutilizzo

Devono essere individuate le modalità di riutilizzo del prodotto. Allo scopo di aumentare la vita utile del prodotto, devono essere valutate le disponibilità delle parti di ricambio.

Riciclaggio

Devono essere elencate le parti/materiali che possono essere sottoposte a processi di riciclaggio.

Devono essere individuate le modalità per la separazione delle parti contenenti materiali miscelati e/o pericolosi dal resto del prodotto.

Incenerimento con recupero energetico

Deve essere indicato il potere calorifico delle parti che potranno essere inviate all'incenerimento.

Deve essere indicato se il prodotto è utilizzabile per la fabbricazione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del DM 5/2/1998.

Smaltimento in discarica

Indicare la classificazione del rifiuto generato dal prodotto dimesso secondo codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) ai sensi dell'allegato B del D. Lgs. 22/97 individuando la tipologia di discarica utilizzabile.

Individuare le modalità per la riduzione del volume/peso del rifiuto generato dal prodotto dimesso.


Allegato 8 - Locale tecnico

Locale tecnico

Per la terminazione delle fibre e l'alloggiamento degli apparati di rete si prevede di attrezzare, presso l'edificio municipale, un locale opportuno avente le seguenti caratteristiche:

- Superficie di almeno 5 m².
- Altezza minima di almeno 2,50 m.
- Asciutto, areato e condizionabile.
- Possibilità di accesso diretto dall'esterno.
- Contiguo o coincidente con l'attuale sala apparati.
- Disponibilità di alimentazione elettrica.

L'impresa offerente deve indicare nell'offerta la collocazione di tali locali, specificando al contempo tutte le opere previste per consentire l'alloggiamento degli armadi e degli apparati, inclusi i necessari impianti di condizionamento (se previsti) e alimentazione elettrica e le necessarie opere in muratura.



Locale tecnico da individuare presso il municipio.

Per l'alimentazione elettrica delle apparecchiature attive che dovranno essere localizzate presso le sedi comunali, vanno installati nei locali tecnici corrispondenti quadri elettrici di materiale termoplastico autoestinguente, dotati di interruttore magnetotermico differenziale, di una gemma luminosa per la segnalazione della presenza dell'alimentazione monofase a 220V, di un gruppo di 3 prese multistandard bipasso/Schuko rispondenti alle norme CEI 23-16, 23-5. I quadri elettrici dovranno consentire ampliamenti fino al 100% della potenza richiesta dalle apparecchiature fornite, in ottemperanza alle previsioni del presente capitolato.

I quadri elettrici e gli armadi rack dovranno essere collegati alla rete di terra. Il conduttore di protezione dovrà avere sezione adeguata all'intensità di corrente verso terra e comunque non inferiore alle sezioni dei conduttori di alimentazione del circuito elettrico.

La sezione dei conduttori sia di alimentazione sia di uscita, dovrà essere dimensionata per la corrente nominale del relativo interruttore a prescindere dall'effettivo assorbimento dell'utenza allacciata, tenendo conto della lunghezza e del tipo di posa in opera.

I cavi impiegati dovranno essere con conduttori in rame multipolari isolati sotto guaina protettiva conforme alle norme CEI 20-15, 20-11, 20-34 ; la protezione dovrà essere rispondente alle norme CEI 20-22, 20-35, 20-37, 20,38. I cavi avranno le guaine colorate in base alle tabelle CEI-UNEL 00722.

Gli interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali installati dovranno essere conformi alle norme CEI 23-3 e 23-18. L'interruttore generale avrà caratteristiche elettriche tali da garantire la protezione di un numero di circuiti elettrici pari agli apparati da servire comprese le possibili espansioni. Gli interruttori di alimentazione degli apparati dovranno essere scelti in funzione dell'assorbimento di ogni singolo apparato; inoltre, per quanto riguarda l'intervento differenziale, dovrà essere del tipo ad alta sensibilità e per selettività legato all'interruttore generale del quadro.

I materiali, i componenti e le apparecchiature impiegati nella realizzazione dell'impianto dovranno essere dotati di marchio IMQ.

Come regola generale, tutte le estensioni all'impianto elettrico da realizzare a supporto di quello telematico dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico competente e prevedere la piena conformità alle norme CEI 64- 8 terza edizione nonché alla Legge del 5 Marzo 1990 n°46 ed al relativo decreto di attuazione del 6 Dicembre 1991 n°447.

Le caratteristiche di tutte le componenti utilizzate, dovranno essere rispondenti alle norme di Legge e di regolamento vigente alla data della realizzazione degli impianti ed in particolare saranno conformi:

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL;
- alle seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI:
 - CEI 03 - 15 Segni grafici per schemi (conduttori e dispositivi di connessione)
 - CEI 03 - 19 Segni grafici per schemi (apparecchiature e dispositivi di comando e protezione)
 - CEI 03 - 20 Segni grafici per schemi (strumenti di misura, lampade e dispositivi di segnalazione)
 - CEI 17 - 05 Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore a 1000 V e per corrente continua a tensione nominale non superiore a 1200 V
 - CEI 17 - 13/1 Apparecchiature di manovra assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Prescrizione per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS)
 - CEI 20 - 13 Cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamento superiore a 3
 - CEI 20 - 19 Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 750 V
 - CEI 20 - 20 Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 750 V
 - CEI 20 - 21 Portata dei cavi in regime permanente
 - CEI 20 - 22 Prova dei cavi non propagante l'incendio
 - CEI 23 - 03 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari
 - CEI 23 - 05 Prese a spina per uso domestico o similare
 - CEI 23 - 08 Tubi protettivi rigidi in PVC
 - CEI 23 - 09 Piccoli apparecchi di comando non automatici per tensioni nominali fino a 380 V destinati ad usi domestici e similari
 - CEI 23 - 14 Tubi protettivi flessibili in PVC
 - CEI 64 - 08 Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali 3° edizione

- CEI 64 - 09 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare
- CEI 64 - 50 Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici
- CEI 103 - 01 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare
- D.P.R. 547 Del 27 Aprile 1955 e successive modifiche

Saranno inoltre conformi a tutte le altre Norme CEI non espressamente elencate ma inerenti gli impianti elettrici (e/o suoi componenti) negli edifici civili.

Le apparecchiature presenti negli armadi tecnologici saranno alimentate a 220Vc.a. 50Hz (con tolleranze specificate in ETS 300-132-1).

I cablaggi per la tecnologia dell'informazione devono essere rispondenti alle norme:

- EN 50173 per quanto riguarda la progettazione;
- EN 50174-1 per quanto riguarda la pianificazione dell'installazione ;
- EN 50174-2 per quanto riguarda l'installazione all'interno degli edifici;
- EN 50174-3 per quanto riguarda l'installazione all'esterno degli edifici;
- EN 50346 per quanto riguarda le procedure per la prova delle prestazioni trasmissive dei cablaggi per la tecnologia dell'informazione negli edifici.

Si dovrà altresì considerare la norma EN 50310 per l'applicazione della connessione equipotenziale e della messa a terra in edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia dell'informazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

I06 B02 S04
06_35_1_DPR_249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0249/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0170/Pres. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), come sostituito dall'articolo 7, comma 57, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e modificato da ultimo dall'articolo 5, comma 17, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere con appositi contributi l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonché l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali;

VISTO l'articolo 5, comma 131, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 5, comma 19, della suindicata legge regionale 12/2006, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere con appositi contributi iniziative per l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l'organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0170/Pres., concernente la disciplina per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace, con il quale sono state definite le procedure per la programmazione degli interventi individuali a carattere contributivo promossi per diretta iniziativa della Amministrazione regionale nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali desumibili dalle norme di legge indicate all'articolo 1 del regolamento medesimo;

ATTESO che, al pari degli interventi considerati dal suddetto regolamento, anche quelli affidati alla Direzione centrale medesima dai citati articoli 19, comma 12, della legge regionale 3/1998 e 5, comma 131, della legge regionale 1/2005 si caratterizzano per l'autonoma predeterminazione degli obiettivi e dell'oggetto delle singole iniziative progettuali da parte dell'Amministrazione regionale, la quale ne definisce le modalità attuative mediante la conclusione di appositi accordi con soggetti che perseguono finalità coerenti con l'interesse pubblico cui le iniziative sono rivolte, e che vengono quindi chiamati a collaborare alla realizzazione delle stesse in forza della particolare qualificazione ed esperienza possedute;

RITENUTO pertanto di estendere la disciplina recata dal Regolamento di cui al D.P.Reg. 0170/Pres./2006 ricomprendendovi, mediante un'apposita norma di integrazione, anche gli interventi contributivi di cui trattasi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1773;

DECRETA

È approvata la modifica al "Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace", emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0170/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica al Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 agosto 2006

ILLY

I06 B02 S04
06_35_1_DPR_249_ALL

Modifica al Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace, emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 0170/Pres.

Art. 1

(Integrazione all'articolo 1 del D.P.Reg. 170/Pres./2006)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 31 maggio 2006, n. 170/Pres. sono aggiunte, infine, le seguenti:

“c bis) legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), articolo 19, comma 12, come sostituito dall'articolo 7, comma 57, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e modificato da ultimo dall'articolo 5, comma 17, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), concernente contributi per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali;

c ter) legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), articolo 5, comma 131, come modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 12/2006, concernente contributi per il sostegno di iniziative aventi ad oggetto l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l'organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

I06
06_35_1_DPR_250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l'attività delle mediateche dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale

ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)”, ed in particolare la disposizione di cui all’articolo 7, comma 14, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di interventi volti a promuovere lo sviluppo nel territorio regionale di un sistema di mediateche pubbliche di livello provinciale, ed a questo fine autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere gli organismi pubblici o privati senza fine di lucro operanti in tale ambito, mediante la concessione di contributi annuali sulle spese da essi sostenute per il funzionamento e la dotazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività di mediateca;

PRESO ATTO che la disposizione medesima demanda a un successivo regolamento di attuazione la definizione dei criteri e dei requisiti di ammissibilità ai contributi regionali e le relative modalità di concessione;

VISTO il testo regolamentare all’uopo predisposto dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1772;

DECRETA

È approvato il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l’attività delle mediateche dall’articolo 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 agosto 2006

ILLY

I06
06_35_1_DPR_250_ALL

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per il funzionamento e l’attività delle mediateche dall’articolo 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)

Sommario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Destinatari dei contributi e requisiti delle mediateche

Capo II - Presentazione delle domande di contributo

Art. 3 - Termine per la presentazione delle domande

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

Capo III - Istruttoria

Art. 5 - Fasi dell'istruttoria

Art. 6 - Determinazione della spesa ammissibile

Art. 7 - Criteri per la determinazione della misura del contributo

Art. 8 - Assegnazione del contributo

Capo IV - Concessione e rendicontazione del contributo

Art. 9 - Concessione e liquidazione del contributo

Art. 10 - Rendicontazione del contributo

Art. 11 - Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati

Capo V - Norme transitorie e finali

Art. 12 - Modifiche della modulistica

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Art. 14 - Norma di rinvio

Art. 15 - Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali previsti per promuovere lo sviluppo di un sistema di mediateche pubbliche di livello provinciale dall' articolo 7, comma 14, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per mediateche pubbliche quegli enti o istituti culturali senza fine di lucro la cui finalità prevalente è rivolta a garantire la promozione, la diffusione e la tutela del linguaggio e della cultura audiovisiva, multimediale e cinematografica. Non sono compresi in tale ambito i servizi audiovisivi e multimediali che vengono resi all'interno di istituti bibliotecari e museali senza formare oggetto di sezione a gestione e organizzazione distinta rispetto all'istituto in cui sono prestati.

Art. 2

(Destinatari dei contributi e requisiti delle mediateche)

1. Possono accedere ai contributi gli Enti locali e gli organismi pubblici, privati o misti, ivi comprese le associazioni, le fondazioni e le cooperative di produzione e lavoro, che gestiscano in modo stabile e continuativo nel territorio regionale una mediateca pubblica.

2. Sono ammissibili al contributo le mediateche che presentano i seguenti requisiti:

- a) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;
- b) disponibilità di un consistente e qualificato patrimonio audiovisivo e multimediale di rilevante interesse culturale, accessibile al pubblico anche attraverso il prestito gratuito come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore);
- c) dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;

- d) organizzazione e promozione di attività didattico-divulgative anche indirizzate al mondo della scuola, finalizzate alla diffusione del linguaggio cinematografico e della cultura audiovisiva e multimediale attraverso l'impiego di personale professionalmente qualificato.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 si considerano le attività di servizio di mediateca svolte da almeno due anni al momento della presentazione della domanda di contributo ovvero la presenza di un organico e articolato piano di sviluppo dei servizi che preveda il raggiungimento dei requisiti medesimi entro l'arco di un biennio.

Capo II

Presentazione delle domande di contributo

Art. 3

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 che intendono accedere ai contributi presentano la domanda alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito chiamato Servizio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 7/2000.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di cui all'articolo 3, redatte secondo il modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione riepilogativa sulla consistenza del patrimonio audiovisivo, multimediale, bibliotecario e tecnologico e sull'attività svolta dalla mediateca nell'esercizio precedente a quello di riferimento nonché programma di attività comprensivo del calendario delle iniziative previste nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;
- b) copia del regolamento di organizzazione dei servizi della mediateca, debitamente approvato, se non già in possesso del Servizio.
- c) per i soggetti pubblici: copia del conto consuntivo dell'attività relativa alla mediateca nell'esercizio precedente e del piano finanziario preventivo relativo all'attività della mediateca nell'esercizio di riferimento;
- d) per i soggetti privati:
 - 1) composizione degli organi sociali e, se non già in possesso del Servizio, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) copia del bilancio consuntivo dell'ente relativo all'esercizio precedente, vistato dall'organo di controllo, e del bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, con riferimento alle mediateche per le quali non è stata presentata domanda di contributo per l'esercizio precedente:

- a) la documentazione di cui al comma 1 va riferita ai due esercizi anteriori a quello di presentazione della domanda;
- b) qualora il raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 sia previsto per il biennio successivo, il programma di attività e le corrispondenti previsioni finanziarie vanno inquadrate in un organico e articolato piano di sviluppo dei servizi di mediateca per i due anni medesimi, nel quale sono specificamente evi-

denziate, in relazione a tale obiettivo, le iniziative e le attività da realizzare, le rispettive fasi temporali nonché le risorse corrispondentemente previste.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Capo III

Istruttoria

Art. 5

(Fasi dell'istruttoria)

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall'articolo 4.

2. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento, ai sensi dell' articolo 2, dei requisiti formali di ammissibilità;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;
- c) fissazione della misura del contributo assegnabile a ciascuna mediateca ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 6

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Per ciascuna delle mediateche ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 2, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal piano finanziario della mediateca e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese per il personale impiegato nell'attività della mediateca, nonché per collaborazioni esterne;
- b) le spese per l'acquisto, l'abbonamento, il noleggio e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario e di attrezzature tecnologiche multimediali;
- c) le spese generali e di funzionamento;
- d) le spese per l'ideazione e la produzione, anche per fini didattici, di materiali audiovisivi inerenti alla documentazione del territorio di riferimento e di materiale informativo e promozionale.

3. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile le spese relative all'acquisto, ristrutturazione e locazione di immobili.

Art. 7

(Criteri per la determinazione della misura del contributo)

1. La misura del contributo concedibile per ogni mediateca è determinata entro il limite percentuale massimo indicato dalla legge regionale 2/2006, articolo 7, comma 14, con riferimento all'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'articolo 6, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

2. La misura del contributo di cui al comma 1 non può comunque eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili.

3. Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile le domande sono valutate tenendo conto in particolare della rilevanza culturale e della dimensione dell'attività svolta nell'esercizio precedente nonché della qualità delle iniziative proposte e del grado di sviluppo previsto nell'anno di riferimento, che risultano maggiormente significativi agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 2/2006.

4. Per la valutazione di cui al comma 3, sono individuati come indicatori di qualità:

- a) l'ampiezza dell'ambito territoriale e le funzioni di riferimento dell'attività della mediateca;
- b) la rilevanza delle iniziative proposte dalla mediateca nell'ambito territoriale regionale e nazionale;
- c) la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario;
- d) l'attività di conservazione della documentazione audiovisiva e multimediale e per la promozione di attività di studio, didattica e diffusione del patrimonio audiovisivo e multimediale;
- e) la gestione di servizi per la catalogazione e consultazione del patrimonio della mediateca nonché per la divulgazione della conoscenza della produzione multimediale quale forma di espressione artistica;
- f) il riconoscimento e il sostegno, anche finanziario, di privati, fondazioni o enti pubblici;
- g) la consistenza della struttura organizzativa, attestata in particolare dal numero del personale dipendente e delle collaborazioni esterne;
- h) il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare dal numero dei prestiti e delle presenze di fruitori dei servizi della mediateca, dal numero, dalla durata e dal grado di continuità delle iniziative didattiche e culturali, nonché dal numero dei partecipanti e degli iscritti alle medesime;
- i) la produzione di materiali di documentazione dell'attività culturale svolta, quali atti, pubblicazioni, periodici, bollettini, riviste;
- l) la produzione di materiale audiovisivo e multimediale inerente la documentazione del territorio di riferimento;
- m) la consistenza della dotazione tecnologica della mediateca;
- n) la propensione a costituirsi in un sistema qualificato ovvero in una rete di mediateche pubbliche di livello provinciale.

Art. 8

(Assegnazione del contributo)

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al richiedente e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo, fissando il termine per la risposta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della spesa ammessa che eccede l'importo assegnato.

Capo IV

Concessione e rendicontazione del contributo

Art. 9

(Concessione e liquidazione del contributo)

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 8, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo assegnato e provvede contestualmente alla sua liquidazione entro il limite dell'80% dell'importo concesso.

2. Con il provvedimento di concessione possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

3. La quota rimanente del contributo è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Rendicontazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.

Art. 11

(Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati)

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori al 25% dell'ammontare delle risorse stanziato nell'esercizio in cui i contributi sono stati concessi.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo uguale o inferiore alla misura indicata al comma 1.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalità indicate dall'articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale 7/2000.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

(Modifiche della modulistica)

1. Eventuali modifiche e integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto per la redazione delle domande di contributo dall'articolo 4, sono disposte con decreto del Direttore Centrale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(bollo)

ALLEGATO "A"

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
 Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione
 Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali
 Via del Lavatoio, n. 1
 34132 TRIESTE

OGGETTO: LR 23.1.2006, art 7. comma 14. Funzionamento e attività delle MEDIATECHE –
 Domanda di contributo per l'anno _____

Il/La sottoscritt _____ nella sua qualità di: ¹

Sindaco

Soggetto legittimato secondo l'ordinamento interno dell'Ente locale

del Comune di _____

con sede in _____ Via _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ fax _____

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legale rappresentante del _____

_____ con sede in _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nat_ a _____ () il _____

e residente a (ovvero: domiciliato per la carica in):

CHIEDE

la concessione di un contributo, per l'anno _____, nella misura massima consentita ai sensi della
 norma indicata in oggetto, per il funzionamento e l'attività della mediateca denominata :

aperta gratuitamente al pubblico, sita in _____

Via _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ fax _____

ALLEGA alla presente la seguente documentazione: *(Barrare le caselle che interessano.)*

a) relazione riepilogativa sulla consistenza del patrimonio multimediale, bibliotecario e
 tecnologico e sull'attività svolta dalla mediateca nell'esercizio precedente a quello di riferimento

¹ Barrare la casella che interessa.

b)) programma di attività comprensivo del calendario delle iniziative previste nell'anno per il quale viene richiesto il contributo;

c) *per i soggetti pubblici*: copia del conto consuntivo dell'attività relativa alla mediateca nell'esercizio precedente e del piano finanziario preventivo relativo all'attività della mediateca nell'esercizio di riferimento; deliberazione dell'organo competente dell'ente o dell'istituzione, con cui si autorizza la domanda di contributo (*se prevista*);

d) *per i soggetti privati*: composizione degli organi sociali, copia del bilancio consuntivo dell'ente, vistato dall'organo di controllo interno relativo all'esercizio precedente, e bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento

e) *se non già in possesso del Servizio*: copia dell'atto costitutivo e dello statuto e copia del regolamento di organizzazione dei servizi della mediateca, debitamente approvato;

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art 76 del D.P.R. n. 445 del 28 12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto DICHIARA :

1,a) che l'Ente richiedente riveste la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97) SI NO
1,b) che l'Ente richiedente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR. 642/72

SI NO

1,c) che l'I.V.A. relativa all'intervento costituisce onere a carico dell'Ente SI NO

2) che a favore del programma di attività per il quale il contributo viene richiesto:

SONO stati concessi contributi da parte dello Stato o da altri Enti pubblici; e, precisamente ⁱ :

NON SONO stati concessi contributi da parte dello Stato o da altri Enti pubblici.

3) Fa presente che il programma di attività per il quale viene avanzata la presente domanda:

E' oggetto di altre richieste di contributo regionale per l'anno in corso, e, precisamente ⁱⁱ :

NON E' oggetto di altre richieste di contributo regionale per l'anno in corso.

DICHIARA infine di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti della pratica di contributo (D. Lgs 196/2003).

Indica quale REFERENTE da contattare per eventuali necessità:

nominativo _____

tel. _____ cell. _____

fax _____ e-mail _____

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

ⁱ In caso positivo specificare: 1) la natura e l'entità del contributo concesso; 2) l'entità della spesa che rimane a carico del Richiedente.

ⁱⁱ In caso positivo specificare gli estremi della richiesta.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

L02_C15
06_35_1_DPR_251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2006, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n.13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Interventi in materia di professioni";

VISTO l'articolo 8 della citata legge regionale, il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata sia a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria, sia ad integrare i fondi rischi delle cooperative medesime;

VISTO l'articolo 12, comma 1, della legge regionale medesima il quale prevede che con apposito regolamento siano stabilite le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'articolo 8;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

ATTESO che il citato articolo 12 della legge regionale 13/2004 prevede che, ai fini dell'emanazione del regolamento in parola, debba essere sentita la competente Commissione Consiliare;

CONSTATATO che, per quanto concerne il testo del regolamento in parola, la Commissione Consiliare ha espresso, parere favorevole, giusta verbale di data 26 luglio 2006;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1817 di data 28 luglio 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 agosto 2006

ILLY

L02_C15
06_35_1_DPR_251_ALL

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità di concessione di contributi per l'integrazio-

ne del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ex articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità in base ai quali la Regione concede contributi per l'integrazione del fondo rischi alle cooperative di garanzia costituite da professionisti ai fini di favorire l'accesso al credito da parte dei professionisti associati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
- b) per cooperative: le cooperative di garanzia costituite da professionisti, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 13/2004 in data non anteriore al 14 maggio 2004.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle cooperative di garanzia costituite tra liberi professionisti, con sede legale ed operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, i quali:

- a) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile;
- b) sono aderenti ad associazioni inserite nel Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale;

2. Le cooperative possiedono i seguenti requisiti:

- a) sono costituite conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) in data non anteriore al 14 maggio 2004;
- b) hanno sede legale ed operativa nel territorio regionale;
- c) hanno quale scopo sociale la prestazione di garanzie a favore dei propri associati nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento di tale fine;
- d) forniscono garanzie esclusivamente con riferimento ad attività strettamente correlate all'esercizio dell'attività professionale del richiedente;
- e) non hanno fine di lucro e si basano sul principio della mutualità;
- f) sono iscritte al Registro regionale delle cooperative;

3. Le cooperative rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2004;

4. Possono essere soci di cooperative, oltre ai soggetti indicati nel comma 1, le Camere di Commercio della Regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria.

Art. 4

(Destinazione del contributo)

1. I contributi concessi sono diretti esclusivamente all'integrazione dei fondi rischi delle cooperative.
2. La destinazione dei contributi deve figurare esplicitamente nel bilancio consuntivo dell'anno successivo.
3. La mancata esplicitazione nel bilancio comporta la revoca e la restituzione del contributo.

Art. 5

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Lo stanziamento annualmente disponibile per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, viene ripartito tra le cooperative che hanno presentato apposita domanda, ritenuta ammissibile, secondo i seguenti criteri:

- a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero effettivo di soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) 20% dello stanziamento in proporzione all'entità del capitale sociale e degli altri stanziamenti della cooperativa esistenti all'atto della domanda;
- c) 20% dello stanziamento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti prestatati con il proprio fondo rischi ed in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
- d) 10% dello stanziamento in proporzione al numero dei professionisti beneficiari delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. I contributi di cui al comma 1, diretti alla integrazione dei fondi rischi non possono superare il 25% del loro ammontare.

Art. 6

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordato ad ogni singolo beneficiario non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. Le cooperative di garanzia entro il 30 giugno di ogni anno, presentano all'Ufficio competente domanda di contributo per l'integrazione del proprio fondo rischi, a firma del legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica dello statuto predisposto in conformità alla legislazione statale vigente;
- c) copia degli eventuali regolamenti;
- d) atto di nomina degli organi statutari;

- e) atto comprovante l'iscrizione al registro regionale delle cooperative;
- f) copia delle convenzioni stipulate con le banche, società finanziarie e di locazione finanziaria;
- g) copia delle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare degli affidamenti operativi concessi agli associati della cooperativa nell'anno precedente;
- h) copia autenticata del bilancio consuntivo e del rendiconto, dichiarati veri, reali e correttamente compilati dai revisori dei conti, relativi all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- i) evidenza contabile dell'ammontare del capitale sociale e degli eventuali altri fondi esistenti;
- j) evidenza contabile dell'ammontare del fondo rischi;
- k) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che gli associati, che hanno beneficiato di garanzie, non hanno superato il limite previsto per gli aiuti in regime "de minimis" pari a 100.000,00 euro con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia;
- l) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 8

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del regolamento.

2. Il requisito indicato dall'articolo 8, comma 3, lett. a) della legge regionale 13/2004 deve sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. L'istruttoria si conclude entro sessanta giorni dalla data prevista dall'articolo 7, comma 1.

4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni che devono essere inviate nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, pena l'archiviazione della domanda.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

6. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio provvede:

- a) al riparto delle risorse secondo i criteri di cui all'articolo 5;
- b) alla concessione del contributo;
- c) alla verifica della situazione degli aiuti "de minimis" nel triennio precedente la data di concessione del contributo;
- d) all'erogazione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione e contestualmente alla concessione del contributo.

Art. 9

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario è tenuto a presentare all'Ufficio competente, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'erogazione, copia autentica del bilancio consuntivo approvato.

2. La cooperativa, ai fini della verifica del rispetto del limite previsto per gli aiuti in regime "de minimis"

da parte degli associati che hanno beneficiato di garanzie, con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia, è tenuta a determinare il valore dell'equivalente sovvenzione in base al metodo di calcolo previsto da Regolamento CEE n. 69/2001.

Art. 10

(Disposizioni per la presentazione di documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'Ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 11

(Computo dei termini)

1. Il computo del termine previsto dal presente Regolamento si effettua con le modalità previste dall'articolo 2963 del Codice Civile.

Art. 12

(Ispezioni e controlli)

1. L'Ufficio competente può effettuare gli opportuni accertamenti nei confronti delle cooperative di garanzia tra professionisti per verificare che i contributi concessi siano stati effettivamente impiegati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Art. 13

(Modulistica)

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno 2006, le cooperative di garanzia, con sede in Regione, presentano all'Ufficio competente domanda di contributo per l'integrazione del fondo rischi entro il 31 ottobre.

2. Lo stanziamento a bilancio per l'anno 2006, finalizzato alla concessione del contributo di cui al comma 1, viene ripartito tra le cooperative richiedenti secondo i seguenti criteri:

- a) 50% dello stanziamento in proporzione all'entità del capitale sociale e degli altri fondi della cooperativa esistenti all'atto della domanda;
- b) 30% dello stanziamento in proporzione al numero degli associati all'atto della domanda;
- c) 20% dello stanziamento in proporzione all'ammontare degli eventuali fidi già concessi prelati con il proprio fondo rischi ed in essere all'atto della domanda ovvero deliberati alla stessa data.

3. Qualora lo stanziamento previsto alla lettera c) del comma 2 rimanga totalmente o solo in parte inutilizzato, viene assegnato in parti uguali tra tutte le cooperative di garanzia ammesse a fruire dell'intervento regionale.

4. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo;
- b) copia autenticata dello statuto predisposto in conformità alla legislazione vigente;
- c) copia dell'eventuale regolamento;
- d) atto di nomina degli organi statutari;
- e) atto comprovante l'iscrizione al registro regionale delle cooperative;
- f) copia delle eventuali convenzioni già stipulate con le banche, società finanziarie o di locazione finanziaria;
- g) copia delle eventuali certificazioni bancarie attestanti l'ammontare degli affidamenti operativi già concessi agli associati della cooperativa nell'anno precedente;
- h) copia autenticata del bilancio consuntivo e rendiconto, ove già predisposti, dichiarati veri, reali e correttamente compilati dai revisori dei conti, relativi all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- i) evidenza contabile dell'ammontare del capitale sociale e degli eventuali altri fondi esistenti;
- j) evidenza contabile dell'ammontare del fondo rischi;
- k) copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
- l) Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che gli associati, che hanno eventualmente già beneficiato di garanzie, non hanno superato il limite previsto per gli aiuti in regime di "de minimis" pari a 100.000,00 euro con riferimento al triennio precedente alla data di utilizzo della garanzia.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 49

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 21 giugno 2006, n. 49/REF.

L.R. 7/1999, art. 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 di euro 1.330.442,88 dal capitolo 4003 al capitolo 296.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 1270 dd. 9 giugno 2006 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi

dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 1.330.442,88 per l'anno 2006 all'interno dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 dal capitolo 4003 al capitolo 296 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 lo stanziamento del capitolo 296 "Fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani ed opere di preminente interesse regionale nel settore della viabilità - ricorso al mercato finanziario", è incrementato di euro 1.330.442,88 per l'anno 2006, mediante storno di pari importo dal capitolo 4003 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006. Tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2005 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 9, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 7/Ref dd. 18/01/2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 21 giugno 2006

DEL PIERO

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 50

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 30 giugno 2006, n. 50/REF.

L.R. 7/99 art. 26 c. 1bis. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006 in attuazione delle deliberazioni giuntali n. 993 del 12 maggio 2006 e n. 1348 del 15 giugno 2006 - Autorizzazione all'Assessore alle risorse economiche e finanziarie a disporre le variazioni alle Rubriche, Servizi, Unità previsionali di base e capitoli conseguenti all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, relativamente alla definizione delle competenze amministrative delle strutture.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 1423 dd. 23 giugno 2006, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie a disporre nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e nel bilancio per l'anno 2006 nonché nel documento tecnico agli stessi allegato, le variazioni conseguenti alle modifiche, apportate al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 993 del 12 maggio 2006 e n. 1348 del 15 giugno 2006, che riguardano le variazioni alla struttura e alla denominazione di talune Rubriche e Servizi, e variazioni di allocazione di unità previsionali di base e di capitoli, nonché dei relativi stanziamenti sia in conto competenza che in conto residui, conseguenti alla definizione dell'articolazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e delle competenze operative di ciascuna Direzione e dei rispettivi servizi;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 come inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, disponendo nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e nel bilancio per l'anno 2006 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le variazioni di cui agli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 nonché del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono disposte le variazioni di cui agli allegati A, B, C che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 giugno 2006

DEL PIERO

ALLEGATO A

Nuove attribuzioni e modificazione di denominazione di Rubriche e Servizi			
numero rubrica	denominazione rubrica	numero servizio	denominazione servizio
190	Direzione Generale	166	Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo
190	Direzione Generale	292	Servizio programmazione negoziata
250	Direzione centrale risorse economiche e finanziarie	244	Servizio imposte, tributi e gestione carburanti
260	Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali	189	Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali
270	Direzione centrale patrimonio e servizi generali	293	Servizio pari opportunità
280	Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi	285	Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane
310	Direzione centrale salute e protezione sociale	291	Servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie
310	Direzione centrale salute e protezione sociale	240	Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria
310	Direzione centrale salute e protezione sociale	201	Servizio pianificazione sanitaria
310	Direzione centrale salute e protezione sociale	206	Servizio pianificazione ed interventi sociali
330	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	219	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
330	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	256	Servizio tutela ambienti naturali e fauna
330	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	259	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
340	Direzione centrale ambiente e lavori pubblici	266	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali
350	Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	184	Servizio pianificazione territoriale regionale
350	Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	294	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione
360	Direzione centrale attività produttive	295	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale
370	Direzione centrale relazioni internazionali e autonomie locali	237	Servizio Consiglio autonomie locali

ALLEGATO 2

NUOVE ATTRIBUZIONI DI CAPITOLI A U.P.B. DI SPESA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	U.P.B DI APPARTENENZA	DENOMINAZIONE U.P.B.	SERVIZIO	RUBRICA
6102	SPESE PER L' ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE, PUBBLICAZIONI E REALIZZAZIONI ARTISTICHE DA ASSEGNARE PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA	52.2.300.1.1622	SPESE PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI	Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili	Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
9019	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE	52.2.300.1.1293	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLITICHE DELLA PACE, SOLIDARIETA' E ASSOCIAZIONISMO	Servizio politiche della pace, solidarietà ed associazionismo	Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

9805	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGIE E COMMISSIONI; COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE; NONCHE' SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO UN'ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSE DA ISTITUZIONI; FONDAZIONI; ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE; NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE, L'ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'</p>	<p>52.2.300.1.549 (nuova istituzione)</p>	<p>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI</p>	<p>Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali</p>	<p>Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace</p>
9828	<p>SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE; NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE PER LE IDENTITA' LINGUISTICHE, L'ISTRUZIONE, LA CULTURA, LO SPORT E LE POLITICHE DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA'</p>	<p>52.2.300.1.550 (nuova istituzione)</p>	<p>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONSERVZIONE PATRIMONIO CULTURALE E GESTIONE CENTRO REGIONALE CATALOGAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI</p>	<p>Servizio attività culturali</p>	<p>Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace</p>
1218	<p>CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ISTITUITO PRESSO IL CENTRO SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - INFORMEST PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA IN AREA SUBDANUBIANA-CROATA - ANTICIPAZIONE REGIONALE DEI FONDI STATALI</p>	<p>6.3.370.2.1030</p>	<p>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE</p>	<p>Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale</p>	<p>Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali</p>

4291	VERSAMENTO ALL'AUTORITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREG IIIA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO	15.5.370.1.418	ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 5 A) - REG. CEE 950/97 E 951/97	Servizio rapporti comunitari e integrazione europea	Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
885	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE	6.2.190.1.2069	STUDI, RICERCHE, COLLABORAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE	Servizio affari generali e amministrativi	Direzione generale
951	ONERI PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE AD OPERAZIONI SOCIETARIE	52.2.270.1.1647 (nuova istituzione)	ONERI PER OPERAZIONI SOCIETARIE	Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti	Direzione generale patrimonio e servizi generali
4708	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA TESI AD ESPANDERE L' ACCESSO AL LAVORO E AD INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE DONNE	7.4.270.1.543 (nuova istituzione)	SPESE CORRENTI NEL SETTORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	Servizio pari opportunità	Direzione generale patrimonio e servizi generali
1981	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FORNI DI SOPRA QUALE PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER L'INIZIATIVA DI INTERCONNESSIONE DELLE LINEE ELETTRICHE TRA LA VALLE DEL PIAVE E L'ALTA VAL TAGLIAMENTO TRAMITE ELETTRODOTTO, DA ATTUARSI DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.1.350.2.542 (nuova istituzione)	PIANI TERRITORIALI, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI	Servizio infrastrutture energetiche	Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
9200	FINANZIAMENTO PLURIENNALE ALLA PROMOTUR SPA A SOLLIEVO DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO DA CONTRARRE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED OPERE ESTERNE DEL PALAGHIACCIO E FORESTERIA "PALA PREDIERI" NONCHE' DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE CON ANNESSO GRUPPO SPOGLIATOI	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9201	<p>FINANZIAMENTO ALLA TURISMO FVG PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO DELLA SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - GIT DI GRADO TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA MEDESIMA</p>	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9205	<p>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE - FONDI STATALI</p>	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9206	<p>CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI (GE.TUR.), CON SEDE IN UDINE, A SOLLIEVO DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISCINA OLIMPICA E PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT POLIFUNZIONALE, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIORNATE OLIMPICHE DELLA GIOVENTU'EUROPEA"</p>	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9212	<p>FINANZIAMENTI QUINDICENNALI ALLA TURISMO FVGA SOLLIEVO DEGLI ONERI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI STABILIMENTI TERMALI, PER IL COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PARCO TERMAL ACQUATICO, PER IL RINNOVO E L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI AD ESSI RELATIVI, NONCHE' PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI GIA' DELL'AIAT DI GRADO, AQUILEIA E PALMANOVA</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9236	<p>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L'AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9239	<p>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL'ARIA APERTA E DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive Direzione centrale attività produttive
9242	<p>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI CONGRESSUALI - INTERVENTI REALIZZATI TRAMITE LA "TURISMO FVG"</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9260	<p>CONTRIBUTI A PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L'ADATTAMENTO E L'ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI AL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39, NONCHE' PER L'AMPLIAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL RINNOVO DELL'ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9261	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE. L' ALLESTIMENTO, L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO, L' ARREDAMENTO OD IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL' ARIA APERTA E DELLE STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE, DI CUI AI TITOLI II E III DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39 E L' ADATTAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A DETTE STRUTTURE RICETTIVE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9262	CONTRIBUTI PLURIENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI AREE CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9263	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL'ARIA APERTA E DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - FONDI STATALI	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9265	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED OPERE COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITA' TURISTICA E PER LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO TURISTICO NONCHE' LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A FUNE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9267	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL'ARIA APERTA E DELLE CASE E	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9268	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL'ARIA APERTA E DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9269	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L'ADATTAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI DA UTILIZZARSI QUALI SEDI DELLE SCUOLE DI ALPINISMO, DI SPELEOLOGIA E DI SCI	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9270	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER L'ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, L'AMMODERNAMENTO E L'ARREDAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A SEDE E AD UFFICI DI INFORMAZIONE, NONCHE' L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E STRUTTURE GESTITE DALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9272	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9273	<p>CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9274	<p>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9275	<p>CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LE INIZIATIVE DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL NUMERO 1 ED AL NUMERO 5 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1985, N. 20 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE, DA REALIZZARE NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828</p>	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9277	COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI TURISTICI STATALI AI SENSI DELLA LEGGE 135/2001	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9278	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI AD ESERCIZI ALBERGHIERI E DI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE TURISTICO-SOCIALE, NONCHE' DI OPERE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA E DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIALE NECESSARIO E ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PREDETTI ESERCIZI	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9279	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL' ESTINZIONE DI PASSIVITA' DERIVANTI DA MUTUI PREGRESSI CONTRATTI, NELLE ZONE TERREMOTATE, DA IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9280	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTI, NELLE ZONE TERREMOTATE, DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO, LIMITATAMENTE ALLE INIZIATIVE INDICATE ALLE LETTERE A) E B) DEL I COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1966, N. 24 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO COMPLEMENTARI A TALE SETTORE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9281	CONTRIBUTI SUI PREFINANZIAMENTI RELATIVI AI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE UBICATE NELLE ZONE TERREMOTATE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9282	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FORMA ATTUALIZZATA A FAVORE DI IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA', COOPERATIVE E SOCIETA' CONSORTILI SU MUTUI DECENNALI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, E PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE DI SUPPORTO ALL' OFFERTA TURISTICA NEI COMUNI COSTIERI INTERESSATI DAI FENOMENI DI EUTROFIZZAZIONE VERIFICATISI NELL' ANNO 1989	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9283	FINANZIAMENTO PLURIENNALE AL COMUNE DI AVIANO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9284	CONTRIBUTI PLURIENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI AREE CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA NELLA ZONA COSTIERA, NELL' AMBITO DEI TERRITORI DI CUI ALL' ART. 10 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - FONDI STATALI	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9286	CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER L' INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE E DEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9287	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L' ESECUZIONE, NELLE ZONE TERREMOTATE, DELLE OPERE DI CUI ALL' ARTICOLO 4, LETTERE A) E B), DELLA L.R. 27 NOVEMBRE 1967, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI A COMUNI E AD AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO, DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE FRUENTI DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLE PREDETTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9288	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ESECUZIONE, NELLE ZONE TERREMOTATE, DELLE OPERE DI CUI ALLE LETTERE E) ED F) DELL' ARTICOLO 2 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI A COMUNI E AD AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DALLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE FRUENTI DI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLE CITATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9289	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LE INIZIATIVE DI CUI ALLE LETTERE E) ED F) DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA REALIZZARE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9290	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA ALLE SOCIETA' OPERAIE COSTITUITE IN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA AVENTI SEDE LEGALE NELLA REGIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI EDIFICI USO CASA PER FERIE ESGUITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2002	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9293	CONTRIBUTO VENTENNALE ALL' AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI LIGNANO A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL' AZIENDA STESSA	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9294	CONTRIBUTI PER L' AMPLIAMENTO E L' AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMAL IN ARTA TERME A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828	14.4.360.2.1313 (nuova isituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9296	CONTRIBUTO VENTENNIALE ALL' AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI GRADO E AQUILEIA A SOLLIEVO DEGLI ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI STABILIMENTI TERMALI DI GRADO NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA BALNEAZIONE A SCOPO TERMAL E O TURISTICO E PER L'ACQUISTO	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9313	CONTRIBUTI A IMPRESE, ORGANISMI ASSOCIATI E SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI E MONTANE - FONDI REGIONAL	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9314	CONTRIBUTI A IMPRESE, ORGANISMI ASSOCIATI E SOGGETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI E MONTANE - FONDI STATALI	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9325	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI DI LIGNANO E DI MUGGIA PER LA COPERTURA, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9326	CONTRIBUTO PLURIENNALE AL COMUNE DI GRADO PER LA COPERTURA, IN LINEA CAPITALE E INTERESSI, DEI MUTUI CONTRATTI PER L' ARREDO DELLA DIGA	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9370	CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE, SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO A COPERTURA DEI MUTUI STIPULATI PER LA SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA E LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I VISITATORI DELLA GROTTA GIGANTE	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9374	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE -	14.4.360.2.1313 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9025	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI INDIVIDUATI CON DGR N. 3806 DD. 28 NOVEMBRE 2003 E N. 4136 DD. 29 DICEMBRE 2003 - PROGETTO "MARE E MINIERE DEL MARE" - COFINANZIAMENTO STATALE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9031	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI INDIVIDUATI CON DGR N. 4136 DD. 29 DICEMBRE 2003 - PROGETTO "COSTE E LAGUNE VENETE FRIULANE E SARDE" - COFINANZIAMENTO STATALE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9032	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI INDIVIDUATI CON DGR N. 3806 DD. 28 NOVEMBRE 2003 - PROGETTO "NON SOLO GOLF" - COFINANZIAMENTO STATALE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9035	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI INDIVIDUATI CON DGR N. 3806 DD. 28 NOVEMBRE 2003 - PROGETTO "MARE E MINIERE DEL MARE" - COFINANZIAMENTO REGIONE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9041	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI INDIVIDUATI CON DGR N. 4136 DD. 29 DICEMBRE 2003 - PROGETTO "COSTE E LAGUNE VENETE, FRIULANE E SARDE" - COFINANZIAMENTO REGIONE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9042	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CHE PRESTINO AMBITI INTERREGIONALI O SOVRAREGIONALI INDIVIDUATI CON DGR N. 3806 DD. 28 NOVEMBRE 2003 - PROGETTO "NON SOLO GOLF" - COFINANZIAMENTO REGIONE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9213	CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI DI PROMOZIONE TURISTICA	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9244	INCENTIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI IN ITALIA E ALL'ESTERO	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9248	FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) E ALLA TURISMO FVG PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9299	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI, ISTITUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI SENZA FINALITA' DI LUCRO, CIRCOLI AZIENDALI, PATRONATI, ENTI MORALI O RELIGIOSI, OPERANTI IN ITALIA O ALL'ESTERO, NONCHE' DA CONSORZI TURISTICI O DA OPERATORI TURISTICI ASSOCIATI - INTERVENTI REALIZZATI TRAMITE LA "TURISMO FVG"	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
9348	FINANZIAMENTI A FAVORE DELLA "TURISMO FVG" PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive

9550	FINANZIAMENTO ALLA TURISMO FVG PER GLI ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE COMANDATO DALLA REGIONE NONCHE' PER UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO UNICO REGIONALE	14.3.360.1.1314 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale	Direzione centrale attività produttive
2800	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DEL CORPO FORESTALE REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER L' ATTIVITA' DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE E DIDATTICA	11.6.330.1.930 (nuova istituzione)	INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

ALLEGATO 3**ATTRIBUZIONI DI U.P.B. A SERVIZI**

Servizio di provenienza	Indicatore entrata (E) / spesa (S) dell'u.p.b.	U.P.B. di provenienza	Nuovo Servizio di appartenenza	Nuovo numero di U.P.B. conseguente allo spostamento ad altra Rubrica
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	S	1.2.260.2.10	Servizio programmazione negoziata (292)	1.2.190.2.10
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	S	6.2.260.1.69	Servizio programmazione negoziata (292)	6.2.190.1.69
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	E	2.3.909	Servizio programmazione negoziata (292)	
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	E	3.6.1007	Servizio programmazione negoziata (292)	
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	S	10.2.260.2.4444	Servizio programmazione negoziata (292)	10.2.190.2.4444

Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	S	52.2.260.1.1642	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio affari generali e amministrativi (286)	S	10.1.260.2.22	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio affari generali e amministrativi (286)	S	52.2.260.1.834	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio affari generali e amministrativi (286)	S	52.2.260.1.1637	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio affari generali e amministrativi (286)	S	8.4.260.1.3018	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata (189)	E	2.3.2612	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio affari generali e amministrativi (286)	S	6.2.260.1.5000	Servizio affari della Presidenza (186)
Servizio sviluppo risorse umane (181)	E	3.7.428	Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane (285)
Servizio sviluppo risorse umane (181)	E	3.6.1002	Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane (285)
Servizio sviluppo risorse umane (181)	S	51.1.280.1.653	Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane (285)
Servizio sviluppo risorse umane (181)	S	52.2.280.1.2603	Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane (285)

Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro (205)	S	7.5.310.1.1984	Servizio economia sanitaria (202)
Servizio affari generali e amministrativi (200)	S	53.1.310.1.694	Servizio economia sanitaria (202)
Servizio affari generali e amministrativi (200)	S	52.2.310.1.1619	Servizio economia sanitaria (202)
Servizio affari generali e amministrativi (200)	E	3.6.1046	Servizio economia sanitaria (202)
Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro (205)	E	3.6.984	Servizio economia sanitaria (202)
Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro (205)	E	3.5.1660	Servizio economia sanitaria (202)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	E	3.6.1038	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	E	2.3.1066	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	E	3.6.2996	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	S	8.1.340.2.522	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	S	6.1.340.2.1405	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)

Servizio disciplina lavori pubblici (267)	S	52.2.340.1.1406	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	S	4.3.340.1.2111	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	S	14.3.340.1.2995	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio disciplina lavori pubblici (267)	S	4.3.340.2.2996	Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali (266)
Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia (184)	S	6.4.350.2.72	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia (184)	S	15.5.350.2.461	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia (184)	S	52.2.350.1.1002	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio infrastrutture e vie di comunicazione (252)	S	10.1.350.2.718	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio infrastrutture e vie di comunicazione (252)	S	10.1.350.1.2548	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	S	11.1.330.2.197	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	S	11.1.330.2.352	Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione (294)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	S	11.2.330.2.363	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)

Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	S	11.4.330.2.383	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	S	11.3.330.2.2024	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	S	15.4.330.2.2975	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	3.6.414	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	2.3.418	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	2.3.471	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	4.3.491	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	3.5.531	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	2.1.831	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	4.3.851	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	2.3.985	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche (221)	E	2.3.1026	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)

Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	S	11.6.330.2.153	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	S	15.5.330.2.407	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	S	11.6.330.1.731	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	S	11.6.330.2.2260	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	E	3.4.10	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	E	3.2.520	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	E	3.6.981	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio gestione foreste regionali e aree protette (257)	E	3.5.1064	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale (256)	S	52.2.330.1.684	Servizio gestione forestale e antincendio boschivo (259)
Servizio fitosanitario regionale (215)	E	3.1.200	Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie (214)
Servizio fitosanitario regionale (215)	E	3.5.1057	Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie (214)
Servizio fitosanitario regionale (215)	E	3.6.1088	Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie (214)

Servizio fitosanitario regionale (215)	S	11.5.330.1.373	Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie (214)
Servizio fitosanitario regionale (215)	S	11.5.330.2.379	Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie (214)
Servizio fitosanitario regionale (215)	S	11.6.330.2.973	Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie (214)
Servizio fitosanitario regionale (215)	S	11.4.330.2.1001	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (219)
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea (239)	S	6.3.370.1.765	Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale (288)
Servizio credito (246)	E	2.3.433	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.463	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.466	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	5.1.497	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	5.2.562	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	5.1.582	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	3.6.800	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.833	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	3.6.997	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.1058	Servizio risorse finanziarie (242)

Servizio credito (246)	E	5.1.1204	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.1231	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.1411	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	E	2.3.1501	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	12.2.250.2.299	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	13.2.250.2.340	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	13.2.250.2.343	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	10.2.250.2.641	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	53.1.250.1.691	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	53.2.250.1.701	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	53.2.250.3.706	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	13.2.250.2.1058	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	53.2.250.1.1701	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio credito (246)	S	1.3.250.1.2850	Servizio risorse finanziarie (242)
Servizio contabile e rendiconto (243)	S	52.2.250.1.1324	Servizio affari generali e amministrativi (241)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	E	3.6.550	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	E	2.3.733	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)

Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	E	3.6.827	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	E	2.3.837	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	S	14.4.360.2.45	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	S	6.5.360.2.2201	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	S	15.5.360.1.411	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	S	14.3.360.2.158	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)
Servizio sostegno e promozione comparto turistico (230)	S	14.3.360.2.1312	Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale (295)

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 51

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 4 luglio 2006, n. 51/REF.

L.R. 7/1999, art. 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per complessivi euro 150.000,00 per l'anno 2006.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 1424 dd. 23 giugno 2006, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di euro 150.000,00 dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.2.290.1.577, con riferimento al capitolo 609 "Spese, compensi e diritti per liti, arbitraggi o per pronunce giudiziali, arbitrali, per iscrizione nell'albo professionale degli avvocati, ecc." (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2006, n. 3;

VISTO l'art. 7 della L. 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'art. 20, comma 1, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.2.290.1.577 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 150.000,00.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 150.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 luglio 2006

DEL PIERO

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 52

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 6 luglio 2006, n. 52/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, art. 24, comma 1 - prelevamenti dal Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (legge di bilancio) che stanziava sull'unità previsionale di

base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, denominato "Fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale", le somme destinate al contratto 2002-2003;

VISTO il decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF del 18 gennaio 2006 18 gennaio 2006 n. 6/2006, con il quale vengono trasferiti i fondi per il contratto biennio economico 2002-2003 dall'esercizio 2005 all'esercizio 2006;

VISTA la preintesa relativa al contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente del Comparto unico, biennio economico 2002-2003 sottoscritto dall'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali in data 13 aprile 2006;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 992 del 12 maggio 2006, di autorizzazione alla sottoscrizione della preintesa relativa al CCRL del personale regionale non dirigente del Comparto unico, biennio 2002-2003;

VISTA la certificazione positiva della Corte dei Conti Sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia Sezione Plenaria n. 7/Sez.PI./2006 adottata nell'adunanza dd. 24.05.2006, sull'attendibilità dei costi quantificati per la preintesa del CCRL personale regionale non dirigente e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 26 maggio 2006;

RITENUTO di dover prelevare dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le somme relative ai nuovi miglioramenti contrattuali 2002-2003 per l'area non dirigenziale e provvedere alla loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

QUANTIFICATE le somme necessarie alla corresponsione degli aumenti contrattuali per il periodo considerato - per l'area non dirigenziale - in complessivi € 21.517.155,04, suddivisi in ragione di € 14.264.537,86 per l'anno 2006 e di € 3.626.308,59 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ripartiti nei seguenti importi per le finalità a fianco di ciascuno indicate:

Stipendi ed altri assegni fissi - complessivi € 14.887.996,29, suddivisi in ragione di € 9.844.048,71 per l'anno 2006 e di € 2.521.973,79 ciascuno degli anni 2007 e 2008;

Competenze accessorie - complessivi € 883.380,29, suddivisi in ragione di € 611.949,79 per l'anno 2006 e di € 135.715,25 per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

IRAP - complessivi € 1.340.566,99, suddivisi in ragione di € 888.759,85 per l'anno 2006 e di € 225.903,57 per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale - complessivi € 4.405.211,47, suddivisi in ragione di € 2.919.779,51 per l'anno 2006 e di € 742.715,98 per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

QUANTIFICATE inoltre le somme relative agli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore ed a lui trattenute da parte dell'Amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta - a titolo di ritenuta d'acconto - per il successivo versamento agli aventi diritto, come di seguito indicato:

- Ritenute d'acconto per oneri fiscali a carico del lavoratore - complessivi € 4.063.589,53, suddivisi in ragione di € 2.507.713,59 per l'anno 2006 e di € 777.937,97 per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- Ritenute d'acconto per oneri previdenziali a carico del lavoratore - complessivi € 1.780.110,68, suddivisi in ragione di € 1.179.508,20 per l'anno 2006 e di € 300.301,24 per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

VISTO che, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono sia le appropriate unità previsionali di base che gli appropriati capitoli su cui fare affluire le somme di cui sopra;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

A titolo di rinnovo contrattuale per gli anni 2002-2003 per i dipendenti regionali - area non dirigenziale - dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 è prelevato l'importo complessivo di € 21.517.155,04, suddiviso in ragione di € 14.264.537,86 per l'anno 2006 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2005 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF del 18 gennaio 2006 - e di € 3.626.308,59 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, con riferimento al capitolo 9640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, denominato: "Fondo per l'attuazione del contratto 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale" e contestualmente è iscritto lo stanziamento di pari importo a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, suddiviso negli importi come di seguito indicato:

UPB	CAP.	2006	2007	2008
51.1.280.1.3501	S/3550	9.844.048,71	2.521.973,79	2.521.973,79
51.1.280.1.3501	S/3551	611.949,79	135.715,25	135.715,25
1.3.250.1.687	S/9650	888.759,85	225.903,57	225.903,57
51.1.250.1.3659	S/9670	2.919.779,51	742.715,98	742.715,98
	Totale	14.264.537,86	3.626.308,59	3.626.308,59

Art. 2

Le somme relative agli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore ed a lui trattenute da parte dell'Amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta - a titolo di ritenuta d'acconto - per il successivo versamento agli aventi diritto sono iscritte sulle seguenti unità previsionali di base (partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli (partite di giro) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddivisi negli importi come di seguito indicato:

UPB	CAP.	E/S 2006	2007	2008
6.1.1780	E/1780	2.507.713,59	777.937,97	777.937,97
56.2.250.4.2780	S/9880	2.507.713,59	777.937,97	777.937,97
6.1.1780	E/1781	1.179.508,20	300.301,24	300.301,24
56.2.250.4.2780	S/9881	1.179.508,20	300.301,24	300.301,24
	Totale	-	-	-

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 luglio 2006

DEL PIERO

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 53

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 11 luglio 2006,
n. 53/REF

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1 - Reiscrizione di residuo perento reclamato dal creditore sull'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 con riferimento al capitolo 2503 per euro 12.911,42 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9691, fondi vincolati - spese in conto capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2503;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di euro 12.911,42 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati;

VISTO l'art. 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2503 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di euro 12.911,42 per l'anno 2006.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 12.911,42 per l'anno 2006; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2005 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF dd. 18 gennaio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 luglio 2006

DEL PIERO

Atto Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. 91035152	Cap.E. Corr.
0	2006	DAF	53	0		2503	95200076		0
Capitolo									
Esercizio									
2006									
Capitolo									
2503									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. 91035152	Cap.E. Corr.
2004	1999	441	988	0	1	2503	95200076		0
Nome: COMUNE DI PONTEBBA									
Residuo Perento									
12.911,42									
Totale Decreti									
12.911,42									
Totale Capitolo									
12.911,42									
Totale Atto									
12.911,42									

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 54

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 19 luglio 2006, n. 54/REF.

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1- Reiscrizione di residui perenti reclamati dai creditori sulle varie unità previsionali di base con riferimento a vari capitoli della spesa per complessivi euro 993.254,12 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9690.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno indicata per l'ammontare complessivo di euro 993.254,12 per l'anno 2006 e provvedendo ad istituire il capitolo 2021, in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi:

<i>UNITÀ PREVISIONALE DI BASE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO IN EURO</i>
4.1.340.2.772	286	18.075,99
6.1.350.2.83	2020	12.960,34
	2021	17.641,13
3.3.340.2.103	2424	231.726,54
3.4.340.2.597	2501	378.714,16
3.4.340.2.113	2542	154.937,07
11.7.330.2.144	2940	129.114,22
4.2.340.2.433	3310	12.576,37
7.6.310.2.252	4850	13.293,49
8.7.300.2.327	6139	24.214,81

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 993.254,12 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - « Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori » dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'art. 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006 n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2006-2008 e al bilancio per l'anno 2006, alla Rubrica n. 350 - Servizio AGAG viabilità e pianificazione - nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.83 è istituito il capitolo 2021 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione "Spese e contributi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo e dei piani particolareggiati relativi ai parchi ed agli ambiti di tutela ambientale".

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2006:

<i>UNITÀ PREVISIONALE DI BASE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO IN EURO</i>
4.1.340.2.772	286	18.075,99
6.1.350.2.83	2020	12.960,34
	2021	17.641,13
3.3.340.2.103	2424	231.726,54
3.4.340.2.597	2501	378.714,16
3.4.340.2.113	2542	154.937,07
11.7.330.2.144	2940	129.114,22
4.2.340.2.433	3310	12.576,37
7.6.310.2.252	4850	13.293,49
8.7.300.2.327	6139	24.214,81

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 993.254,12 per l'anno 2006; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2005 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF dd. 18 gennaio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 2006

DEL PIERO

Atto Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Cap.E. Corr.				
0	2006	DAF	54	0	0				
Capitolo									
Esercizio Capitolo									
2006 286									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1992	1987	701	2555	0	1	3298	0	0	0
Nome: COOPERATIVA EDILIZIA "SAGITTARIO" S. A R. L. DI TOLMEZZO									
Residuo Perento						18.075,99			
Totale Decreti						18.075,99			
Totale Capitolo						18.075,99			
Capitolo									
Esercizio Capitolo									
2006 2020									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	221	50	0	1	2020	0	0	0
Nome: COMUNE DI ERTO E CASSO									
Residuo Perento						12.960,34			
Totale Decreti						12.960,34			
Totale Capitolo						12.960,34			
Capitolo									
Esercizio Capitolo									
2006 2021									

Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
	1998	1993	221	73	0	1	0	0	0
Nome: COMUNE DI VIVARO									

Residuo Perento

17.641,13
Totale Decreti
17.641,13
Totale Capitolo
17.641,13

Capitolo

Esercizio Capitolo
 2006 2424

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
	2005	2000	441	1034	0	1	0	0	0
Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" - PORDENONE									

Residuo Perento

231.726,54
Totale Decreti
231.726,54
Totale Capitolo
231.726,54

Capitolo

Esercizio Capitolo
 2006 2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
	2002	1997	441	1276	0	1	0	0	0
Nome: COMUNE DI VALVASONE									

Residuo Perento

129.114,22

Totale Decreti		129.114,22							
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	823	0	1	2501	0	0	0
Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO									
Residuo Perento									
		249.599,94							
Totale Decreti		249.599,94							
Totale Capitolo		378.714,16							
Capitolo									
Esercizio		Capitolo							
2006		2542							
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1052	0	1	2542	0	0	0
Nome: COMUNE DI TOLMEZZO									
Residuo Perento									
		154.937,07							
Totale Decreti		154.937,07							
Totale Capitolo		154.937,07							
Capitolo									
Esercizio		Capitolo							
2006		2940							
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	373	717	0	1	2940	0	0	0
Nome: COMUNITA' MONTANA MEDUNA - GELLINA - BARCIS									
Residuo Perento									

2004	1999	51	745	0	1	Orig.	Statali	Corr.
Nome: CIRCOLO DELLA VELA DI MUGGIA								
Residuo Perento								
3.556,53								
Totale Decreti								
3.556,53								
Decreto di impegno in perenzione								
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap.	Att.Amm.	Cap.E.
						Orig.	Statali	Corr.
2005	2000	51	1019	0	1	6139	0	0
Nome: ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO								
Residuo Perento								
20.658,28								
Totale Decreti								
20.658,28								
Totale Capitolo								
24.214,81								
Totale Atto								
993.254,12								

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 55

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 19 luglio 2006, n. 55/REF.

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1- Reiscrizione di residuo perento reclamato dal creditore sull'unità previsionale di base 4.3.340.2.173 con riferimento al capitolo 2668 per euro 284.051,29 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9691, fondi vincolati - spese in conto capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 4.3.340.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2668;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di euro 284.051,29 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati;

VISTO l'art. 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.3.340.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2668 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di euro 284.051,29 per l'anno 2006.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 284.051,29 per l'anno 2006; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2005 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 6/REF dd. 18 gennaio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 2006

DEL PIERO

Atto Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Capitolo	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
0	2006	DAF	55	0	2668	441	1047	0	1	2668	95200076	91035152	0
Decreto di impegno in perenzione													
Esg.Per.													
2005	2000												
Nome: COMUNE DI DUINO-AURISINA													
Residuo Perento													
284.051,29													
Totale Decreti													
284.051,29													
Totale Capitolo													
284.051,29													
Totale Atto													
284.051,29													

B06
06_35_1_DAS_RIS ECON 56

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
20 luglio 2006, n. 56/REF.

L.R. 7/1999, art. 21, comma 1 - Reiscrizione di residui perenti reclamati dai creditori sulle unità previsionali di base 11.6.330.1.731 e 9.1.320.1.332, rispettivamente con riferimento ai capitoli 3151 e 5807, per complessivi euro 497.529,49 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 497.529,49 per l'anno 2006:

<i>UNITÀ PREVISIONALE DI BASE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>
11.6.330.1.731	3151	4.160,33
9.1.320.1.332	5807	493.369,16

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 497.529,49 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 « Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori » del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006 n. 3 ;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2006:

<i>UNITÀ PREVISIONALE DI BASE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>
11.6.330.1.731	3151	4.160,33
9.1.320.1.332	5807	493.369,16

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo complessivo di euro 497.529,49 per l'anno 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

DEL PIERO

Atto	Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
	0	2006	DAF	56	0					
Capitolo			Capitolo							
Esercizio			3151							
2006										
Decreto di impegno in perenzione										
Esg.Per.		Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005		2002	373	750	0	1	3151	1017	87700981	0
Nome: DIREZIONE FORESTE-SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI										
Residuo Perento										
				588,61						
				636,48						
Totale Decreti				1.225,09						
Decreto di impegno in perenzione										
Esg.Per.		Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005		2002	373	753	0	1	3151	1017	87700981	0
Nome: DIREZIONE FORESTE-SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI										
Residuo Perento										
				826,48						
				1.964,72						
Totale Decreti				2.791,20						

Decreto di impegno in perenzione		Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
Esg.Per.	Anno	373	754	0	1	3151	1017	87700981	0
2005	2002								

Nome: DIREZIONE FORESTE-SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI

Residuo Perento

144,04
Totale Decreti
144,04
Totale Capitolo
4.160,33

Capitolo

Esercizio **Capitolo**
2006 5807

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1999	1996	621	497	0	1	5807	0	0	0

Nome: I.A.L. FRIULI VENEZIA GIULIA - AGENZIA FORMATIVA

Residuo Perento

6.481,02
Totale Decreti
6.481,02

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2000	1997	621	435	0	7	5807	0	0	0

Nome: IAL - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE

Residuo Perento

35.157,18
Totale Decreti
35.157,18

Decreto di impegno in perenzione										
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.	
2002	1999	621	768	0	1	5807	0	0	0	
Nome: ENTE NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E.N.F.A.P. - GORIZIA										
Residuo Perento			344,41							
Totale Decreti			344,41							
Decreto di impegno in perenzione										
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.	
2003	2000	621	712	0	1	5807	0	0	0	
Nome: ENTE NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E.N.F.A.P. - GORIZIA										
Residuo Perento			1.446,08							
Totale Decreti			1.446,08							
Decreto di impegno in perenzione										
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.	
2003	2000	621	714	0	1	5807	0	0	0	
Nome: I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE										
Residuo Perento			1.917,22							
Totale Decreti			1.917,22							
Decreto di impegno in perenzione										
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.	
2004	2000	621	1316	0	1	5807	0	0	0	

Nome: CENTRO FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE DELLE FAMIGLIE RURALI DEL F.V.G.

Residuo Prento		13.060,38									
Totale Decreti		13.060,38									
Decreto di impegno in perenzione											
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.		
2004	2000	621	1318	0	1	5807	0	0	0		
Nome: ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE											

Residuo Prento		159.086,10									
Totale Decreti		159.086,10									
Decreto di impegno in perenzione											
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.		
2004	2000	621	1322	0	1	5807	0	0	0		
Nome: I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE											

Residuo Prento		207.893,13									
Totale Decreti		207.893,13									
Decreto di impegno in perenzione											
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.		
2004	2001	621	295	0	1	5807	0	0	0		
Nome: I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE											

Residuo Prento
19.121,09

Totale Decreti		19.121,09									
Decreto di impegno in perenzione											
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.		
2004	2001	621	454	0	1	5807	0	0	0		
Nome: ENAIP - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE											
Residuo Perento			891,12								
Totale Decreti			891,12								
Decreto di impegno in perenzione											
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.		
2005	2002	621	123	0	1	5807	1017	87700981	0		
Nome: I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE											
Residuo Perento			45.012,19								
Totale Decreti			45.012,19								
Decreto di impegno in perenzione											
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.		
2005	2002	621	130	0	1	5807	1017	87700981	0		
Nome: I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE											
Residuo Perento			2.959,24								
Totale Decreti			2.959,24								
Totale Capitolo			493.369,16								
Totale Atto			497.529,49								

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 57

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 20 luglio 2006, n. 57/REF.

L.R. 7/1999, art. 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per euro 270.000,00 per l'anno 2006.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 1585 dd. 7 luglio 2006 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di euro 270.000,00 dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.2.270.1.671, con riferimento al capitolo 1452 "Spese per imposte, sovrimposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale, ivi comprese quelle relative ai beni patrimoniali" (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

VISTO l'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'art. 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.2.270.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1452 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 270.000,00.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 270.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

DEL PIERO

B03
06_35_1_DAS_RIS ECON 58

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 20 luglio 2006, n. 58/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, art. 46, comma 3 ed art. 6, comma 82, L.R. 2/2006 - Iscrizione su unità previsionali di base/capitoli della spesa delle Direzioni provinciali lavori pubblici di Udine e Pordenone di fondi per interventi di sistemazione idrauliche alle stesse destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597/capitolo 2502.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1226 dd. 9 giugno 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo

46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed integrato dall'articolo 6, comma 82 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad attribuire alla disponibilità delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici di Gorizia e di Pordenone, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica, come previsti dalla deliberazione sopraccitata;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio 2006 non esistono le appropriate unità previsionali di base nè gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sui quali iscrivere i suddetti stanziamenti;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è ridotto di complessivi euro 1.320.000,00 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è iscritto lo stanziamento di euro 890.000,00, a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.992 di nuova istituzione - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.4 - rubrica n. 340 - spese d'investimento - con la denominazione «Interventi per la realizzazione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica - Servizi tecnici di Gorizia», con riferimento al capitolo 801 (2.1.210.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 271 - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia - con la denominazione «Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - ricorso al mercato finanziario» - e con lo stanziamento di euro 890.000,00 per l'anno 2006;

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è iscritto lo stanziamento di euro 430.000,00, a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.993 di nuova istituzione - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.4 - rubrica n. 340 - spese d'investimento - con la denominazione «Interventi per la realizzazione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica - Servizi tecnici di Pordenone», con riferimento al capitolo 802 (2.1.210.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 272 - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone - con la denominazione «Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - ricorso al mercato finanziario» - e con lo stanziamento di euro 430.000,00 per l'anno 2006;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

DEL PIERO

di fondi per proventi delle sanzioni amministrative contestate ai sensi dell'articolo 316-ter Codice penale come aggiunto dall'articolo 4, legge 300/2000.

L'ASSESSORE

PREMESSO che non esiste nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2006 - 2008 e del bilancio per l'anno 2006 né l'appropriata unità previsionale di base né il capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai quali far affluire le entrate relative ai proventi delle sanzioni amministrative contestate ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale come aggiunto dall'articolo 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

RITENUTO pertanto di istituire, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008, del bilancio per l'anno 2006 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base ed il rispettivo capitolo, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999 , n.7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita "per memoria" , al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.507, alla Rubrica n. 340 "Direzione centrale ambiente e lavori pubblici" - Servizio n. 270 "edilizia residenziale" con la denominazione "Sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme in materia di edilizia residenziale pubblica";

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2006 - 2008 ed al bilancio per l'anno 2006, alla Rubrica n. 340 "Direzione centrale ambiente e lavori pubblici" - Servizio n. 270 "edilizia residenziale" - è istituito "per memoria", nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.5.507 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il capitolo 1200 (3.5.0.) con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative contestate ai sensi dell'articolo 316-ter codice penale come aggiunto dall'articolo 4, legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2006

DEL PIERO

A04
06_35_1_DDC_RISORSE AGRICOLE 4385

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 14 agosto 2006, n. RAF/2/4385.

Approvazione di ulteriori prescrizioni tecnico produttive a valere sulla misura f) del Piano di Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo ru-

rale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTO Il regolamento applicativo della misura «f - misure agroambientali» del PSR, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. ed in particolare l'articolo 9, commi 4 e 5, in base ai quali viene stabilito che le prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali vengono stabilite dal Comitato di Coordinamento Regionale per la difesa integrata e guidata e per la Usuale Buona Pratica Agricola;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 331 dell'8 febbraio 2002 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la difesa integrata e guidata e per la Usuale buona pratica agricola e n. 127 del 23 gennaio 2004 di modifica del suddetto Comitato, in particolare il punto 3) che stabilisce che le decisioni prese dal «Comitato di Coordinamento Regionale per la difesa integrata e guidata e per la Usuale Buona Pratica Agricola» hanno valenza di parere tecnico-amministrativo da inviarsi all'ente gestore della misura;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 0420/Pres. di data 20 dicembre 2004 di ricognizione della composizione del Comitato di Coordinamento Regionale per la difesa integrata e guidata e per la Usuale Buona Pratica Agricola;

VISTO il proprio decreto 25 maggio 2006, n. RAF/2/2263, con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali che devono essere seguite per la campagna agraria 2006, da parte dei beneficiari degli aiuti previsti dalla azione f1A1- Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci- della misura f' Misure agroambientali2 del Piano di sviluppo rurale;

VISTA la nota pervenuta in data 9 agosto 2006 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento Regionale per la difesa integrata e guidata e per la Usuale Buona Pratica Agricola comunica che nella seduta del 8 agosto 2006 sono stati proposti aggiornamenti del disciplinare per la campagna agraria 2006;

CONSIDERATO che tali aggiornamenti consistono nella introduzione del principio attivo Boscalid per le colture del melo e del pero;

CONSIDERATO che detto principio attivo è stato solo recentemente registrato e che l'epoca per un suo proficuo impiego è generalmente compreso tra la metà di agosto e l'epoca di raccolta;

RITENUTO di accettare dette proposte di modifica e di applicarle con decorrenza immediata;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate, nel testo allegato al presente decreto del quale fanno parte integrante e sostanziale, le ulteriori prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali che devono essere seguite, per la campagna agraria 2006, da parte dei beneficiari degli aiuti previsti dall'azione f1 A1 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci - della misura f «Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale, limitatamente alle avversità "marciumi dei frutti" e "alternaria" nella coltura del melo e "marciumi dei frutti" nella coltura del pero.

Art. 2

Tali prescrizioni vanno a integrare quelle adottate per la campagna agraria 2006.

Art. 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 1 decorrono dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 agosto 2006

VIOLA

A04
06_35_1_DDC_1_RISORSE AGRICOLE 4385 ALL

Segue Difesa integrata Melo - 3

AWERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi dei frutti (<i>Gloeosporium</i> spp, <i>Monilia fructigena</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - intervenire in pre-raccolta solo su varietà recettive a lunga conservazione.	Tolifluanide * Captano * Boscalid+Piraclostrobin**	<ul style="list-style-type: none"> • Ammesso 1 unico intervento all'anno in fase di pre-raccolta su indicazione dei gruppi di lotta integrata, esclusivamente per le partite destinate alla lunga conservazione e non trattate in post-raccolta. Prodotto utilizzabile in alternativa a Boscalid. ** Ammesso un unico intervento all'anno in fase di pre-raccolta, in alternativa a Captano e Tolifluanide
Alternaria (<i>Alternaria alternata</i> / patotipo melo <i>A. mali</i>)	<u>Interventi chimici:</u> intervenire solo a partire dalla comparsa dei primi sintomi	Iprodione Boscalid+Piraclostrobin*	Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno.

Segue Difesa integrata Pero - 3

AWERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi dei frutti (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Mucor</i> spp., et al.)	<u>Interventi chimici:</u> - intervenire in pre-raccolta solo su varietà recettive a lunga conservazione.	Captano * Boscalid+Piraclostrobin**	<ul style="list-style-type: none"> * Ammesso 1 unico intervento all'anno in fase di pre-raccolta su indicazione dei gruppi di lotta integrata, esclusivamente per le partite destinate alla lunga conservazione e non trattate in post-raccolta. ** Ammesso un unico intervento all'anno in fase di pre-raccolta, in alternativa a Captano

F05
06_35_1_DDC_1399 LAVFOR

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 14 agosto 2006, n. 1399/LAVFOR.

Avviso per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 per la ristrutturazione degli enti di formazione - Approvazione.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, che ha ridefinito l'organizzazione della struttura regionale, e, in particolare, l'articolo 19 che stabilisce le competenze del direttore centrale;

VISTO l'articolo 20 del citato Regolamento di organizzazione che stabilisce le competenze del vicedirettore centrale;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 avente ad oggetto l'ordinamento della formazione professionale;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione, articolo 17, comma 1, lett. f), che prevede l'adozione di misure idonee a favorire, tra l'altro, la ristrutturazione di enti di formazione secondo piani di intervento predisposti dalle Regioni;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 118, comma 9, che prevede il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione nel limite massimo di euro 51.645.689,91 (Lire 100.000.000.000) per l'anno 2001;

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 173 che ripartisce tra le Regioni le risorse economiche stanziata dalla citata legge n. 388/2000 assegnando al Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 3.563.255,64 (Lire 6.899.425.000) e determinando termini, modalità e possibili contenuti dei progetti medesimi;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'iniziativa da parte di alcune Regioni ha attivato una procedura per presunta violazione delle norme sulla concorrenza (aiuti di stato) che ha portato alla sospensione di detti finanziamenti statali;

VISTA la Decisione della Commissione C(2005)429 del 2 marzo 2005 che fornisce una serie di indicazioni per la soluzione delle problematiche emerse;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2006 che, considerata la necessità di procedere all'erogazione delle risorse spettanti alle Regioni tenendo conto delle indicazioni contenute nella citata Decisione C(2005)429, ripristina il finanziamento a favore del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di dare attuazione al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 maggio 2001, n. 173, finalizzato a favorire la ristrutturazione degli enti di formazione, utilizzando i fondi assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04 maggio 2006, nel rispetto di quanto stabilito con la Decisione della Commissione europea C(2005)429 del 02 marzo 2005, in base alla quale i contributi di cui si tratta possono essere richiesti per attività aventi finalità sociale, vale a dire attività finanziate con risorse pubbliche e nella misura in cui queste incidono sull'attività complessiva dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per la formazione professionale nel corso della seduta del 9 maggio 2006 e dalle parti sociali a margine della riunione del tavolo di concertazione del 27 luglio 2006;

TENUTO conto dei suggerimenti formulati dalle parti sociali a seguito dell'incontro del 27 luglio 2006;

VISTO l'avviso per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 per la ristrutturazione degli enti di formazione, allegato quale parte integrante di questo decreto;

RITENUTO di provvedere in argomento;

DECRETA

Art. 1

È approvato nel testo allegato quale parte integrante di questo decreto l'avviso per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 per la ristrutturazione degli enti di formazione.

Art. 2

Il presente decreto e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 agosto 2006

CATALFAMO

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 173 DEL 30 MAGGIO 2001 PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Quadro normativo di riferimento:

- Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione, art. 17, comma 1, lett. f) che prevede l'adozione di misure idonee a favorire, tra l'altro, la ristrutturazione di enti di formazione secondo piani di intervento predisposti dalle Regioni;
- Legge 29 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, art. 118, comma 9 che prevede il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione nel limite massimo di euro 51.645.689,91 (100 miliardi) per l'anno 2001;
- Decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 173 che assegna alle Regioni le risorse economiche stanziata dalla legge 388/2000 a titolo di concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione e determina termini, modalità e possibili contenuti dei progetti medesimi.
- Decisione della Commissione C(2005)429 del 2 marzo 2005 che dopo aver analiticamente considerato tutti gli aspetti della questione, fornisce una serie di indicazioni per la soluzione delle problematiche emerse a seguito di un rilievo della Commissione Europea presentato dopo l'attuazione dell'iniziativa da parte di alcune regioni, che aveva attivato una procedura per presunta violazione delle norme sulla concorrenza (aiuti di stato);
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2006 che ripristina il finanziamento di euro 3.563.255,64 a favore del Friuli Venezia Giulia.

Premessa:

Il presente Avviso dà attuazione al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 maggio 2001, n. 173, finalizzato a favorire la ristrutturazione degli enti di formazione, utilizzando i fondi as-

segnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito definita Regione, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04 maggio 2006, nel rispetto di quanto stabilito con Decisione della Commissione europea C(2005)429 del 02 marzo 2005. In base a tale Decisione, i contributi previsti dal citato D.M. n. 173/2001 possono essere richiesti per attività aventi finalità sociale, vale a dire attività finanziate con risorse pubbliche e nella misura in cui queste incidono sull'attività complessiva dell'ente.

Articolo 1

Oggetto

1. Sono aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate ad ottenere contributi per la copertura di situazioni debitorie pregresse determinate da:

- a) *Oneri per fideiussioni*: rientrano in questa fattispecie gli oneri sostenuti per le fideiussioni accese allo scopo di ottenere anticipazioni su contributi assegnati dalla Regione nell'ambito degli Obiettivi 2, 3 e 4 del Fondo Sociale Europeo;
Periodo di riferimento: vengono prese in considerazione le spese sostenute dal 1° luglio 1997 e fino alla fine del periodo di programmazione durante il quale le stesse non potevano essere ammesse a rimborso;
Spesa rimborsabile: è possibile chiedere il rimborso dell'intera spesa sostenuta trattandosi di oneri direttamente riconducibili a finanziamenti pubblici.
- b) *Interessi passivi ed altri oneri per anticipazioni bancarie, mutui ed ipoteche*: rientrano in questa fattispecie gli interessi passivi e gli altri oneri sostenuti per anticipazioni bancarie, mutui ed ipoteche correlati alla realizzazione di attività di formazione professionale finanziate con contributi pubblici;
Periodo di riferimento: vengono prese in considerazione, separatamente per ciascun anno solare o formativo di riferimento, le spese sostenute dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2005; sono escluse dal computo le spese eventualmente già finanziate con contributi pubblici;
Spesa rimborsabile: è possibile chiedere il rimborso esclusivamente della parte della spesa riferibile ad attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche; a tale fine è necessario stabilire in che misura le attività finanziate con risorse pubbliche incidono sull'attività complessiva dell'ente e quindi applicare lo stesso rapporto percentuale alla spesa sostenuta.
- c) *Oneri per la messa a norma e per l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici stabilmente destinati alla formazione professionale ed accreditati nella Regione al momento della presentazione della domanda*.
Vincolo di destinazione: l'edificio per il quale viene concesso il contributo resta vincolato nella destinazione per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo (articolo 32 della legge regionale n. 7/2000); pertanto, ai fini del presente Avviso, l'edificio si intende stabilmente destinato alla formazione professionale quando l'ente lo possiede in base ad un titolo la cui durata consenta il rispetto del vincolo di destinazione citato.
Periodo di riferimento: vengono prese in considerazione, separatamente per ciascun anno solare o formativo di riferimento, le spese sostenute dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2005; sono escluse dal computo le spese eventualmente già finanziate con contributi pubblici;
Spesa rimborsabile: è possibile chiedere il rimborso esclusivamente della parte della spesa riferibile ad attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche; a tale fine è necessario stabilire in che misura le attività finanziate con risorse pubbliche incidono sull'attività complessiva dell'ente e quindi applicare lo stesso rapporto percentuale alla spesa sostenuta.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso gli enti che, alla data di presentazione della domanda, risultano accreditati nella Regione in base ai Regolamenti emanati con D.P.Reg. n. 0207/Pres./2002 e con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

Contributo massimo richiedibile

1. Il contributo di cui all'articolo 1 può essere richiesto per un importo non superiore all'1,50% (uno vir-

gola cinquanta per cento) dell'ammontare complessivo dei finanziamenti pubblici per attività di formazione professionale registrati nei bilanci che coprono il periodo di ammissibilità delle spese (01/07/97 - 30/06/05), vale a dire dall'anno solare 1997 (ovvero anno formativo 1996/1997) all'anno solare 2005 (ovvero anno formativo 2004/2005).

Articolo 4

Contributo massimo concedibile

1. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra gli aventi diritto in base al rapporto intercorrente tra l'ammontare del contributo richiesto dal singolo ente e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Articolo 5

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, va presentata alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Via San Francesco, 37, 34133 Trieste, entro lunedì 2 ottobre 2006 (orario d'ufficio), ovvero spedita a mezzo raccomandata A.R. entro lo stesso termine. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R. sono ammesse le domande pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al suddetto termine, semprechè, dal timbro postale, risultino spedite entro il termine medesimo. Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e che la Regione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito della domanda, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore.

2. La domanda deve essere presentata contestualmente in forma cartacea e su supporto informatico, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it Sezione "Per gli operatori", Voce "Modulistica".

3. Ai fini della verifica istruttoria fa fede la documentazione cartacea.

4. Con la presentazione della domanda l'ente si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria per le verifiche di competenza della Regione e per la determinazione del contributo.

5. Alla domanda è allegato un prospetto nel quale sono esposti, per ciascun anno (solare o formativo) di riferimento, i seguenti dati:

- a) totale dei ricavi esposti a bilancio;
- b) totale dei ricavi derivanti da finanziamenti pubblici per attività di formazione professionale;
- c) incidenza dei ricavi sub b) sui ricavi sub a) (in percentuale);
- d) ammontare delle spese sostenute in ciascun anno per gli oneri per i quali è possibile chiedere il rimborso; per spese sostenute si intendono quelle registrate come spesa di competenza dell'anno (solare o formativo) nei bilanci approvati che coprono il periodo di ammissibilità (01/07/97 - 30/06/05) e pagate entro il giorno precedente a quello di presentazione della domanda;
- e) ammontare delle spese rimborsabili secondo quanto previsto all'art. 1);
- f) ammontare del contributo richiedibile determinato secondo quanto previsto all'art. 3);
- g) ammontare del contributo richiesto, pari all'importo minore tra quello risultante alla lettera f) e la somma di quelli risultanti alla lettera e);

Articolo 6

Verifica di ammissibilità

1. La verifica di ammissibilità delle domande è finalizzata ad accertare:

- a) il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda;

- b) l'eligibilità della domanda al titolo del presente Avviso;
- c) il possesso dei requisiti richiesti in capo al soggetto che presenta la domanda.

2. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina l'inammissibilità della domanda alla fase successiva.

Articolo 7

Determinazione dei contributi concedibili

1. La seconda fase dell'istruttoria è finalizzata a verificare, rispetto alle domande risultate ammissibili, l'entità dei rimborsi richiesti ed a determinare l'ammontare dei contributi concedibili in base alle regole di cui all'articolo 4.

2. La Regione comunica a ciascun beneficiario l'ammontare del contributo concedibile e richiede contestualmente la presentazione dei documenti atti a dimostrare le spese sostenute e, nel caso venga il contributo venga richiesto a fronte delle spese di cui all'articolo 1, lettera "c", l'impegno a mantenere il vincolo di destinazione dell'edificio.

Articolo 8

Verifica documenti e concessione del contributo

1. La verifica dei documenti di cui all'articolo 7, comma 2 è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della spesa ai fini del presente Avviso.

2. Verificati i documenti ed accertata l'ammissibilità della spesa, la Regione provvede alla concessione del contributo e, ove nulla osti, alla sua contestuale liquidazione.

Articolo 9

Risorse finanziarie disponibili

1. Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la somma di Euro 3.563.255,64 assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 173.

2. I risultati delle verifiche di cui agli articoli 6 e 7 sono accertati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La Regione si riserva la facoltà di distribuire tra gli aventi diritto le somme eventualmente non utilizzate a seguito della verifica di merito di cui all'articolo 8.

VISTO: IL VICE DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Loredana Catalfamo

S01
06_35_1_DDC_VICE SALUTE 379

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 11 agosto 2006, n. 379/SPS/SAN.

D.Lgs. 230/1995, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione al Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (PN) all'impiego di un acceleratore lineare Hi Art della ditta Tomotherapy Inc. Madison a scopo terapeutico presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica del Centro medesimo, con energia massima in RX di 6 MV.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 20 del Regolamento di organizzazione di cui al D.P.Reg. 27.8.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

VISTI:

il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

la L.R. 24 ottobre 2003 n. 17;

VISTA l'istanza prot. n. 13324/G dd. 26.8.2005 - e le note integrative dd. 19.10.2005 e dd. 17.5.2006 - con la quale il Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (Pn) chiede, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio del nulla osta alla detenzione ed impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti mediante la conversione - con alcune modifiche - dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- Autorizzazione prot. 1110 dd. 3.5.1978 rilasciata dal Medico Provinciale
- D.G.P.R. n. 032/Pres. dd. 26.1.1988
- D.P.G.R. n. 056/Pres dd. 22.2.1994
- D.G.P.R. n. 0308/Pres. dd. 23.8.2000
- D.P.Reg. n. 0196/Pres. dd. 17.6.2003;

VISTE le relazioni tecniche degli esperti qualificati dott. Lino Mantovani e dott.ssa Elvira Capra;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese rispettivamente:

- dal dott. Lino Mantovani in data 30.12.2004 di accettazione dell'incarico di esperto qualificato per la sorveglianza fisica relativamente ai generatori e sorgenti di radiazioni ionizzanti dei Servizi di Radioterapia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone;
- dalla dott.ssa Elvira Capra in data 31.12.2004 di accettazione dell'incarico di esperto qualificato per il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano;
- dal dott. Giancarlo Manicardi in data 27.12.2004 di accettazione dell'incarico di medico autorizzato;

VISTA la seguente documentazione:

- relazioni tecniche redatte congiuntamente dai Responsabili degli impianti radiologici e dagli Esperti di Fisica Medica;
- deliberazione del Commissario Straordinario del C.R.O. di Aviano n. 108 dd. 3.5.2001 in materia di Radioprotezione e inerente alle nomine dei Responsabili degli impianti radiologici, degli Esperti in Fisica Medica e dei Medici specialisti;
- parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone dd. 17.10.2005, espresso ai soli fini della sicurezza antincendio;

VISTA l'istanza prot. n. 7072/C dd. 18.4.2006 - e la relativa documentazione allegata - con la quale il Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (Pn) chiede, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio del nulla osta all'impiego per un acceleratore lineare Hi Art della ditta Tomotherapy Inc. Madison presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica del Centro medesimo;

VISTA la relazione tecnica integrativa dd. 19.5.2006 dell'esperto qualificato dott. Lino Mantovani;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica - costituita con D.P.Reg. n. 097/Pres. dd.

30.03.2004 così come modificata con D.P.Reg. n. 0292/Pres. dd. 13.9.2004 - nella seduta del 24 maggio 2006, con le seguenti richieste:

- a) copia delle norme di sicurezza interne;
- b) a termine dei lavori di adeguamento delle strutture e dei locali "Medicina Nucleare-Radioterapia-Deposito" dovrà essere richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, come da istanza dd. 19.10.2005 (richiesta dal rappresentante dei Vigili del fuoco di Pordenone);

VISTA la nota dd. 5.6.2006 prot. n. 12411/SPS/PCO della Direzione centrale salute e protezione sociale inviata al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (Pn), contenente la richiesta d'integrazione della documentazione e precisamente copia delle norme di sicurezza interne;

VISTA la successiva nota dd. 11.7.2006 prot. n. 12395/C del Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano con la quale viene trasmessa la documentazione richiesta;

RITENUTO di procedere alla presente autorizzazione con una tabella riepilogativa delle apparecchiature e dei radioisotopi impiegati;

DECRETA

1. Di autorizzare il Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (Pn) - ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 230/95 e successive modifiche ed integrazioni - all'impiego di un acceleratore lineare Hi Art della ditta Tomotherapy Inc. Madison a scopo terapeutico presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica del Centro medesimo, con energia massima in RX di 6 MV.

2. Di convertire con la presente autorizzazione - con modifiche - quelle precedenti, e precisamente:

- autorizzazione prot. n. 1110 dd. 3.5.1978 rilasciata dal Medico Provinciale di Pordenone
- D.G.P.R. n. 032/Pres. dd. 26.1.1988
- D.P.G.R. n. 056/Pres dd. 22.2.1994
- D.G.P.R. n. 0308/Pres. dd. 23.8.2000
- D.P.Reg. n. 0196/Pres. dd. 17.6.2003

3. Di sostituire con la presente autorizzazione le seguenti autorizzazioni precedentemente rilasciate con Decreti del Direttore centrale salute e protezione sociale, e precisamente:

- n. 1032/SPS/PCSAN dd. 7.10.2004
- n. 314/SPS/PCSAN dd. 11.5.2005
- n. 315/SPS/PCSAN dd. 11.5.2005
- n. 446/SPS/PCSAN dd. 20.6.2005.

4. Il Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pn) è pertanto autorizzato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, all'impiego di apparecchiature e di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso la Struttura Operativa Complessa di Medicina Nucleare, la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica, la Struttura Operativa Complessa di Fisica Sanitaria del Centro di Riferimento medesimo, e presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica dislocata presso l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone secondo quanto specificato nelle sottostanti tabelle riepilogative:

Reparto	Radionuclide	Tipo sorgente	Attività massime (GBq)	
			Annuale	Istantanea
Struttura Operativa Complessa (S.O.C.) di Medicina Nucleare	Ba 133	sigillata	0,037	0,037
	Ca 45	non sigillata	-	0,037
	Co 57	sigillata	1,2	1,2
	Cr 51	non sigillata	-	0,074
	Cs 137	sigillata	0,74	0,74
	F18	non sigillata	3900	15
	Ga 67	non sigillata	40	1,5
	Ge 68	sigillata	0,86	0,86
	H3	non sigillata	-	0,185
	In 111	non sigillata	50	1,5
	I 123	non sigillata	25	1,5
	I 125	non sigillata	-	0,37
	I 131	non sigillata	44,4	2,2
	Mo 99	non sigillata	-	50
	P 32	non sigillata	18,5	0,74
	S 35	non sigillata	-	0,074
	Sm 153	non sigillata	144	12
	Tc 99 ^m	non sigillata	4000	50
TI 201	non sigillata	25	0,74	
Y 90	non sigillata	100	3,7	

Reparto	Radionuclide	Tipo sorgente	Attività massime (GBq)	
S. O. C di Medicina Nucleare Sezione di Curieterapia metabolica	I 125	non sigillata	711,1	173,15
	I 131	non sigillata	1500	30
	P 32	non sigillata	18,87	0,7
	Sm 153	non sigillata	144	12
	Sr 89	non sigillata	3,7	0,37
	Y 90	non sigillata	185	3,7
S.O.C. di Fisica Sanitaria	CI 36	sigillata	3,7E-6	3,7E-6
	I 129	sigillata	3,7E-6	3,7E-6
	Sr 90	sigillata	1	1
	multigamma	sigillata / non sigillata	0,001	0,001
S.O.C. di Oncologia Radioterapica	Ir 192	sigillata	407	407

Reparto	apparecchiatura	energia massima
S.O.C. di Oncologia Radioterapica di Aviano	Acceleratore lineare Hi Art	X 6MV
	Acceleratore lineare Varian Clinac 600 C	X 6MV
	Acceleratore lineare Varian Clinac 2100 C	X 18MV, e' 20 MeV
	Acceleratore lineare Varian Clinac 2100 CD	X 18MV, e' 20 MeV
	Apparecchio RX PEC-XRS	X 50kV
	Apparecchio RX PEC-XRS	X 50kV
S.O.C. di Oncologia Radioterapica di Pordenone	Acceleratore lineare Siemens Mevatron 6	X 6MV
	Acceleratore lineare Siemens Primus	X 15MV, e' 14 Mev
	Apparecchio per roentgenterapia Therapax DXT 300	X 300 kV

5. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) acceleratore lineare Siemens, modello Primus:

- dichiarazione dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dal Comando dei vigili del fuoco di Pordenone con nota prot. n. 411/32-861 dd. 10 luglio 2003 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi formativi del personale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (contenuta nell'ex Decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 1032/SPS/PCSAN dd. 7.10.2004);

b) iodio 125 per brachiterapia intracavitaria:

- il locale adibito a deposito rifiuti per 125I (Iodio 125) deve essere opportunamente compartimentato con porte tagliafuoco di caratteristiche REI 120;
- dovrà essere adottata una classificazione delle aree ai sensi della norma UNI 10491 tale da garantire una migliore gradualità di transizione tra le aree esterne e quelle interne (contenute nell'ex Decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale n. 446/SPS/PCSAN dd. 20.6.2005).

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano (Pn) per l'esecuzione.

Trieste, lì 11 agosto 2006

BARBINA

R01
06_35_1_DGR_1774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2006, n. 1774.

L.R. 19/2000, art. 4 e art. 5 - Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2007-2009. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" ed, in particolare, gli articoli 4 e 5, che definiscono i contenuti e le procedure di adozione del Programma regionale triennale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale;

ATTESO che è di prossima scadenza il "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2004 - 2006" approvato con delibera della Giunta regionale n. 1867 del 16 luglio 2004;

PREMESSO che il Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale ed il Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo hanno provveduto a predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, la bozza di Programma regionale di cui all'art. 4 della citata LR n. 5/2000;

ACQUISITO il parere e recepite le indicazioni del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale nella riunione del 27 giugno 2006 sulla bozza di "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2007 - 2009";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1633 del 14.7.2006 con la quale è stata approvata in via preliminare la citata bozza di Programma ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 5 della LR n. 5/2000, del prescritto parere delle competenti Commissioni consiliari;

VISTE le note prot. n. 11/5180-06 in data 24.7.2006 e prot. n. 11/5210-06 in data 25.7.2006 del Segretario

generale del Consiglio regionale con le quali comunica che la V Commissione permanente e la VI Commissione permanente hanno espresso a maggioranza, per la parte di rispettiva competenza, parere favorevole sul predetto Programma regionale;

PRESO ATTO che all'attuazione del Programma provvedono, rispettivamente, il Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale ed il Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, con i fondi a disposizione sui rispettivi capitoli di competenza;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sporte e pace di concerto con l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva il "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2007 - 2009", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di inviare al Ministero degli affari esteri il citato Programma regionale, come previsto dall'art. 5, comma 4, della LR n. 19/2000;

3. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

R01
06_35_1_DGR_1774_ALL

PROGRAMMA REGIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLE ATTIVITA' DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

TRIENNIO 2007-2009

SOMMARIO

1. Assessorato regionale all'istruzione, cultura, sport e pace
Direzione centrale istruzione, cultura, sport, pace,
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo

MODELLO FRIULI VENEZIA GIULIA SOLIDALE: COSTRUIRE PONTI PER UNIRE COMUNITÀ

2. Assessorato regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali
Servizio Rapporti internazionali e Partenariato territoriale

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE E DELLE POLITICHE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Assessorato regionale all'istruzione, cultura, sport e pace
Direzione centrale istruzione, cultura, sport, pace,
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo

**MODELLO FRIULI VENEZIA GIULIA SOLIDALE: COSTRUIRE PONTI PER UNIRE
COMUNITÀ**

INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Il presente Programma definisce le linee guida in materia di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, come da L.R.19/2000.

Il Programma, in coerenza con le strategie elaborate ed il lavoro sviluppato nell'ultimo triennio di attività, adotta:

- un modello di cooperazione allo sviluppo connotato da una forte identificazione con gli strumenti per la promozione della pace e l'affermazione a livello mondiale dei diritti umani;
- una strategia di programmazione e realizzazione delle attività di cooperazione attraverso un meccanismo sinergico tra gli strumenti di cooperazione previsti dalla L.R. n. 19 del 2000: le azioni sostenute e le azioni promosse (articolo 6, lettere b e c). e le azioni dirette.

Caratteristica fondamentale del Programma è di essere parte integrante dell'azione politica dell'Assessorato per le politiche della pace, che ha come obiettivo la promozione sociale solidale, i diritti umani e le politiche della pace.

Le più avanzate riflessioni indicano nel nesso cooperazione allo sviluppo e diritti umani lo snodo di passaggio fondamentale per la realizzazione dello sviluppo umano a cui tendono gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Tale modo di relazionarsi:

- ribalta completamente le prospettive tradizionali di cooperazione sostenendo un approccio dal basso verso l'alto e ponendo la persona al centro delle politiche di cooperazione, non solo in quanto soggetto beneficiario, ma in quanto attore di sviluppo;
- promuove il rafforzamento della partecipazione alle scelte decisionali da parte dei soggetti più deboli, quali attori primi dei processi di sviluppo attivabili nella rispettive comunità;
- si sviluppa a partire dalla consapevolezza della complessità interculturale propria della cooperazione tra popoli e culture diverse e dalla necessità che ogni progetto di cooperazione debba essere portatore di una profonda attenzione e di un rispetto delle diversità;
- promuove l'auto-sviluppo partendo dal coinvolgimento delle comunità locali fin dalla stessa fase della programmazione e della gestione delle iniziative di cooperazione, concependo il ruolo del partner occidentale come facilitatore di processi endogeni.

Sono obiettivi della cooperazione allo sviluppo regionale la promozione del diritto alla libertà dalla fame, alla pace e alla salute; del diritto all'istruzione, del diritto di cittadinanza, del diritto alla partecipazione e alla libera espressione politica e religiosa; del diritto alla non discriminazione in base al genere, all'appartenenza linguistica, religiosa, etnica e culturale; il diritto a vivere l'infanzia, così spesso negato ai minori che crescono nelle aree più povere del pianeta; il diritto all'autodeterminazione e a uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei beni comuni.

La politica regionale prevede che la cooperazione allo sviluppo diventi strumento fondamentale di costruzione di percorsi di pace e solidarietà attraverso la messa in atto di rapporti fondati sulla pari dignità tra i soggetti del nord e del sud del mondo, sulla partecipazione e sul rispetto della diversità.

Tale approccio ha costituito nell'ultimo triennio e costituisce l'impegno della Regione FVG in materia di

cooperazione anche per il prossimo triennio ed è finalizzato alla promozione della pace e dei diritti umani attraverso azioni che riguardino nello specifico:

- la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (eliminare la povertà estrema e la fame, assicurare istruzione elementare universale, promuovere la parità tra i sessi, diminuire la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV/AIDS, assicurare la sostenibilità dell'ambiente, sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo);
- la promozione di processi di pace e di dialogo in aree percorse da tensioni e conflitti;
- la promozione della partecipazione ai processi decisionali a livello locale;
- la promozione e l'integrazione a partire dalle differenze di genere.

Il programma intende valutare positivamente tutte quelle azioni che:

- emancipino la cooperazione allo sviluppo dalla logica dell'aiuto;
- distinguano il proprio campo di interesse dalla internazionalizzazione economica delle imprese e promuovano, invece, economie solidali ed autosostenibili.

Inoltre si auspica e si promuove il massimo coinvolgimento dei:

- soggetti già impegnati nella cooperazione allo sviluppo;
- degli Enti locali ed, in particolare, di quelli già impegnati in azioni di pace e solidarietà;
- di tutti i soggetti istituzionali e non impegnati nella formazione, nell'educazione, nella produzione culturale.

Si promuove anche la partecipazione di altri soggetti della società civile che possano dare un apporto in termini di professionalità, gestione e conoscenze tecniche e scientifiche, al fine di valorizzare al massimo i progetti in un'ottica sinergica di rete d'intervento.

In quest'ottica l'obiettivo primario e fondamentale del Programma di cooperazione allo sviluppo sono i Paesi che occupano le ultime posizioni negli indici di sviluppo dell'UNDP.

Si cercherà anche di dare una risposta ai casi di esclusione sociale dalla possibilità di utilizzo dei servizi alla collettività che si stanno verificando nei Paesi dell'Europa orientale in conseguenza della fase di transizione da un'economia di tipo statale ad una di mercato, con limitazioni per quanto riguarda i paesi in pre-adesione all'Unione Europea.

RELAZIONE SUL TRIENNIO 2004-2006

La politica di cooperazione allo sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia ha conosciuto nell'ultimo triennio due passaggi importanti finalizzati entrambi all'attuazione della L.R. 19/2000. Il programma regionale triennale 2004-2006 ha posto le basi di un nuovo modello di cooperazione, di promozione e sostegno delle iniziative di cooperazione allo sviluppo focalizzando ed affinando maggiormente il campo d'azione della cooperazione oltre che criteri e qualità delle azioni, lasciando peraltro incompiute alcune previsioni della legge 19/2000 e nella fattispecie l'avvio di tavoli di concertazione e coordinamento previsti per legge, oltre che le azioni dirette. Nel 2005, quindi, il Servizio per le politiche della pace ha redatto un aggiornamento di programma per attualizzare le linee guida in materia di cooperazione.

Il programma così ridefinito si è avvalso dunque pienamente per il biennio 2005-2006 dei tre strumenti innovati rispetto la precedente formulazione: le azioni sostenute, le azioni promosse e le azioni dirette.

Per quanto riguarda le azioni sostenute, (il bando), sono stati definiti nuovi criteri per la valutazione dei progetti: oltre alle priorità tematiche definite dall'UNDP, si sono voluti privilegiare quei progetti che andavano ad operare nelle aree a più basso sviluppo umano (definite dall'UNDP) o con le fasce più deboli della po-

polazione dei Paesi destinatari; si è voluto inoltre evidenziare l'importanza dell'approccio di genere e delle modalità di partecipazione nella previsione e nell'attuazione del progetto nonché la capacità di creare rete con altre associazioni ed enti nel contesto del Fvg.

Per quanto riguarda invece le azioni promosse, il programma ha inaugurato un nuovo percorso dando così seguito alla previsione legislativa: nel luglio del 2005, infatti, sono stati avviati tre tavoli di concertazione su alcune tematiche di particolare rilevanza:

Il Tavolo migranti/cooperazione;

Il Tavolo campagna mondiale per il diritto all'acqua;

Il Tavolo educazione alla mondialità, allo sviluppo, alla formazione e informazione.

In sede consiliare è stato aggiunto un quarto tavolo di concertazione sulla cooperazione e adozione a distanza. I Tavoli, che hanno visto il coinvolgimento di decine di associazioni di tutta la regione, rappresentano un modello di partecipazione e di attiva costruzione di rete tra le diverse realtà che si muovono sul terreno della cooperazione.

Come evidenziato nella Conferenza Regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale tenutasi a giugno 2006, e come confermato dal Comitato regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, queste innovazioni ed il successivo processo messo in atto nell'applicare tali strumenti e metodologie di lavoro hanno trovato un largo consenso ed apprezzamento nella società civile regionale, inaugurando una dimensione nuova e diversa della cooperazione regionale.

Andamento del Bando regionale

Nel corso di questo triennio il Servizio ha potuto disporre di un aumento esponenziale di fondi.

La dotazione complessiva infatti è passata da:

574.000,00 euro nel 2004, a 1.100.000,00 euro nel 2005, a 1.500.000,00 euro nel 2006.

Con il bando 2004, sono stati finanziati 26 progetti su 53 per un totale di 547.060,00 euro a fronte di una richiesta complessiva di contributo di 1.820.540 euro.

I Paesi dell'America Latina e dell'Africa sono state le destinazioni principali dei progetti finanziati, con 10 progetti realizzati in Sud America e 9 in Africa. Le altre zone sono state interessate in misura minore (vedi tabella).

10 in America Latina/Centro America

9 in Africa

3 nell'Europa dell'Est

4 in Medio oriente

Tra i progetti finanziati sei erano pluriennali, mentre i restanti erano annuali. La formazione e sviluppo sanitario sono state le tematiche affrontate maggiormente dalle associazioni proponenti.

Con il bando del 2005 e a fronte di una maggiore dotazione finanziaria, i progetti finanziati sono stati 40 su 60 presentati: un terzo in più dell'anno precedente. La richiesta complessiva di contributo per i progetti presentati è stata di euro 2.060.452. I progetti sono stati suddivisi in tre fasce contributive: al 100, al 75 e al 50%.

Con il nuovo sono raddoppiati i progetti a lunga durata, anche se i progetti annuali restano la maggioranza (13 pluriennali e 27 annuali). L'aver introdotto tra i criteri di valutazione l'indice di sviluppo umano ha portato i Paesi dell'Africa sub sahariana a essere tra i maggiori beneficiari dei contributi regionale, con 15 progetti realizzati, seguiti dai Paesi dell'America latina, e in misura minore dall'Europa dell'est e dall'estremo e medio oriente.

- 15 in Africa
- 12 in America Latina/Centro America
- 6 nei Balcani
- 4 in Estremo Oriente

- 3 in Medio oriente

Nel 2006 sono stati approvati 38 progetti su 63 per un totale di 1.039.645 euro su una richiesta complessiva di 2.386.878 euro. Nel 2006 si evidenzia sempre di più la tendenza all'aumento di progetti pluriennali: infatti su 38 progetti 23 si svolgono in più di una annualità. I Paesi destinatari dei progetti finanziati sono sempre in larga misura collocati nell'Africa sub sahariana, con 16 progetti. Seguono poi i Paesi dell'America Latina e, da notare, un aumento di finanziamento nei Paesi dell'est europeo con 10 progetti per l'area.

Per il bando 2006 sono state previste due fasce: una al 100% (con tre progetti approvati per questa fascia) e le altri al 75%.

- 16 in Africa
- 10 in America Latina/Centro America
- 10 nell'Europa dell'Est
- 2 in Medio oriente
- 1 in Estremo Oriente

Azioni promosse (I Tavoli)

Nel 2005 sono stati avviati quattro tavoli di concertazione che hanno prodotto due progetti e diverse azioni in cui sono stati impiegati 249.000 euro;

Il Tavolo migranti/cooperazione, che ha visto la partecipazione di 33 associazioni, ha sviluppato un progetto, all'interno del filone immigrazione-informazione, per una maggior consapevolezza del percorso migratorio regolare. Il progetto dal titolo "Across" è stato finanziato con 30.000 . Inoltre, con intento propedeutico per tutti i partecipanti ai fini di una migliore focalizzazione delle possibilità offerte dall'integrazione della cooperazione con l'arricchimento proveniente dalla leadership dei migranti, è stato realizzato un seminario sulle metodologie e pratiche a confronto finanziato, anche con la partecipazione del CESPI e di MIDA, con 5.000 euro.

Il Tavolo acqua, 23 partecipanti, ha realizzato invece il progetto "Acqua in Bolivia", un progetto pilota, nato a seguire del progetto già finanziato a Bando nel 2004, che prevede la gestione partecipata dell'acqua da parte dei cittadini coinvolgendo sia le comunità di Cochabamba, che di Tapacari, finanziato con 180.000 euro.

Il tavolo cooperazione /adozioni a distanza ha coinvolto 23 associazioni, ha sviluppato due seminari sul Sostegno a distanza, uno per addetti ai lavori e uno aperto al pubblico.

Il Tavolo educazione allo sviluppo, alla mondialità, informazione e formazione, il più numeroso con 33 partecipanti, ha realizzato un seminario sui temi dell'educazione allo sviluppo e ha prodotto una guida sulla "Campagna degli obiettivi del millennio".

Nel 2005, in concomitanza con l'avvio dei Tavoli, è stata anche stilata una convenzione biennale con il CRELP, Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace, che ha fornito supporto tecnico ed organizzativo alle attività dei Tavoli, oltre che un coinvolgimento degli Enti locali in queste attività.

Nel 2006 sono tutto'ora in corso di definizione numerosi progetti elaborati nei quattro tavoli. Il lavoro nei tavoli, iniziato nel 2005 si è infatti ulteriormente approfondito e sviluppato nel corso del 2006, dando luogo a proposte progettuali importanti. Si citano in questo luogo solo i filoni di lavoro più rilevanti su cui stanno lavorando i tavoli.

Tavolo migranti e cooperazione

Su questo tavolo nel 2006 si sono elaborati due filoni, uno riguardante i progetti di cooperazione da realiz-

zarsi con la partecipazione dei migranti e la loro leadership nei paesi di provenienza degli stessi, e l'altro dedicato invece alla formazione dei migranti della gestione dei progetti.

Sono in corso di definizione due progetti:

“Progetto di sviluppo comunitario per il rafforzamento delle capacità locali” da realizzarsi in Senegal, che viene considerato dal tavolo un progetto pilota e di studio per eventuali altri progetti di questo genere;

“Progetto di rafforzamento delle competenze per il co-sviluppo nell'ambito delle attività del Tavolo migranti e cooperazione”, finalizzato a sviluppare capacità progettuali e gestionali autonome da parte delle comunità immigrate per la cooperazione allo sviluppo.

Tavolo acqua

Su questo tavolo nel 2006 si è approfondita ed allargata la rete dei partecipanti alle azioni in Bolivia, con il coinvolgimento di associazioni del territorio e di partner locali ed un allargamento del progetto anche ad altre aree della Bolivia, tutt'ora in corso di elaborazione. E' stato inoltre inaugurato un gruppo di lavoro sull'acqua in Africa, dove proposte riguardanti zone dell'Africa sub-sahariana sono in fase di discussione ed elaborazione, con particolare riguardo al Burkina Faso, Niger e Congo.

Inoltre nel 2006 la Regione, dando compimento ad una collaborazione con il Comune di Udine sulla tematica dell'acqua, ha aderito al progetto europeo URBAL, per lo sviluppo del Bilancio partecipativo, che è stato finanziato dall'Unione Europea.

Tavolo cooperazione /azioni a distanza

Su questo tavolo nel 2006 si è elaborato un progetto di sensibilizzazione del territorio regionale sul sostegno a distanza, con la redazione di una carta regionale del sostegno a distanza e la pubblicazione di una guida, dal titolo “ Sostegno a distanza: azioni concrete per la promozione umana”.

Tavolo educazione allo sviluppo, alla mondialità, informazione e formazione

Su questo tavolo nel 2006 si è elaborata la progettazione di un manuale per le scuole della regione, redatto da associazioni ed ONG oltre che da insegnanti e studenti della regione, che attraverso i grandi temi dello sviluppo e del sottosviluppo e che possa essere impiegato trasversalmente a tutte le materie scolastiche, fornendo anche indicazioni sui percorsi formativi offerti in rete dalle associazioni del territorio alle scuole. L'intenzione è di mettere a rete, in una offerta sinergica, i percorsi della educazione alla mondialità e allo sviluppo a livello regionale.

Azioni dirette

Il Servizio ha aderito, attivandosi con azioni specifiche sul territorio regionale, nel 2005 alle seguenti campagne nazionali:

- la Campagna degli obiettivi di sviluppo del millennio;
- la Campagna Sbilanciamoci, Ri/bilanciamo il Bilancio;

In particolare, a dicembre 2005, in collaborazione con il CRELP si sono tenute le Giornate della pace, occasione nella quale le campagne sono state presentate e sono state coinvolte le scuole e gli enti locali della regione nella loro diffusione.

Nel 2006 inoltre si è stipulato un accordo quadro con l'ICTP, Centro di Fisica Teorica Abdus Salaam, nell'ambito del quale sono in corso di elaborazione progetti per l'impiego di tecnologie informatiche e tecnologie semplici per lo sviluppo, oltre che la promozione della formazione per studenti provenienti dai paesi a più basso sviluppo umano.

STRUMENTI OPERATIVI

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati negli indirizzi programmatici e continuare il percorso virtu-

oso iniziato nel triennio 2004-2006, il presente programma conferma l'utilizzo e la massima valorizzazione dei tre strumenti indicati dalla L.R.19/2000 (azioni sostenute, azioni promosse, azioni dirette).

Il presente programma intende utilizzare questi strumenti in senso sinergico all'interno di una stessa strategia d'azione finalizzata alla creazione di reti e di circoli virtuosi in termini di qualità, di efficacia delle azioni di sviluppo e di convergenza su specifiche Aree tematiche ed Aree geografiche.

A tale proposito la Regione conferma di avvalersi per il triennio 2007-2009 degli strumenti finora utilizzati, intende migliorare e mettere a fuoco, affinando con il presente programma:

- il funzionamento del bando regionale;
- il funzionamento del meccanismo dei tavoli;
- lo sviluppo ulteriore e la messa in atto di azioni dirette.

Allo scopo di favorire sinergie tra questi strumenti il Servizio intende promuovere conferenze tematiche o geografiche finalizzate alla comune individuazione di percorsi allargati e di sviluppo di reti di partenariato finalizzati ad una ottimizzazione degli interventi.

Entro il triennio 2007-2009, tramite aggiornamento di programma, il Servizio per le politiche della pace, solidarietà e associazionismo, si propone inoltre - compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili in dotazione al Servizio - di provvedere allo sviluppo di due bandi distinti per progetti annuali o microazioni da un lato e progetti di lunga durata triennali dall'altro.

Con il meccanismo dei Tavoli il Servizio intende progressivamente modificare il proprio ruolo da quello essenzialmente contributivo ad un impegno di promozione della partecipazione dal basso alla programmazione regionale.

Con le Azioni dirette il Servizio intende relazionarsi più strettamente con attività promosse dal MAE, da organismi internazionali e da organismi ed enti di eccellenza impegnati nella cooperazione allo sviluppo, oltre che promuovere collaborazioni ed azioni nel campo delle nuove tecnologie e delle tecnologie semplici della formazione per i paesi in via di sviluppo.

Il servizio intende inoltre promuovere iniziative che attivino sul territorio esperienze fortemente significative aderendo a campagne o programmi a livello nazionale o internazionale e promuovendo attività di coinvolgimento degli Enti locali nei processi di cooperazione.

AZIONI SOSTENUTE: IL BANDO

Soggetti idonei a presentare domanda:

- a) Organizzazioni non governative, ONLUS (D.Lgs. 4.12.1997, n. 460), Organizzazioni di volontariato (LR 12/1995);
- b) Enti locali;
- c) Associazioni di immigrati stranieri presenti in Friuli - Venezia Giulia;
- d) Associazioni senza fini di lucro;
- e) Organizzazioni sindacali e di categoria;
- f) Associazioni dei corregionali all'estero;
- g) Istituzioni religiose;
- h) Associazioni e altre istituzioni di rilievo sanitario e/o sociale che operano nel settore.
- i) Dipartimenti delle Università, scuole, istituti di ricerca e formazione;
- j) Aziende Sanitarie;

I soggetti di cui ai precedenti punti devono avere:

- sede legale sul territorio regionale;
ovvero:
- sede operativa sul territorio regionale (documentabile attraverso specifici atti interni all'organizzazione o registrazioni formali ed attraverso la documentazione dell'esistenza di attività sul territorio regionale);
ovvero:
- sede legale fuori dal territorio regionale o nazionale, purché il progetto venga realizzato in stretta partnership con un soggetto locale.

Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, compresi il soggetto avente sede fiscale extra-regionale, il partner in FVG e la sede operativa presente sul territorio regionale, devono avere almeno 1 anno di esperienza nei settori della cooperazione allo sviluppo, delle tematiche della pace, della solidarietà, dell'educazione alla mondialità, dei diritti umani e civile convivenza tra i popoli.

Criteri generali di ammissione

- Ogni soggetto proponente può presentare un (1) solo progetto a bando;
- Il soggetto proponente deve garantire una propria quota di autofinanziamento in misura non inferiore al 15% del costo totale del progetto;
- I soggetti proponenti di progetti ammessi a contributo possono partecipare alla realizzazione di progetti proposti da altri soggetti, solo nel caso che la loro partecipazione sia minoritaria rispetto alle attività e al budget del progetto;
- Il soggetto proponente di un progetto non può essere partner di più di due progetti.
- Ogni soggetto può presentare un progetto a bando e contemporaneamente partecipare a progetti nell'ambito dei Tavoli.

Partnership e reti di soggetti

I progetti di cooperazione presentati a Bando devono essere realizzati in stretta partnership da un soggetto regionale, extraregionale o nazionale (con le limitazioni previste al paragrafo successivo) ed uno o più soggetti locali dei paesi in via di sviluppo. Tale partnership è fondante del progetto stesso e ne costituisce il nucleo imprescindibile.

È positivamente valutata la presenza di partnership e reti allargate di soggetti che presentino congiuntamente il progetto. Ogni partner è responsabile di alcune azioni nel progetto e mette risorse economiche o servizi reali a disposizione dello stesso.

Dimostrazioni di supporto, che non prevedano azioni specifiche, non sono considerate partnership di progetto e non vanno segnalate nella modulistica, ma possono essere citate nella relazione finale.

Il coinvolgimento dei partner dovrà risultare dalla modulistica predisposta dal Servizio per le Politiche della Pace, solidarietà ed associazionismo e dovrà essere valutabile in termini di gestione diretta e di budget (coinvolgimento nella stesura del progetto, invio volontari, gestione diretta delle attività) e comunque un partner non potrà essere responsabile di più del 40% del progetto, ad eccezione del partner locale del progetto nel paese in via di sviluppo.

Sedi operative di associazioni nazionali o soggetti extraregionali

I soggetti aventi sede operativa sul territorio regionale ed i soggetti extra-regionali che realizzano il progetto in stretta partnership con soggetti regionali devono garantire che una parte consistente del progetto venga realizzata dalla sede operativa regionale o dal soggetto che entra in partnership con il soggetto extra-regionale.

In particolare si richiede che il soggetto regionale sia attivamente coinvolto sia nella fase di programmazione del progetto che in quella di attuazione.

Il coinvolgimento dovrà essere evidenziato nella modulistica predisposta dal Servizio per le Politiche della Pace, solidarietà ed associazionismo e dovrà essere valutabile in termini di gestione diretta e di budget (coinvolgimento nella stesura del progetto, invio volontari, gestione diretta delle attività) e comunque non essere inferiore al 40% del progetto (per progetti molto complessi e di notevole entità finanziaria, ed esempio co - finanziati da soggetti terzi, tale percentuale fa riferimento alla parte del contributo regionale).

Per il triennio 2007-2009 i progetti presentati da soggetti extra-regionali potranno essere finanziati nella misura massima del 15% delle risorse disponibili annualmente a bando.

Natura dei progetti

I progetti e le attività di cooperazione devono rispondere ai principi sanciti dalla L.R. 19/2000, devono essere realizzati nei paesi in via di sviluppo, ottemperare agli obiettivi generali individuati negli indirizzi programmatici e nelle tematiche di specifico interesse del presente programma e porre in essere una forte relazione di partnership con il soggetto locale con cui realizzare il progetto.

La Regione FVG sostiene con particolare interesse le attività di cooperazione che vengano presentate da reti di più soggetti proponenti.

Il progetto di cooperazione allo sviluppo deve considerare nel dettaglio la complessità della situazione sulla quale intende intervenire, identificare gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici e proporre un sistema di azioni adeguate a risolvere i problemi individuati o comunque a migliorare la situazione iniziale.

Il documento di progetto deve contenere tutte le informazioni necessarie ed una descrizione dettagliata della situazione complessiva e descrivere analiticamente i problemi e i bisogni rilevati, le modalità di individuazione degli stessi, gli obiettivi ad essi associati, le attività adeguate a perseguire questi ultimi, il sistema di monitoraggio e valutazione, le ricadute previste sulla comunità regionale.

Presentazione del progetto

La modulistica per la presentazione della domanda, la descrizione del progetto, il bilancio preventivo e per la rendicontazione è predisposta dal Servizio per le politiche della pace, solidarietà e associazionismo con apposito Decreto del Direttore del Servizio.

Il soggetto proponente attesta sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti del partner locale e dei partner coinvolti nel progetto.

Il competente Servizio potrà richiedere qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, utili ai fini della valutazione della domanda.

Valutazione delle domande di finanziamento dei progetti

Il competente Servizio provvede alla istruttoria, secondo il presente regolamento, delle domande di finanziamento presentate e alla stesura della proposta di graduatoria di merito.

Il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale esprime il parere sulla graduatoria proposta.

Il Direttore del Servizio provvede con successivo decreto all'erogazione dei contributi.

Non possono essere finanziati progetti che si realizzino in paesi che si trovino nella prima e seconda fascia tra quelli in fase di adesione e di pre-adesione all'Unione Europea ovvero: Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia.

Non possono essere finanziati più di due progetti proposti da Dipartimenti della stessa Università.

Criteri di valutazione e relativi punteggi

Per ciascuno dei dieci sotto indicati criteri di valutazione è attribuito un giudizio di merito cui corrisponde un punteggio come di seguito specificato:

Giudizio:

- Buono: punti 3
- Medio: punti 2
- Sufficiente: punti 1
- Non sufficiente: punti 0

Per criteri ritenuti di particolare importanza viene utilizzato un punteggio superiore come di seguito specificato:

Giudizio:

- Buono: punti 5
- Medio: punti 3
- Sufficiente: punti 1
- Non sufficiente: punti 0

1) Corrispondenza alle priorità tematiche della cooperazione in base ai criteri di sviluppo umano dell'UNDP e della legge 19/2000

Sono sostenuti i progetti che contribuiscano a:

- realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (eliminare la povertà estrema e la fame, assicurare istruzione elementare universale, promuovere la parità tra i sessi, diminuire la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV/AIDS, assicurare la sostenibilità dell'ambiente, sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo);
- promuovere processi di pace e di dialogo in aree percorse da tensioni e conflitti.

Punteggio: da 0 a 5

2) Corrispondenza alle priorità geografiche della cooperazione in base agli indici di sviluppo umano dell'UNDP e della legge 19/2000

- Priorità viene data ai progetti che operano nei Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo umano redatti dall'UNDP;

Punteggio: da 0 a 5

3) Genesi del progetto

La valutazione concerne l'origine della proposta, sia in termini di bisogni o interessi da cui è emersa, sia in relazione alle modalità con cui essa è nata, con preferenza alle proposte che:

- scaturiscono direttamente dall'interno dei gruppi dei potenziali beneficiari e/o partner;
- sono state fatte proprie dalla comunità locale (lettere di partenariato);
- nascono da una chiara analisi degli attori e dei bisogni dei destinatari dell'intervento;
- siano accompagnati, laddove possibile ed opportuno, anche rispetto ai costi totali del progetto, da uno studio di fattibilità;
- siano frutto di un forte partenariato e relazioni di collaborazione esistente tra i soggetti partner partecipanti al progetto.

Punteggio: da 0 a 5

4) La coerenza interna del progetto e la congruità del quadro economico

La valutazione concerne:

- le modalità di identificazione dei bisogni e la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato;
- l'equilibrio tra risorse e obiettivi, tra costi e benefici e la coerenza delle metodologie di intervento con le finalità del progetto;
- la precisione del sistema di monitoraggio e valutazione finale;
- lo sviluppo di indicatori di valutazione dei progetti e specificazione delle fonti di informazione di questi indicatori;
- la congruità del quadro economico

Punteggio: da 0 a 5

5) Partecipazione

La valutazione concerne l'utilizzo documentato di metodologie partecipative, sia in fase di progettazione che di realizzazione del progetto.

L'utilizzo di metodologie partecipative comporta l'attuazione di comuni processi decisionali in particolare con i gruppi solitamente subordinati per ragioni socio-economiche o culturali e dei cittadini non coinvolti normalmente nella gestione condivisa del potere e dei beni comuni.

Vengono valutati positivamente progetti di cooperazione che:

- costruiscano il progetto a partire da una programmazione ed una gestione partecipata del progetto, dove i soggetti coinvolti possano prendervi parte sulla base dei propri bisogni in modo attivo; in tale ottica il partner del FVG diviene il facilitatore di processi di sviluppo appartenenti alle comunità locali;
- puntino a promuovere, sia nei paesi destinatari delle iniziative di cooperazione che nella Regione Friuli Venezia Giulia, la nascita e la diffusione di pratiche partecipative.

Punteggio: da 0 a 3

6) Approccio di genere

Vengono valutati positivamente i progetti che dimostrano di agire utilizzando l'approccio di genere.

L'approccio di genere nella cooperazione allo sviluppo prende atto delle forti disparità di ruolo esistenti nel mondo tra donne e uomini in termini di partecipazione alla gestione del potere, alla produzione di beni, ecc. e muove dalla constatazione del fallimento dei programmi di promozione sociale della donna specificamente indirizzati ad essa, intesa come soggetto escluso e minore.

Tali programmi infatti non hanno messo in discussione il rapporto tra i ruoli intesi come costruzione sociale e dunque non hanno promosso una vera partecipazione e confronto, anche perché principalmente esportati su modelli essenzialmente occidentali.

Verranno valutati positivamente i progetti che:

- non siano indirizzati alla partecipazione esclusiva delle donne, ma di entrambi i generi, nella programmazione e attuazione dei progetti;
- promuovano il cambiamento nelle relazioni tra uomini e donne, attraverso un coinvolgimento paritario a

partire dai specifici bisogni e modalità espressive di entrambi, nel rispetto della specifica cultura del paese ospite.

Punteggio: da 0 a 3

7) Approccio interculturale

La cooperazione allo sviluppo mette necessariamente in gioco diversità culturali, di valore, morali, di appartenenza sociale.

Vengono valutati positivamente quei progetti che:

- dimostrano di agire a partire da una conoscenza della cultura dei Paesi e dei popoli con cui si opera;
- evidenziano una consapevolezza della delicatezza dei rapporti e delle dinamiche culturali create da un rapporto di cooperazione.

Saranno premiati i progetti che sperimentino nuove strade per sostenere forme di dialogo interculturale e interreligioso.

Punteggio: da 0 a 3

8) Coinvolgimento della comunità regionale e costruzione di nuove reti

Vengono valutati positivamente i progetti che:

- siano in grado di garantire forti e costanti attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione regionale per quanto riguarda la conoscenza delle problematiche che stanno alla base del progetto;
- che sappiano costruire attorno al progetto una forte rete tra enti locali e società civile (in particolare scuole, gruppi di giovani e associazioni) coinvolgendoli nel progetto stesso, possibilmente con azioni e responsabilità precise all'interno del progetto.

Punteggio: da 0 a 3

9) Inserimento del progetto in reti di intervento e campagne nazionali

Si valutano positivamente quei progetti che siano in grado di sviluppare relazioni e partnership con programmi di sviluppo ampi ispirati ai diritti umani e alla promozione della pace promossi da associazioni o da campagne nazionali.

Punteggio: da 0 a 3

10) Progettazione di lungo periodo e autosostenibilità

Vengono valutate positivamente le progettualità capaci di dare vita ad una programmazione sul medio - lungo periodo di attività di cooperazione, nell'ambito di partenariati fortemente allargati a diversi soggetti del territorio sia in regione che nel paese di destinazione del progetto.

In tale contesto verranno valutati positivamente progetti che:

- siano caratterizzati da indicatori di progressiva auto-sostenibilità dell'iniziativa;
- stiano realizzando seconde o terze annualità di progetti già approvati e finanziati dall'Amministrazione regionale, valutando l'andamento ed il raggiungimento degli obiettivi nella prima annualità.

Punteggio: da 0 a 3

Misura della partecipazione finanziaria regionale

- L'intervento finanziario regionale non può superare il 60% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto e, comunque, non può superare l'importo complessivo di Euro 45.000,00.
- Una quota fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del contributo concesso viene erogata in via anticipata a seguito all'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale;
- Il saldo del contributo viene erogato dopo l'approvazione del rendiconto che dovrà essere presentato entro le date indicate nel presente programma.

Tipologie di spesa ammissibili

VOCI NON SUPERABILI

Spese per personale o volontari italiani (MAX 30%)

Il personale italiano (impiegato trasversalmente a tutte le azioni da realizzarsi sia in FVG che nel Paese d'intervento) non può superare il 30% del costo totale del progetto. Nel quadro economico vanno chiaramente indicati il numero del personale impiegato nel progetto, le loro mansioni e l'inquadramento contrattuale.

L'invio di personale italiano all'estero deve peraltro essere limitato al minimo necessario, in virtù del massimo coinvolgimento possibile di personale e figure tecniche locali. Nel caso di permanenza di personale italiano in loco, la proposta progettuale deve contenere azioni di sostegno e rafforzamento delle capacità locali.

Rientrano in questa voce anche le spese di viaggio sostenute dall'associazione o dai partners per proprio personale o referenti italiani.

Tali spese non devono superare il 30% del costo totale del progetto stesso.

Prestazioni d'opera di partners italiani o di soggetti terzi che non siano partner del progetto a cui si intenda eventualmente commissionare la realizzazioni di parti del progetto, relative ad qualsiasi altra tipologia di spesa e di attività, dovranno rientrare nel 30% previsto per il personale italiano.

Spese per studio di fattibilità (MAX 10%)

Le spese per lo studio di fattibilità sono ammissibili solo per i progetti pluriennali e possono risalire fino a sei mesi prima della data di presentazione della domanda; non possono comunque essere superiori al 10% del costo totale del progetto. Lo studio di fattibilità deve essere presentato congiuntamente alla domanda o con la prima relazione quadrimestrale.

Tali spese non devono superare il 10% del costo totale del progetto stesso.

Educazione e sensibilizzazione (MAX 10%)

All'interno dei progetti di sviluppo devono essere previste delle azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo rivolte alla comunità regionale. Rimangono in ogni caso escluse da tale computo le attività pubblicitarie finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi.

Tali voci di spesa non devono superare nell'insieme il 10% del costo complessivo del progetto.

Spese generali di gestione del progetto (MAX 5%)

Sono previste spese generali per la gestione del progetto.

Tali voci di spesa non devono superare nell'insieme il 5% del costo complessivo del progetto.

VOCI DI SPESA SUPERABILI CON ADEGUATA MOTIVAZIONE

Spese per costruzioni, attrezzature, acquisto terreni, lavori, acquisti, personale locale (MAX 50%)

Sono ammesse spese per costruzioni, attrezzature, lavori, acquisti e connesse prestazioni di servizio e personale in loco nel paese partner.

E' obbligatorio il ricorso prioritario a professionalità e imprenditorialità locali ed alle necessarie tecnologie, nonché all'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto nel Paese con cui si realizza il progetto di cooperazione e nel rispetto della compatibilità ambientale e sociale.

Tali voci di spesa non devono superare nell'insieme il 50% del costo complessivo del progetto.

Spese di formazione in loco nel paese partner (MAX 20%)

Per spese di formazione si intendono spese relative alla formazione professionale, scolastica, ecc i cui beneficiari siano i beneficiari stessi del progetto. Esse sono da realizzarsi in stretta collaborazione con il partner locale, valorizzando competenze locali ed accompagnando ed affiancando, laddove possibile, percorsi formativi già in corso.

Sono ammesse anche spese di formazione presso strutture del FVG di persone provenienti dai Paesi partners per un massimo del 15% del costo totale del progetto (voce in ogni caso non superabile). Le spese di formatori italiani non possono rientrare in questa voce e devono rientrare nei limiti di spesa sopraindicati relativamente al personale italiano del progetto.

Voci rendicontabili sul contributo regionale

Contestualmente alla domanda di contributo il soggetto proponente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, deve indicare con precisione le voci di spesa che intende rendicontare sul contributo regionale. Tale previsione, se approvata, dovrà essere rispettata anche a consuntivo (vedasi il paragrafo "Documentazione di avvio, andamento del progetto, e sua conclusione. Rendicontazione").

Sul contributo regionale potranno essere rendicontate le seguenti voci con le relative limitazioni percentuali non superabili:

- al massimo la metà delle spese di personale italiano impiegato trasversalmente (nel paese e in FVG) nelle azioni di realizzazione del progetto (comprensivo dei viaggi aerei e di spostamento verso il paese). Non potranno essere rendicontati eventuali viaggi sostenuti in Italia né diarie di viaggio verso i Paesi partners. Potranno essere rendicontati i rimborsi spese per la permanenza nel paese.
- al massimo la metà delle spese di sensibilizzazione da realizzarsi in territorio regionale.
- al massimo la metà delle spese di gestione del progetto (utenze telefoniche, materiale di consumo, ecc.)
- il restante contributo regionale dovrà essere impiegato per le attività del progetto realizzate nei paesi in via di sviluppo e riferirsi a spese di costruzione ed acquisti, spese di formazione, personale locale e altro.

Non possono inoltre essere rendicontate sul contributo regionale le seguenti voci che riguardino la struttura in Italia: acquisto di computer, mezzi di trasporto, strutture di arredo, ecc.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di sostegno per la realizzazione di progetti di sviluppo devono essere inoltrate dai soggetti richiedenti al "Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo", Via del Lavatoio n. 1, 34132 Trieste sulla modulistica predisposta dal Servizio.

Termine di presentazione: 31 gennaio di ogni anno

I termini per la presentazione delle domande di contributo si intendono prorogati al giorno seguente lavorativo qualora cadano in un giorno non lavorativo.

La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione o ente o da un suo delegato debitamente compilata nella modulistica predisposta dal competente Servizio, corredata della seguente documentazione:

1. formulario del progetto compilato e sottoscritto dal legale rappresentate;
2. scheda di sintesi del progetto per il Comitato Regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale; tale scheda di sintesi dovrà anche essere inviata via mail, contestualmente alla presentazione della domanda, all'indirizzo: cooperazione.sviluppo@regione.fvg.it, segnalando nel titolo il nome del soggetto proponente;
3. lettera di adesione del partner locale co-realizzatore del progetto;
4. eventuale lettera di adesione di altri partner;
5. fotocopia dello statuto;
6. in caso il proponente sia una sede operativa, atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa su territorio regionale;
7. fotocopia di attribuzione del codice fiscale;
8. fotocopia della carta di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
9. eventuale delega del legale rappresentante.

Dovrà essere inoltrata contestualmente alla domanda una copia in carta semplice della stessa domanda, comprensiva di tutti gli allegati.

Eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere esibita in originale o in copia e dovrà essere accompagnata da traduzione siglata dal legale rappresentante del soggetto proponente che ne attesti la conformità all'originale.

Per i progetti pluriennali, la cui domanda faccia riferimento a seconde o terze annualità sarà sufficiente presentare solo la documentazione di cui al punto 1 e 2.

Attuazione dei progetti e loro conclusione

Tempistica di realizzazione dei progetti e proroga

I progetti dovranno di norma essere realizzati secondo quanto definito nel documento di progetto e comunque iniziare entro sei mesi dall'erogazione del contributo ed orientativamente entro l'anno in corso.

I progetti ammessi al sostegno regionale dovranno concludersi entro i termini previsti nella proposta di progetto.

Tuttavia, considerate le notevoli difficoltà che si incontrano nella realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo, se ciò non fosse possibile, per cause non imputabili alla volontà dell'organismo proponente, con apposita comunicazione al Servizio competente, potrà essere concessa una proroga dei termini di realizzazione del progetto comunque entro i dodici mesi successivi.

Alla richiesta di proroga dovrà essere allegata una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento del progetto.

La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza del progetto.

Qualora si verificassero situazioni esterne non preventivabili che comportano una sostanziale modifica al progetto approvato in termini di obiettivi, azioni da realizzare e partnership, il soggetto proponente dovrà richiedere al Servizio competente specifica autorizzazione alla prosecuzione e variazione del progetto. A tale richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la documentazione illustrante la proposta di variazioni del progetto stesso, nonché le motivazioni che le ha determinate.

Variazioni al quadro economico e modalità di eventuale rimodulazione del progetto, a fronte di minore contributo

A fronte dell'assegnazione da parte del competente Servizio di un contributo minore rispetto a quanto richiesto, o di altre variazioni nelle entrate previste, comunque non tali da prevedere una riscrittura sostanziale del progetto, il soggetto proponente potrà in fase di realizzazione del progetto rimodularlo. Dovranno comunque essere garantiti la realizzazione sostanziale del progetto come definito nella proposta di progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le variazioni eventualmente apportate in fase di realizzazione dovranno essere sottoposte, con la rendicontazione e relazione tecnica finale, al Servizio e dovranno comunque essere segnalate nelle relazioni di medio periodo previste.

La rimodulazione dovrà prevedere di diminuire in modo armonico le dimensioni del progetto stesso, mantenendo quanto più possibile inalterate le relazioni percentuali di costo tra le diverse attività e comunque non superando i limiti di spesa previsti per tipologia e dovrà nello specifico rispettare, pena la non approvazione delle rendicontazioni, le seguenti caratteristiche:

- tutte le percentuali di entrate e di uscite previste per l'ammissibilità del progetto, corrispondenti allo schema progettuale approvato, sono state rispettate;
- non è stato aumentato l'importo di singole voci di spesa oltre il limite del 20%;
- le valorizzazioni di servizi reali non sono state trasformate in spese cash e coperte con i contributi concessi;
- le azioni, seppur rimodulate, corrispondono allo schema progettuale approvato;
- non sono state inserite nuove azioni e voci di spesa precedentemente non presenti, salvo specifica motivazione;
- non sono state completamente cancellate intere azioni del progetto, salvo specifica motivazione;
- le voci e le percentuali ammesse a rendicontazione del contributo regionale sono state rispettate.

Documentazione di avvio, andamento del progetto, e sua conclusione. Rendicontazione

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio competente:

1) entro due mesi la data di avvenuto inizio lavori;

2) quadrimestralmente delle relazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale;

3) La rendicontazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla conclusione del progetto e comunque improrogabilmente entro le seguenti date:

- per i progetti finanziati sul bando 2007, entro aprile 2009
- per i progetti finanziati sul bando 2008 entro aprile 2010
- per i progetti finanziati sul bando 2009 entro aprile 2011.

La rendicontazione del contributo, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato sulla modulistica predisposta dal Servizio competente, deve attestare che:

1) il contributo regionale è stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto come descritto nella domanda di contributo (salvo modifiche intercorse e segnalate al Servizio competente in fase di realizzazione del progetto);

2) la quota di co - finanziamento del 15% spettante al proponente è stata effettivamente impiegata, con l'indicazione dei parametri di costo per la conversione monetaria, nel caso di apporto materiale, di personale o beni;

3) tutte le fatture e le spese indicate, anche se non intestate direttamente al soggetto proponente o ai suoi partner, si riferiscono effettivamente al progetto;

4) tutte le variazioni intercorse al progetto hanno rispettato le caratteristiche indicate al paragrafo precedente (Variazioni al quadro economico e modalità di eventuale rimodulazione del progetto, a fronte di minore contributo);

5) le spese rendicontate sul contributo regionale corrispondono al quadro previsionale approvato;

6) la documentazione indicata nell'elenco corrisponde a quella in possesso dell'Organizzazione stessa e si riferisce a spese effettivamente sostenute con il contributo suddetto.

Ad essa vanno allegati i seguenti documenti:

Allegato A - Una relazione tecnica finale sull'attuazione del progetti, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti, comprensiva di una autovalutazione sull'andamento complessivo del progetto, da cui traspaiano punti di forza e criticità del progetto ed in cui vengano nello specifico evidenziate le eventuali rimodulazioni intercorse in fase di attuazione. In particolare si chiede, anche in vista della costruzione di reti istituzionali tra la Regione FVG ed i territori in cui sono stati attuati i progetti finanziati a bando, a partire dai quali potranno essere sviluppate azioni sui Tavoli, di mettere in evidenza aspetti (difficoltà nella realizzazione, possibilità di sviluppo di potenzialità di collaborazione) che potrebbero essere di utilità per l'individuazione di progettualità allargate, da promuovere nell'ambito di partnership con i territori interessati dai progetti.

Allegato B - Il consuntivo finanziario del progetto, con l'evidenza dei contributi ricevuti e delle spese sostenute;

Allegato C - Spese sostenute con il contributo regionale;

Allegato D

1) Per enti privati senza fine di lucro, enti religiosi e privati, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata, corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (art. 41 L.R. 7/2000);

2) Per Enti Locali, Enti del Servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (art. 42 L.R. 7/2000);

3) Per istituzioni, associazioni senza fini di lucro, ONLUS, fondazioni e comitati l'elenco analitico della documentazione giustificativa, sulla modulistica predisposta dal Servizio debitamente compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante o da un suo delegato, di tutti i documenti fiscali (fatture e/o ricevute) comprovanti le spese sostenute per la realizzazione del progetto beneficiato da fondi regionali (art. 43, L.R. 7/2000);

Allegato D - Documentazione fotografica e/o video sul progetto realizzato.

Revoca e rideterminazione del contributo

L'omessa presentazione della documentazione di rendicontazione entro il termine stabilito comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite secondo le modalità previste dalla legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Il Servizio potrà richiedere documentazione aggiuntiva e chiarimenti, decidendo sulla compatibilità delle rendicontazioni, valutando le eventuali motivazioni addotte dall'associazione o ente, laddove previste, per sfioramenti delle percentuali di spesa o variazioni delle azioni.

Il Servizio si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione del contributo in presenza di significative variazioni nel budget a consuntivo ovvero di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi stessi.

Non possono essere ammessi a contributo per l'anno in corso i soggetti che non abbiano ancora rendicontato progetti finanziati a bando tre anni prima.

I beneficiari del contributo devono conservare agli atti presso la propria sede tutta la documentazione in

originale (tecnica e fiscale) per un periodo di 5 anni per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare ai sensi delle leggi vigenti.

Verifiche tecniche sul campo e verifiche contabili

La Regione si riserva la possibilità di effettuare verifiche contabili sulla veridicità delle rendicontazioni esibite e di predisporre sopralluoghi e verifiche sui progetti, sia in corso di realizzazione che a conclusione degli stessi, dando preventiva informazione al soggetto proponente, atte a garantire un corretto monitoraggio sul buon andamento del progetto stesso.

Visibilità

I soggetti che beneficiano di contributi regionali, hanno l'obbligo di:

- riportare il Logo della Regione e l'indicazione con il sostegno di "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio per le politiche della pace, solidarietà e associazionismo" - sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto;
- di informare durante l'anno il competente Servizio delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate su territorio regionale in merito al progetto, coinvolgendo, laddove possibile, la Regione nelle manifestazioni stesse.

AZIONI PROMOSSE: I TAVOLI

QUADRO GENERALE

La Regione ha istituito, su specifici temi, dei Tavoli di concertazione e programmazione nei quali coinvolgere i soggetti che presentano specifici requisiti di competenza ed esperienza al fine di realizzare delle progettualità comuni e condivise.

I tavoli prevedono:

- l'impegno dell'Amministrazione regionale e dei partner presenti al Tavolo nell'individuazione e attuazione dei progetti;
- una responsabilizzazione dei soggetti del territorio in una gestione comune, discussa e partecipata delle attività di cooperazione;
- una sensibilizzazione della popolazione regionale alle attività di cooperazione realizzate nell'ambito dei Tavoli;
- l'avvio di una strategia a lungo termine sui temi individuati.

L'Amministrazione regionale procede alla costituzione dei Tavoli tematici in relazione agli indirizzi programmatici in materia di cooperazione, nonché sulla base delle indicazioni che possono giungere da tutti i soggetti attivi in regione nel campo della cooperazione.

Possono partecipare ai singoli Tavoli tematici i soggetti del territorio in possesso di requisiti specifici di competenza, affidabilità, esperienza nei settori di intervento e che siano disponibili a partecipare a forme di partenariato con gli altri soggetti presenti ai Tavoli.

Nell'attività gestionale dei Tavoli si intende continuare a coinvolgere il CRELP (Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace) per garantire una forte presenza e collaborazione da parte degli enti locali.

Il coinvolgimento delle Autonomie locali

Uno specifico lavoro di coinvolgimento degli Enti locali si perseguirà attraverso:

- la richiesta di un impegno a supportare i progetti promossi nei Tavoli attraverso forme costanti nel tempo di gemellaggio solidale con i Paesi con cui verranno attuate forme di cooperazione allo sviluppo;

- la promozione per l'inserimento nello Statuto degli Enti Locali dell'obiettivo dello sviluppo umano, della pace e della cooperazione allo sviluppo;
- la promozione dell'inserimento di un capitolo del bilancio specificamente destinato ad attività di cooperazione internazionale.

LA PROGRAMMAZIONE 2007-2009

Per il triennio 2007-2009 l'Amministrazione Regionale prevede di approfondire e continuare le attività dei seguenti tavoli:

Tavolo migranti e cooperazione

A partire da iniziative di cooperazione già in corso promosse dalle associazioni di immigrati, il tavolo si propone di identificare nuovi percorsi comuni di azione, atti a valorizzare il ruolo transculturale e transnazionale degli immigrati, i quali sono già operatori di sviluppo nei loro Paesi. Tale azione innovativa intende identificare e sperimentare nuove modalità operative nel campo della cooperazione tra la regione FVG ed i Paesi di provenienza degli immigrati che vivono sul territorio regionale, promuovendo anche partenariati istituzionali con le Regioni di provenienza degli immigrati, anche con il coinvolgimento di associazioni e soggetti del FVG che già operano negli stessi territori di provenienza degli immigrati.

Ciò è coerente con quanto previsto dalla legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 in materia di immigrazione la quale dispone, all'articolo 29 (che integra la LR n. 19/2000), che "La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati".

Il Tavolo continuerà a svilupparsi su due filoni, tra di essi integrabili:

- formativa
- progettuale

A) Azioni formative

Nell'ambito delle attività del Tavolo saranno promosse azioni finalizzate ad accrescere le capacità di programmazione e di costruzione di reti tra i progetti di cooperazione allo sviluppo da parte dei soggetti coinvolti. Tali attività saranno realizzate sotto forma di "Laboratori di progettazione".

B) Azioni progettuali

Il secondo filone riguarda l'individuazione di alcuni progetti che verranno realizzati principalmente nei Paesi di provenienza dei migranti e su iniziativa progettuale dei migranti stessi, delle loro associazioni nonché delle associazioni e degli enti attive nel campo dell'immigrazione presenti nel Friuli Venezia Giulia.

Tavolo campagna mondiale diritto all'acqua

In questo Tavolo si promuovono azioni coordinate di supporto alla campagna nazionale per il diritto all'acqua. Il Tavolo intende coordinare le azioni sul diritto all'acqua nel territorio regionale e promuovere opportune iniziative progettuali nei PVS, tenendo in particolare considerazione il fatto che una parte rilevante degli attuali situazioni di conflitto bellico ovvero di violenza generalizzata nei PVS sono direttamente riconducibili alla lotta per il controllo delle risorse idriche. Saranno pertanto valorizzate e sostenute forme di partecipazione nella gestione delle risorse idriche al fine di contrastare il fenomeno della privatizzazione di tale essenziale risorsa naturale.

Sul sostegno alla concezione dell'acqua quale bene comune saranno coinvolti tutti i soggetti del territorio, tra cui le ex-aziende municipalizzate, gli Enti locali e le associazioni impegnate nella realizzazione di progetti e campagna sul diritto all'acqua.

Si ritiene di proseguire gli interventi realizzati in Bolivia al fine di consolidarli, e di supportare l'avvio di nuove progettualità in Africa, con particolare attenzione all'area sub-sahariana.

Coerentemente a quanto sopra indicato, l'Amministrazione regionale intende continuare a partecipare al progetto URBAL 9 intitolato "Progetto per lo studio e il trasferimento di buone prassi fra città europee e latino americane sulla tematica della democrazia partecipativa" avente come capofila il Comune di Udine, promuovendo nello specifico lo sviluppo di tecniche partecipate di gestione comunitarie delle risorse idriche, progetto finanziato dall'Unione Europea.

Tavolo educazione allo sviluppo, alla mondialità, informazione e formazione

Questo tavolo si articola in due tipologie di intervento.

A) Educazione alla mondialità e attività informative

Si intende attivare, in coordinamento con le associazioni e gli enti già operanti in questo campo, un maggiore coinvolgimento del mondo dell'associazionismo, della scuola, dell'università, ecc, finalizzato all'inserimento permanente delle attività di educazione alla mondialità nel panorama informativo e formativo della regione.

Si prevede pertanto:

- di sviluppare attività informative e di promozione sui principali temi della cooperazione allo sviluppo, secondo l'approccio dei diritti umani e della partecipazione dal basso, con particolare attenzione all'ascolto delle esperienze direttamente raccontate da protagonisti del Sud del mondo;
- di promuovere la costruzione di offerte formative integrate di educazione alla mondialità per la costruzione di un sistema regionale.

UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PIU ORGANICO E STRUTTURATO

Come detto in premessa, la Regione, per la programmazione 2007-2009, prevede il mantenimento dei 4 Tavoli tematici precedentemente istituiti, valutando annualmente la situazione e decidendo sullo sviluppo degli stessi. Si intende tuttavia costruire un percorso più organico e strutturato di partecipazione che evidenzii le "regole" della partecipazione, i "ruoli" dei componenti, le "modalità" di progettazione ed assunzione delle decisioni, i "percorsi" di sviluppo dei progetti assunti e finanziati.

Si prevede pertanto di meglio definire le modalità di lavoro dei Tavoli secondo quanto indicato nei paragrafi seguenti.

La partecipazione ai tavoli

Possono partecipare ai Tavoli, previa iscrizione, i soggetti del territorio in possesso di requisiti specifici di competenza, affidabilità, esperienza nei settori d'intervento, disponibili a partecipare a forme di partenariato con gli altri soggetti presenti ai Tavoli e/o a realizzare delle progettualità comuni e condivise, con l'impegno a partecipare con continuità alle riunioni generali.

L'iscrizione ai Tavoli deve avvenire entro il mese di gennaio d'ogni anno. Sono possibili l'iscrizione e la partecipazione in fase successiva, anche come uditori, con il consenso dei partecipanti già registrati e la disponibilità a inserirsi nei percorsi già avviati.

Per gli anni successivi il predetto termine si applica solo ai nuovi soggetti che chiedono la partecipazione ai Tavoli.

La partecipazione agli organismi previsti dal presente Programma ha carattere di gratuità e non dà diritto a rimborso spese.

Le modalità di lavoro dei tavoli

Nell'attività gestionale dei Tavoli si mantiene il rapporto con il CRELP (Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace) per garantire una forte presenza e collaborazione da parte degli enti locali.

Il CRELP mette a disposizione della Regione personale esperto per la conduzione tecnica ed il coordinamento dei lavori dei Tavoli (di seguito indicato quale "coordinatore del Tavolo") e svolge anche le funzioni di segreteria organizzativa dei Tavoli.

I rapporti con il CRELP sono regolati da apposita convenzione.

La Regione partecipa ai Tavoli tramite il Servizio competente in materia di cooperazione.

I nominativi del personale della Regione, del CRELP, dei coordinatori dei Tavoli e della segreteria, con le rispettive funzioni e recapiti, sono comunicati ai componenti dei Tavoli alla prima riunione.

Le riunioni dei Tavoli si svolgono di norma ogni due mesi e sono convocate dal coordinatore del Tavolo d'intesa con la Regione.

I partecipanti al Tavolo possono presentare idee o proposte progettuali entro il mese di marzo. Le proposte sono esaminate, discusse e valutate in seno al Tavolo secondo i principi di partecipazione, condivisione e formazione di reti di partenariato locale e nel Paese destinatario del progetto.

Sulla base dei risultati derivanti da questa fase dei lavori, e con il supporto tecnico del coordinatore del tavolo, viene predisposto, entro la fine di aprile, il documento programmatico annuale indicante i campi di azione del tavolo per l'annualità considerata. Ai fini della stesura del documento programmatico, il servizio politiche della pace informa il Tavolo in relazione alla disponibilità finanziaria per l'anno in corso.

La fase di elaborazione dei progetti, che possono anche essere elaborati da un gruppo ristretto composto dal coordinatore del Tavolo, da rappresentanti degli enti coinvolti e dalla Regione, deve essere conclusa, con l'approvazione da parte del Tavolo stesso, entro il 15 giugno.

I progetti elaborati dal Tavolo debbono rispondere ai medesimi requisiti previsti per i progetti sostenuti tramite bando per ciò che attiene la qualità della proposta progettuale, la sua rispondenza ai criteri previsti per la valutazione e la tipologia delle spese ammissibili, salvo eventuali motivate eccezioni, concordate con il Servizio politiche della pace.

I progetti presentati dopo il 15 giugno possono essere finanziati con le somme residue della disponibilità di bilancio dell'anno corrente ovvero possono trovare copertura con i fondi dell'anno successivo.

I compiti del coordinatore del Tavolo sono:

- convocare i Tavoli, d'intesa con la Regione, e condurre gli incontri;
- essere punto di collegamento e contatto tra i partecipanti;
- predisporre brevi report dell'attività
- elaborare il documento programmatico e il/i successivo/i progetto/i in collaborazione con gli altri partecipanti;
- fornire consulenza ai partecipanti al Tavolo per la stesura delle singole proposte progettuali;
- sottoporre al Tavolo i progetti elaborati, al fine di una loro approvazione
- produrre pre-valutazioni tecniche e finanziarie dei progetti e trasmetterle al Servizio competente.

L'assunzione delle decisioni

Le decisioni sul documento programmatico annuale, sui progetti o sulle altre iniziative sono condivise dai soggetti partecipanti al Tavolo e sono assunte per consenso ovvero a larga maggioranza con l'accordo della Regione, che esprime un giudizio di conformità agli indirizzi programmatici e politici in materia di cooperazione, nonché di compatibilità finanziaria.

Il finanziamento dei progetti

Il coordinatore del Tavolo sottopone al Servizio regionale competente le proposte progettuali di coopera-

zione elaborate dal Tavolo, nonché eventuali altre iniziative di particolare interesse e significato (seminari, pubblicazioni, mostre, ecc.).

L'approvazione definitiva dei progetti avviene, su proposta dell'Assessore competente, con delibera della giunta regionale.

Il contributo complessivo, finanziario o in servizi reali, dei partecipanti ai Tavoli ai progetti proposti non può essere inferiore al 20% del costo totale del progetto stesso.

Il comitato di coordinamento

Per i progetti dei Tavoli è prevista l'istituzione di un Comitato di coordinamento avente funzione di accompagnamento, monitoraggio valutazione e coordinamento della gestione operativa dei progetti. Fanno parte del Comitato di coordinamento:

- il direttore del Servizio regionale competente in materia di cooperazione o suo delegato;
- il coordinatore del Tavolo;
- Il presidente o suo delegato dell'ente o associazione capofila per l'attuazione del progetto;
- il referente del progetto.

Possono partecipare al Comitato di coordinamento altri soggetti in qualità di esperti o comunque coinvolti nell'attuazione del progetto.

Possono essere previste missioni e attività di valutazione dell'andamento dei progetti in loco.

Ogni Comitato di coordinamento individua, d'intesa con la Regione, un referente del progetto avente il compito di seguire la realizzazione del progetto in ogni sua fase.

L'APERTURA DI NUOVI TAVOLI TEMATICI

La Giunta regionale potrà procedere, con propria deliberazione, alla costituzione d'altri Tavoli tematici e/o geografici anche sulla base di indicazioni che potranno pervenire da tutti i soggetti attivi in regione nel campo della cooperazione. Per valutare l'attivazione di nuovi Tavoli il Servizio competente, anche su proposta del Comitato regionale, potrà organizzare delle Conferenze tematiche invitando enti attuatori di progetti finanziati a bando che insistano su medesime aree tematiche e/o geografiche.

LE AZIONI DIRETTE

Con le azioni dirette il Servizio politiche della pace intende accrescere l'efficacia dell'intervento regionale in materia di cooperazione promuovendo o avviando iniziative di particolare interesse e significato, nonché collegandosi ad attività di particolare rilevanza promosse dal Ministero per gli Affari Esteri, dall'OICS e da altri qualificati enti ed organismi italiani ed europei (Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo) alle cui iniziative il Servizio partecipa.

In particolare l'amministrazione regionale, per il triennio 2007-2009 intende:

- Continuare a supportare la Campagna Sbilanciamoci, con particolare attenzione al Rapporto sulla cooperazione allo sviluppo e la Campagna degli Obiettivi del Millennio curandone la sua diffusione presso gli Enti Locali della regione;
- Implementare la collaborazione, già prevista all'interno di uno specifico accordo quadro, con l'ICT e il Centro di Fisica Teorica Abdus Salaam di Trieste per l'impiego di tecnologie informatiche e tecnologie semplici nei PVS e la formazione degli studenti provenienti dai paesi a più basso sviluppo umano.

Obiettivo del programma triennale è anche l'attuazione di una mappatura delle iniziative di cooperazione presenti in Regione. Scopo della mappatura è quello di promuovere la conoscenza delle realtà presenti sul territorio regionale, nonché di favorire la progressiva costruzione di reti tra i soggetti stessi.

L'Amministrazione promuoverà inoltre l'adesione a progetti nazionali ed europei per il reperimento di ulteriori fondi su programmi di cooperazione allo sviluppo.

Cooperazione/Programma2007-2009AllegatoDelibera25.7.2006

Assessorato regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali
Servizio Rapporti internazionali e Partenariato territoriale

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE E DELLE POLITICHE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Aspetti generali

La consapevolezza dei risultati maturati con le esperienze acquisite nel corso di questi ultimi anni conferma la forte volontà della Regione FVG di essere protagonista nella cooperazione internazionale, in stretta continuità con gli obiettivi definiti nella precedente programmazione.

Anche in questa fase di programmazione lo sviluppo locale insieme al rafforzamento delle istituzioni e della società civile locale, costituiscono il riferimento permanente per l'azione di cooperazione internazionale dell'Amministrazione regionale.

Lo sviluppo locale viene in tal modo collocato nel grande quadro della globalizzazione, che può costituire un limite per il rischio di una omologazione generalizzata se incapace di valorizzazione delle differenze, ma allo stesso tempo può costituire una opportunità visto che molti soggetti, fino ad ora esclusi, potranno beneficiare della re-distribuzione internazionale della ricchezza. L'azione della Regione mirerà, quindi, ad accrescere il ruolo dei sistemi locali nello sviluppo internazionale in modo di favorire la divisione internazionale del lavoro secondo logiche di sostenibilità.

In questa prospettiva le attività di cooperazione e partenariato internazionale promosse degli Enti territoriali agiranno sui processi, favorendo forme di sviluppo integrato ed incidendo non solo sulla crescita economica ma anche sulla crescita umana e civile delle popolazioni, ovvero sullo sviluppo.

Questa impostazione richiede che si stabiliscano interazioni più profonde ed articolate tra tutti i partners dei progetti ed in particolare tra i soggetti beneficiari dell'intervento. Ciò richiede un'ampia coinvolgimento della popolazione locale fin dall'avvio dei processi decisionali della cooperazione e non solo nella sua fase operativa.

In questo contesto la cooperazione e il partenariato internazionale per lo sviluppo, vanno progressivamente rafforzando le politiche di aiuto allo sviluppo, costituendo una parte rilevante della proiezione internazionale della Regione FVG.

Partenariato territoriale e co-sviluppo come orizzonte strategico

Le attività internazionali e di cooperazione della Regione FVG negli ultimi anni, sono state caratterizzate da sostanziali cambiamenti e da alcune discontinuità nel modello adottato precedentemente.

L'insieme di tali cambiamenti segna il passaggio ad un'azione innovativa sia nell'approccio metodologico che nei rapporti con le altre sfere della politica (ambiente, trasporti, sviluppo produttivo, sanità, ecc).

Il nuovo approccio, strutturatosi in questi ultimi due anni, deriva dalla rapida accelerazione delle tendenze competitive in atto sui mercati internazionali e dalla crescente complessità sia nella gestione del partenariato, che nell'accesso alle opportunità finanziarie.

Di conseguenza, anche le attività nelle diverse fasi di programmazione sono state caratterizzate da continuità progettuale, rispetto al passato, ma anche da sostanziali cambiamenti dei processi riguardo al periodo precedente. La fase 2001-2003 ha rappresentato la prima esperienza regionale di programmazione. Le attività previste hanno permesso alla Regione, ma non solo ad essa, di rafforzare la propria capacità di elaborare politiche internazionali e, allo stesso tempo, di mettere in rete il territorio.

La fase successiva (2004-2006), avvalendosi dell'esperienza metodologica maturata e dei risultati raggiunti negli anni precedenti, ha permesso di cogliere al meglio le nuove tendenze in atto. Pur secondo una linea di continuità la programmazione è stata caratterizzata da alcune importanti differenze nella struttura di gestione delle politiche e, conseguentemente, nelle strategie di implementazione degli interventi.

Le principali innovazioni, volte a tradurre il nuovo livello di organizzazione, hanno riguardato, in primo luogo, la differenziazione delle iniziative di cooperazione, sia per modalità che per tipologia. In particolare l'azione del Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale, come specificheremo meglio nei paragrafi successivi, è stata indirizzata a delineare un primo profilo di progetti di cooperazione che seguono logiche "border line", con l'obiettivo di saldare in tempi brevi le strategie d'azione delle relazioni internazionali con la cooperazione allo sviluppo, lo sviluppo locale e i processi di internazionalizzazione.

Questa nuova strategia non costituisce pertanto un aggiornamento lineare di quella precedente ma più propriamente si tratta di un esercizio complesso che mira a costruire un vero anello di congiunzione tra la cooperazione allo sviluppo e tutte le altre dimensioni internazionali della politica, nel tentativo di intercettare e valorizzare l'universo ancora "in ombra" delle attività del territorio per dargli un'identità di sistema.

La programmazione punta, dunque, a rafforzare la dimensione strategica della politica di cooperazione regionale per integrarla ai modelli di sviluppo locale e favorire l'accesso ai programmi di sviluppo nazionali e comunitari. In secondo luogo, intende rafforzare la dimensione territoriale allo scopo di contribuire alla definizione di un nuovo modello di cooperazione allo sviluppo, integrando lo sviluppo sociale a quello economico, perseguendo logiche di reciprocità e con l'obiettivo di dare vita a coordinamenti regionali per realizzare sinergie di sistema multi regionali. Ciò soprattutto stimolando il dialogo nell'ambito dei partenariati tra i soggetti locali, quello con le altre regioni italiane e quello con le aree di cooperazione, condividendo con essi sia gli obiettivi che una più chiara gestione decentrata delle responsabilità operative, rafforzando il principio di sussidiarietà.

Anche in questa fase di programmazione gli Enti locali verranno messi al centro della strategia, di concerto con le forze attive del territorio regionale (PMI e loro rappresentanze, sindacati, sistemi produttivi locali, aziende dei servizi urbani, camere di commercio, università, centri di ricerca, organizzazioni non governative, ecc.) con lo scopo di rafforzare i partenariati e di promuovere un modello di sviluppo di economia diffusa.

Con le linee guida previste dalla programmazione si intende, infatti, rafforzare la cooperazione favorendo da un lato il partenariato tra istituzioni, attraverso la promozione e il sostegno di specifici progetti finalizzati a realizzare i principi di democrazia e dei diritti sociali, a ridurre la povertà, a tutelare e valorizzare l'ambiente, i beni comuni e il patrimonio culturale, a governare e valorizzare i fenomeni migratori ai fini dello sviluppo reciproco, a favorire il rafforzamento delle istituzioni e della loro capacità a governare i territori, dall'altra a trasferire modelli di sviluppo sostenibile e solidale caratterizzati da processi innovativi.

Le linee guida della strategia del Servizio Rapporti internazionali e Partenariato territoriale hanno le seguenti caratteristiche:

- individuano gli orientamenti regionali in materia di cooperazione, all'interno dei territori considerati prioritari allo scopo di rafforzare le sinergie con il Piano strategico;
- promuovono un utilizzo più efficace sia delle risorse regionali che di quelle nazionali e comunitarie, avviando anche azioni di valutazione per misurare oltre all'efficienza della spesa anche le reali ricadute;
- individuano i settori in cui la politica di cooperazione può contribuire nel modo più efficace alla realizzazione delle priorità regionali, segnatamente quelle per l'internazionalizzazione del sistema produttivo secondo logiche di reciprocità;
- offrono ai soggetti locali un supporto alla progettazione con l'intento di promuovere i progetti innovativi e sostenibili, favorendo l'azione di reciprocità e di co-sviluppo;
- contribuiscono all'identificazione delle complementarità orizzontali (conformemente agli orientamenti di altre regioni) e verticali (conformemente agli orientamenti di Stato e UE);
- definiscono la strategia per la sottoscrizione di protocolli di intesa con le regioni dei Paesi delle aree considerate prioritarie.

Gli obiettivi generali della programmazione

Il processo di globalizzazione che sta interessando l'economia, a dispetto delle molte critiche che mettono in evidenza soprattutto i contrasti tra i paesi ricchi e poveri, può rappresentare per molti paesi del terzo mondo un'importante e, se regolamentato, un'irrinunciabile opportunità di sviluppo. Il fenomeno, come sostengono anche alcuni studi dell'OCSE, sta contribuendo, grazie agli investimenti diretti esteri, ad accrescere la competitività di molti paesi emergenti e, dunque, ad accrescere il livello medio di reddito della propria popolazione.

Il Nord-Est e con esso la nostra Regione, sono le aree maggiormente investite dalla nuova concorrenza internazionale a causa della debolezza strutturale delle imprese ricollegabili ad alcuni dei fattori strategici della concorrenza, quali la ricerca, l'innovazione e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. Per questi motivi le politiche per la cooperazione e per l'internazionalizzazione dello sviluppo locale dovranno seguire strade che nel più breve tempo possibile si dovranno intersecare in quanto la competizione globale richiederà a tutti i soggetti sforzi sempre maggiori al fine di valorizzare le complementarità territoriali ed evitare, in questo modo, costosi conflitti competitivi, ovvero puntare su processi di internazionalizzazione aventi carattere solidale.

Fin dal dopoguerra il processo di internazionalizzazione del nostro sistema economico si è sviluppato soprattutto tramite l'intensificarsi dell'interscambio commerciale. Tuttavia, con il passare degli anni, accanto alla tradizionale forma di soddisfacimento della domanda estera tramite le esportazioni è andato crescendo il ruolo degli investimenti diretti all'estero, intesi come acquisizione di partecipazione nelle economie estere allo scopo di stabilire legami durevoli e tali da influire sulla gestione delle attività produttive.

Vi sono differenti motivazioni che portano all'espansione degli investimenti oltre i confini nazionali:

- differenziali tra il rendimento del capitale investito;
- dimensione e crescita dei mercati e dei costi di produzione.

Queste due determinanti sembrano essere in grado di spiegare i comportamenti fino agli anni ottanta (multinazionali) ma non quelli degli anni successivi che invece sono caratterizzati da visioni economiche di tipo sistemico.

Se partiamo da questi presupposti la cooperazione e l'internazionalizzazione rappresentano una realtà dai connotati inediti sulla scena mondiale per affrontare la quale occorre individuare percorsi nuovi rispetto al passato.

Per essere efficaci, è indispensabile disporre di una regia a livello di sistema, incluse le realtà locali, potenziare efficienza e qualità, e favorire concreti percorsi di internazionalizzazione a carattere multi settoriale. La strategia per la fase di programmazione 2007-09 conferma la valenza dell'esperienza regionale maturate negli anni passati e con esse i modelli di successo su scala internazionale da esse elaborati.

La riflessione va quindi contestualizzata al modello di sviluppo tipico delle economie sistemiche ma anche alla fase storica che stiamo vivendo e, non ultimo, alle richieste sempre più pressanti da parte dei paesi terzi di un nostro aiuto a trasferire le competenze e le condizioni per generare un modello di piccola impresa in grado di contrapporsi efficacemente a quello della grande impresa multinazionale interessata a sfruttare soprattutto i fattori di vantaggio di breve periodo (determinati dal minor costo del lavoro, da esenzioni fiscali, da facilitazioni creditizie) ma non capace creare condizioni ambientali per la nascita di nuove imprese.

L'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e il sostegno alla vocazione internazionale delle piccole imprese può dunque risultare reciprocamente vantaggioso pur di impostare tali processi secondo logiche di responsabilità sociale dello sviluppo. Appare infatti decisivo per le nostre Istituzioni far sì che le inevitabili relazioni economiche tra le nostre imprese, alla naturale ricerca di vantaggi individuali, e quelle dei paesi terzi non determinino nel medio lungo periodo una perdita di competitività del nostro sistema produttivo.

L'aspetto caratterizzante lo sviluppo delle aree di piccola impresa è rappresentato dalla capacità di far convivere all'interno di uno stesso modello i concetti di cooperazione e di competizione tra imprese appartenenti ad un sistema produttivo localizzato in un territorio definito. La globalizzazione ha aperto queste relazioni a soggetti esterni e con ciò ha favorito i processi di internazionalizzazione, avviando un percorso che richiede a tutti i soggetti, pubblici e privati, di affrontare con competenza le problematiche della cooperazione allo sviluppo e i relativi riflessi sul nostro sistema produttivo. Tale percorso richiede talune condizioni:

- definire una strategia mirata e condivisa tra le Regioni;
- ricercare una sinergia tra i diversi livelli di autorità finalizzata a sostenere gli sforzi di integrazione delle imprese e a promuovere le competenze imprenditoriali;
- mettere a disposizione risorse umane e finanziarie in grado di comprendere e gestire reti lunghe di relazioni;
- favorire la concertazione tra soggetti regionali in tavoli geografici;
- programmare in modo concertato un piano di azione concreto che, attraverso specifici progetti, miri ad un obiettivo di lungo periodo;
- accrescere lo sforzo per focalizzare le relazioni internazionali su aree di interesse del territorio.

L'evoluzione competitiva ha posto la necessità di affrontare le politiche di sviluppo locale con strumenti interpretativi e strategie di intervento del tutto nuovi ed in grado di tenere conto sia del rapporto fra i diversi livelli di governo che fra gli attori, pubblici e privati.

In Italia il dibattito è molto vivace soprattutto perché il processo di integrazione europea, prima con l'allargamento ai nuovi Stati membri e poi con l'unione monetaria, ha fatto emergere la necessità di supportare i sistemi produttivi locali con strategie innovative. Inoltre ha avuto il pregio di avviare una riflessione sull'impianto di tutte le politiche pubbliche, nel tentativo di modificare non solo gli strumenti, ma tutta la logica degli interventi.

La globalizzazione ha anche provocato una riflessione sugli aspetti primari che condizionano le politiche dello sviluppo, introducendo nel dibattito la difficile impresa di favorire processi di coesione economica e di modificare con equità gli squilibri tra le regioni interne ma anche all'esterno dei confini dell'Unione, in particolare nei cosiddetti Paesi di vicinato.

Gli scenari internazionali di questi anni si presentano segnati dai complessi mutamenti che hanno caratterizzato la transizione dall'economia da un modello fordista ad uno post fordista. La competitività globale ha anche generato uno scollamento della politica dai modelli ideologici che hanno evidenziato la crisi dello Stato nazionale. Tale crisi si è espressa attraverso molteplici fenomeni che hanno generato spinte centrifughe, valorizzando il principio di sussidiarietà, con lo spostamento verso l'alto (sedi internazionali) e verso il basso (poteri locali).

I nuovi scenari delineano un nuovo paradigma che guarda allo sviluppo come ad un processo a più dimensioni e che mira ad una più elevata coesione sociale.

Con l'affermazione della crescente dimensione globale dei processi di sviluppo la partecipazione e la democrazia sono diventate un aspetto centrale dei nuovi approcci e delle nuove politiche di cooperazione, trovando la principale espressione nella nozione di co-sviluppo che tiene conto della solidarietà e delle diversità dei singoli contesti culturali.

Affrontare le questioni centrali dello sviluppo sostenibile, così come si pongono in questi anni di transizione imposti dalla forte accelerazione del processo di cambiamento tecnologico, significa riconoscere il carattere multidimensionale e integrato dello sviluppo per cui l'assetto sociale e produttivo costituiscono il fondamento delle politiche di equità.

La complessità dei processi di sviluppo si estende ad includere anche la loro differenziazione ed articolazione tra i diversi livelli: locale, nazionale e internazionale. Le politiche di sostegno all'estensione delle reti dei sistemi produttivi locali, quando opportunamente collegate a quelle nazionali ed internazionali, rappresentano oggi lo strumento per radicare processi di sviluppo. Tali politiche, se adottate in un contesto nazionale determinato, generano non solo spinte alla crescita economica, alla coesione sociale e alla governabilità democratica, ma anche dinamiche di distribuzione della ricchezza più eque.

In questo contesto, soprattutto in relazione al fatto che lo sviluppo non segue più una funzione lineare, la cooperazione si propone come uno dei luoghi strategici di collegamento, anche metodologico, tra politiche nazionali e internazionali. La cooperazione si trova quindi chiamata a partecipare direttamente al processo di individuazione dei percorsi e degli strumenti capaci di rendere operativi i principi di innovazione metodologica e di elaborazione di nuove strategie d'azione in campo internazionale.

La visione che pone la cooperazione allo sviluppo al centro di una strategia innovativa porta a cercare forme inedite di relazioni che consentono:

- la continuità tra sviluppo ed equità sociale;
- la multidimensionalità dell'azione;
- la concertazione tra i diversi livelli di autorità;
- il coordinamento degli attori economici e sociali secondo logiche di partenariato territoriale;
- l'armonizzazione con le politiche di internazionalizzazione.

Una cooperazione internazionale che riconosce la centralità della dimensione locale ed insieme l'importanza del collegamento locale, nazionale internazionale, si rivela componente importante ed indispensabile dei processi di sviluppo.

Alla complessità dell'azione politica deve dunque corrispondere una struttura pubblica adeguata ad un grado di:

1. realizzare un efficace coordinamento tra i vari soggetti che la compongono;
2. garantire il giusto livello di vicinanza al contesto imprenditoriale su cui deve incidere in modo da recepire tempestivamente le esigenze e verificare gli effetti dei singoli interventi;
3. condurre azioni nella scala adeguata con riferimento di organizzazione degli effetti esterni all'area di competenza dei diversi soggetti;
4. promuovere le specificità storiche, culturali dei territori oltre che le vocazioni produttive per cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla globalizzazione;
5. valorizzare le complementarità e la reciprocità dei tessuti economici per favorire l'integrazione rispetto alla concorrenza, ovvero la ripartizione dei vantaggi tra aree del nord e del sud per uno sviluppo equo.

Allo stato attuale vi sono motivi per ritenere che i soggetti della politica internazionale non siano organizzati né operino secondo principi in precedenza richiamati, il che crea effetti non desiderati e spreco di risorse. Basti pensare alla frammentazione di competenze ed alla scarsa integrazione tra attori istituzionali pubblici e privati il cui effetto è quello di determinare sui sistemi regionali un crescente livello di entropia con effetti paralizzanti sull'intero sistema.

Occorre dunque sviluppare una capacità di analisi e di istruzione dei problemi fra i diversi soggetti locali superando l'attuale frammentazione e incomunicabilità ed occorre anche rafforzare il coordinamento a livello istituzionale. L'organizzazione del sistema deve rispondere alla complessità e all'interconnessione dei fenomeni, superando schemi fondati su una ripartizione rigida dei compiti. Un assetto più adeguato richiederebbe anche una revisione più propria delle competenze tra i diversi livelli di governo con una logica che premia non tanto una visione settoriale quanto, invece, funzionale.

Accanto ad un problema di competenze vi è uno di modalità di azione amministrativa. L'attività burocratica amministrativa è costituita da una fitta trama di atti e provvedimenti, ora di contenuto autorizzatorio o concessorio, ora di portata impeditiva o limitativa, volti a rimarcare i confini entro i quali deve svolgersi l'iniziativa, ovvero scandire tempo o modalità con i quali devono svilupparsi i singoli progetti.

Questo tessuto normativo, pur essendo espressione di una corretta visione dei rapporti tra Autorità e mercato presenta tuttavia la grave lacuna di non essersi arricchito nel tempo del nuovo humus culturale che necessariamente deve sottendere le scelte dell'amministrazione.

Le politiche di cooperazione internazionale, infatti, sono da considerarsi un utile strumento di incontro e scambio tra realtà socioeconomiche, dove il sostegno a processi territoriali di sviluppo, in corso in molte aree considerate il "Sud del mondo" diventano l'occasione per ridefinire anche il proprio percorso evolutivo.


Questo approccio privilegia modalità di partenariato territoriale imperniate su accordi quadro tra territori

che cooperano, coinvolgendo in un impegno organico e prolungato tutti gli attori delle rispettive comunità locali (organismi di volontariato, enti locali, istituzioni formative, soggetti economici) e di partenariato tematico, basate sulla creazione di reti tra soggetti localizzati in aree sviluppate e in via di sviluppo.

Oggi, vista l'esperienza maturata nel corso degli anni di programmazione e soprattutto grazie a quella relativa alle relazioni internazionali, si intende accompagnare le iniziative di cooperazione internazionale con contatti e accordi tra le istituzioni regionali interessate alle azioni. L'approccio istituzionale appare particolarmente utile per creare un ambiente economico più favorevole e garantire, con la realizzazione di progetti di cooperazione, la costruzione di reti lunghe di relazioni tra soggetti economici.

L'intenzione è quindi quella di trasformare le relazioni internazionali della Regione in uno strumento di apertura e di supporto all'attività di cooperazione, con l'obiettivo di far diventare la stessa attività di cooperazione lo strumento principale dell'azione di internazionalizzazione del sistema regionale. In questo modo ci si propone di favorire la sinergia tra le attività tipicamente istituzionali come la firma di intese, i progetti di cooperazione in grado di sviluppare azioni multisettoriali e i processi di internazionalizzazione.

Ciò richiede una sinergia sia all'interno dell'Amministrazione regionale che tra Regione e gli Enti locali, la Società civile al fine di assicurare la massima efficacia alle iniziative di cooperazione.



L'obiettivo che questo Programma intende raggiungere è quello di mettere in rete il sistema socio economico regionale allo scopo di rendere sinergiche ed integrate le competenze e le conoscenze dei soggetti del territorio.

I criteri che caratterizzano il rapporto tra la Regione e gli altri soggetti protagonisti del sistema regionale della cooperazione internazionale sono dunque fondati sul concetto di sussidiarietà e di partenariato.

La sussidiarietà indica che le azioni di cooperazione internazionale vengono radicate nel territorio regionale a partire dai soggetti di base, pubblici e privati, affinché le indicazioni, le priorità, le risorse del territorio si possano integrare valorizzando tutte le competenze. Il partenariato costituisce il modo di interagire più proprio in materia di cooperazione fra tutti questi soggetti per la sostenibilità e la durabilità delle azioni progettuali. La Regione favorisce quindi la nascita e lo sviluppo di veri e propri partenariati territoriali, capaci di concepire e realizzare progetti comuni di sviluppo del territorio attraverso la partecipazione strutturata e siste-

matica delle sue diverse componenti. Risulta quindi strategico il rafforzamento delle capacità del territorio regionale attraverso un continuo coinvolgimento dei soggetti portatori di competenze ed esperienze significative, in grado di realizzare un approccio progettuale di tipo integrato.

Il Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale della Regione FVG, inoltre, promuoverà forme di coordinamento e di integrazione con le altre Regioni italiane, delle iniziative progettuali da attuare nelle diverse aree geografiche di cooperazione. A questo proposito la Regione curerà l'attuazione delle Intese istituzionali già stipulate e stimolerà inoltre lo sviluppo dei rapporti di gemellaggio degli Enti Locali con particolare riferimento alle aree prioritarie di cooperazione, in direzione di partenariati orientati alla progettazione e realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale. Inoltre, l'Amministrazione darà supporto ai soggetti del territorio per accedere alle opportunità offerte dai programmi di finanziamento nazionali e comunitari.

La progettazione per area geografica

La Regione FVG, per ogni area geografica identificata, ha inteso promuovere ai sensi dell' art. 10, L.R. 19/00, dei Tavoli di concertazione per favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali.

Questa organizzazione a rete territoriale faciliterà il lavoro di raccordo e coordinamento fra l'amministrazione regionale e i diversi attori locali della cooperazione.

I Tavoli di concertazione intendono sviluppare innanzitutto un percorso di definizione condivisa delle metodologie di lavoro comuni.

Tale percorso avrà come obiettivi quelli di facilitare nella maniera più efficace possibile:

- la condivisione sulle attività, sulle esperienze in corso e sui principali interessi futuri (settoriali e/o geografici) da parte dei soggetti partecipanti al Tavolo;
- le modalità di integrazione dei principali progetti che vedono il coinvolgimento dei soggetti regionali nell'area identificata;
- l'integrazione di soggetti e competenze che, pur avendo attività o interessi potenziali per la cooperazione nell'area abbiano fino ad oggi avuto una limitata partecipazione al Tavolo;
- la formulazione di strategie per le principali iniziative di intervento congiunta nell'area.

I soggetti della cooperazione internazionale in FVG sono chiamati ad operare dunque per programmi di area geografica. Si ritiene infatti che la definizione di strategie condivise a livello di area possa favorire l'interazione e la sinergia fra i diversi soggetti regionali, oltre al miglioramento della qualità degli interventi in un Paese.

Tipologie d'intervento

Secondo quanto previsto dalla normativa vengono individuate le seguenti tipologie di intervento:

1. Promozione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
2. Sostegno alle iniziative di cooperazione allo sviluppo dei soggetti residenti su territorio regionale.

I progetti che verranno privilegiati saranno quelli che verranno presentati e discussi sui tavoli Paese, adotteranno modalità di partenariato territoriale e saranno rivolti alle aree dove l'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia avrà sottoscritto delle intese con le Amministrazioni dei territori dei Paesi terzi.

Aree geografiche di intervento

Il Servizio Rapporti internazionali e Partenariato territoriale interviene in determinate aree del mondo. In via prioritaria le aree geografiche, e le corrispettive tematiche settoriali, a favore delle quali è possibile presentare progetti di cooperazione sono:

Priorità geografiche	Priorità settoriali prevalenti
Sud Est Europa	– Sviluppo locale
	– Institution building – Democrazia partecipativa – Rafforzamento istituzionale – Welfare
Bacino Sud Mediterraneo/Palestina	– Sviluppo locale – Istitution building – Welfare
Federazione Russa e Nuovi Stati Indipendenti	– Sviluppo economico locale – Rafforzamento istituzionale – Welfare
America Latina	– Sviluppo locale – Democrazia partecipativa – Welfare

Le aree suddette beneficiano di particolare attenzione da parte del Governo Italiano e da parte dell'Unione Europea che hanno attivato specifici interventi e si tratterà quindi di esprimere il massimo impegno per raccordare le strategie regionali di intervento in tali aree con i diversi Programmi europei che vi operano, in modo da utilizzare le importanti opportunità che questi possono offrire.

Modalità di partecipazione alle attività progettuali di cooperazione internazionale

Beneficiari e requisiti di ammissibilità dei progetti

I soggetti beneficiari che possono accedere ai contributi previsti per la realizzazione di progetti di cooperazione e partenariato internazionale sono:

- a) enti pubblici;
- b) enti privati di diritto pubblico con personalità giuridica;
- c) organizzazioni non governative;
- d) enti locali territoriali, anche in forma associata e consortile;
- e) organizzazioni ed istituzioni finanziarie regionali;
- f) enti o società a partecipazione pubblica;
- g) camere di commercio, loro associazioni o aziende speciali;
- h) enti e/o associazioni senza scopo di lucro.

Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che contribuiscono a promuovere il tema dello sviluppo locale attraverso la realizzazione di partenariati territoriali, ovvero rapporti di reciprocità fra comunità locali appartenenti a Stati diversi che mirano a valorizzare le competenze e le forze endogene dei territori sostenendo l'autosviluppo delle popolazioni.

Vi sono dei requisiti minimi di ammissibilità che devono essere rispettati:

- a) ogni progetto è presentato da un soggetto proponente il quale interviene attivamente nella fase di programmazione ed è responsabile dell'attuazione del progetto.
- b) il soggetto proponente deve dimostrare, attraverso una relazione dettagliata, di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa in attività di cooperazione internazionale.
- c) è necessaria la partecipazione al progetto di almeno un partner risiedente in un paese terzo riconosciuto quale area di intervento.
- d) il soggetto proponente deve contribuire con una quota di cofinanziamento in denaro o in valorizzazione non inferiore al 20% del costo totale del progetto. Di tale quota, almeno il 10% è garantita dal soggetto proponente, la restante può essere conferita da altri soggetti partecipanti al progetto in qualità di partners.

Ogni progetto, poi, viene valutato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) la qualità progettuale, ovvero:
 - la congruenza tra obiettivi del progetto, azioni conseguenti, risultati attesi e piano finanziario;
 - la capacità di ottenere cofinanziamenti da parte di altri soggetti quali il Ministero degli Affari Esteri italiano, l'Unione europea, o altri organismi internazionali;
 - la maggior percentuale di compartecipazione finanziaria;
 - l'elaborazione dell'iniziativa progettuale a seguito della partecipazione ai tavoli di concertazione promossi periodicamente dal Servizio;
- b) la sostenibilità del progetto nel tempo, della sua capacità di diffusione dei risultati e della sua riproducibilità;
- c) le caratteristiche del partenariato, ovvero:
 - la qualità del partenariato nel Friuli Venezia Giulia, del partenariato locale e di quello transnazionale;
 - la capacità di integrare in rete i diversi soggetti regionali operanti nell'area individuata dal progetto anche attraverso un coordinamento delle attività;
 - la costituzione di un partenariato transnazionale;
 - la valutazione dei partners locali con riferimento alla loro storia, attività e organizzazione;
 - la valutazione dell'effettivo apporto progettuale dei partners locali e della loro costituzione in partenariato;
 - la capacità di raccordarsi con la cooperazione italiana, europea e delle organizzazioni internazionali;
- d) la coerenza rispetto degli indirizzi strategici dell'Amministrazione regionale.

Termini di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate fino al 30 ottobre di ogni anno su apposita modulistica predisposta dal Servizio e disponibile sul sito web della Regione nelle pagine dedicate alla Cooperazione internazionale o presso il Servizio stesso.

Le attività progettuali devono essere realizzate secondo quanto definito nel progetto medesimo e concludersi entro i termini previsti. Se per cause non imputabili al beneficiario i termini dovessero protrarsi, può essere richiesta al Servizio una proroga della scadenza del progetto, indicandone le motivazioni.

Le aree

Sud Est Europa

Priorità e sfide per il sistema regionale di cooperazione nell'area

Per sfruttare le potenzialità dell'area, il Tavolo regionale sud est europeo deve essere in grado di confrontarsi con le principali criticità e difficoltà proprie della cooperazione decentrata: rischio di eccessiva frammentazione, di scarso collegamento con i processi di livello nazionale e di limitato impatto complessivo degli interventi.

Rispetto a tali elementi, una prima principale sfida per la cooperazione decentrata regionale riguarda il riuscire a *fare sistema* rispetto al proprio agire nei territori del sud est europeo.

Il *fare sistema* trae giustificazione da tre principali motivi:

- l'integrazione di competenze per l'azione di cooperazione nei territori: lo sviluppo di azioni di cooperazione a favore del quadro di decentramento e di rafforzamento dei soggetti del territorio del sud est europeo richiede la capacità di integrazione di competenze e di saperi da parte di diversi soggetti. Solo attraverso una effettiva capacità di mobilitazione integrata di competenze ed esperienze da parte degli enti locali, dei soggetti delle categorie economiche, di terzo settore così come delle agenzie tecniche regionali o provinciali, potrà essere acquisita effettiva credibilità per proporsi come sistema effettivamente qualificato per integrarsi con un territorio;
- le risorse: per essere efficace e per avere impatti significativi, la cooperazione decentrata ha bisogno di risorse che vanno necessariamente al di là della capacità di contribuzione dei singoli enti locali o della stessa Regione. Tale considerazione assume particolare significato in questo quadro di difficoltà economica degli enti locali. Il tavolo regionale dovrà pertanto facilitare il formarsi di iniziative significative per l'accesso a finanziamenti, sfruttando quindi le diverse opportunità che i diversi soggetti possono avere.
- le competenze di processo: E' indubbio che per gran parte dei potenziali attori della cooperazione decentrata, la mancanza di competenze sul sistema cooperazione o di conoscenze dirette dei territori in cui operare costituisce un grosso freno al coinvolgimento. Fare sistema avrebbe in questo caso il significato di sfruttare le specializzazioni di alcuni soggetti (le ONG o comunque quegli enti/soggetti che hanno svolto ruoli di progettazione e gestione di iniziative complesse) per un pieno coinvolgimento di un numero ampio di attori.

Piano d'azione

Le esperienze in atto a livello regionale indicano che i settori maggiormente rilevanti per il sistema regionale della cooperazione sono quattro, e riguardano rispettivamente:

- la riforma della pubblica amministrazione: si tratta ad es. di formare la capacità amministrativa necessaria per la corretta gestione ed utilizzo dei fondi comunitari. Sono quindi da promuovere i progetti inerenti la formazione del personale, con particolare riguardo anche per la formazione nel settore delle politiche di sviluppo locale (es. pianificazione urbanistica; sportelli unici per le imprese);
- l'attività di promozione e di sviluppo del sistema di PMI: dato l'interesse dei paesi dell'area di consolidare la riforma economica in atto, il graduale allineamento con le regole di mercato interno e con il quadro normativo comunitario agevolerà gli scambi commerciali ed attirerà gli investimenti;
- la tutela dei cittadini, dei minori e la politica sociale: in alcuni paesi questo tema continua a rappresentare una delle priorità strategiche. Come tale, esso dovrà essere affrontato pensando al rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle autorità locali, con il fine ultimo di migliorare la programmazione e la gestione delle politiche di inclusione sociale;
- gli interventi di tutela in materia di ambiente: in questo settore occorre valorizzare al massimo il ruolo del-

le public utilities, con particolare riguardo per i servizi inerenti la fornitura d'acqua ed il suo trattamento, unitamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di carattere industriale.

Bacino sud del Mediterraneo

Priorità e sfide per il sistema regionale di cooperazione nell'area

È interesse comune ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo adottare strategie condivise per avviare una decisa azione di recupero di quella centralità nell'interscambio mondiale che ha contraddistinto l'area in altri periodi storici. La diversità delle culture presenti in questo bacino, insieme alla ricchezza di valori, di esperienze e di saperi riguardanti aspetti fondamentali della promozione della civiltà, hanno da sempre costituito le risorse sulle quali si è fondato lo sviluppo economico, sociale e culturale di un'area vasta che va dal Golfo Persico al cuore dell'Europa.

La grande apertura registrata dai mercati mondiali nel secolo scorso, insieme all'affacciarsi di nuove realtà economiche rese particolarmente aggressive dal sostegno di ingenti investimenti finanziari provenienti dalle zone forti del pianeta, hanno determinato una decisa perdita di importanza dell'Area Mediterranea nell'interscambio mondiale. A ciò hanno contribuito in modo rilevante anche fattori quali: la limitata propensione all'innovazione, l'inadeguata preparazione a misurarsi su terreni ove le regole della concorrenza vanno rapidamente cambiando, nonché gli evidenti ritardi nella definizione di politiche mirate alla valorizzazione delle risorse endogene dell'intero Bacino. Aspirare al recupero della centralità del Mediterraneo nel panorama mondiale, oggi significa partire dal rilancio del dialogo e dell'interscambio tra l'intero bacino e l'Europa, puntando a valorizzare e far emergere i tratti di un'identità mediterranea che per secoli ha attraversato le singole culture e che oggi deve fondarsi, prima di tutto, sulla salvaguardia della qualità e della indiscutibile tipicità che la caratterizza. In ciò può risultare di particolare utilità porre al centro del dialogo i temi dello sviluppo sostenibile ed equilibrato dei territori, fondato sulla promozione e la valorizzazione delle risorse endogene, dello sviluppo dei sistemi economici locali e dell'importanza della coesione economica e sociale. La sfida è in pratica rappresentata dalla costruzione di una zona economica forte perché più integrata, capace di contribuire al riequilibrio dell'intera Unione Europea.

In tale contesto la Regione FVG può giocare un ruolo di grande rilievo, in relazione all'esperienza acquisita e consolidata in tema di sviluppo locale.

Il modello regionale basato sullo sviluppo di cluster di PMI, caratterizzato da una forte presenza di attività artigianali, può rappresentare un utile punto di riferimento per i Paesi della sponda sud, nella cui economia le piccole e micro imprese rappresentano elementi cardine. Allo stesso modo l'esperienza d'avanguardia maturata dalla Regione FVG nel settore dello sviluppo rurale, può rappresentare terreno di lavoro comune per l'affermazione nell'intera area di un modello sostenibile di agricoltura, ove innovazione e tradizione possano trovare la giusta combinazione per salvaguardare e valorizzare un grande patrimonio culturale e ambientale, insieme alle caratteristiche peculiari del territorio. Puntare su attività comuni sul tema della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici può aiutare i diversi territori nella non facile opera di riorganizzazione e valorizzazione del lavoro all'interno delle famiglie agricole e rurali, andando così ad incidere anche sui fenomeni di inurbamento ed emigrazione così largamente diffusi.

Le esperienze di collaborazione e di dialogo che ad oggi si sono aperte (Programma "Le Ali della colomba") dimostrano come attraverso il coinvolgimento attivo dei Governi locali, si possano innescare elementi di partecipazione dal basso che aiutano a conseguire una maggiore coesione territoriale e sociale. Pur in presenza di assetti istituzionali poco inclini al decentramento, azioni di institutional and capacity building a livello locale, possono fornire stimoli in direzione della crescita di momenti partecipativi.

Le due aree Maghreb e Mashreq presentano situazioni abbastanza diversificate dal punto di vista economico, sociale e culturale, anche se fra loro non mancano similitudini abbastanza evidenti. Condizioni diversificate sono addirittura presenti all'interno di una stessa area. Basti pensare come all'interno del Maghreb diverse siano le situazioni di Libia e Algeria rispetto a quelle di Tunisia e Marocco. Certamente diversa è l'intensità dei rapporti che ciascuna area e ciascun Paese hanno stabilito con l'UE, con gli Stati della sponda nord e, specificamente, con il FVG.

Da questo ne discende che, anche per la nostra regione, l'approccio e le priorità devono giocoforza differenziarsi a seconda dell'interlocutore, anche se l'obiettivo guida non può che essere quello di mantenere una visione d'insieme dello sviluppo dell'area. Ecco perché è importante cogliere ogni occasione utile a favorire

l'interscambio e il dialogo fra i diversi Paesi della sponda sud e fra questi e quelli della sponda nord. Tra i temi che meglio possono prestarsi allo sviluppo di attività di dialogo e collaborazione sono da tenere presenti: la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, il recupero dei centri storici e la pianificazione urbana, la tutela dell'ambiente, il sistema dei trasporti marittimi, lo sviluppo dei sistemi economici locali di qualità ed eccellenza, la "governance delle migrazioni" ecc..

Piano d'azione

I settori più importanti su cui intervenire possono essere considerati i seguenti:

- sistemi economici locali valorizzando l'esperienza regionale dei distretti industriali e sviluppando forme di collaborazione industriale e produttiva. Sostenere e stimolare la cooperazione economica e tecnologica fra clusters di imprese, distretti industriali, rurali e turistici, valorizzando e mettendo in comune buone pratiche metodologiche e il trasferimento di conoscenze;
- Artigianato con specifico riferimento al settore dell'innovazione e delle produzioni di qualità, politiche di promozione e sostegno delle attività artigianali;
- Agricoltura nella valorizzazione delle produzioni tipiche mediterranee e nella prospettiva del più generale sviluppo rurale;
- Institution building sui temi dello sviluppo locale, della pianificazione territoriale e della tutela ambientale, della partecipazione e dei diritti umani;
- Giovani e infanzia, a partire dal sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile;
- Governance interregionale delle migrazioni nel quadro di una più decisa politica europea di prossimità nei riguardi di paesi dai quali provengono flussi migratori, in particolare verso il nostro paese.

Federazione Russa e Nuovi Stati Indipendenti

Priorità e sfide per il sistema regionale di cooperazione nell'area

Le caratteristiche dell'economia e delle relazioni politiche internazionali con la Federazione Russa nonché l'avvio di relazioni commerciali tra operatori regionali e di alcune aree russe hanno indotto l'Amministrazione regionale ad adottare un approccio strutturato nei confronti di tale realtà. La Russia rappresenta, infatti, il più grande "vicino" dell'Unione europea, il maggior fornitore estero di energia, un ampio mercato per beni e servizi della vecchia Europa con un altrettanto ampio potenziale di crescita. Costituisce, inoltre, un interlocutore privilegiato dell'Italia, attraverso accordi bilaterali e frequenti incontri tra i vertici politici, dell'Unione europea, con la quale è stato sottoscritto un Accordo di partenariato e cooperazione che prevede, tra l'altro, la costituzione di quattro spazi comuni, da attuarsi secondo precise Road map, negli ambiti economico, della libertà, sicurezza e giustizia, della sicurezza esterna e della ricerca, educazione e cultura. In tale contesto negli anni scorsi l'Amministrazione regionale ha stipulato una serie di accordi con alcune regioni della Federazione Russa ma solo di recente alcune aree sono diventate strategiche e sono state avviate concrete misure per dare attuazione concreta agli accordi.

Piano d'azione

Nello specifico, le Regioni di Perm, Kaliningrad e Krasnodar sono state identificate quali territori prioritari per favorire le relazioni istituzionali e la collaborazione commerciale e lo sviluppo locale e il rafforzamento istituzionale rappresentano i principali settori di intervento:

- sviluppo locale: la transizione dell'economia russa nella direzione dell'economia di mercato costituisce un fattore di forte attrattività degli investimenti delle imprese regionali particolarmente nel settore della meccanica e nell'intera filiera del legno. Di equivalente interesse risultano altresì il mercato degli approvvigionamenti delle materie prime come pure il settore della logistica e trasporti;
- rafforzamento istituzionale: il processo di democratizzazione favorisce l'apertura delle Amministrazioni russe alla collaborazione con le corrispettive entità territoriali ubicate sul territorio regionale, che sono invitate ad avviare scambi di metodologie e best practice negli ambiti culturale e scientifico.

America Latina

Priorità e sfide per il sistema regionale di cooperazione nell'area

Le linee strategiche delle azioni della Regione in America Latina mirano a sostenere:

- il consolidamento della democrazia partecipativa: partenariati locali per lo sviluppo della "Governance" locale
- lo sviluppo economico locale
- le politiche di coesione sociale
- Le politiche di tutela ambientale e territoriale: la pianificazione territoriale e strategica

Piano d'azione

Lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia, come uno dei fattori principali dello sviluppo, è ormai uno dei temi privilegiati che riguardano i programmi di cooperazione decentrata. La Governance e l'Institution Building vedono come protagonisti essenziali le reti di enti territoriali, in partnership che consentano la messa in rete di buone pratiche.

Particolare attenzione dovrà essere posta a progetti che, attraverso gli strumenti della formazione, sia di base che professionale, l'assistenza tecnica ed il microcredito, favoriscano la crescita di una microimprenditorialità legata ai valori del territorio e, in agricoltura, diffondano forme di diversificazione della produzione, l'accesso a nuovi e più giusti canali di commercializzazione e ad una più organica integrazione di queste nei piani di sviluppo locale degli Enti territoriali. Tali politiche devono basarsi sulla valorizzazione delle vocazioni territoriali e divenire lo strumento per affrontare in forma efficace i problemi di emarginazione, discriminazione e crescita di una coscienza della tutela ambientale del territorio.

Si tratta di favorire l'applicazione di buone pratiche di tutela del territorio oltre che di modelli organizzativi capaci di permettere ai Governi di intervenire in maniera efficace nella pianificazione territoriale. La tutela dell'ambiente e del territorio derivano da un adeguato processo di pianificazione, gestione e controllo dell'urbanizzazione e del territorio. I progetti di cooperazione in questo settore devono favorire la riconsiderazione degli strumenti metodologici, normativi e tecnico-operativi e dell'approccio generale alla pianificazione che, per essere efficace deve orientarsi sempre di più verso dinamiche multidisciplinari, multisettoriali e integrate, con l'obiettivo di produrre:

Punti qualificanti del programma

I punti qualificanti del programma contribuiscono a:

- Rafforzare il rapporto del sistema regionale con le istituzioni dei Paesi destinatari e le loro politiche;
- Coinvolgere gli Enti locali, attori principali nell'amministrazione delle dinamiche economiche e sociali del territorio, nell'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo secondo logiche multilevel;
- Contribuisce a costruire partenariati fondati sul principio di complementarità, integrazione e reciprocità dello sviluppo sociale ed economico locale;
- Promuove le relazioni internazionali che tengano conto di un modello di sviluppo sociale equo;
- Contribuisce ad integrare gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo con quelli dell'internazionalizzare delle economie locali;
- Contribuisce a rafforzare l'azione di coordinamento degli enti locali con le forze attive del loro territorio seguendo dinamiche multisettoriali e multidisciplinari;
- Superare il limite della realizzazione di interventi a pioggia, con la naturale dispersione delle risorse finanziarie, delle politiche della cooperazione allo sviluppo;

- Favorire la partecipazione degli attori regionali, partecipando ai tavoli paese, alla individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi della cooperazione;
- Incentivare la concertazione tra gli attori economici e sociali e favorire un approccio territoriale e sistemico;
- Identificare e coinvolgere il partenariato in un processo che eviti la sovrapposizione dei progetti;
- Migliorare la qualità della progettazione oltre a promuovere i progetti innovativi e sostenibili, favorendo l'azione di reciprocità e di co-sviluppo;
- Concorre alla definizione di una strategia per reperire le informazioni sulle politiche sostenute dal Governo nazionale e dalla Commissione europea;
- Promuove l'evoluzione del modello di sviluppo fondato sul sistema di piccole imprese anche grazie al rafforzamento di strumenti quali lo sportello unico per l'internazionalizzazione;
- Definisce una strategia concertata con gli attori economici e sociali ed integrata agli obiettivi economici per la sottoscrizione di protocolli di intesa con i Paesi delle aree prioritarie.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

L02
06_35_1_DGR_1810

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2006, n. 1810.

L.R. 18/2005, art. 37, comma 1, lettera a) - Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale la Giunta regionale, al fine di garantire omogeneità ed assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, definisce con propria deliberazione i criteri generali ed i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTI gli articoli 11 e 12 della legge 68/1999, in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili;

VISTE le "Direttive per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999", adottate con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali di cui alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) del 23 maggio 2000, n. 12, resa esecutiva con deliberazione di Giunta n. 1588 del 2 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di sostituire le predette Direttive con i criteri adottati con la presente deliberazione;

RITENUTO in particolare opportuno che le persone disabili, le quali al momento dell'entrata in vigore dei criteri allegati alla presente deliberazione stiano effettuando tirocini presso enti pubblici - ai sensi del "Progetto Obiettivo" adottato con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 196, e degli "Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavoro-

rativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 217 - vengano proposte per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito;

RITENUTO inoltre opportuno che i criteri allegati alla presente deliberazione trovino applicazione anche per i programmi di inserimento dei disabili per i quali vengono richiesti i contributi previsti dall'articolo 13 della legge 68/1999;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro che, nelle rispettive sedute del 26 giugno 2006, hanno espresso parere favorevole sul testo dei criteri allegati alla presente deliberazione;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1642 di data 14 luglio 2006, con la quale sono stati approvati in via preliminare i criteri allegati alla presente deliberazione;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 26 luglio 2006 ha esaminato il testo dei criteri allegati alla presente deliberazione, esprimendo sui medesimi, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;

VISTI i "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)" nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)" nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

L02
06_35_1_DGR_1810 ALL

ALLEGATO

Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Le Province, individuate dalla legislazione regionale quali Enti attuatori di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con i datori di lavoro privati, an-

che non soggetti all'obbligo delle assunzioni delle persone disabili, e con i datori di lavoro pubblici, al fine di stabilire tempi e modalità di assunzioni, ed attuare programmi miranti all'inserimento lavorativo delle stesse persone disabili.

2. Le Province possono altresì stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 12 della legge 68/1999, con le modalità di cui all'articolo 5.

3. Al fine di attuare e promuovere ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, le Province possono stipulare convenzioni con tutti gli organismi previsti dall'articolo 11, comma 5, della legge 68/1999.

4. I datori di lavoro pubblici possono avvalersi della facoltà di assumere nominativamente i lavoratori disabili attraverso la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, limitatamente ai lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

5. I datori di lavoro pubblici che effettuano le assunzioni attraverso la stipula delle convenzioni, tenuto conto dell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), devono dichiarare di aver rispettato, nella scelta dei soggetti da inserire, i criteri di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detti criteri di trasparenza si considerano assolti nel caso in cui l'individuazione della persona venga effettuata preliminarmente da parte del servizio del lavoro competente, in sede di convenzione di programma nella quale sia previsto l'utilizzo degli strumenti di cui al "Progetto Obiettivo" adottato con deliberazione della Giunta regionale di data 10 febbraio 2006, n. 196, e degli "Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", adottati con deliberazione della Giunta regionale di data 10 febbraio 2006, n. 217.

Art. 2

(Convenzioni di programma)

1. Le convenzioni di programma, stipulate con i datori di lavoro sia privati che pubblici ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, hanno ad oggetto la determinazione di un programma di assunzioni che prevede la scansione temporale degli inserimenti lavorativi delle persone disabili cui è soggetto il datore di lavoro ai sensi della legge 68/1999. Tale programmazione ha la finalità di garantire al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue potenzialità e nel contempo di permettere al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro in funzione della specifica organizzazione del lavoro interno all'azienda. Pertanto nell'elaborare la scansione temporale di cui all'articolo 3, bisognerà tener conto, in particolare, così come previsto dall'Accordo del 22 febbraio 2001 stabilito in "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", dei seguenti parametri:

- a) volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all'entità della copertura prevista dalla convenzione;
- b) valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa in rapporto alle specifiche condizioni della persona disabile;
- c) valutazione dell'impegno e della disponibilità del datore all'attivazione di attività di tirocinio o formazione professionale finalizzati al migliore inserimento della persona disabile.

2. La programmazione può riguardare l'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili ovvero parte di essa. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori disabili, per la rimanente quota il datore di lavoro utilizzerà gli ordinari istituti previsti dalla legge 68/1999.

3. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i centri per l'impiego competenti non procedono ad

avviamenti d'ufficio, ai sensi della normativa vigente, per quanto riguarda la quota di assunzioni dedotta in convenzione. Tuttavia, se, nel corso dell'attività periodica di verifica, il centro per l'impiego riscontra il mancato adempimento degli impegni assunti in convenzione, imputabile al datore di lavoro, procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie di cui alla legge 68/1999.

4. Tra le modalità di assunzione, possono essere convenute:

- a) la facoltà della scelta nominativa, anche per la quota riservata dalla legge all'avviamento numerico;
- b) lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, i quali, se finalizzati all'assunzione valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione, previo parere del Comitato tecnico;
- c) lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, previo parere del Comitato tecnico;
- d) deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 della legge 68/1999, previo parere del Comitato tecnico.

Art. 3

(Durata delle convenzioni)

1. La durata delle convenzioni che prevedono una scansione temporale delle assunzioni, tenuti presenti gli elementi evidenziati nell'art. 2, comma 1, viene di norma stabilita secondo i seguenti criteri:

- a) nei limiti dei 24 mesi per quanto riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano da 15 a 50 dipendenti;
- b) nei limiti dei 36 mesi per quanto riguarda le convenzioni stipulate con i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano più di 50 dipendenti.

2. Le assunzioni previste in convenzione sono programmate, di norma, secondo la scansione temporale così definita:

- a) per i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano da 15 a 50 dipendenti le convenzioni devono prevedere l'assunzione delle persone disabili nel corso del periodo indicato;
- b) per i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano più di 50 dipendenti, il 40% delle assunzioni dedotte in convenzione devono essere effettuate entro i primi dodici mesi, il 30% entro il secondo anno ed il restante 30% entro il terzo anno;
- c) nel computo, le frazioni superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. Il completamento delle assunzioni dedotte in convenzione deve, comunque, avvenire entro l'ultimo anno di vigenza della convenzione.

4. Le Province hanno facoltà di prevedere, sulla base dei parametri indicati all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c), e previa acquisizione di specifico parere dell'Organismo individuato dalle Province medesime come competente in materia, durate diverse, non superiori comunque ai 60 mesi, con conseguente ridefinizione delle modalità temporali, nonché delle percentuali, degli inserimenti programmati di cui al comma 2, a fronte di evidenti situazioni di difficoltà degli inserimenti o di comprovate esigenze organizzative del datore di lavoro, che dovranno essere precisate, in maniera puntuale ed esaustiva, all'interno della convenzione e del relativo programma di inserimento.

5. Le Province, sulla base dei parametri indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), e previa acquisizione di specifico parere dell'Organismo individuato dalle Province medesime come competente in materia, possono concedere una proroga dei termini della convenzione, in presenza dell'insorgere di situazioni aziendali ed occupazionali non prevedibili al momento della stipula, che rendono problematico l'inserimento al lavoro, fermo restando che il limite massimo di durata della convenzione non può superare i 60 mesi.

6. Ai fini della sottoscrizione e della determinazione della durata di convenzioni successive alla prima, le Province valuteranno lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti, nonché gli esiti dei programmi di inserimento precedenti.

Art. 4

(Convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Nel caso di avviamento di disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento al lavoro, si possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 68/1999, le quali devono anche indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio necessarie per favorire l'adattamento al lavoro del disabile; prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente alla convenzione.

Art. 5

(Convenzioni ai sensi dell'art. 12 della legge 68/1999)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 68/1999, le Province possono stipulare convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo (12 mesi, eventualmente prorogabili di altri 12) dei disabili con particolari difficoltà, presso cooperative sociali o liberi professionisti disabili, ai quali i datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, si impegnano ad affidare commesse di lavoro. In questi casi, le convenzioni possono essere stipulate da datori di lavoro privati e cooperative sociali o liberi professionisti e non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa indicazione del Comitato tecnico.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo non possono riguardare più di un lavoratore disabile, nel caso di datore di lavoro che occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

3. Contestualmente alla convenzione il datore di lavoro deve assumere a tempo indeterminato il disabile, a copertura, attraverso l'assunzione, dell'aliquota d'obbligo prevista.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo devono anche indicare:

- a) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa sociale, o al libero professionista disabile, che non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa, o al libero professionista disabile, di applicare la parte normativa e retributiva dei C.C.N.L., ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
- b) i nominativi dei soggetti da inserire;
- c) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

5. Le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 e con le cooperative sociali, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le persone disabili che al momento dell'entrata in vigore dei presenti criteri stanno effettuando tirocini presso enti pubblici - ai sensi del "Progetto Obiettivo" adottato con deliberazione della Giunta regionale di data 10 febbraio 2006, n. 196 e degli "Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale di data 10 febbraio 2006, n. 217 - vengono proposte per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito.

2. I presenti criteri trovano applicazione anche per i programmi di inserimento dei disabili per i quali vengono richiesti i contributi previsti dall'articolo 13 della legge 68/1999.

Art. 7

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applica la normativa statale vigente in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

L02
06_35_1_DGR_1811

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2006, n. 1811.

L.R. 18/2005, art. 37, comma 1, lett. e) - Modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTO l'articolo 11 della legge 68/1999, in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili;

VISTO l'articolo 13 della legge 68/1999, in materia di agevolazioni per le assunzioni attuate attraverso le convenzioni di cui al citato articolo 11 della medesima legge;

CONSIDERATO opportuno, per la ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2005 sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999, tenere conto del solo numero delle convenzioni stipulate dalle Province con i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge e che presentano i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa;

CONSIDERATO altresì opportuno, per la ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2006 e seguenti sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999, tenere conto:

- a) del numero delle convenzioni stipulate dalle Province con i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge 68/1999 e che presentano i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge 68/1999;
- b) del numero delle convenzioni stipulate dalle Province con gli Enti pubblici e con i datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 11 e che non hanno presentato istanza di agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge 68/1999 ovvero che non sono in possesso dei requisiti per accedervi;

RITENUTO, pertanto, di definire le modalità di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999, con i seguenti criteri:

- a) il 100% delle risorse assegnate per l'anno 2005 è ripartito alle Province in misura proporzionale al numero delle convenzioni stipulate entro la data del 31 dicembre 2004 da ciascuna Provincia con i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999 e che presentano i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge;

- b) l'80% delle risorse assegnate per l'anno 2006 e seguenti è ripartito alle Province in misura proporzionale al numero delle convenzioni stipulate entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente da ciascuna Provincia con i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999 e che presentano i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge;
- c) il 20% delle risorse assegnate per l'anno 2006 e seguenti è ripartito alle Province nella misura proporzionale al numero delle convenzioni stipulate entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente da ciascuna Provincia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, con gli Enti pubblici e con i datori di lavoro privati che non hanno presentato istanza di agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge 68/1999 ovvero che non sono in possesso dei requisiti per accedervi;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 26 giugno 2006 hanno espresso parere favorevole in ordine alle modalità di ripartizione sopra menzionate;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1641 di data 14 luglio 2006, con la quale sono state definite in via preliminare le sopra menzionate modalità di ripartizione;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta di data 26 luglio 2006 ha esaminato le sopra menzionate modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, esprimendo sulle medesime, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999, con i seguenti criteri:

- a) il 100% delle risorse assegnate per l'anno 2005 è ripartito alle Province in misura proporzionale al numero delle convenzioni stipulate entro la data del 31 dicembre 2004 da ciascuna Provincia con i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999 e che presentano i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge 68/1999;
- b) l'80% delle risorse assegnate per l'anno 2006 e seguenti è ripartito alle Province in misura proporzionale al numero delle convenzioni stipulate entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente da ciascuna Provincia con i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999 e che presentano i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge 68/1999;
- c) il 20% delle risorse assegnate per l'anno 2006 e seguenti è ripartito alle Province nella misura proporzionale al numero delle convenzioni stipulate entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente da ciascuna Provincia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, con gli Enti pubblici e con i datori di lavoro privati che non hanno presentato istanza di agevolazioni previste dall'articolo 13 della stessa legge 68/1999 ovvero che non sono in possesso dei requisiti per accedervi.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A04
06_35_1_ADC_RISORSE AGRICOLE AVVISO DECRETO 4496

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Udine

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), articolo 17 (Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura): adozione delle graduatorie dei progetti ammissibili ed elenco dei progetti non ammissibili.

Si rende noto che con proprio decreto n. RAF/9/4496 del 18 agosto 2006 sono state adottate, in base alle risultanze formulate dalla Commissione di esperti per la valutazione dei progetti relativi alle domande di cui all'articolo 17 della L.r. 26/2005, le graduatorie dei progetti ammissibili presentati:

- dai richiedenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a) del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres.;
- dai richiedenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere b) e c) dello stesso Regolamento

nonché l'elenco dei progetti non ammissibili così come di seguito riportato:

A) L.R. 26/2005, art. 17. Domande presentate dai richiedenti di cui alle lettere a) commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 070/Pres./2006.

Graduatoria dei progetti ammissibili.

Po siz N.	Data Presentaz. (Bollo Tondo o Racc.)	N. Prot.	Richiedente	Investimento	Punti
1	09/06/2006	58522	Az. agr. Bertuzzi Flavio	Realizzazione impianto a biogas	7,6
2	07/06/2006	57845	Az. agr. La sisile s.s.	Installazione pannelli fotovoltaici	7,5
3	12/06/2006	59036	Az. agr. Bernardis Giovanni	Impianto termovalorizzazione biomassa proveniente da allevamento avicolo da carne	7,4
4	12/06/2006	59052	Cunicola Stella s.s.	Realizzazione impianto di cogenerazione a biomassa	7,4
5	12/06/2006	59238	AZ. agr. Ivory srl	Impianto produzione energia elettrica a pollina	7,4
6	12/06/2006	59114	Az. agr. Sgubin Ferruccio	Caldaia alimentabile a tralci di potatura e rotoimballatrice per sarmenti	7,1
7	12/06/2006	59004	Valle Chiara s.r.l.	Introduzione tecnologie innovative in valle da pesca	7,0
8	05/05/2006	45566	Az. agr. Graffi Valerio	Acquisto irroratore semovente a trampolo scavallatore per mais	5,9
9	19/05/2006	50603	Tenuta Cà Bolani sas	Acquisto portattrezzi semovente multifunzione per vigneto	5,3

10	12/06/2006	59144	Az. agr. Borgo S. Daniele	Introduzione tecnologie innovative nella gestione del vigneto	5,3
11	12/06/2006	59683	Az. agr. Nadalutti Renzo	Acquisto cella frigo per cereali biologici	5,3
12	05/06/2006	56251	Soc. agr. Bellazoa s.r.l.	Acquisto trinciatoio	5,2
13	15/05/2006	49110	Tenuta Cà Bolani sas	Acquisto analizzatore laboratorio per uve, mosti e vini	4,4
14	09/06/2006	58304	soc. coop. agr. Cantina di Rauscedo	Stazione analisi uve, mosti e vini (zuccheri, acidità totale, pH, fenoli)	4,4
15	10/06/2006	59779	Soc. agr. Cà Ronasca	Acquisto strumentazione analisi multiparametrica ed etichettatrice	4,4
16	07/06/2006	57604	Soc. coop. agr. La nuova terra arl	Incentivazione allo sviluppo e alla diffusione del miglioramento dei processi produttivi di particolari forme di agricoltura biologica	4,0
17	12/06/2006	59293	Az. agr. Zobec Edi	Miglioramenti qualitativi e quantitativi nella produzione di orzo per birra	3,4
18	12/06/2006	59305	Az. agr. Roncus	Innovazione nel processo produttivo del vino bianco	2,4
19	12/06/2006	59290	Az. agr. Zobec Edi	Miglioramenti qualitativi nell'allevamento di salmoni con alimenti biologici	1,8
20	09/06/2006	58307	soc. coop. agr. Cantina di Rauscedo	Acquisto diraspapigiatrici	1,4

Progetti non ammissibili alla valutazione

n.	n. prot.	Richiedente	Investimento	Motivazione non ammissibilità
1	58524	Az. agr. Di Lenarda Mauro	Robot di mungitura	Il progetto non viene ammesso alla valutazione in quanto non rientra in alcuna delle tipologie di finalizzazione di cui all'articolo 1 del Regolamento. Si è verificato infatti che la produzione di latte dell'azienda non viene utilizzata per l'ottenimento di prodotti biologici o D.O.P. (Montasio)..

B) L.R. 26/2005, art. 17. Domande presentare dai richiedenti di cui alle lettere b) e c), commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 070/Pres./2006.

Graduatoria dei progetti ammissibili.

Posiz N	n. proget to	Richiedente	Sintesi denominazione progetto	Punti
1	22	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Amb.	Studio di fattibilità, monitoraggio e verifica di un sistema cogenerativo con utilizzo di materiale agro-forestale	19,8
2	34	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Amb.	Stima dei rilasci di azoto dai terreni agricoli finalizzata alla valutazione delle misure agroambientali del PSR e alla definizione delle zone vulnerabili da nitrati in FVG	19,7
3	3	CETA	Sperimentazione e controllo tecnologie avanzate per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili	18,9
4	11	Az. agr. Universitaria A. Servadei	Studio fattibilità impianto trasformazione cereali biologici in malto per usi diversi nella filiera	18,2
5	2	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali.	Sistema integrato distribuzione ecocompatibile di fitofarmaci in viticoltura	17,9
6	35	Univ. Ts - Univ. Ud - Dip. Scienze Animali -	Caratterizzazione valutazione dei prodotti vegetali per il controllo naturale delle malattie negli allevamenti biologici	17,7
7	7	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali	Sviluppo della filiera produttiva delle biomasse combustibili in FVG	17,3
8	21	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali	Lavorazioni meccaniche e conservative e cover crop in rotazione triennale ad indirizzo biologico	17,3
9	23	ERSA	Filiera per un frumento biologico di qualità	16,8
10	19	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali	Filiera per la propagazione e coltivazione Gentiana lutea in FVG	16,7
11	1	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali	Aumento stabilità ossidativa biodiesel	16,6
12	15	Univ. Ud. - Dip. Biologia Applicata alla Difesa delle Piante	Energia ed alimentazione: razionalizzare la filiera produttiva del mais con tecnologie innovative	16,0
13	16	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali	Diagnostica molecolare per l'identificazione clonale del materiale viticolo	15,2
14	32	Univ. Ud. - Dip. Biologia ed Economia Agroindustriale - Univ. Ts	Kit e biosensori di elevata sensibilità per la determinazione delle tossine di alghe nelle acque e nei prodotti tipici del FVG	14,0
15	10	Az. agr. Universitaria A. Servadei	Sostenibilità economico-ambientale biomasse a filiera corta	13,6
16	17	Univ. Ud - Dip. Scienze Agr. ed Ambientali	Utilizzo di specie agrarie da biomassa per fitoestrazione di metalli da suoli contaminati	13,5
17	8	Az. agr. Universitaria A. Servadei	Impianto pilota climatizzazione cantine per produzione vini di qualità	13,4
18	9	Az. agr. Universitaria A. Servadei	Aumento produttività del girasole oleico destinato alla produzione di biodiesel ed impieghi industriali	13,4

19	37	Univ. Ud - Dip. Scienze degli Alimenti	Valutazione dello stato evolutivo dei vini in funzione dei diversi tipi di chiusure tradizionali ed innovative	12,2
20	4	Univ. Ud. - Facoltà Agraria	Miglioramento delle produzioni vitivinicole: sostenibili, di qualità e nel rispetto dell'ambiente	12,0
21	20	Univ. Ud - Dip. Scienze degli Alimenti	Valorizzazione produzioni biologiche per ottenimento prodotti di qualità caratterizzati da elevato valore salutistico e salvaguardia dell'ambiente	12,0
22	14	UNIV. UD. - Dip. Biologia ed economia agroindustriale	Microfiliere di qualità in FVG: innovazione metodologica ed evidenze empiriche	11,6
23	18	Univ. Ud - Dip. Scienze Animali	Metodo innovativo nel sistema della pesca marina	11,2
24	33	Univ. Ud - Dip. Scienze Animali	Nuove tecniche di abbattimento della sostanza organica e di cogenerazione in acquacoltura	10,6
25	29	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Censimento, georeferenziazione delle trosculture della Regione FVG e programma di lotta alla lattococcosi	10,4
26	25	Univ. Ud. - Dip. Biologia ed economia agroindustriale	Biomontasio	10,0
27	43	Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale	Raccolta dati di base ed elaborazione di un modello di gestione ambientale per la pesca del piccolo pesce pelagico nelle zone costiere del Golfo di Trieste	9,8
28	41	Istituto Nazionale di Oceanografia E Geofisica Sperimentale	Raccolta dati di base ed elaborazione di un modello di gestione ambientale per l'attività di molluschicoltura ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere del Golfo di Trieste	9,6
29	24	Univ. Ts	Sviluppo e applicazione di biotecnologie genomiche in mitilo per il controllo della contaminazione da biotossine algali	9,4
30	31	Univ. Ts - Dipart. di Materiali e Risorse Naturali	Valorizzazione dei prodotti regionali: indagini su olii vergini d'oliva provenienti da cv. autoctone mediante sistemi innovativi di caratterizzazione	8,4
31	5	Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale	Valutazione rendimento e selettività reti da posta	8,0
32	6	Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale	Valutazione dell'impatto dei batteri marini sulla cannocchia	8,0
33	27	Univ. Ts Dip. Biologia	Raccolta dati ambientali e culturali per l'elaborazione di modelli di produzione di vongola verace filippina	8,0
34	36	Univ. Ud - Dip. Scienze Animali	Valorizzazione della filiera trota iridea volta al miglioramento dell'impatto ambientale e della qualità totale	8,0

35	38	Univ. Ts - Dipart. di Biologia	Progetto di gestione ambientalistica e produttiva della zona ambientalistica protetta del Primero	8,0
36	39	CIRSPE Centro Italiano Ricerche Studi per la Pesca	Monitoraggio per l'ottenimento della VIA della pesca sperimentale effettuata con sistemi meccanici per la raccolta della vongola verace in ambito SIC-laguna di Marano	7,0
37	42	Piccola società cooperativa pescatori LISERT	Studio e sperimentazione di nuovi attrezzi ecosostenibili per la piccola pesca costiera regionale	6,4
38	40	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Diagnosi differenziale della specie Perkinsus mediante l'impiego della metodica di laboratorio PCR-RFLP applicata a bivalvi del genere Ruditapes	6,0
39	28	Univ. Ts - Centro Interdip. Gestione e recupero ambientale	Qualità e sicurezza alimentare dei prodotti ittici e della mitilicoltura del golfo di Trieste	5,0
40	26	DOC Friuli-Isonzo	Sistema di gestione della lotta guidata con tecnologia integrata GSM-GIS-GPS	3,8
41	30	Biosensor Technologies srl	Analisi sensoriale dell'olio d'oliva: nuovi approcci biomolecolari	3,4
42	44	Bio-Res soc. coop.	Messa a punto di un metodo di analisi per Escherichia coli mediante PCR e comparazione con il metodo ufficiale per la gestione dell'autocontrollo della raccolta dei molluschi bivalvi	3,0

Progetti non ammissibili alla valutazione

n.	n. prot.	Richiedente	Sintesi denominazione progetto	Motivazione non ammissibilità
1	58194	Azienda agraria universitaria A. Servadei	Impianto di macellazione mobile per ungulati selvatici: container mobile modulare (CERF)	Il progetto non viene ammesso alla valutazione in quanto non rientra in alcuna delle tipologie di finalizzazione di cui all'articolo 1 del regolamento. Si è verificato infatti che la filiera regionale degli ungulati selvatici non ha ottenuto nessuno dei riconoscimenti specificati dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del regolamento.
2	58195	Azienda agraria universitaria A. Servadei	Avvio e sviluppo di una rete regionale di Farmers' Markets	Il progetto non viene ammesso alla valutazione in quanto è relativo a processi di razionalizzazione della commercializzazione e dell'offerta delle produzioni agricole e non rientra in alcuna delle finalità previste dall'articolo 1 del Regolamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Ivano Clabassi

S06

06_35_1_ADC_PIAN TERR NIMIS VAR 19

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Nimis. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Nimis, con deliberazione consiliare n. 16 del 13.06.2006, ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

S06

06_35_1_ADC_003_PIAN TERR NIMIS VAR 3

Comune di Taipana. Approvazione variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0241/Pres. del 07.08.2006, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 25 del 11.05.2006, con cui il comune di Taipana ha approvato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 13.04.2006.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

S06

06_35_1_ADC_PIAN TERR TRAMONTI DI SOTTO VAR 5

Comune di Tramonti di Sotto. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Tramonti di Sotto, con deliberazione consiliare n. 14 del 16.06.2006, ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

S01

06_35_1_ADC_SALUTE - INCARICHI CONTINUITÀ ASSIST I PUBBL

DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE

Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia**Incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - I pubblicazione per l'anno 2006.**

INCARICHI VACANTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE 1a PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2006	
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Incarichi vacanti
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 1 "Triestina" via G. Sai, 1-3 Comprensorio di San Giovanni 34127 TRIESTE	3
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4 "Medio Friuli" via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	8
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 5 "Bassa Friulana" via Natisone - loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA (UD)	8
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 6 "Friuli Occidentale" via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	4

AVVERTENZE

Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, rispettivamente alle Aziende per i servizi sanitari (domanda di trasferimento) e alla Direzione centrale salute e protezione sociale, apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito.

S01
06_35_1_ADC_SALUTE - INCARICHI CONTINUITA' ASSIST SCHEMA DOMANDA

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA'
ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 23 marzo 2005¹, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. _____.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____
-di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: ____/____

dichiara inoltre

-di essere attualmente titolare di incarico di continuità assistenziale nella Regione _____ A.S.S. _____ dal _____ (2)

-di provenire/non provenire da Azienda che dispone di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale definito all'art. 64, comma 2, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005;

-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di continuità assistenziale, precedentemente al periodo sopraindicato,
nella Regione _____ A.S.S. _____
dal _____ al _____ (2)
nella Regione _____ A.S.S. _____
dal _____ al _____ (2)

¹ Ai sensi della norma transitoria n. 2, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo".

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di continuità assistenziale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005 nei seguenti periodi:

dal _____ al _____
dal _____ al _____

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale (3)

Azienda n. _____

Azienda n. _____

Azienda n. _____

Azienda n. _____

Azienda n. _____

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____

via _____ Tel. _____/_____

In fede.

data _____

Firma _____

(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev' essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 8, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, l'anzianità di servizio è determinata sommando:

- a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
- b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorchè già valutata ai sensi della lettera a);
- c) anzianità pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da Aziende di cui all'art. 64, comma 4.

(3) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 3, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione – per trasferimento - degli incarichi vacanti di continuità assistenziale
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel _____ riguarderanno _____
(2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è _____

NOTE:

- (1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 23 marzo 2005;
- (2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

S01
06_35_1_ADC_SALUTE - INCARICHI CONTINUITA ASSIST SCHEMA DOMANDA ASSEGNAZIONE

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA'
ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute e protezione sociale
Riva Nazario Sauro, 8

34124 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____
-iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia,
valevole per l'anno 2006, laureato il _____, con voto _____

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 23 marzo 2005¹, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. _____ dd. _____, e segnatamente per i seguenti incarichi:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) A.S.S. _____ | 4) A.S.S. _____ |
| 2) A.S.S. _____ | 5) A.S.S. _____ |
| 3) A.S.S. _____ | 6) A.S.S. _____ |

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 9, e 10, dell'Accordo, chiede, inoltre, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della casella prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

- riserva (67%) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03;
- riserva (33%) per i medici in possesso del titolo equipollente;

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____

¹ Ai sensi della norma transitoria n. 2, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo."

-di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
 via _____ tel: ____/____ dal
 _____(2)

-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal
 _____(4), località di residenza _____(4)

-di essere/non essere (1) in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1,
 comma 2 e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del
 D.L.vo n. 277/03, conseguito in data _____

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a
 tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto _____ ore settimanali _____
 via _____ comune di _____
 tipo di rapporto di lavoro _____
 periodo: dal _____;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di assistenza primaria ai sensi dell'Accordo
 dd. 23 marzo 2005, con massimale di n. _____ scelte e con n. _____ scelte in carico con riferimento al
 riepilogo mensile del mese di _____ Azienda _____

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'Accordo dd.
 15 dicembre 2005, con massimale di _____ scelte Periodo dal _____

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come
 specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____
 Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati (ex convenzionati esterni)
 Azienda _____ branca _____ periodo dal _____

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale (a tempo
 determinato) o nell'emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella
 Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____
 in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n.
 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al
 D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03:

Denominazione del corso _____
 Soggetto pubblico che lo svolge _____ Inizio dal _____

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private
 convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto
 legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non
 accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:

Azienda _____ ore sett. _____
 via _____ comune di _____ periodo dal _____

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda _____ comune di _____ periodo dal _____

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

_____ periodo dal _____

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale periodo dal _____

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

 Periodo dal _____

16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):

Azienda _____ Comune _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____
 periodo dal _____

17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 16):

Soggetto pubblico _____
 via _____ comune _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____
 Periodo dal _____

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :

 Periodo: dal _____

NOTE _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
via _____ Tel. _____/_____

In fede.

data _____

Firma _____

(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, verranno attribuiti 10 punti al medico residente, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2005) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. c), dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, verranno attribuiti 10 punti al medico residente, nella Regione Friuli Venezia Giulia, da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2005) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 3, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto, esclusivamente, all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome.
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale salute e protezione sociale – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Responsabile del trattamento è il dr. Cesare de Simone, Direttore centrale della salute e della protezione sociale.
7. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – Trieste.

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 23 marzo 2005.

S01

06_35_1_ADC_SALUTE - INCARICHI VACANTI EMERGENZA I PUBB

Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale - I pubblicazione per l'anno 2006.

INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 1a PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2006	
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Incarichi vacanti
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 1 "Triestina" via G. Sai, 1-3 Comprensorio di San Giovanni 34127 TRIESTE	1

AVVERTENZA

Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, all' Azienda per i servizi sanitari apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito.

S01

06_35_1_ADC_SALUTE - INCARICHI VACANTI EMERGENZA SCHEMA DOMANDA

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE**
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 23 marzo 2005¹, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. _____.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____
-di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: ____/____

dichiara inoltre

-di essere attualmente titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale nella Regione _____ A.S.S. _____ dal _____ (2)
-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale, precedentemente al periodo sopraindicato, nella Regione _____, A.S.S. _____ dal _____ al _____ (2)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, nei seguenti periodi:
dal _____ al _____
dal _____ al _____

¹ Ai sensi della norma transitoria n. 2, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo."

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (3)

Azienda n. _____ Azienda n. _____

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
 via _____ Tel. _____/_____

In fede.

data _____

Firma _____

(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

- (1) cancellare la parte che non interessa
- (2) Ai sensi dell'art. 92, comma 9, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, l'anzianità di servizio è determinata sommando:
 - a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;
 - b) l'anzianità di servizio effettivo nell'incarico di provenienza, ancorché già computato nell'anzianità di cui alla lettera a).
- (3) ove l'interessato abbia presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 13, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione - per trasferimento - degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel _____ riguarderanno _____
(2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è _____

NOTE:

- (1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 23 marzo 2005;
- (2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

S01

06_35_1_ADC_SALUTE - INCARICHI VACANTI EMERGENZA SCHEMA DOMANDA PER GRADUATORIA

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE**
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____
-iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia,
valevole per l'anno 2006,

chiede

l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 23 marzo 2005¹, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. _____ dd. _____.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____
-di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: ____ / ____ dal
_____ (1)

-di essere/non essere (2) residente nell'Azienda per i servizi sanitari, alla quale è diretta la presente domanda, dal _____ località di residenza _____ (3)

-di essere/non essere (2) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) dal _____ località di residenza _____ (3)

-di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito in data _____

-di avere/non avere (2) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (4)

Azienda n. _____

Azienda n. _____

¹ Ai sensi della norma transitoria n. 2, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo."

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (2) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto _____ ore settimanali _____
 via _____ comune di _____
 tipo di rapporto di lavoro _____
 periodo: dal _____;

2) di essere /non essere (2) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, con massimale di n. _____ scelte e con n. _____ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _____ Azienda _____

3) di essere/non essere (2) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'Accordo dd. 15 dicembre 2005, con massimale di _____ scelte Periodo dal _____

4) di essere/non essere (2) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (2) come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____
 Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

5) di essere/non essere (2) iscritto negli elenchi dei medici accreditati (ex specialisti convenzionati esterni) provincia _____ branca _____ periodo dal _____

6) di essere/non essere (2) titolare di incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato/a tempo determinato (2), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____,
 in forma attiva/in forma di disponibilità (2),

7) di essere/non essere (2) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e al D.L.vo n. 277/03:

Denominazione del corso _____
 Soggetto pubblico che lo svolge _____ Inizio dal _____

8) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

9) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____
 via _____ comune di _____ ore sett. _____
 Tipo di attività _____
 Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____

10) di svolgere/non svolgere (2) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:

Azienda _____ ore sett. _____

via _____ comune di _____ periodo dal _____

11) di svolgere/non svolgere (2) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte:

Azienda _____ comune di _____ periodo dal _____

12) di avere/non avere (2) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

_____ periodo dal _____

13) di essere/non essere (2) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

14) di fruire/non fruire (2) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale periodo dal _____

15) di svolgere/non svolgere (2) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

Periodo dal _____

16) di essere/non essere (2) titolare di incarico nella medicina dei servizi, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1) (2):

Azienda _____ Comune _____ ore sett. _____

Tipo di attività _____

periodo dal _____

17) di operare/non operare (2) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 16):

Soggetto pubblico _____

via _____ comune _____

Tipo di attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____

Periodo dal _____

18) di essere/non essere (2) titolare di trattamento di pensione a carico di :

Periodo: dal _____

NOTE _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (2):

comune _____ (__) CAP _____
via _____ Tel. _____ / _____

In fede.

data _____

Firma _____

(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) “presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)” l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 92, comma 5, lettere b2) e b3), dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, i medici inclusi nella graduatoria regionale del Friuli Venezia Giulia, valida per l'anno 2006, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di emergenza sanitaria territoriale, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti con priorità per:

- i medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante (lett. b2);
- i medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante (lett. b3).

(2) cancellare la parte che non interessa

(3) Da compilare solo in caso affermativo.

(4) Qualora l'interessato abbia presentato domanda presso altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 13, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, dev'essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Azienda, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel _____ riguarderanno _____
(2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è _____

NOTE:

- (1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 23 marzo 2005;
- (2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2006 - Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 7 luglio 2006, n. ALP. 11/1375/VIA/256. Procedura di VIA. Progetto PRPC di iniziativa privata "Sacca dei Moreri - Comparto B" - Opere di urbanizzazione primaria in Comune di Grado. Proponente: Consorzio Lido Moreri. Provvedimento di individuazione delle autorità.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2006, nel decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 7 luglio 2006, n. ALP. 11/1375/VIA/256, di cui all'oggetto, alla pag. 68, il seguente testo

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza del progetto, presentato dalla società Golf Laguna di Grado srl, gli Enti di seguito indicati:

deve leggersi correttamente come:

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza del progetto, presentato dalla Consorzio Lido Moreri, gli Enti di seguito indicati:

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

G01
06_35_3_GAR_001_DIR LAVFOR ALLEGATO 1814 DEL

DIREZIONE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

TRIESTE

Bando a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. Ob. 3 2000/2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Approvato con D.G.R. 28 luglio 2006, n. 1814)

1. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca - via San Francesco, n. 37, 34100 Trieste. Tel. 040. 3775247/ 3775298. Fax. 040.3775013. e-mail: formazione.prof@regione.fvg.it Sito internet: www.formazione.regione.fvg.it.

2. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. ob. 3 2000/2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Deliberazione a contrarre della Giunta regionale n. 1814 del 28 luglio 2006.

4. Appalto di servizi.

5. Luogo di prestazione dei servizi: Trieste, via S.Francesco, n. 37.

6. Servizi di assistenza tecnica alla gestione ed attuazione del P.O.R. ob. 3 2000/2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Cod. CPV 72224000-1 - servizio di consulenza per la gestione di progetti. Servizio di valutazione ex ante; servizi di verifiche in itinere; servizio di assistenza tecnica alla organizzazione ge-

nerale ed attuazione del P.O.R.; servizio di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico; servizio di verifica rendicontale. Appalto eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità - dicembre 2007/dicembre 2008; dicembre 2008/dicembre 2009.

7. Le risorse finanziarie disponibili per i servizi da erogarsi fino al 31 dicembre 2007 sono di € 660.000,00, IVA inclusa, per i servizi ed € 25.000,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione, a valere sulle risorse del P.O.R. F.V.G. ob. 3 2000-2006, asse F, misura F1.

8. Complessivamente le risorse finanziarie disponibili sono pari a non più di € 2.005.000,00, IVA inclusa, di cui € 660.000,00, IVA inclusa, per i servizi da erogarsi entro il 31 dicembre 2007 ed € 25.000,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione; € 660.000,00, IVA inclusa, per il possibile rinnovo con scadenza 31 dicembre 2008 ed € 660.000,00, IVA inclusa, per il possibile rinnovo con scadenza 31 dicembre 2009 a valere sulle risorse cofinanziate dal FSE della programmazione 2007-2013.

9. Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento:

Regolamento (CE) 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; Regolamento (CE) 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo; Regolamento (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003; Decisione CE(2004)2911 del 20 luglio 2004 che approva il P.O.R. Obiettivo 3 - 2000/2006 della Regione appaltante a modifica della decisione CE(2000)2076 del 21 settembre 2000; Complemento di programmazione, di cui all'art. 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, adottato adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004; Regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3", come approvato con DPGR n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE; Il presente capitolato e le disposizioni ivi contenute e/o espressamente richiamate. Per quanto non in opposizione con esse varranno inoltre le disposizioni e prescrizioni stabilite nel Capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985 e successive modifiche.

10. Nell'offerta devono essere inseriti i curricula professionali relativi ai soggetti componenti i gruppi di lavoro.

11. Gli interventi devono essere avviati dal momento della notifica dell'intervenuta esecutività del contratto e si devono concludere il 31 dicembre 2007.

12. Eventuali varianti potranno essere richieste dalla Direzione appaltante.

13. Il Capitolato tecnico e la documentazione resa disponibile possono essere richiesti, anche via fax al numero 040/3775013 o tramite E-mail formazione.prof@regione.fvg.it. Tale documentazione è inoltre disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, voce "Per gli operatori", sezione "Avvisi e bandi".

14. Termine ultimo ricevimento domande: ore 12:00 del 28 settembre 2006.

15. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero persone appositamente delegate.

16. Apertura offerte: 3 ottobre 2006, h. 11 in via San Francesco, n. 37, Trieste.

17. Cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa di euro 13.200,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;

18. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con cadenza trimestrale su presentazione di fattura corredata da una breve relazione sull'attività svolta nei tre mesi precedenti divisa per le diverse funzioni appaltate così come specificate nell'articolo 7 del Capitolato Tecnico.

19. L'eventuale raggruppamento di operatori economici dovrà assumere la forma giuridica consentita dalla legge.

20. Requisiti soggettivi e documentazione amministrativa necessaria indicata agli articoli 9 e 10 del capitolato Tecnico.

21. Offerta vincolante per l'offerente per 180 giorni.

22. Criterio di utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico.

23. Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti relativamente alla presente gara sarà quello di Trieste.

24. Data di spedizione del bando di gara: .2 agosto 2006.

25. L'appalto non rientra nel campo di applicazione di alcun Accordo.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

G01
06_35_3_GAR_002_DIR LAVFOR ALLEGATO 1815 DEL

Bando a procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo allo sviluppo della cultura, della formazione e della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, asse D, misura D.

1. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca - via San Francesco, n. 37, 34100 Trieste. Tel. 040. 3775247/ 3775298. Fax. 040.3775013. e-mail: formazione.prof.@regione.fvg.it Sito internet: formazione.regione.fvg.it.

2. Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo allo sviluppo della cultura, della formazione e della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, asse D, misura D.3

3. Deliberazione a contrarre della Giunta regionale n. 1815 del 28 luglio 2006.

4. Appalto di servizi.

5. Luogo di prestazione dei servizi: regione Friuli Venezia Giulia.

6. Servizi relativi allo sviluppo della cultura, della formazione e della consulenza imprenditoriale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, asse D, misura D.3 - Cod. CPV 80420000 - 4 - Servizi di formazione; Cod. 74141400 - 3 - Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane. Appalto eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità - 1° marzo 2008/31dicembre 2009 a valere sul POR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

7. Le risorse finanziarie disponibili per i servizi da erogarsi fino al 28 febbraio 2008 sono di € 1.321.040,00, IVA inclusa, per i servizi ed € 25.000,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione, a valere sulle risorse del P.O.R. F.V.G. ob. 3 2000-2006, asse D, misura D.3.

8. Complessivamente le risorse finanziarie disponibili sono pari a non più di € 3.500.000,00, IVA inclusa, di cui € 1.321.040,00, IVA inclusa, per i servizi da erogarsi entro il 28 febbraio 2008 ed € 25.000,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicazione; € 2.153.960,00, IVA inclusa, per il possibile rinnovo con scadenza 31 dicembre 2009 a valere sulle risorse cofinanziate dal FSE della programmazione 2007-2013 - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione".

9. Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento:

Regolamento (CE) 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; Regolamento (CE) 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo; Regolamento (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003; Decisione CE(2004)2911 del 20 luglio 2004 che approva il P.O.R. obiettivo 3 - 2000/2006 della Regione appaltante a modifica della decisione CE(2000)2076 del 21 settembre 2000; Complemento di programmazione, di cui all'art. 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, adottato adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004; Regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3", come approvato con DPGR n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE; Il presente capitolato e le disposizioni ivi contenute e/o espressamente richiamate. Per quanto non in opposizione con esse varranno inoltre le disposizioni e prescrizioni stabilite nel Capitolato d'onere generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28 ottobre 1985 e successive modifiche.

10. Nell'offerta devono essere inseriti i curricula professionali relativi ai soggetti componenti i gruppi di lavoro.

11. Gli interventi devono essere avviati dal momento dell'intervenuta esecutività del contratto e si devono concludere entro il 28 febbraio 2008.

12. Il Capitolato tecnico e la documentazione resa disponibile possono essere richiesti, anche via fax al numero 040/3775013 o tramite E-mail www.formazione.prof@regione.fvg.it. Tale documentazione è inoltre disponibile sul sito internet, voce "Per gli operatori", sezione "Avvisi e bandi".

13. Termine ultimo ricevimento domande: ore 12:00 del 13 ottobre 2006.

14. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero persone appositamente delegate.

15. Apertura offerte: 23 ottobre 2006, h. 11 in via San Francesco, n.37, Trieste.

16. Cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa di euro 26.421,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;

17. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con cadenza trimestrale su presentazione di fattura accompagnata da relazioni intermedie e finale da presentare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2007, 30 novembre 2007 e 31 marzo 2008.

18. Il raggruppamento di operatori economici deve assumere la forma giuridica consentita dalla legge.

19. Requisiti soggettivi e documentazione amministrativa necessaria indicata agli articoli 12 e 13 del capitolato Tecnico.

20. Offerta vincolante per l'offerente per 180 giorni.

21. Criterio di utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

22. Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti relativamente alla presente gara sarà quello di Trieste.

23. Data di spedizione del bando di gara: 2 agosto 2006.

24. L'appalto non rientra nel campo di applicazione di alcun Accordo.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

A11

06_35_3_GAR_003_GESTIONE IMM VENDITA

GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
TRIESTE

Avviso d'aste pubbliche per la vendita di beni immobili.

La società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia spa, Piazza S. Antonio Nuovo 6 - 34122 Trieste, tel. 040/3480955, fax 040/633939, e-mail: cartolarizzazione@gifvg.it, sito web: www.gifvg.it, (nel proseguo la «Società»), nell'ambito del programma di dismissione di beni immobili, (già di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), ora conferiti alla società di cartolarizzazione "P.R.IM.A. F.V.G. srl", è stata da quest'ultima incaricata di procedere alla vendita, per il tramite di singole aste pubbliche, per ciascuno dei sottoindicati Lotti, che verranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprese eventuali servitù apparenti e non apparenti:

Cod. Lotto: 6

Pertinenza Colonia G.I. (ex). Area di quasi mq. 10.000 destinata ad uno sviluppo immobiliare di tipo residenziale. Loc. Banne Opicina - Trieste
Prezzo a base d'asta: Euro 420.000

Cod. Lotto: 8

Campo Profughi (ex). Area di mq. 5.321 ad andamento prevalentemente pianeggiante ben piantumata con n. 2 baracche inutilizzate. Loc. S. Croce - Trieste
Note: 1) Il lotto è soggetto al diritto di prelazione del conduttore.
Prezzo a base d'asta: Euro 230.000

Cod. Lotto: 9

Azienda Volpares. Porzione di azienda agricola forestale costituita da alcuni edifici rurali, alcune abitazioni, delle serre ed un centro espositivo. Le unità immobiliari hanno una superficie per mq. 1.737 mentre i terreni per mq. 320.037. Loc. Volpares - Palazzolo dello Stella (UD) e Loc. Moretton - Muzzana del Turgnano (UD)
Note: 1) Il lotto è sottoposto alla normativa di cui agli artt. 59 e segg. del Codice dei Beni Culturali.
Prezzo a base d'asta: Euro 1.250.000

Cod. Lotto: 12

Caserma Forestale (ex). Libero. Immobile che si sviluppa su 3 piani f.t. oltre a un piano seminterrato su una superficie di mq. 748. Via Codafora, 15 - Pordenone
Prezzo a base d'asta: Euro 280.000

Cod. Lotto: 29

«Ex segheria di via Montesanto». Compendio costituito da alcuni fabbricati per mq. 1.834, corte e terreni per mq. 9.399. Via Montesanto, 15 - Gorizia
Prezzo a base d'asta: Euro 1.250.000

Cod. Lotto: 32

Area industriale a uso «Fincantieri». Trattasi di due aree, una di mq. 52.640 interna al Cantiere Navale ed interclusa tra altre proprietà ed il demanio marittimo e l'altra di mq. 5.440, entrambe in uso al Cantiere navale. P.le Cosulich, 1 - Monfalcone (GO)
Note: 1) Il lotto è soggetto al diritto di prelazione del conduttore; 2) Il lotto è sottoposto alla normativa di cui agli artt. 59 e segg. del Codice dei Beni Culturali.
Prezzo a base d'asta: Euro 1.320.000

Cod. Lotto: 48

Terreno edificabile. Libero. Area di forma rettangolare con una superficie di mq. 1.420. SS n. 355 - Comeglians (UD)
Prezzo a base d'asta: Euro 65.000

Cod. Lotto: 60

Fabbricato rurale e terreno. Libero. Edificio costituito da 2 piani f.t. oltre a piano mansardato per una superficie di mq. 420. Via San Mauro, 1-2 - Pagnacco (UD)
Prezzo a base d'asta: Euro 210.000

Cod. Lotto: 74

E.R.S.A. ex Centro zonale. Libero. Edifici, in parte ad un piano f.t. e in parte a 2 piani, con una sup. di mq. 2.254 su un'area per complessivi mq. 7.800. Via dell'Agricoltura - Gradisca d' Isonzo (GO)
Prezzo a base d'asta: Euro 930.000

Cod. Lotto: 82

Centro Antitubercolare (ex). Libero. Edificio costituito da un piano rialzato e un piano seminterrato per una sup. complessiva di mq. 790. Via Mazzarei, 731 - Muggia (TS)
Prezzo a base d'asta: Euro 470.000

Cod. Lotto: 97

Fabbricati e terreni. Libero. Compendio immobiliare costituito da n. 3 edifici in muratura e 3 corpi in prefabbricato, oltre ad area pertinenziale per mq. 8.050. Piazza dell'Ospedale, Fraz. Ribis - Reana del Rojale (UD)
Prezzo a base d'asta: Euro 900.000

Per ogni Lotto è visionabile, sul succitato sito web, il «Disciplinare d'Asta», contenente le modalità di esperimento dell'Asta, nonché il «Fascicolo delle Vendite», contenente tutte le informazioni disponibili. Tali documenti potranno altresì essere consultati/ritirati presso la suindicata sede della Società. La Società è altresì a disposizione per organizzare, previo appuntamento, visite ai Lotti, fino al giorno precedente quello di esperimento dell'Asta.

L'esperimento delle aste si terrà il giorno 13 Ottobre 2006 a partire dalle ore 9.00 presso la suindicata sede della Società. Chi intendesse partecipare alle aste, per uno o più Lotti, dovrà far pervenire, alla suindicata sede della Società, una offerta per ogni Lotto a cui intendesse partecipare, inderogabilmente entro le ore 17.00 del giorno 12.10.2006, a mano o a mezzo raccomandata A.R.

Il deposito cauzionale, per ogni singolo Lotto, è pari al 10% del relativo prezzo a base d'asta.

Trieste, 16 agosto 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
dott. Giuseppe Viani

S06
06_35_3_AVV_001_COM BAGNARIA TELEFONIA

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, lett. b) della L.R. 28/2004 e s.m.i., recante "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile", si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 dd. 02.08.2006, il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti o sui elementi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, lett. c) della medesima legge, entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.

Bagnaria Arsa, 9 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.urb. David Pitta

S06
06_35_3_AVV_002_COM GRADISCA VAR 11

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI TECNICI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO CHE

con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 3 luglio 2006 è stata adottata la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale;

la deliberazione suddetta unitamente a tutti gli elaborati relativi alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, sono depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì), per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data del 30 agosto 2006 e fino al giorno 10 ottobre 2006;

entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni;

nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Gradisca d'Isonzo, 11 agosto 2006

IL RESPONSABILE:
arch. Giovanni Bressan

S06
06_35_3_AVV_003_COM LIGNANO VAR 1 ARENILE

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "Arenile di Lignano Pineta".

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della Legge Regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 60 del 29/06/06, divenuta esecutiva in data 21/07/06, è stata adottata la variante 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "ARenile di Lignano Pineta" relativo ad immobili in zona a servizi ed attrezzature collettive S5-per verde, sport, spettacoli e ricreazione con destinazione d'uso 5b-arenile.

che, contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati presso il competente Ufficio Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 10 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
geom. Andrea Mariotti

S06
06_35_3_AVV_004_COM LIGNANO VAR 1 PARCO MARE

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "Parco del Mare".

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della Legge Regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 52 del 28/06/06, divenuta esecutiva in data 21/07/06, è stata adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "PARCO DEL MARE" relativo ad immobili in zona a servizi ed attrezzature collettivi S5-per verde, sport, spettacoli e ricreazione, con destinazione d'uso 5c-bosco e 5h-sport, spettacolo e ricreazione.

che, contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati presso il competente Ufficio Comunale per la durata di TRENTA giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 10 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
geom. Andrea Mariotti

S06

06_35_3_AVV_005_COM MONFALCONE VAR 29

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale vigente - "Interventi connessi al PUT, nodi Largo Marcelliana, C.Cosulich - Cipressi - O.Cosulich ed allargamento ex strada provinciale n. 19 Monfalcone-Grado dal Km. 0.00 al Km. 1.410. Approvazione progetto preliminare".

IL RESPONSABILE DI P.O., DELL'U.O. URBANISTICA E MOBILITÀ

VISTA la Legge Regionale 19/11/1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

1. che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 2° comma della Legge Regionale 52/91 con delibera consiliare n. 7/34 del 13 luglio 2006, il Comune di Monfalcone ha adottato la Variante 29 al P.R.G.C. - "interventi connessi al PUT, nodi Largo Marcelliana, C.Cosulich - Cipressi- O.Cosulich ed allargamento ex strada provinciale n. 19 Monfalcone-Grado dal Km. 0.00 al Km. 1.410 approvazione progetto preliminare".

2. che l'elaborato di variante unitamente alla delibera stessa;

saranno depositati

presso la Segreteria comunale di Piazza della Repubblica n. 8, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali e per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 30.08.2006 al 10.10.2006 compresi;

- che nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni;
- che le osservazioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria Comunale, per iscritto su carta legale.

Dalla Residenza Municipale, li 17 agosto 2006

IL RESPONSABILE P.O.
arch. Marina Bertotti

E06

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(Udine)

Espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari ai lavori di realizzazione del tratto di pista ciclabile nella zona di interesse paesaggistico di "Madonna dei Roveri".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP.

RENDE NOTO

Ai sensi del D.P.R. 327 del 08/06/2001 che con decreti n. 13-14-15-16 dd. 20/07/2006 è stato disposto il passaggio di proprietà dei proprietari delle aree espropriate conseguenti i lavori di cui all'oggetto.

Pasian di Prato, 8 agosto 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Giulio Meroni

S06
06_35_3_AVV_006_COM ROMANS TELEFONIA MOBILE

COMUNE DI ROMANS D'ISONZO

(Gorizia)

Deliberazione consiliare n. 31 dd. 03/07/2006, di approvazione, ai sensi della L.R. n. 28/2004, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 di data 03/07/2006, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 28/2004, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Dalla Residenza Municipale, li' 8 agosto 2006

IL SINDACO:
dott. Alessandro Zanella

S06
06_35_3_AVV_007_COM SAVOGNA TELEFONIA MOBILE

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

In base all'art. 4 della LR 06.12.2004, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio comunale di Savogna d'Isonzo, con deliberazione n. 22 di data 03.07.2006, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i., ha adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile

1. La sopraccitata deliberazione consiliare n. 22 di data 03.07.2006 con i relativi elaborati è depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi nella segreteria di questo Comune, a Savogna d'Isonzo in via Primo Maggio 140;

2. Il deposito avrà inizio il 14/08/2006 e terminerà il 13/09/2006;

3. Entro tale periodo chiunque ha la facoltà di prendere visione della deliberazione e dei relativi elaborati nonché di presentare al Comune, per iscritto, le proprie osservazioni e opposizioni;

4. L'orario per la visione degli atti, valevole solamente per i giorni lavorativi, è il seguente:

- dal lunedì al venerdì - dalle 8:00 alle 12:00
- il mercoledì - dalle 15:30 alle 18:00.

5. Il Comune, al termine del su citato periodo di deposito, si pronuncerà motivatamente sulle eventuali osservazioni e opposizioni pervenute entro i termini;

6. Le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate su carta legale ed indirizzate al Sindaco del Comune di Savogna d'Isonzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
dott. Antonio De Stefano

E06

06_35_3_AVV_008_CONSORZIO BONIFICA BASSA FRIULANA DELIBERA 209

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA

Udine

Deliberazione 8 agosto 2006, n. 209. Progetto n. 357 dd. 25/10/2000, aggiornato in data 24/09/2004. D.R. n. 1870 dd. 11/12/2000. "Ristrutturazione del sistema scolante minore di Marignane Basse (Aquileia), Rotta Primero (Grado), Viola (Aquileia)". Definizione delle operazioni di esproprio con deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità provvisorie a favore della Ditta Azienda Agricola Tenuta Primero.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE l'Amministrazione regionale - Direzione regionale dell'agricoltura, con Decreto n. 1870 dd. 11/12/2000, ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana l'intervento in oggetto; che con D.R. n. R.A.F./8/1089 dd. 05/05/2005 a firma del Direttore Sostituto del Servizio della bonifica e irrigazione, della Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna è stato riapprovato il progetto aggiornato di data 29/09/2004, e ne è stata dichiarata per lo stesso la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità;

CHE in dipendenza dei lavori in argomento si è reso necessario, come previsto dal piano particellare di cui al citato progetto, provvedere all'esproprio e all'asservimento di alcune porzioni di terreno site nei Comuni di Aquileia e Grado, come da elenco conservato in atti;

CHE i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n. 16/2002;

VISTA la normativa adottata dal Consorzio per la determinazione delle relative indennità di esproprio dettata dal D.P.R. n. 327 dd. 08/06/2001;

RICHIAMATO il Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 3/05 dd. 24.06.2005, redatto ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, con cui veniva fissato, tra l'altro, l'ammontare delle indennità da corrispondere in via provvisoria agli aventi diritto;

CONSIDERATO che il piano di Frazionamento n. 41491 è stato approvato dal Catasto Fondiario di Monfalcone in data 07/06/2006, e che tale piano definisce le superfici effettivamente espropriate;

PRESO ATTO che la Ditta Azienda Agricola Tenuta Primero con nota dd. 04/04/2006 ha accettato l'indennità proposta con il Decreto 3/05 dd. 24/06/2005 relativamente all'espropriazione parziale e all'asservimento della particella 244/34 in Comune di Grado;

VERIFICATO che su detta particella 244/34 in Comune di Grado sussistono delle ipoteche e che pertanto la Ditta Azienda Agricola Tenuta Primero non ha diritto alla riscossione diretta delle indennità spettanti in quanto la proprietà non risulta libera;

RICHIAMATA la raccomandata A/R di prot. 3284 dd. 24/07/2006 con la quale si è comunicato il deposito presso la Cassa DD.PP. di Udine delle indennità spettanti, comprensive delle maggiorazioni di legge, a favore della Ditta Azienda Agricola Tenuta Primero che non ha provveduto nel frattempo alla liberazione dei pesi gravanti sul mappale sopra citato;

VISTI gli artt. 10/ultimo comma e 13/lett. e), k) del vigente Statuto consorziale;

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;

b) di approvare l'indennità provvisoria di espropriazione e servitù, come in premessa determinata a sensi di legge, ammontante a complessivi € 18.075,23 (Euro diciottomilasettantacinque/23), ed il suo deposito presso la Cassa DD.PP. a nome della Ditta avente diritto, secondo gli importi di seguito indicati:

a) Esproprio particella 244/34D di 3.404 mq, di cui 3.239 mq di vigneto e 165 mq di incolto

b) Esproprio particella 244/34C di 7 mq di vigneto

c) Servitù su particella 244/34, 403,70 mq di vigneto e 100,00 mq di incolto

V.A.M. Vigneto: 3,50 €/mq; Incolto: 1,10 €/mq;

Ne deriva che all'Azienda Agricola Tenuta Primero S.r.l. viene corrisposto quanto segue:

indennità di esproprio:	mq 3.239 x € 3,50	11.336,50€
	mq 165 x € 1,10	181,50€
	mq 7 x € 3,50	24,50€
maggiorazione per cessione volontaria	€ 11.542,50 x 0,50	5.771,25€
indennità per servitù di passaggio	mq 403,70 x € 3,50/2	706,48€
	mq 100,00 x € 1,10/2	55,00€
	SOMMANO	18.075,23€

c) di provvedere all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'economista consorziale sig.ra Rosalba Covatta per l'importo di € 18.075,23 (Euro diciottomilasettantacinque/23) corrispondente alle indennità sopra riportate, per provvedere al conseguente deposito presso la Cassa DD.PP.;

d) di imputare la spesa per la liquidazione delle indennità conseguenti alla presente operazione, pari a € 18.075,23 (Euro diciottomilasettantacinque/23), al Cap. 36 art. 16 del bilancio del corrente esercizio in conto residui passivi 1999.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

IL SEGRETARIO:
Luca Gargioli

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo consorziale per sette giorni consecutivi dal 9.8.2006 senza dar luogo a reclami o denunce.

Udine, 16 agosto 2006

L'IMPIEGATO RESPONSABILE:
Emanuela Peressutti

E06

06_35_3_AVV_009_CONSORZIO CELLINA PROGETTO 622

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA

PORDENONE

Progetto consorziale n. 622 -Potenziamento di impianti irrigui esistenti nei Comuni di Aviano, Ro-

veredo in Piano, San Martino al Tagliamento e Valvasone. Avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna concessionario in delegazione amministrativa intersoggettiva della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale dell'Agricoltura - e pertanto autorità espropriante ai fini della costituzione di servitù di acquedotto in corrispondenza del collocamento delle condotte idriche previste in progetto e destinate a trasportare l'acqua irrigua, con il presente avviso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001

COMUNICA

ad ogni effetto di legge, l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

A tal fine si rende noto che è depositato presso la sede consortile sita in via Matteotti n. 12 a Pordenone, per il periodo di 30 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di notifica del presente avviso, il progetto definitivo relativo ai lavori in esame, con tutti gli elaborati essenziali.

Gli interessati che intendano prendere visione della suddetta documentazione possono farlo dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì nei giorni lavorativi.

Entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso tutti i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni indirizzandole, in forma scritta a mezzo raccomandata ar, allo scrivente Consorzio, con l'avvertenza che quelle pervenute oltre la predetta data non saranno tenute in considerazione.

Le eventuali osservazioni pervenute verranno valutate dall'autorità espropriante e sulle stesse si pronuncerà con atto motivato.

L'elenco dei mappali interessati dal citato progetto risulta pubblicato assieme al presente avviso presso l'albo consortile, l'Albo pretorio dei comuni di Pordenone, Aviano, Roveredo in Piano, San Martino al Tagliamento e Valvasone nonché presso il sito informatico della Regione.

Pordenone, lì 30 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
dott.ssa Lara Measso

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Renzo Scramoncin

IL PRESIDENTE:
Americo Pippo

A16
06_35_3_AVV_010_DIR LLPP GO LE PALME LOREDANA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale dei lavori pubblici

GORIZIA

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

Con decreto del Direttore provinciale n:

LL.PP. 101/GO/IPD/191 emesso il 24 luglio 2006 è stato concesso fino a tutto il 28 febbraio 2018, alla

ditta Le Palme di Loredana Longo & C. s.n.c. di Grado, il diritto di continuare a derivare acqua per non più di 5 l/s all'anno, mediante n. 1 pozzo in Comune di Grado sito al foglio n. 40 e 43 p.c. n. 2115 e 253, ad uso assimilato all'igienico.

Gorizia, 11 agosto 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_35_3_AVV_011_DIR LLPP PN FONTANAFREDDA

Direzione provinciale dei lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Comune di Fontanafredda.

Il Comune di Fontanafredda, con domanda del 26.01.2006, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,042 di acqua da falda sotterranea in località Villadolt del Comune di Fontanafredda mediante un'opera di presa ubicata al foglio 39 mappale 614 di proprietà del Comune di Fontanafredda per annaffiatura campi da tennis. (IPD/2822)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 30.08.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Fontanafredda.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 7 agosto 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_35_3_AVV_012_DIR LLPP PN PONTE ROSSO

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Ponte Rosso Recycling S.r.l.

La ditta Ponte Rosso Recycling S.r.l., con domanda dd. 31.03.2006, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,02 e mc. 775 annui d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di San Vito al

Tagliamento al fg. 4 mapp. 1289, per uso industriale, igienico ed assimilati a servizio dell'impianto di frantumazione e recupero materiali ubicato nella stessa località. (IPD/2828)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 30.08.2006 e, pertanto, fino al 13.09.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 7 agosto 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_35_3_AVV_013_DIR LLPP PN TMF RAMON

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta "Lavaggio Autoveicoli di Ramon Nardino & C. s.a.s."

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./360/IPD/908, emesso in data 26.06.2006, è stato concesso alla ditta "Lavaggio Autoveicoli di Ramon Nardino & C. s.a.s." il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31 dicembre 2016, moduli max 0,0167 d'acqua dal pozzo al foglio 35, map-pale 111, in Comune di Zoppola, ad uso igienico ed assimilati.

Pordenone, 11 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

A16
06_35_3_AVV_014_DIR LLPP PN DITTE VARIE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale n. 402/IPD VARIE del 20 luglio 2006, repertorio n. 251, è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua dal 10.08.1999 fino al 31.12.2013, come stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. 16/2002, alle seguenti Ditte.

N. N. ord. dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	n° foglio catastale	n° mappale (1 modulo ≈100 l/s.)	n° moduli	uso	canone eccedenti annuo al 31.12.05	
								€	compens.
1	1050 Donadonibus Renato	Azzano Decimo - via Belvedere n. 10	Azzano Decimo	17	382	0,0200	igienico e assimilati	96,68	
2	1130 Az. Agr. Nizzetto Galdino	San Martino al Tagliamento - via Domarins n. 2	Valvasone	30	53	0,0100	igienico e assimilati	96,68	
3	1144 Valcellina Società Coop. Agricola	Aviano, via Menegoz n. 18	Aviano	55	132	0,0200	igienico e assimilati	96,68	57,59
4	1353 Az. Agr. Teglio di Nizzetto Tarcisio & C. snc	San Martino al Tagliamento - via Valvasone n. 20	San Martino al Tagliamento	15	151	0,0100	igienico e assimilati	96,68	618,04
5	1631 Pippo Amerigo	Valvasone - via San Gaetano n. 7	Valvasone Valvasone	39 39	131 99	0,4000	irriguo	16,68	
6	1634 Carozzeria Scotti di Scotti Paolo & C. snc	Zoppola - via Policreta n. 14	Zoppola	37	538	0,0125	igienico e assimilati	96,68	
7	1759 Immobiliare A.M. di Del Pozzo Antonella & C. sas	San Vito al Tagliamento - via Amalteo							

1759	Giuseppe Pascatti	San Vito al Tagliamento - via Amalteo	San Vito al Tagliamento	20	173	0,0200	igienico e assimilati	96,68
8	1762 Soc. Agr. Bianchi Giovanni Enrico Eredi ss	San Vito al Tagliamento - piazza Colloredo n. 3, frazione Prodlone	Fiume Veneto San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento	34 9 9 9 9	93 238 239 807 812	0,0120 0,4170	igienico e assimilati irriguo	96,68 17,39
9	1787 Della Valentina Angelo	Polcenigo, località Pradarin n. 5	Polcenigo Polcenigo	21 21	304 347	0,1880 0,1000	irriguo igienico e assimilati	7,84 96,68
10	1779 Bazzana Giuliana	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 68	Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia San Vito al Tagliamento	18 10 4 1 20 20 4 8 13 18 14 12 8 8 8 8 12 17 9 12 13 53	290 66 24 221 99 130 96 73 419 75 98 60 70 71 126 110 80 203 68 489-28 375 21 317	1,0000	irriguo	41,71
11	1846 Ambrosio Sergio	San Vito al Tagliamento, via della Madonna n. 13/B	San Vito al Tagliamento	12	60	0,4000	irriguo	16,68
12	1861 Guglielmi Letizia	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 48/2	Casarsa della Delizia	12	375	0,6000	irriguo	25,03
13	1910 Tollin Rina	San Vito al Tagliamento, via San Paolo	San Vito al Tagliamento	53	317	0,4000	irriguo	16,68

22	2090 Colussi Gabriele	Valvasone, via San Gaetano n. 24	Casarsa della Delizia	13	153-121				
23	2171 Pighin Antonio	Sesto al Reghena, via Viali n. 18	Casarsa della Delizia	13	249				
24	2173 Coassin Giovanni	Cordovado, piazza Duomo n. 17	Casarsa della Delizia	18	258				
			Casarsa della Delizia	18	138-265				
			Casarsa della Delizia	19	51				
			Casarsa della Delizia	10	188				
			Casarsa della Delizia	17	61				
			Casarsa della Delizia	8	85				
			Casarsa della Delizia	8	77				
			Casarsa della Delizia	9	41				
			Valvasone	39	31	0,0200	irriguo	2,68	
			Sesto al Reghena	9	153	0,4000	irriguo	16,68	
			Cordovado	4	102	0,4500	irriguo	18,77	
			Cordovado	4	213-74				
			Cordovado	4	80				
			Cordovado	4	71				
25	2231 Del Zuanne Francesca	Morsano al Tagliamento, via Interna n.70	Morsano al Tagliamento	6	8-378	0,2000	irriguo	8,34	
26	2232 Deotto Dino	San Vito al Tagliamento, loc.Cragnutto n. 18	San Vito al Tagliamento	5	4DEM	0,3300	irriguo	13,76	
			San Vito al Tagliamento	24	130DEM				
			San Vito al Tagliamento	37	160				
			San Vito al Tagliamento	23	136-136				
			San Vito al Tagliamento	25	250-193				
			San Vito al Tagliamento	25	34-194				
			San Vito al Tagliamento	5	79				
27	2236 Nascimben Luigino Giacinto	San Vito al Tagliamento, loc. Cragnutto n. 22	San Vito al Tagliamento	22	210	0,4500	irriguo	18,77	
			San Vito al Tagliamento	25	155				
			San Vito al Tagliamento	23	213				
			San Vito al Tagliamento	23	196				
			San Vito al Tagliamento	23	336				
			San Vito al Tagliamento	23	210				
			San Vito al Tagliamento	22	33				
			San Vito al Tagliamento	25	56				
			San Vito al Tagliamento	13	254				
28	2246 Quarin Alba	San Vito al Tagliamento, via Dogna n.13	Morsano al Tagliamento	2	151	0,2600	irriguo	10,84	
			Morsano al Tagliamento	3	46				
			San Vito al Tagliamento	14	603				
29	2252 Parrella Pasqualino	San Vito al Tagliamento, via Carbona	San Vito al Tagliamento	36	226	0,2900	irriguo	12,10	

30	2257	Marcon Agnese	n. 27	San Vito al Tagliamento, via Natisono	San Vito al Tagliamento	25	191	0,4330	irriguo	18,06
			n. 13		San Vito al Tagliamento	5	49			
					San Vito al Tagliamento	22	353-268			
					San Vito al Tagliamento	22	353-268-234			
					San Vito al Tagliamento	14	593-595			
31	2302	Colin Rita		San Vito al Tagliamento, via Madonna di Rosa n. 14	San Vito al Tagliamento	13	133	0,2000	irriguo	8,34
32	2308	Picci Ester		Morsano al Tagliamento, via Diana n. 7	San Vito al Tagliamento	22	126			
					Morsano al Tagliamento	21	72	0,2600	irriguo	10,84
					Morsano al Tagliamento	22	163-162			
33	2320	Lombardo Giannina		Zoppola, via Venuzze n. 16	Zoppola	7	61	0,4000	irriguo	16,68
34	2341	Maniago Stefania		Arzene, via Viale n. 18	Zoppola	20	126	0,5800	irriguo	24,19
					Arzene	24	13-8-9			
35	2374	Cossarini Luigi		San Vito al Tagliamento, via S.Giovanni n. 13/A	San Vito al Tagliamento	9	551-19	0,4330	irriguo	18,06
36	2384	Sette Maria Rita		Sesto al Reghena, via Cordovado n. 46	San Vito al Tagliamento	17-16	18-150-73-60			
					San Vito al Tagliamento	22	324	0,0083	igienico e assimilati	96,68
37	2391	T.D.P. CARBURANTI srl		Pescara, via Raiale n. 118/1	Casarsa della Delizia	11	141	0,0300	igienico e assimilati	96,68
38	2427	Colonello Vilma		Casarsa della Delizia, via Franchi n. 12	Casarsa della Delizia	13	111-112	0,4330	irriguo	18,06
					Casarsa della Delizia	14	115	0,4330		
39	2440	Fogolin Luigi		San Vito al Tagliamento, via S.Carlo n. 15	San Vito al Tagliamento	15	34	0,4000	irriguo	16,45
					San Vito al Tagliamento	6	67			
					San Vito al Tagliamento	16	133			
					San Vito al Tagliamento	15	45			
40	2446	Scodellaro Felice		Zoppola, via Fornace n. 33	Zoppola	44	28	0,2670	irriguo	11,14
					Zoppola	45	108			
					Zoppola	44	132			
					Zoppola	45	106			
41	2447	Francescutti Alida		Casarsa della Delizia, via Veritte n. 7/2	Casarsa della Delizia	11	292-1473	0,4330	irriguo	18,06
42	2448	Bortolotto Bonifacio		Prata di Pordenone, via Borgo Passo n. 24	Prata di Pordenone	10	322	0,0130	igienico e assimilati	96,68
43	2453	Fornasier Renata		Casarsa della Delizia, via Runcis n. 82/2	Casarsa della Delizia	8	42	0,4330	irriguo	18,06
					Casarsa della Delizia	8	144			
					Casarsa della Delizia	18	37			
					Casarsa della Delizia	18	41			
44	2465	Nadalin Maria Luisa		Morsano al Tagliamento, via Follador n. 9	Morsano al Tagliamento	24	114	0,2670	irriguo	11,14
					Morsano al Tagliamento	19	95			

45	2466 Cancian Stefano	Porcia, via Panegai n. 33	Porcia	27	213	0,0170	irriguo	2,68
46	2470 Zampese Mario	Morsano al Tagliamento, via Mondonovo n. 2/2	Morsano al Tagliamento	14	452-434	0,2000	irriguo	8,34
47	2481 Gaiardo Renzo	Cordovado, via Santa Caterina n. 60	Cordovado	3	795	0,1000	irriguo	4,17
48	2486 Innocente Silva	Morsano al Tagliamento, via della Industria n. 14	Cordovado	3	534			
49	2499 Sclabas Lido	Cordovado, via Villa n. 36/A	Morsano al Tagliamento	9	325	0,4000	irriguo	16,68
50	2523 Bianchet Antonio	Arzene, via della Pietra n. 6	Morsano al Tagliamento	23	70-71			
			Cordovado	8	77	0,5000	irriguo	20,86
			Cordovado	7	140			
			Zoppola	21	180	0,4330	irriguo	18,06
			Casarsa della Delizia	2	156-174			
			Arzene	28	169			
			Arzene	27	192			
			Arzene	28	409			
51	2530 Az. Agr. Avian Emanuela, Conforto Maria Cristina, Rusalen Sergio ss	Basedo di Chions, via Trento n. 22	Basedo di Chions	177	27	0,0250	igienico e assimilati	96,68
52	2550 Varaschin Antonio	Zoppola, via Villafranca n. 24, Cusano	Fiume Veneto Zoppola	13 44	132 286	0,0180	igienico e assimilati	96,68
53	2551 Piasentin Mario	Morsano al Tagliamento, via dell'Industria n. 17	Morsano al Tagliamento	24	14-15	0,6000	irriguo	25,03
54	2553 Falcomer Attilio	San Vito al Tagliamento, via Bottari n. 19	San Vito al Tagliamento	35	140	0,2670	irriguo	11,14
55	2557 Bertoni Rosina	Morsano al Tagliamento, via Bassa n. 16	Morsano al Tagliamento	29	290	0,4000	irriguo	16,68
56	2560 Taurian Paola	Zoppola, piazza V. Emanuele n. 11	Zoppola	11	254-386	0,0500	irriguo	2,68
57	2571 Da Re Natalina	Zoppola, via Saciletti n. 8	Zoppola	13	72	0,4000	irriguo	16,68
58	2572 Barabas Roberto	Zoppola, via Viattis n. 9	Zoppola	13	129	0,2000	irriguo	8,34
59	2573 Cecco Renato	Zoppola, via Saciletti n. 8	Zoppola	31	26	0,4000	irriguo	16,68
60	2575 Cappellari Gabriella	Zoppola, via Murlis n. 31	Zoppola	9	32	0,4000	irriguo	16,68
61	2577 Pighin Daniele	Zoppola, via Zoppola n. 13	Zoppola	6	42	0,2500	irriguo	10,43
			Zoppola	11	96			
			Zoppola	11	251			
62	2579 Riondato Denis	Zoppola, via Murlis n. 26	Zoppola	3	12	0,2500	irriguo	10,43
			Zoppola	3	15			
			Zoppola	3	35			

63	2581 Rosa Marinella	Arzene, via Sopravilla n. 1	Zoppola	9	44					
			Zoppola	11	451					
			Arzene	27	21	0,2500	irriguo	10,43		
			Arzene	27	77					
			Casarsa della Delizia	14	7					
			Zoppola	20	221					
			Zoppola	20	226					
64	2585 Quattrin Leonardo	Porcia, via Roveredo n. 3	Zoppola	11	48	0,2670	irriguo	11,14		
			Zoppola	17	44-437					
			Zoppola	12	55					
			Zoppola	7	265					
65	2589 Simonato Giuseppe	San Vito al Tagliamento, via Agreste n. 12	San Vito al Tagliamento	34	111	0,1830	irriguo	7,64		
66	2590 Deganuto Ferruccio	S.Vito al Tagliamento, loc.Patocco n.1	San Vito al Tagliamento	34	71					
67	2597 Piasentin Geri	Morsano al Tagliamento, via della Industria n. 15	San Vito al Tagliamento	17	29-205	0,1830	irriguo	7,64		
			Morsano al Tagliamento	26	3-4	0,6000	irriguo	25,03		
68	2601 Danelon Luigi	Cordovado - via Belvedere n. 90	Morsano al Tagliamento	4	26					
			Cordovado	8	26	0,0350	igienico e assimilati	96,68		
69	2602 Fornasieri Claudio	Pasiano di Pordenone - via Strada del Mobile "B" n. 34	Pasiano di Pordenone	18	85	0,0200	igienico e assimilati	96,68		
70	2603 Quattrin Romano	Zoppola, via Canova n. 17	Zoppola	10	incensito	0,4000	irriguo	16,68		
			Zoppola	17	11					
			Zoppola	17	270					
			Zoppola	29	40					
71	2617 Colin Rino	San Vito al Tagliamento, via Natisone n. 14	San Vito al Tagliamento	14	553	0,4000	irriguo	16,68		
			San Vito al Tagliamento	22	355					
			San Vito al Tagliamento	22	42					
72	2629 Moras Maria	Arzene, via Bertolussi n. 1	Zoppola	20	310	0,3300	irriguo	13,76		
73	2656 Grandò Caterina	Chions - via Cantore, 15	Chions	34	244	0,1330	irriguo	5,55		
74	2660 Bartolussi Luigi	Zoppola - via Murflis, 39	Zoppola	11	166	0,3300	irriguo	13,76		
			Zoppola	11	155					
			Zoppola	11	89					
			Zoppola	3	202					
75	2673 Dell' Anna Gian Carlo	San Vito al Tagliamento - via Rosa, 14	Zoppola	36	231	0,3500	irriguo	14,60		
			San Vito al Tagliamento							

76	2679	Benvenuto Mario	San Vito al Tagliamento - via Toti, 4	San Vito al Tagliamento	13	257	0,3300	irriguo	13,76
77	2684	Pin Luigi	San Vito al Tagliamento - via Vittorio Veneto n. 2	San Vito al Tagliamento	14	149			
78	2688	Fabbro Amalia	Zoppola - via Trento, 37	San Vito al Tagliamento	22	119			
79	2689	Bontempo Ferruccio	Zoppola - via Talpons, 2	San Vito al Tagliamento	36	205	0,2000	irriguo	8,34
80	2691	Quattrin Esterina	Zoppola - via Risi, 26	Zoppola	8	108	0,4660	irriguo	19,60
81	2692	Quattrin Dioniso	Zoppola - via Costantini, 14	Zoppola	27	735			
				Zoppola	27	735	0,4660	irriguo	19,60
				Zoppola	18	693	0,3000	irriguo	12,51
				Zoppola	9	220			
				Zoppola	17	64			
				Zoppola	11	398	0,2000	irriguo	8,34
				Zoppola	12	155			
				Zoppola	18	1			
				Zoppola	11	110			
82	2700	Bertossi Lorenzo	Zoppola, via Codroipo n. 21	Zoppola	41	130	0,4330	irriguo	18,06
83	2703	Tracanelli Luigi	San Vito al Tagliamento - via San Paolo n. 10	Zoppola	41	130			
	2703	Borgo Gino	San Vito al Tagliamento - via San Paolo n. 37						
	2703	Bianco Bernardina	San Vito al Tagliamento - via San Paolo n. 20						
	2703	Del Gallo Amerigo	San Vito al Tagliamento - via San Paolo n. 23						
	2703	Bianchini Celso	San Vito al Tagliamento - via San Paolo n. 56						
	2703	Bianchini Marzio	San Vito al Tagliamento - via San Paolo n. 57						
84	2705	Cristante Erminio	S. Vito al Tagliamento, via Madonna n.4	San Vito al Tagliamento	38	6DEM	0,6000	irriguo	25,03
85	2708	Finos Maria Rosa	Chions, via Villutta n. 21	San Vito al Tagliamento	38	38DEM			
86	2709	Pitton Ennio	Casarsa della Delizia, via Sile 29/1	San Vito al Tagliamento	52	DEM			
				Casarsa della Delizia	14	22-184	0,0580	irriguo	2,68
				Chions	12	131	0,4330	irriguo	18,06
				Casarsa della Delizia	10	18	0,4000	irriguo	16,68
				Casarsa della Delizia	16	53			

87	2711	Luchin Sergio	Sesto al Reghena, via Mielma n. 12	Casarsa della Delizia	17	66				
				Casarsa della Delizia	9	41				
				Casarsa della Delizia	17	105				
				Casarsa della Delizia	17	7				
				Casarsa della Delizia	18	34				
				Casarsa della Delizia	18	47				
				Sesto al Reghena	9	161	0,4330	irriguo		18,06
				Sesto al Reghena	9	336-294				
88	2712	Bortolussi Attilio Bortolussi Sergio	S. Vito al Tagliamento, via Canedo n.18 San Vito al Tagliamento, via Canedo n. 16/A	San Vito al Tagliamento	8	24-242	0,2670	irriguo		11,14
89	2715	Cristante Giovanni	Casarsa della Delizia, loc. Versutta n.14/2	Casarsa della Delizia	14	22-184	0,2500	irriguo		10,43
90	2716	Tesolin Alessandro	Casarsa della Delizia, via S.Lorenzo n.3	Casarsa della Delizia	19	24-264				
91	2718	Truant Rosanna	Arzene, via Maggiore n. 20	Arzene	1	42A	0,2670	irriguo		11,14
				Zoppola	26	264	0,3330	irriguo		13,89
				Zoppola	21	110				
				Zoppola	20	105-106				
92	2731	Biason Claudio	Morsano al Tagliamento, via Mondonovo n. 6/A	Morsano al Tagliamento	20	73	0,4000	irriguo		16,68
93	2733	Trevisan Adriano	San Vito al Tagliamento, viale Matteotti n. 37	San Vito al Tagliamento	34	418	0,0500	irriguo		2,68
94	2735	Rossit Adriano	Zoppola, via Cao Mercato n. 9	Zoppola	19	64	0,1990	irriguo		8,30
95	2743	Bortolussi Davide	San Vito al Tagliamento, via Monte Santo n. 13	San Vito al Tagliamento	37	12	0,1500	irriguo		6,26
96	2745	Zille Valter	Zoppola, via Casello n. 65	Zoppola	6	50	0,1200	irriguo		5,02
97	2756	Marson Igor	Pasiano di Pordenone, via Parussa n.20	Pasiano di Pordenone	10	4	0,0200	igienico e assimilati		96,68
98	2763	COMMERCIO PETROLI S.p.A.	Pordenone, via XXX Aprile n. 9	Zoppola	31	85	0,0200	igienico e assimilati		96,68
99	2764	Battiston Luciano	Sesto al Reghena, via Casette n. 48	Cordovado	3	260	0,1900	irriguo		7,92
				Cordovado	2	25				
100	2782	Mobilificio Bortolussi s.r.l.	Fiume Veneto, via Trieste n. 93	Fiume Veneto	1	503	0,0500	industriale		1752,59

Pordenone, 20 luglio 2006

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(Pubblicazione a pagamento *fri richiedenti*)

R07

06_35_3_AVV_015_PROV GO DECRETO 11559

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto del Dirigente territorio e ambiente n. 11559 dd. 12 aprile 2006. (Estratto). Proroga fino al 10 aprile 2007, a favore della Ditta Sager S.r.l. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Staranzano, sito in località Bistrigna.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare fino al 10 aprile 2007, a favore della ditta Sager s.r.l., l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Staranzano, sito in località Bistrigna.

Art. 2

Rimangono ferme ed immutate, per quanto applicabili, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nei precedenti decreti provinciali in quanto compatibili con il presente atto.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

R07

06_35_3_AVV_016_PROV GO DECRETO 20602

Decreto del Dirigente territorio e ambiente n. 20602 dd. 2 agosto 2006. (Estratto). Autorizzazione all'esercizio del secondo lotto dell'ampliamento della discarica denominata "Pecol dei Lupi", sita nel territorio del Comune di Cormons. in aumento di 15.000 tonn. fino al 31.12.2006.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di concedere l'autorizzazione all'esercizio a favore di I.R.I.S. s.p.a. (Isontina Reti Integrate e Servizi s.p.a.) con sede legale ed amministrativa a Gorizia, via IX Agosto n. 15, per il conferimento di rifiuti urbani e speciali assimilati ed altri rifiuti speciali ammissibili c/o la discarica denominata "Pecol dei Lupi", secondo lotto, sita nel territorio del Comune di Cormons in aumento di 15.000 tonn. fino al 31.12.2006.

Art. 2

L'esercizio è autorizzato, per un conferimento totale di 33.000 tonn. per il periodo 01.01.2006 fino 31.12.2006 di, così come puntualmente individuati nei precedenti decreti autorizzativi; i rifiuti sono provenienti dal territorio provinciale e dall'impianto di termovalorizzazione ACEGAS di Trieste.

Al fine di corrispondere agli impegni di reciproca collaborazione ed aiuto sottoscritti con le Province di Trieste e di Udine, il presente decreto potrà essere modificato previa specifica e motivata richiesta delle due Province stesse.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

E03
06_35_3_AVV_017_PROV TS GRADUATORIA ALLEGATO DETERMINA 12

PROVINCIA DI TRIESTE

Funzione Comunità Montana

Graduatoria delle domande di concessione dei contributi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna per l'anno 2004. (Allegato alla determinazione dirigenziale n. 12/CM/06 dd. 11 aprile 2006)

<i>COGNOME NOME</i>	<i>COD. FISC.</i>	<i>COMUNE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>SVANTAGGIO</i>
1. RAVBAR BARBARA	RVBBBR74L49L424Y	MONRUPINO 34016	COL N.40	A
2. SAVINI STEFANO	SVNSFN64D02L424D	MONRUPINO 34016	COL N.40	A
3. GUSTIN SERGIO	GSTSRG58E22L424R	MONRUPINO 34016	COL N.21	A
4. SKABAR MARIA	SKBMRA23M43F378N	MONRUPINO 34016	COL N.20	A
5. SCHETTINI ROSA	SCHRSO59P47L424Y	SAN DORLIGO D. VALLE 34018	STR PESEK DI GROZZANA N. 49	A
6. HERVATICH FRANCO	HRVFNC65C29L424U	MONRUPINO 34016	COL N.13	A
7. SKABAR LUIGI	SKBLGU49H11F378M	MONRUPINO 34016	COL N.40	A
8. GROPAJC MARCELLO	GRPCMCL36R02D324G	SAN DORLIGO D. 34018	GROZZANA N.8	A
9. SERAZIN MARIA	SRZMRA34A69I674U	MONRUPINO 34016	COL N.12	A
10. GRACCOGNA GIOVANNA	GRCGNN25M45D324M	SAN DORLIGO D. 34018	GROZZANA N.10	A
11. GULIC LIDIA	GLCLDI33E50D384R	MONRUPINO 34016	COL N.65	A
12. GUSTIN GIUSEPPE	GSTGPP30C02D383Y	MONRUPINO 34016	COL N.44	A
13. HROVATIC ANNAMARIA	HRVNMNR35M53F378Q	MONRUPINO 34016	COL N.58	A
14. SKABAR IGOR	SKBGRI71L14L424D	MONRUPINO 34016	COL N.8	A
15. PURIC EMILIO	PRCMLE35C15F378K	MONRUPINO 34016	REPEN N 15	
16. PURIC SILVESTRO	PRCSVS44T29L424W	MONRUPINO 34016	REPEN N 35	
17. VITEZ BORIS GORGE	VTZBSG61A25Z700Q	MONRUPINO 34016	REPEN N 191	
18. SKABAR ERMANNO	SKBRNN39D06F378S	MONRUPINO 34016	REPEN N 62	
19. SKABAR VALENTINA	SKBVNT65P45L424X	MONRUPINO 34016	REPEN N 62	
20. VITEZ LUIGI	VTZLGU26C25LI98M	MONRUPINO 34016	REPEN N 153	
21. SKABAR RODOLFO	SKBRLF56P05F378R	MONRUPINO 34016	REPEN N 106	
22. MARCONI ESTER	MRCSTR47L58L424I	MONRUPINO 34016	REPEN N 196	
23. RAVBAR VITTORIO	RVBVTR30C31F378E	MONRUPINO 34016	REPEN N 89	
24. GREGORI EMILIO	GRGMLE28H17L424Q	MONRUPINO 34016	FERNETTI N. 11	
25. SKABAR MILANO	SKBMLN40D12F378H	MONRUPINO 34016	REPEN N 104	

26. SKABAR LUDMILLA	SKBLML29C68F3780	MONRUPINO 34016	REPEN N 57
27. SKABAR STANISLAO	SKBSNS37S14F378W	MONRUPINO 34016	REPEN N 135
28. BEVILACQUA DANIELA	BVLDNL65L51L424P	MONRUPINO 34016	REPEN N 140
29. ŠTURM ZORA	STRZRO48M45Z118B	MONRUPINO 34016	REPEN N 77
30. BEVILACQUA VINCENZO	BVLVCN34B23L424L	MONRUPINO 34016	REPEN N 140
31. PURIC GIOVANNI	PRCGNN33S14F378E	MONRUPINO 34016	REPEN N 9
32. HMEJAK ROBERTO	HMLRRT54T10L424L	MONRUPINO 34016	REPEN N 77
33. SKABAR STANISLAO	SKBSNS31529F378A	MONRUPINO 34016	REPEN N 78*
34. PURIC MARIA	PRCMRA29P51F378B	MONRUPINO 34016	REPEN N 1
35. GUSTIN MILENA	GSTMLN3ZL60F378K	MONRUPINO 34016	REPEN N 69
36. PURIC IDA MARIA	PRCDMR27S50F378B	MONRUPINO 34016	REPEN N 32
37. BATTAIN GIAN BATTISTA	BTTGBT40C094914A	MONRUPINO 34016	REPEN N 60

IL DIRIGENTE:
dott. arch. William Starc

E03
06_35_3_AVV_018_PROV TS GRADUATORIA ALLEGATO DETERMINA 14

Graduatoria delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2005. (Allegato alla determinazione dirigenziale n. 14/CM/06 dd. 23.5.2006).

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MIRATI ALLA CONCESSIONE DI AIUTI
ALLE IMPRESE COMMERCIALI, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 33/2002,
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

GRADUATORIA

Nominativo	Ubicazione dell'impresa commerciale	Punteggio
Anna Nella Simionato	Pesek di Grozzana, 52	35
Legisa Luigia	Ceroglie, 6	32
Ielen Maja	S. Croce, 149	21
Zorn Liviana	Prosecco, 5	15

Trieste, 23 maggio 2006

IL DIRIGENTE:
dott. arch. William Starc

C10
06_35_3_CON_001_AZ OSP UD - GRADUATORIA 1 MEDICO ANATOMIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE

UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica (con destinazione Azienda Policlinico Universitario a gestione diretta di Udine).

Con Decreto del Direttore generale 27.07.2006 n. 783-33087, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica (con destinazione Azienda Policlinico Universitario a gestione diretta di Udine):

1) INTERSIMONE dott.ssa Donatella - nt. a Udine il 15.08.1968 - p. 81,000 su p.100

2) BONASONI dott.ssa Maria Paola - nt. a Bologna il 26.10.1974 - p. 68,000 su p.100

3) RUSSO dott.ssa Serena - nt. a Napoli il 25.03.1973 - p. 63,000 su p.100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:

– INTERSIMONE dott.ssa Donatella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
prof. Fabrizio Bresadola

C10
06_35_3_CON_002_AZ OSP SMANGELI - GRADUATORIE

AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA DEGLI ANGELI"

PORDENONE

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di Dirigente medico.

Con determinazioni n. 685 del 31 luglio 2006 e n. 720 del 8 agosto 2006 sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura rispettivamente di:

– n. 4 posti di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione:

1) CHIEREGO Marialuisa, il 08/08/1975 ad Udine p. 84,723/100;

2) DIBENEDETTO Francesco, n. il 07/02/1971 a Pordenone p. 81,872/100;

3) SETTI Tommaso, n. il 02/10/1975 a Milano p. 81,349/100;

4) DALSASSO Massimiliano, n. il 24/06/1972 a Verona p. 79,417/100;

5) AMBROSIO Claudia, n. il 27/08/1976 a S. Vito al Tagl.to p. 78,936/100;

6) NOAL Nadia, n. il 27/06/1974 a Valdobbiadene (TV) p. 71,512/100;

- 7) DONATO Stefano, n. il 28/03/1966 a Tokyo p. 71,167/100;
8) LIVA Stefania, n. il 11/01/1975 a Spilimbergo (PN) p. 70,001/100;
9) ACCOLLA Pierpaolo, n. il 06/09/1974 a Udine p. 68,737/100;
10) DE BIASE Paolo, n. il 11/06/1970 a Roma p. 68,250/100
- n. 2 posti di Dirigente medico di Radiodiagnostica:
- 1) URBANI Martina, n. il 27/04/1972 a Pordenone p. 75,025/100;
2) MAURO Robert, n. il 29/12/1968 a Kircheim U Teck (Germania) p. 72,911/100;

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

C10
06_35_3_CON_003_DIR PERSONALE 1 REDATTORE ORDINARIO UD

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
TRIESTE

Avviso al pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato della durata di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di n. 2 unità nella qualifica di redattore ordinario, per le esigenze dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale, con sede a Trieste.

1. L'Amministrazione regionale intende procedere all'assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, di 2 unità nella qualifica di redattore ordinario, per le esigenze dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale, con sede a Trieste.

2. Il contratto di lavoro avrà la durata di due anni, eventualmente prorogabile per motivate esigenze per un ulteriore anno.

3. Per lo stato giuridico e il trattamento economico trova applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico con riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, nonché le disposizioni di cui al succitato articolo 42 della LR 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici.

5. Gli aspiranti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo dei giornalisti - elenco dei professionisti- di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- b) esperienza maturata presso organi di informazione scritta e/o presso emittenti televisive;
- c) esperienze maturate nell'ambito della cronaca politico-istituzionale e politico-amministrativa.

Ai fini dell'individuazione dei candidati più idonei saranno altresì considerate:

- la conoscenza della lingua slovena parlata e scritta;
- la conoscenza della lingua friulana parlata e scritta in grafia ufficiale e koinè.

6. Ai fini dell'assunzione gli interessati dovranno far pervenire obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane, via Giulia n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposta istanza, redatta in carta semplice, corredata da un curriculum professionale e formativo, nel quale verranno indicati, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 del presente Avviso.

7. Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, procederà all'esame, anche attraverso lo svolgimento di un colloquio, del possesso delle caratteristiche richieste ai punti 4 e 5 del presente Avviso.

8. La Giunta regionale provvederà alla nomina secondo quanto disposto dall'articolo 42 della L.R. 53/1981, sentita la succitata Commissione.

Ai sensi dell'art.14 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, si comunicano i seguenti elementi informativi,

- Struttura competente: Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca DE MENECH, Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane;
- Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Barbara Godina (tel. 0403774327), dott.ssa Roberta Bortolato (tel. 0403774319).

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

Trieste, 17 agosto 2006

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO:
dott.ssa Francesca De Menech

C10
06_35_3_CON_004_DIR PERSONALE 1 REDATTORE ORDINARIO UD

Avviso al pubblico per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato della durata di due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di n. 1 unità nella qualifica di redattore ordinario, per le esigenze dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, con sede a Udine.

1. L'Amministrazione regionale intende procedere all'assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, di 1 unità nella qualifica di redattore ordinario, per le esigenze dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, con sede a Udine.

2. Il contratto di lavoro avrà la durata di due anni, eventualmente prorogabile per motivate esigenze per un ulteriore anno.

3. Per lo stato giuridico e il trattamento economico trova applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico con riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, nonché le disposizioni di cui al succitato articolo 42 della L.R. 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici.

5. Gli aspiranti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo dei giornalisti - elenco dei professionisti - di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- b) esperienza maturata presso organi di informazione scritta e/o presso emittenti televisive;
- c) esperienze maturate nell'ambito della cronaca politico-istituzionale e politico-amministrativa;
- d) conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta.

6. Ai fini dell'assunzione gli interessati dovranno far pervenire obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane, via Giulia n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, corredata da un curriculum professionale e formativo, nel quale verranno indicati, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 del presente Avviso.

7. Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, procederà all'esame, anche attraverso lo svolgimento di un colloquio, del possesso delle caratteristiche richieste ai punti 4 e 5 del presente Avviso.

8. La Giunta regionale provvederà alla nomina secondo quanto disposto dall'articolo 42 della L.R. 53/1981, sentita la succitata Commissione.

Ai sensi dell'art.14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi,

- Struttura competente: Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca DE MENECH, Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane;
- Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Barbara Godina (tel. 0403774327), dott.ssa Roberta Bortolato (tel. 0403774319).

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

Trieste, 17 agosto 2006

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO:
dott.ssa Francesca De Menech

106

**ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ERDISU**

TRIESTE

**Graduatoria contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la
tesi di laurea per l'A.A. 2005/2006**

Soggiorni all'estero

SOGGIORNII ALL'ESTERO

Progr.	Nominativo	Matricola	Importo
1	BANIC NEREO	45002037	1.600,00
2	BONO RACHELE	34600290	1.600,00
3	MAZZOLINI POLONIA ALESSIA	36400011	1.600,00
4	MESARIC ANDRIJANA	49000292	1.600,00
5	NACINOVIC ROMINA	34300197	1.600,00
6	SIROKA MARTA	34300195	1.600,00
7	ZUZIC HELENA	34300194	1.600,00

Trieste, 18 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
sig. Vincenzo Stante

106

**Graduatoria contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la
tesi di laurea per l'A.A. 2005/2006**

Soggiorni in Italia

SOGGIORNII IN ITALIA

Progr.	Nominativo	Matricola	Importo
1	CHIAROT EMILIANO	72200176	800,00
2	RAGO SARA	34700104	800,00

Trieste, 18 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
sig. Vincenzo Stante

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| • dal 1964 al 31.12.2003 | rivolgersi alla | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383 |
| • dall'1.1.2004 | rivolgersi alla | Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00 |

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via S. Pellico n. 3 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.